

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE.....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	76
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	115
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	138
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	157
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	191
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	205

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 50.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	217
AGRICOLTURA (XIII)	»	225
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	245
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	249
<i>INDICE GENERALE</i>	»	250

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. A.C. 3209-bis – Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza
del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

AC 3209-bis – Governo.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il testo originario del provvedimento risulta, a seguito dell'esame svolto in Commissione, profondamente mutato. Infatti,

per effetto delle numerose modifiche da questa introdotte, esso risulta composto di 48 articoli, riguardanti numerosi settori dell'ordinamento e riconducibili ad una pluralità di oggetti e di finalità che si connettono a quella prevalente, consistente nella semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese.

A suo avviso, in un siffatto *modus operandi* non può ritenersi che sia dia un seguito del tutto soddisfacente al monito contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2010 di rinvio alle Camere del disegno di legge 1441-*quater*. In quell'occasione il Capo dello Stato aveva infatti evidenziato in termini critici la natura eterogenea del testo che gli era stato sottoposto. Una simile critica potrebbe probabilmente essere rivolta anche al provvedimento in esame e ciò lo ha indotto a richiamare alcuni passi del messaggio presidenziale nella proposta di parere che ha predisposto.

Passa quindi ad illustrare la proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3209-bis, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da

ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2010, e rilevato che:

esso reca due deleghe al Governo volte all'adozione della « Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche » e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini (articolo 28) ed all'adozione di codici e testi unici di riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l'attività amministrativa (articolo 30), nonché la proroga dei termini di esercizio di una delega legislativa già esistente in scadenza nel mese di agosto 2010, in materia di riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese (articolo 1-ter) ed un'integrazione dei principi di delega contenuti nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (articolo 9-ter); a tali previsioni si affiancano poi numerose disposizioni contenute nei 30 articoli originari (di cui 3 sono stati stralciati e 3 soppressi) e nei 24 nuovi articoli aggiunti in Commissione che incidono su un ampio spettro di settori normativi e sono finalizzati, prevalentemente, a ridurre gli adempimenti necessari all'attività di imprese ovvero a snellire procedimenti amministrativi, migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione, nonché incentivare la digitalizzazione di documenti da conservare o produrre (ad esempio, le cartelle cliniche, le ricette mediche, le pagelle scolastiche e gli adempimenti connessi alla frequenza universitaria ecc.); non appaiono tuttavia strettamente connessi a tale finalità le norme sulla produzione e ritiro dal commercio di farmaci (articolo 4-bis), quelle concernenti il funzionamento della Corte dei conti (articolo 13) e lo smaltimento di apparecchiature elettroniche (articolo 20-ter);

in riferimento alle finalità del provvedimento, esso reca anche disposizioni volte a dare attuazione al programma di riduzione degli oneri gravanti su cittadini e imprese prevedendo che talune tipologie di atti (regolamenti ministeriali e interministeriali, nonché provvedimenti amministrativi a carattere generale) siano corredate di un « elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese

introdotti o eliminati con gli atti medesimi » (articolo 9-bis), nonché, ad integrazione della disciplina in materia di AIR, l'obbligo di corredare ogni schema di atto normativo da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri con « *l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi* » e finanche il divieto per l'amministrazione proponente di « *introdurre nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche con altro atto normativo, per un pari importo stimato* » (articolo 10-bis), divieto che si concretizza nell'impossibilità per tali atti di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri (articolo 10-bis);

in relazione al suo contenuto estremamente ampio e complesso, la sua configurazione non sfugge ad una valutazione critica sotto il profilo dell'omogeneità anche in relazione a quanto rilevato nel recente messaggio di rinvio alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, del disegno di legge n. 1441-*quater*, ove si evidenziava la « configurazione marcatamente eterogenea » e dunque « gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto »;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali; a titolo esemplificativo si segnalano gli articoli: 1-bis (sportello unico); 2 (comunicazione unica per la nascita dell'impresa); 4 (conservazione delle cartelle cliniche); 7-*quater* (elenchi agricoli); 9-bis (riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese); 10 (comunicazioni tramite posta elettronica certificata); 13 (adeguamento delle funzioni della Corte dei conti all'evoluzione del quadro ordinamentale); 17 (ricetta medica elettronica); 18 (pagella elettronica e

università digitale); 21-*bis* (formazione continua dei pubblici dipendenti); 23 (potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica);

esso inoltre reca una disposizione di interpretazione autentica (articolo 24-*bis*) per la quale andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo »;

esso riproduce in modo sostanzialmente testuale, all'articolo 7-*quater*, una disposizione già approvata dalla Camera lo scorso 29 aprile 2010, nell'ambito del progetto di legge recante « Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori », e che dunque è attualmente all'esame del Senato (A.S. 2147);

esso incide, inoltre, agli articoli 1-*bis*, 8-*bis*, 10 e 10-*bis*, su materie già oggetto di delegificazione ovvero disciplinate da strumenti normativi di rango secondario, integrando una modalità di produzione legislativa che ove produca frammentarie modifiche all'atto gerarchicamente subordinato, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il testo presenta numerosi richiami normativi effettuati in forma generica: ad esempio, l'articolo 8-*ter*, novellando il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, richiama il « rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata »;

il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo, è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1-*bis* – che modifica in modo indiretto taluni profili dell'attività dello sportello unico per le attività produttive per il quale l'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che sia adottato un regolamento di delegificazione per la semplificazione ed il riordino della relativa disciplina – si riformolino le disposizioni in termini di norme generali regolatrici della materia in conformità ai canoni dell'istituto della delegificazione secondo il modello codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;

sia soppresso l'articolo 8-*bis* – che affida ad un decreto ministeriale la disciplina delle autorizzazioni di talune tipologie di trasporto stradale – in quanto esso incide in modo indiretto su una disciplina che il Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) demanda ad uno strumento di esecuzione ed attuazione adottato nelle forme del regolamento di delegificazione; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la norma primaria limitarsi ad autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 7, comma 2, si elimini il riferimento all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 547 del 1955, atteso che il citato decreto risulta ormai abrogato dall'articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettere *c*) ed *e*) – che, nell'ambito di un'ampia riforma dell'istituto della Conferenza di servizi, incide sulla disciplina della VIA e della VAS e sulle modalità di espressione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità – dovrebbe verificarsi l'esigenza di un coordinamento con i due testi normativi che disciplinano in modo organico tali aspetti, ed in particolare con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) e il cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), che all'articolo 19 già si riferisce ai rapporti tra i contenuti della VIA e della VAS; al riguardo si ricorda che l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 precisa che « *le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute* » ed in modo analogo si esprime anche l'articolo 183 del citato decreto legislativo n. 42;

analogamente, all'articolo 6, comma 2 – che incide in modo non testuale sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286 del 1998) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di effettuare una modifica espressa del citato Testo unico;

all'articolo 7-*quater* – che, come detto in premessa, risulta già stato approvato in un testo sostanzialmente identico dalla Camera dei deputati ed è attualmente all'esame del Senato – dovrebbe comunque valutarsi l'opportunità di riformulare il comma 2 nel senso di modificare la disposizione in esso richiamata, e non limitarsi all'abrogazione degli *elenchi* da essa disciplinati;

all'art 10-*bis* – che sotto la rubrica « *modifiche in materia di analisi di impatto della regolamentazione* » introduce specifiche modifiche all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 riguardanti l'individuazione e la stima degli oneri informativi e amministrativi previsti da schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri – dovrebbe preliminarmente precisarsi se facciano parte integrante della relazione AIR:

a) il previsto elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi;

b) l'attestazione dell'amministrazione proponente secondo cui è rispettato il divieto di « *introdurre nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche con altro atto normativo, per un pari importo stimato* »;

c) la verifica da parte del Consiglio dei ministri del rispetto dei suddetti adempimenti;

d) la stima dei costi gravanti sui destinatari di ciascun onere informativo, secondo criteri da individuare con la prevista direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri;

conseguentemente, dovrebbe valutarsi l'esigenza di evitare che vi siano sovrapposizioni con quanto disposto, in tema di AIR, dal regolamento emanato in attuazione del citato articolo 14 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170/2008), il quale già prevede che « *le proposte di atti normativi da sottoporre*

all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR », salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9 e che l'AIR deve recare « *la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche* »;

all'articolo 20-bis – il cui comma 2 è finalizzato ad eliminare il riferimento ad un « *analogo indirizzo di posta elettronica* » nei commi 6, 7, 8 e 9, dell'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008 – dovrebbe verificarsi se la medesima operazione debba essere effettuata anche con riferimento al comma 10 del citato articolo 16, che reca la medesima locuzione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1-ter – che proroga la delega per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, incidendo sull'iniziativa dei decreti legislativi ivi previsti (estesa al Ministro per la pubblica amministrazione) e prevedendo, tra l'altro, un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di 40 giorni previsto per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega – dovrebbe precisarsi che un analogo meccanismo di scorrimento del termine opera anche qualora il termine per l'espressione del parere scada *successivamente* al termine per l'esercizio della delega;

all'articolo 3, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di verificare se i decreti del Ministro dell'interno ivi richiamati siano già stati adottati ed in questo caso indicarne gli estremi;

all'articolo 4, comma 2 – ove si demanda la definizione delle modalità di conservazione in forma digitale delle car-

telle cliniche ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e si dispone che esso indichi anche « *la decorrenza degli adempimenti di cui al comma 1* » – dovrebbe preliminarmente precisarsi che, trattandosi di un decreto interministeriale, esso è adottato, non « *su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, bensì direttamente dai Ministri competenti*; inoltre, dovrebbe altresì verificarsi l'opportunità di prevedere termini per l'adozione del suddetto regolamento, anche in ragione del fatto che da esso dipende la decorrenza degli effetti della norma di legge;

all'articolo 6, comma 3 – che rinvia ad un decreto ministeriale taluni aspetti della nuova disciplina in materia di comunicazione alla autorità di pubblica sicurezza e dispone che la medesima nuova disciplina non opera fino alla data indicata nel decreto – dovrebbe valutarsi se tale previsione sia coordinata con quanto stabilito dal successivo comma 4, che invece dispone abrogazioni destinate ad operare immediatamente;

all'articolo 13 – che fa seguito ad altri interventi che, in tempi recenti, hanno interessato la Corte dei conti e sui quali il Comitato per la legislazione ha già avuto modo di sollecitare un'opera di coordinamento complessivo della normativa preesistente già notevolmente stratificata che poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 (« *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti* ») e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1214 del 1934, nonché sull'estensione alla Corte dei conti di un complesso normativo originariamente dettato per i soli organi di governo della giustizia amministrativa – dovrebbe precisarsi l'ambito delle decisioni impugnabili, atteso che la disposizione si riferisce in modo generico a « *deliberazioni conclusive di controlli su gestione di particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica* » adottate

dalle sezioni di controllo della Corte dei conti, circostanza che determina peraltro una « giurisdizionalizzazione » di tale funzione; al riguardo, dovrebbe altresì verificarsi se la locuzione « regolamenti *indipendenti* » sia congrua in relazione all'obiettivo di indicare i cosiddetti regolamenti di autorganizzazione degli organi di rilevanza costituzionale;

all'articolo 17, comma 1 – in materia di ricetta medica elettronica – dovrebbe precisarsi la natura del regolamento ivi previsto;

all'articolo 30 – ove si definisce l'oggetto della delega finalizzata alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali, facendo riferimento sia alle materie (« attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti ») sia alle disposizioni contenute in atti normativi espressamente elencati – dovrebbe precisarsi che l'oggetto della delega riguarda le materie e che l'elenco degli atti è solo indicativo delle possibili partizioni dei futuri codici o testi unici. »

Roberto ZACCARIA rileva che il provvedimento in esame ha subito un'imponente azione emendativa da cui è scaturita un'oggettiva configurazione marcatamente complessa ed eterogenea.

In sostanza, nel testo licenziato dalle Commissioni, esso presenta le medesime caratteristiche del disegno di legge in materia giuslavoristica, su cui il Presidente della Repubblica ha ritenuto di chiedere alle Camere un riesame e che ha originato il puntuale monito su « *gli effetti negativi di questo modo di legiferare* », come opportunamente è stato segnalato dal relatore nella sua proposta di parere che dichiara di condividere pienamente.

Con il suo intervento intende rimarcare come sia particolarmente grave il fatto che non si sia tenuto conto delle indicazioni fornite dal Capo dello Stato, a distanza di così poco tempo dal suo messaggio.

Sottopone dunque alla valutazione del Presidente Lo Presti anche l'opportunità di rendere edotta la Presidenza della Camera di tali criticità. Infatti, il provvedimento, per come si è venuto a configurare, oltre che destare preoccupazione per la scarsa inerenza alla finalità di semplificazione amministrativa, si è incardinato in procedimenti parlamentari la cui modalità di svolgimento non ha consentito di sviluppare una soddisfacente attività consultiva da parte delle Commissioni competenti, né tanto meno un'adeguata azione emendativa.

Infine, nel valutare positivamente la presenza delle relazioni di accompagnamento sull'analisi di impatto della regolamentazione e tecnico-normativa, deve tuttavia evidenziarne la loro limitata funzione, atteso che esse si riferiscono evidentemente al testo originario.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, condivide la valutazione dei profili problematici connessi ad un provvedimento estremamente complesso che pure si pone ambiziosi obiettivi di semplificazione. Non ritiene tuttavia che vi siano le condizioni procedurali per invocare un intervento del Presidente della Camera, tanto più che si è ancora in una fase iniziale del procedimento di esame parlamentare. La problematica cui l'onorevole Zaccaria ha fatto riferimento risulta, a suo avviso, già evidenziata in modo adeguato nel parere che viene reso nella seduta odierna, in linea con le funzioni proprie del Comitato per la legislazione.

Roberto ZACCARIA ribadisce il proprio giudizio critico sul provvedimento e sul relativo procedimento di esame, che presentano gli stessi difetti riscontrati dalla Presidenza della Repubblica nel citato messaggio presidenziale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Pierfelice Zazzera, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 17563/09 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RG NR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
AVVERTENZA	12

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Pierfelice Zazzera, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 17563/09 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che il deputato Zazzera ha presentato in data di ieri una memoria che è a disposizione di tutti, unitamente a quella del collega Mantovano di cui già si è dato atto.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce, come già in altra seduta, che conosce molto bene il collega Zazzera e ne stima l'operato; dichiara che lascerà l'aula per motivi di opportunità.

(Il deputato Palomba si allontana dall'aula).

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, preso atto del contenuto delle memorie presentate dai due parlamentari contendenti e degli esiti della discussione svoltasi nella seduta del 4 marzo 2010, crede di poter riassumere i termini della questione nel modo che segue. Nella dichiarazione contestata in sede penale del collega Zazzera possono cogliersi due elementi: da un lato, una critica tutta politica dell'operato del sottosegretario Mantovano in ordine a un fatto molto grave, l'omicidio di un consigliere provinciale appartenente allo stesso partito del dichiarante, sulla cui matrice è ancora in corso l'investigazione. Dall'altro, l'attribuzione del fatto determinato che il sottosegretario sarebbe intervenuto presso la questura di Lecce mentre erano in corso gli interrogatori di tre persone, tesserate di Alleanza nazionale, indiziate delle minacce vergate sui muri di Ugento contro il Basile.

Mentre nel primo elemento si deve ravvisare null'altro che una legittima critica politica scriminata dall'articolo 21 della Costituzione, nel secondo elemento, viceversa, si pone problematicamente il

tema dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione medesima. Come accennato, si tratta dell'affermazione di un fatto determinato attribuito a una persona specifica, ciò che ai sensi dei criteri generali di applicazione dell'insindacabilità che la Giunta si è data nel gennaio 2009 esulerebbe dalla prerogativa in caso di mancanza di elementi dimostrativi dell'accusa. Nell'ipotesi considerata dal procedimento in titolo, in effetti manca qualsiasi dimostrazione che il sottosegretario Mantovano sia intervenuto impropriamente presso gli uffici della polizia giudiziaria di Lecce. Sebbene il deputato Zazzera abbia presentato interrogazioni sull'omicidio del consigliere provinciale Basile, nulla è detto in questi atti circa la condotta del deputato Mantovano. Da questo punto di vista, pur trattandosi di un caso *borderline*, propende conclusivamente per la sindacabilità.

Maurizio PANIZ (PdL) deve anzitutto rammaricarsi che il collega Zazzera non abbia voluto cogliere quel messaggio di disponibilità che la Giunta gli lanciò nella seduta del 4 marzo 2010, allorquando concordò di sollecitare, per il tramite del Presidente, un gesto di distensione volto alla ricerca di una composizione stragiudiziale della questione. La Giunta pertanto non è stata sollevata dall'imbarazzante compito di doversi pronunziare su un caso la cui gravità appare evidente a tutti. Questa, che ritiene una mancanza di sensibilità del collega Zazzera, gli pare anche più marcata alla luce del comportamento parlamentare del medesimo allorquando si è trattato di votare in Assemblea su altre deliberazioni immunitarie. Gli risulta, da verifiche svolte sui resoconti, che Pierfelice Zazzera abbia votato per l'insindacabilità solo in un caso inerente all'ex deputato Morri, mentre nei restanti casi egli era assente, si è astenuto o ha votato contro l'applicazione dell'immunità. Che oggi quindi il deputato Zazzera chieda l'insindacabilità gli pare francamente incoerente. Venendo poi al ragionamento della relatrice, non può che dividerlo, visto che agli atti di causa manca qualsiasi elemento

che possa far ritenere esistente il nesso funzionale tra atti parlamentari e le gravi accuse mosse sui *mass media* al sottosegretario Mantovano, nei confronti del quale sono stati insinuati dubbi offensivi che hanno avuto l'effetto di una inaccettabile interferenza sulle indagini in corso. Preannunzia il voto favorevole alla proposta avanzata del gruppo del Popolo della libertà.

Marilena SAMPERI (PD) condivide la proposta della relatrice ma deve prendere atto di un clamoroso cambio di rotta da parte della maggioranza della Giunta. Abituata com'era a sentire il ritornello per cui il parlamentare esercita la sua funzione in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo e che pertanto tutte le sue esternazioni rientrano sotto l'usbergo dell'insindacabilità, si meraviglia che tutto d'un tratto diventi decisiva non già la sola previa presentazione di atti ispettivi sull'argomento oggetto delle dichiarazioni giudizialmente contestate (circostanza che nel caso in esame è verificata) ma addirittura la specifica analogia di contenuto tra il primo e le seconde. Per vero, era questa la tesi da lei sostenuta ma puntualmente respinta e criticata dalla maggioranza. Voterà quindi per la sindacabilità ma auspica da tutta la Giunta uno sforzo di coerenza.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si rifà alla distinzione, nota anche nel diritto internazionale, tra mera opinione politica e incitamento alla violenza. Nel caso in titolo si è avuta la morte violenta di un uomo e questa circostanza avrebbe dovuto suggerire a tutti, compreso il collega Zazzera, di misurare le parole. Questo non è avvenuto e il limite è stato sorpassato. Voterà a favore della proposta della relatrice.

Pierluigi MANTINI (UdC) intende ricongiungersi al ragionamento svolto dalla relatrice, specie con riferimento ai criteri generali di applicazione dell'insindacabilità adottati dalla Giunta nel gennaio 2009. In essi in qualche misura si ripudia il criterio per cui il nesso funzionale sussiste

solo in presenza di un'esatta e pedissequa identità di contenuti tra l'atto *intra moenia* e la dichiarazione *extra moenia*. Si valorizza invece un più elastico collegamento tra la condotta parlamentare e la genuina battaglia politica sul territorio. Da questo punto di vista, è ben vero che nelle interrogazioni agli atti della Giunta non si fa specifico riferimento alle prese di posizione e alle iniziative del sottosegretario Mantovano ma è altrettanto vero che si auspica una pronta ed efficace attività investigativa per individuare i colpevoli dell'omicidio del Basile. Inoltre, le frasi che la relatrice ritiene di particolare gravità sono pronunciate con una sintassi ipotetica e allusiva e non in modo perentorio. Sottoscrive altresì interamente le considerazioni della collega Samperi in ordine al mutamento di atteggiamento della maggioranza, la quale in moltissime occasioni ha considerato più che sufficienti per l'insindacabilità brandelli di attività parlamentare spesso sconnessi con i fatti di causa. Né può concordare con i rilievi del collega Paniz circa il comportamento in Assemblea del deputato Zazzerà, il quale all'atto di votare sulle singole proposte della Giunta esercita la sua, qui davvero, insindacabile libertà politica.

Maurizio TURCO (PD), sul piano della coerenza degli atteggiamenti, rivendica la propria, preannunciando che voterà per la sindacabilità e rimarcando l'incoerenza di quanti oggi per l'occasione rovesciano la loro abituale posizione.

Fabio GAVA (PdL) trova difficile l'operazione di incollare al gruppo del Popolo della libertà l'etichetta dell'incoerenza. Egli non ha mai sostenuto che una qualsiasi interrogazione parlamentare potesse fungere da paravento per ogni invettiva dei deputati: quel che conta è la tipologia della dichiarazione di cui si tratta e il grado dell'offesa in essa contenuta. Voterà per la sindacabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, si associa al rammarico dell'on. Paniz per il mancato raggiungimento di una composi-

zione stragiudiziale della vicenda. Dissente da lui però sull'analisi della pregressa condotta parlamentare del deputato Zazzerà sui casi di immunità proposti dalla Giunta all'Assemblea. Questo aspetto appartiene alla coerenza soggettiva di ciascun parlamentare, ciò che non può fungere da indice per l'analisi della Giunta medesima. Quel che invece è auspicabile sotto il profilo oggettivo è la complessiva credibilità e coerenza del collegio, nell'elaborazione della sua linea e delle sue proposte all'Assemblea. Da questo punto di vista gli pare che il risultato di oggi dovrebbe condurre a un'uniformità futura delle decisioni, altrimenti si produrrebbe una lesione delle funzioni della Giunta nel suo complesso. Circa il caso in titolo, voterà a favore della proposta della relatrice perché non crede al concetto dell'immunità totale e avversa ogni idea di libertà senza limiti e bilanciamenti. In questo caso è stato chiaramente passato il segno e si tratta di una situazione paritaria: sono protagonisti della vicenda due parlamentari e non v'è sproporzione di mezzi tra il parlamentare e il terzo che si duole delle sue affermazioni. Mette ai voti la proposta di sindacabilità.

La Giunta, con tre astensioni, delibera nel senso che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non si applica ai fatti oggetto del procedimento in titolo, dando mandato alla deputata Rossomando di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

(Il deputato Palomba viene invitato a rientrare nell'aula).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RGNR).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Jole SANTELLI (PdL), *relatrice*, sciogliendo la riserva, avanza una proposta di insindacabilità.

Marilena SAMPERI (PD) dissente radicalmente dalla proposta che ha appena ascoltato, la quale purtroppo le conferma timori e sospetti circa il totale arbitrio con il quale la maggioranza affronta i casi di insindacabilità. La deputata Goisis ha accusato il signor Ruggin di un fatto grave senza addurre alcuna prova, avendo ella ammesso in sede di audizione di essere ormai priva delle fotografie oggetto delle dichiarazioni contestate. Crede che la funzione parlamentare meriti ben altra compostezza e linearità, altrimenti rimarrebbe asseverato che la maggioranza non giudica sui fatti ma a seconda dello schieramento di appartenenza del deputato interessato alla deliberazione. Voterà per la sindacabilità.

Pierluigi MANTINI (UdC), più che la postura del signor Ruggin nelle fotografie che i membri della Giunta non hanno potuto vedere, trova “sconcia e scabrosa” (per usare un lessico ricorrente nella vicenda giudiziaria di cui si tratta) la proposta della relatrice. Si è fatto strame di vari diritti del querelante, dalla sua *privacy* alla sua reputazione, e si domanda per quale motivo il fatto determinato attribuitogli dalla deputata Goisis possa essere insindacabile quando la Giunta ha appena deliberato per la sindacabilità di un fatto non sufficientemente dimostrato del collega Zazzera. Quest’ultimo peraltro aveva presentato atti ispettivi che qui invece mancano del tutto. Deliberare l’insindacabilità non sarebbe solo gravemente incoerente ma evidenzerebbe totale sfiducia nelle possibilità della deputata Goisis di dimostrare nel processo le sue ragioni.

Maurizio PANIZ (PdL), in considerazione dell’aprossimarsi delle votazioni in Assemblea, chiede che il seguito dell’esame sia rinviato.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d’insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell’ambito di un procedimento civile pendente presso l’autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (rel.: SANTELLI).

Domanda di deliberazione in materia d’insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell’on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8) (rel.: PAOLINI).

Domanda di deliberazione in materia d’insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13) (rel.: PAOLINI).

Domanda di deliberazione in materia d’insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17) (rel.: PAOLINI).

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI

Seguito dell’esame della domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all’epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) (rel.: FERRANTI).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di una rappresentanza di parlamentari italiani componenti della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (*Svolgimento e conclusione*) 13

AUDIZIONI

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Audizione di una rappresentanza di parlamentari italiani componenti della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna.

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e televisiva sul canale satellitare del Senato. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Intervengono, illustrando il tema oggetto dell'audizione, i deputati europei Carlo CASINI (PPE), Fiorello PROVERA (EFD) e Roberto GUALTIERI (S&D).

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Sandro GOZI (PD), i senatori Francesca Maria MARINARO (PD) e Pietro MARCENARO (PD), il deputato Mario BARBI (PD) e Lamberto DINI, *presidente*.

I deputati europei Carlo CASINI (PPE), Fiorello PROVERA (EFD) e Roberto GUALTIERI (S&D) replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente* dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	14
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	23
Comunicazioni del Presidente	17
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
AVVERTENZA	22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. – Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Jole SANTELLI. – Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso di condividere i rilievi formulati dal relatore nella relazione introduttiva, sui quali non intende tornare, avverte che si soffermerà su altri quattro punti del testo, che a suo avviso necessitano di una riflessione.

Innanzitutto, segnala che l'articolo 4, comma 1, prevede che i beni trasferiti agli enti territoriali entrino tutti a far parte del loro patrimonio disponibile, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, i quali restano assoggettati, tra l'altro, al codice civile. Questo, però, all'articolo 829, prevede che i beni del demanio pubblico possano passare al patrimonio dello Stato con dichiarazione dell'autorità amministrativa. Fintantoché il demanio era dello Stato, non c'erano dubbi che l'autorità amministrativa fosse un'autorità statale, ma nel momento in cui i beni demaniali sono trasferiti agli enti territoriali, può sorgere il dubbio che questi acquistino anche il potere di far transitare i beni in questione dal demanio pubblico ai rispettivi patrimoni disponibili. Ad avviso del suo gruppo, occorre specificare che la dichiarazione di passaggio di un bene dal demanio al patrimonio rimane competenza dello Stato: diversamente si corre il rischio di una « sven-dita », da parte degli enti territoriali, di beni fino ad oggi demaniali. Si tratta di una questione che la sua parte politica giudica dirimente, nel senso che senza una soddisfacente soluzione della stessa il suo gruppo non è disponibile a sostenere il provvedimento.

In secondo luogo, rileva che l'articolo 6 reca disposizioni su una materia – i fondi comuni di investimento immobiliari – che non era oggetto della delega legislativa su cui si fonda lo schema di decreto in esame. Tali disposizioni andrebbero pertanto soppresse dal testo.

In terzo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), dello schema, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della procedura prevista dall'articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui prevedeva che la delibera del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale e non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di compe-

tenza delle province e delle regioni. Tale disciplina è stata infatti considerata dalla Corte lesiva delle competenze regionali in materia di governo del territorio. Le modifiche concordate dal Governo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevedono la trasmissione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari a un'apposita conferenza di servizi regionale ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Ma la conferenza di servizi regionale è un istituto che non tutte le regioni prevedono in materia di pianificazione urbanistica. È pertanto necessario individuare una soluzione normativa che tenga conto della diversità degli ordinamenti regionali in materia.

In quarto luogo, rileva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, i beni immobili non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale non possono essere trasferiti agli enti territoriali finché il Ministero della difesa non li individua. Per questo adempimento, tuttavia, non è previsto un termine, come sarebbe invece opportuno, anche considerato che in passato l'amministrazione della difesa ha mostrato una certa resistenza alla cessione degli immobili di sua competenza.

Conclude ricordando come quello in esame sia soltanto il primo dei decreti attuativi della delega legislativa in materia di federalismo fiscale. Il suo gruppo non è contrario in linea di principio al federalismo fiscale, tant'è che si astenne dalla votazione finale della legge. Per un giudizio politico complessivo occorre però attendere che il quadro della riforma si completi, anche perché il progetto delineato dalla delega prevede alcune importanti clausole di salvaguardia del sistema: l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, la quantificazione dei costi standard e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. All'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali sta provvedendo il disegno di legge collegato C. 3118, attualmente all'esame della I Commissione, ma occorre

che il Governo chiarisca quanto prima cosa ha intenzione di fare anche con riferimento agli altri due passaggi essenziali.

Alessandro NACCARATO (PD) sottolinea l'esigenza di chiarire alcuni punti riguardanti il provvedimento in discussione, in parte già evidenziati nella relazione introduttiva svolta dal relatore.

In primo luogo, la procedura immaginata dallo schema di decreto in esame appare estremamente complicata. All'articolo 2 si prevede, infatti, un intervento dello Stato, previa intesa con la Conferenza Unificata per l'individuazione dei beni da attribuire a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni, sulla base dei criteri previsti al comma 5, nonché in relazione ad alcune tipologie di beni. Alcuni di questi sono esclusi ma tali aspetti andrebbero chiariti con maggiore precisione: la legge n. 42 del 2009, in particolare, esclude i beni del patrimonio culturale nazionale. L'articolo 5 del provvedimento in esame, a sua volta, reca un elenco – al comma 2 – dei beni esclusi in ogni caso dal trasferimento.

Tali previsioni, che si intrecciano tra loro, andrebbero dunque chiarite maggiormente per evitare l'insorgere di contenziosi tra Stato ed enti territoriali.

Rileva inoltre, come sottolineato anche dal collega Bressa, che l'individuazione dei beni da trasferire non avviene nel testo in base alle funzioni proprie di ciascun ente, la cui definizione è sostanzialmente rimessa al disegno di legge C. 3118, in corso di esame in sede referente presso la I Commissione. A suo avviso, i due provvedimenti necessiterebbero di uno stretto coordinamento per quanto attiene all'attribuzione delle funzioni e, di conseguenza, dei relativi beni. Diversamente, vi saranno trasferimenti basati quasi solo su una presumibile convenienza economica ed una corsa agli stessi beni da parte di più soggetti.

Evidenzia quindi la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti sul tema della programmazione territoriale, come emerso anche nel corso della discussione sul di-

segno di legge C. 3118. Non è infatti chiaro se tale profilo spetti ai comuni o integralmente alle province: si tratta di un aspetto importante che va chiarito.

Si associa a quanto evidenziato dal collega Bressa in merito alla necessità di stralciare l'articolo 6 del provvedimento, che demanda ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico prevalente. Ricorda, infatti, che la legge n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi, istituiti con prevalente apporto pubblico. Si tratta di un profilo rilevante su cui il Parlamento deve poter intervenire.

Rileva, infine, che vi è la necessità di individuare meccanismi di maggiore unitarietà nella gestione con riguardo al patrimonio marittimo, fluviale e forestale. Di fronte a corsi d'acqua di rilievo, ad esempio, è immaginabile l'insorgere di conflitti ed il verificarsi di situazioni confuse per le note difficoltà nel nostro Paese di individuare chiaramente i diversi livelli di governo di volta in volta competenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, preannuncia che la sua proposta di rilievi terrà conto di gran parte delle considerazioni da lui svolte nella relazione introduttiva. Per quanto riguarda invece le riflessioni dei deputati intervenuti nel corso del dibattito, si dichiara senz'altro disponibile a recepire il primo dei rilievi formulati dal deputato Bressa, relativo alle procedure per il passaggio di un bene dal demanio al patrimonio, di cui all'articolo 4, comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 5, lettera *b*), precisa che il rinvio alla conferenza di servizi regionale non si trova nel testo iniziale del Governo, sul quale le Camere sono chiamate ad esprimersi, ma è stato convenuto in sede di Conferenza unificata. In ogni caso, concorda sull'opportunità di individuare una formulazione normativa che tenga conto dell'esistenza di ordinamenti regionali che

non prevedono la conferenza di servizi regionale in materia di pianificazione urbanistica.

Concorda altresì sull'opportunità di prevedere un termine per l'individuazione dei beni immobili del Ministero della difesa che, non essendo utilizzati per esigenze di difesa e sicurezza nazionale, possono essere trasferiti agli enti territoriali.

Concorda infine sull'opportunità di segnalare alla Commissione di merito il fatto che la delega non comprende il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari « chiusi » istituiti con prevalente apporto pubblico.

In conclusione, chiede una breve sospensione della seduta, onde poter formulare una proposta di rilievi.

Donato BRUNO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 12.40, riprende alle 13.05.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, formula una proposta di deliberazione di rilievi, la quale tiene conto di quanto da lui preannunciato nella relazione introduttiva e di quanto emerso nel dibattito (*vedi allegato*).

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

Comunicazioni del Presidente.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che il gruppo parlamentare Lega Nord Padania ha comunicato, con lettera in data 11 maggio 2010, che il deputato Pierguido Vanalli ricoprirà l'incarico di rappresentante del gruppo nella I Commissione in sostituzione del deputato Luciano Dussin.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. La V Commissione Bilancio esprimerà invece il proprio parere direttamente all'Assemblea. Considerata la rilevanza delle questioni poste nei pareri, soprattutto in quelli di alcune Commissioni, ritiene che, se non vi sono obiezioni, convenga rinviarne la valutazione al comitato dei nove che si riunirà martedì prossimo. A tal fine sarà riservato a tale riunione un tempo adeguato.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, concorda sull'opportunità di rinviare la discussione delle questioni poste dai pareri alla riunione del comitato dei nove.

Propone invece di approvare fin d'ora le seguenti proposte di coordinamento del testo da lui predisposte: all'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), capoverso comma 4, ultimo periodo, introdotto dall'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*), dopo le parole « commi 1 e 1-bis » sono aggiunte

le seguenti: « o successivamente »; all'articolo 2, comma 2, come modificato dagli identici emendamenti 2.1 e 2.2, dopo le parole: « La dichiarazione » sono aggiunte le seguenti: « di cui al comma 1 »; all'articolo 5-bis, comma 2, lett. b), introdotto dagli identici articoli aggiuntivi 5.01 e 5.02 (*nuova formulazione*), le parole « all'articolo 14-ter » sono soppresse; all'articolo 5-bis, comma 4, introdotto dagli identici articoli aggiuntivi 5.01 e 5.02 (*nuova formulazione*), le parole: « dopo la parola « assenso » sono aggiunte le seguenti: « e la conferenza di servizi » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: « e il silenzio assenso » sono sostituite dalle seguenti: « , il silenzio assenso e la conferenza di servizi »; all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, ultimo periodo, modificata dall'emendamento 9.4 del relatore, dopo le parole « Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2006 »; all'articolo 10, comma 4, introdotto dall'emendamento 10.7, le parole « nonché la nascita, il cambio di residenza e l'acquisto e perdita della cittadinanza » sono sostituite dalle seguenti « nonché alla nascita, al cambio di residenza ed all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza »; all'articolo 18, comma 4, la parola « verbalizzazione » è sostituita dalla seguente: « verbalizzazioni »; all'articolo 20-*quater*, introdotto dagli identici articoli aggiuntivi 20.016 e seguenti (*nuova formulazione*), dopo le parole: « comma secondo dell'articolo 2209 del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « , introdotto dal presente articolo »; all'articolo 24, al comma 1 le parole « il comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « il comma 1-bis ». Conseguentemente, al medesimo articolo 24, la numerazione 3-bis, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 1-ter e la numerazione 3-ter è sostituita dalla seguente: 1-*quater*; all'articolo 28, comma 4, come modificato dall'emendamento 28.4, le parole « e sono trasmessi » sono sostituite dalle seguenti: « . I predetti schemi sono trasmessi »; all'articolo 29, comma 1, lettera g), come modificato dall'emenda-

mento 29.2, le parole « agli articoli 22 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli da 22 a 28 ».

La Commissione concorda.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), preso atto che all'articolo 29 è stato inserito in sede emendativa come ulteriore criterio direttivo della delega per la redazione della Carta dei doveri della pubblica amministrazione quello di prevedere l'obbligo della pubblica amministrazione di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale, osserva che si tratta di una previsione irrealizzabile nel breve periodo, atteso che i debiti della pubblica amministrazione ammontano a circa sessanta miliardi di euro, e dunque tale da minare la credibilità dell'intero provvedimento.

Andrea ORSINI (Pdl), *relatore*, fa presente che il criterio direttivo cui fa riferimento la deputata Lanzillotta è stato inserito nel testo non sulla base di un emendamento del relatore o del Governo, bensì di un gruppo di opposizione. Si tratta del resto di un emendamento sul quale il relatore non avrebbe potuto esprimere parere contrario, non potendosi che condividere il principio cui esso si ispira. In ogni caso, si dichiara disponibile ad un approfondimento su questo punto ai fini dell'esame in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver rilevato come al testo iniziale del provvedimento, che constava di 30 articoli, siano stati aggiunti ben 24 articoli nuovi sulle materie più disparate e come ciò sia avvenuto in due sole sedute, ricorda che non più di un mese e mezzo fa il Capo dello Stato ha rinviato alle Camere un altro provvedimento, che presentava caratteristiche simili: il disegno di legge collegato C. 1441-*quater*, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nel messaggio di rinvio del testo alle Camere il Presidente della Repubblica stigmatizzava questo modo di legiferare, sottolineando come esso abbia effetti negativi non solo sulla certezza del diritto, ma anche sul dibattito parlamentare. Si tratta di rilievi che si attagliano perfettamente anche al provvedimento in esame. Per provvedimenti come questi, il cui contenuto investe in maniera forte la competenza di più Commissioni, sarebbe più che mai necessario garantire a tutte le Commissioni, anche a quelle in sede consultiva, un tempo congruo di riflessione: viceversa, l'esame avviene nella stessa Commissione di merito con estrema rapidità e alle Commissioni in sede consultiva è lasciato un tempo del tutto inadeguato ad un esame accurato. Richiama, per una riflessione più approfondita, l'articolatissimo parere reso dal Comitato per la legislazione.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, premesso di condividere in linea di principio il richiamo del Capo dello Stato all'importanza dell'omogeneità dei testi legislativi, fa presente che l'omogeneità non è sempre possibile: un provvedimento come quello in esame, che tende alla semplificazione amministrativa, è infatti per sua natura e inevitabilmente un provvedimento eterogeneo nel contenuto.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che i problemi segnalati dal collega Zaccaria sono della massima importanza. Fa presente che sul provvedimento si sono espresse, in sede consultiva, quasi tutte le altre Commissioni e che molte di queste hanno formulato sul testo osservazioni o addirittura condizioni. Prende atto della disponibilità manifestata dal presidente e dal relatore a rivedere il testo in sede di comitato dei nove, ma, a meno che il provvedimento venga rivisto da cima a fondo, quello che si profila è un intervento che semplifica ben poco gli adempimenti richiesti ai cittadini e che, semmai, semplifica l'attività dei ministeri che hanno suggerito le norme.

In attesa della riunione del comitato dei nove, segnala fin d'ora che, a suo

avviso, gli articoli che presentano i problemi più gravi sono il 5-*bis*, il 5-*ter* e il 21-*bis*. Rileva inoltre che nell'oggetto della delega per l'emanazione della Carta dei doveri della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 28, è compresa anche l'individuazione delle disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Fa presente che una delega per l'individuazione di tali livelli essenziali delle prestazioni era già contenuta nella legge n. 42 del 2009 per il federalismo fiscale. Sarebbe dunque bene che il Governo chiarisse le proprie intenzioni.

Segnala inoltre che la delega di cui all'articolo 30, per la semplificazione, il riassetto e la codificazione delle norme generali concernenti l'attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, contiene una evidente violazione delle prerogative parlamentari, in quanto consente al Governo il coordinamento non solo formale, ma anche sostanziale del testo delle disposizioni vigenti: si tratta quindi di una vera e propria delega « in bianco ».

Per queste ragioni, pur attendendo gli esiti del lavoro che svolgerà il comitato dei nove, il suo gruppo non può che votare contro il conferimento del mandato favorevole al relatore.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ritiene che la delega di cui all'articolo 30 non sia « in bianco », come è evidente se si legge tutta la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 30.

Donato BRUNO, *presidente*, concorda con il relatore sul fatto che l'articolo 30 nel disciplinare la delega detta principi e criteri direttivi sufficientemente chiari e definiti.

David FAVIA (IdV) dichiara che, nonostante l'accoglimento da parte della maggioranza di alcuni emendamenti del suo

gruppo, questo non può sostenere il provvedimento in Aula: sono molti infatti i punti del testo che suscitano perplessità, come evidenziato dai pareri delle Commissioni in sede consultiva e dal parere del Comitato per la legislazione.

Ritiene inoltre che il provvedimento in esame confermi la tendenza del Governo in carica a distruggere gradualmente i diritti dei lavoratori. Gli articoli 7 e 8, in particolare, dei quali il suo gruppo aveva chiesto la soppressione, attentano gravemente ai diritti dei lavoratori, eliminando l'obbligo di denuncia degli incidenti mortali all'autorità di pubblica sicurezza, il che è un segno di disinteresse verso la piaga delle morti bianche, e sopprimendo il libretto personale per i lavoratori dello spettacolo.

Giudica infine « chiacchiere » le previsioni degli articoli 29 e 30 per l'emanazione di una Carta dei doveri della pubblica amministrazione. Si tratta di enunciazioni di principio destinate a restare lettera morta anche perché non sorrette da sanzioni. Personalmente ritiene che in molti casi di inadempienza della pubblica amministrazione una soluzione potrebbe essere quella di consentire al difensore civico locale di adottare in via sostitutiva i provvedimenti che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di emanare.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come, ad avviso del suo gruppo, ci si trovi di fronte all'ennesima manovra di semplificazione sbagliata poiché fondata su una logica errata, tornando ad una situazione che sembra antecedente all'approvazione della legge n. 241 del 1990, quando fu fatto un lavoro ampio e complesso che ha portato ad un'importante riforma della pubblica amministrazione insieme a quella sull'ordinamento degli enti locali.

Sottolinea la necessità di non uscire dai principi cardine della legge n. 241 del 1990: si tratta di principi generali applicabili a tutti i procedimenti amministrativi che hanno attribuito alla pubblica amministrazione una connotazione di modernità.

Rileva, peraltro, come in questa fase possano essere necessarie misure di attuazione di tali principi: con il provvedimento in esame, tuttavia, tali principi vengono smantellati. Ciò è confermato dal testo degli articoli 28 e 30 che, nel recare deleghe al Governo, rispettivamente, per l'elaborazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per il riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l'attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, confermano implicitamente che i principi generali della materia non sono più contenuti nella legge n. 241 del 1990.

Evidenzia come, pur essendovi la necessità di tenere conto della più recente normativa in materia di organizzazione e di informatizzazione, vadano tenuti fermi i principi unitari della responsabilità della pubblica amministrazione senza tornare indietro sotto nessun punto di vista.

Ritiene inoltre sbagliato pensare di intervenire con un'ottica di semplificazione in tutti i settori che lo richiedono attraverso l'adozione di norme specifiche. Si tratta di un problema culturale, politico e costituzionale, che rischia di far tornare l'Italia ad una frantumazione e ad una totale confusione amministrativa.

Ricorda che il suo gruppo aveva presentato una proposta emendativa volta a prevedere, come regola generale, un termine massimo generale di sessanta giorni per tutte le pubbliche amministrazioni dopo il quale, in mancanza della emanazione dei permessi, delle licenze e degli altri atti analoghi, il privato può avvalersi della procedura della DIA, previo accertamento di un professionista abilitato. Successivamente, sarebbe previsto un ulteriore termine di sessanta giorni per eventuali ulteriori controlli da parte della pubblica amministrazione.

Si sofferma, quindi, su quanto stabilito all'articolo 30, comma 2, che — oltre prevedere un « coordinamento sostanziale » del testo delle disposizioni vigenti — consente, alla lettera *d*), di dare attuazione alla delega facendo riferimento all'esi-

genza di « risoluzione di eventuali anomalie e discrasie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali ». Ritiene che sarebbe stato più opportuno evitare il conferimento di ulteriori deleghe al Governo ponendo in capo al Parlamento l'individuazione di principi generali di semplificazione.

Esprime infine sorpresa con riferimento alla previsione dell'articolo 1-ter, che reca una delega al Governo il cui termine va oltre la fine della legislatura in corso considerato che, ai trenta mesi previsti al comma 1, vanno aggiunti i due anni entro cui possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, rileva come già nella seduta di ieri la questione da ultimo richiamata dal collega Mantini sia stata oggetto di approfondimento e sia emersa la disponibilità, anche da parte del Governo, a rivedere i termini in questione in senso più restrittivo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel dichiarare il giudizio favorevole del suo gruppo sul provvedimento, esprime rammarico per il modo in cui si è svolto il dibattito. Se è vero che la Conferenza dei presidenti di gruppo costringe talora le Commissioni ad un esame in tempi piuttosto ristretti, è anche vero che le opposizioni avrebbero potuto, da una parte, esprimere le proprie posizioni di dissenso sugli emendamenti della maggioranza nel corso dell'esame degli stessi e, dall'altra, chiedere al presidente di adoperarsi per un rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Si augura in ogni caso che la differente valutazione del testo possa essere superata attraverso il lavoro che sarà svolto, auspicabilmente in spirito di collaborazione, dal comitato dei nove.

Raffaele VOLPI (LNP), nell'associarsi a gran parte delle osservazioni testé svolte dal collega Calderisi intende svolgere alcune considerazioni anche con riferimento alle questioni poste dal collega Zaccaria sull'importanza dei lavori delle Commissioni.

Rileva, infatti, come sia importante mantenere una terzietà rispetto ad alcuni particolarismi che sembrano invece emergere nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Si tratta comunque di una materia sicuramente ampia e trasversale che si è cercato di affrontare tenendo conto dei diversi aspetti.

Esprime quindi il voto favorevole del proprio gruppo, nella certezza che nell'ambito del Comitato dei nove, anche considerata la disponibilità manifestata dal Governo, sarà possibile tenere conto di tutte le questioni che sono state rappresentate. Sottolinea, in ogni modo, come ci si trovi di fronte ad un importante intervento di semplificazione su cui la maggioranza ha deciso di intervenire con convinzione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) prende atto del rammarico espresso dai deputati Calderisi e Volpi per il fatto che un provvedimento che, per la finalità, dovrebbe contenere misure condivise, finisce invece con l'essere terreno di contrapposizione. Si augura che la disponibilità dichiarata dalla maggioranza si concretizzi poi nel lavoro del comitato dei nove. Riscontra nel provvedimento la ripetizione di disposizioni già previste dall'ordinamento, la cui applicazione è però rimasta sospesa: per esempio per quanto riguarda la informatizzazione delle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni o il principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano. Più che ripetere, evidentemente a scopo propagandistico, previsioni già introdotte nell'ordinamento, il Governo dovrebbe preoccuparsi di garantirne l'attuazione. Segnala che con l'articolo 23 il Dipartimento della funzione pubblica si rafforza con l'ingresso di venti unità di personale il cui compito non è ben chiaro, e questo a dispetto del fatto che la spesa per le pubbliche amministrazioni sta crescendo anziché diminuire. Segnala, ancora, che l'articolo 21-bis, con il pretesto di assicurare omogeneità ed efficienza al processo

di formazione continua dei pubblici dipendenti, raccoglie in unico fondo posto nelle disponibilità del Dipartimento della funzione pubblica, per interventi non chiariti, una serie di fondi allocati in diversi stati di previsione della spesa. Si tratta di questioni che dovranno essere affrontate.

Mario TASSONE (UdC), rilevato che molti pareri delle altre Commissioni prevedono osservazioni o condizioni, chiede in che modo la maggioranza intenda procedere.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che le questioni sollevate nei pareri delle altre Commissioni e del Comitato per la legislazione avverrà martedì prossimo, in sede di comitato dei nove. Si dice certo che in quella sede il relatore dirà quali rilievi intende accogliere e per quali ragioni.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova.
C. 3291 Governo ed abb.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio » (atto n. 196),

constatato che lo schema di decreto legislativo, nel porsi come primo provvedimento del processo di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, consente l'attribuzione agli enti territoriali di risorse ulteriori per l'esercizio delle funzioni di governo;

considerato che, sotto quest'ultimo profilo, il processo di federalismo fiscale si intreccia con il processo normativo avviato con il disegno di legge C. 3118 per l'individuazione di funzioni fondamentali agli enti locali e per il trasferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

osservato che l'iter avviato con il disegno di legge C. 3118 risulta peraltro assai articolato e non è destinato ad esaurirsi con l'entrata in vigore di tale testo, perché quest'ultimo prevede una serie di provvedimenti ulteriori, sia a livello nazionale che a livello regionale, ai fini dell'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali e contiene inoltre una delega biennale per « riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali » (c.d. Carta delle autonomie);

rilevato ancora che l'approvazione del citato disegno di legge potrà avere

l'effetto di modificare l'attuale assetto delle competenze degli enti locali e che, quindi, l'attribuzione di beni prevista dallo schema di decreto in esame potrebbe fondarsi su un quadro di funzioni suscettibile di modifiche a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Carta delle Autonomie, prevista dall'articolo 13 del citato disegno di legge, con effetti da valutare sul piano della congruità della corrispondenza dei beni attribuiti alla luce delle competenze effettivamente spettanti agli enti all'esito dell'iter legislativo della riforma;

ritenuto che, anche in considerazione di tale intreccio normativo, appaiono di peculiare rilievo alcune proposte di modifica formulate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

considerato che i procedimenti previsti dallo schema di decreto sono suscettibili di produrre effetti sulla condizione giuridica dei beni oggetto di trasferimento, rendendo così opportuno un coordinamento con la normativa codicistica in materia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema e delibera di esprimere i seguenti rilievi:

1. con riferimento all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1, ove si prevede che l'individuazione dei beni da attribuire avvenga previa intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, si nota che i principi e i criteri di delega di cui all'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 vincolano al metodo della concertazione in

sede di conferenza unificata solo la fase dell'attribuzione dei beni e non anche quella dell'individuazione degli stessi;

2. al medesimo articolo 2, commi 1 e 3, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema, attraverso l'introduzione di un riferimento alle previsioni di quest'ultimo articolo, fermo restando quanto previsto al precedente punto 1);

3. al medesimo articolo 2, comma 4, terzo periodo, appare opportuno non limitare la facoltà di indire forme di consultazione popolare ai soli Comuni, estendendola invece a tutti gli enti impegnati nella valorizzazione funzionale dei beni;

4. con riferimento all'articolo 2, comma 5, alinea, si consideri che il riferimento all'attribuzione di un bene a quote indivise a più enti territoriali potrebbe rivelarsi problematica in sede di gestione del bene, soprattutto quando l'attribuzione riguardi enti di livello diverso;

5. al medesimo articolo 2, comma 5, lettera *b*), che dispone che i beni possono essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, occorre tener conto della declaratoria di illegittimità costituzionale del medesimo articolo 58, contenuta nella sentenza n. 340 del 2009, motivata dalla lesione della competenza regionale in materia di governo del territorio: a tal fine, nonché per assicurare la massima valorizzazione dei beni, appare opportuno integrare la citata lettera *b*) con la previsione della trasmissione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ad un'apposita conferenza di servizi ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso necessari alla variazione di destinazione urbanistica o, al medesimo fine, che siano salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalità ivi stabiliti;

6. al medesimo articolo 2, comma 5, lettera *d*), nonché all'articolo 3, comma 1,

considerata la connessione tra le competenze e le funzioni degli enti da un lato e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni dall'altro, si valuti l'opportunità di prevedere che l'attribuzione riguardi non solo singoli beni ma anche gruppi di beni; tale connessione implica altresì l'esigenza che, nell'attuazione dello schema in esame, si tenga conto dell'incidenza, sull'assetto delle funzioni degli enti locali, delle disposizioni che entreranno in vigore a seguito dell'esame parlamentare del disegno di legge C. 3118: tale esigenza, che richiede una valutazione in una sede temporalmente distinta dallo schema in esame, potrebbe essere soddisfatta dall'inserimento di una disposizione che stabilisca, in conformità alle norme di delega e a quelle contenute nello schema in esame, meccanismi periodici di attribuzione di beni eventualmente resisi disponibili dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame;

7. all'articolo 3, comma 1, nonché all'articolo 5, ultimo periodo, appare opportuno prevedere un termine per le integrazioni e le modificazioni degli elenchi dei beni esclusi;

8. all'articolo 3 si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito del procedimento di individuazione dei beni da trasferire, una disposizione che consenta agli enti territoriali di conoscere, prima di avanzare la richiesta di attribuzione di beni statali, l'entità della riduzione delle risorse a qualsiasi titolo ad essi spettanti in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento di beni statali

9. all'articolo 3, comma 2, la previsione di una disciplina specifica per aree e fabbricati adombra due procedimenti differenziati per l'attribuzione di « aree e fabbricati » e per l'attribuzione di ulteriori tipologie di beni, quali demanio marittimo e idrico; tuttavia, poiché non risulta indicata per le ulteriori tipologie di beni la procedura per la richiesta di attribuzione, occorre prevedere per essi disposizioni specifiche o estendere il procedimento già stabilito;

10. all'articolo 4, appare necessario, aggiungere, in fine, la previsione secondo la quale per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del medesimo articolo il passaggio al patrimonio continua ad essere dichiarato dallo Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile;

11. all'articolo 5, appare opportuno un chiarimento tra le disposizioni del comma 2 e del comma 3, al fine di evidenziare il regime applicabile ai beni in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 che non risultino indicati negli elenchi di cui al comma 3; infatti, ai sensi del comma 2, « sono in ogni caso esclusi dal trasferimento » i beni indicati, mentre il comma 3 stabilisce che « ai fini dell'esclusione di cui al comma 2 » le amministrazioni statali e gli altri enti devono redigere un elenco;

12. all'articolo 5, comma 4, appare opportuno prevedere forme di coordinamento con le procedure di dismissione dei beni immobili del Ministero della difesa previste dalla normativa vigente, definendo un termine certo per l'individuazione e l'attribuzione di tali beni;

13. all'articolo 5, comma 6, appare necessario aggiungere, a fini di esclusione dalle previsioni del comma 1 del medesimo articolo, le seguenti parole « , nonché i beni in uso a qualsiasi titolo alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e alla Corte costituzionale »;

14. all'articolo 6, che demanda ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico prevalente, va rilevato che la legge n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari « chiusi » istituiti con prevalente apporto pubblico. Pertanto, tale articolo, che configura altresì una fattispecie di delegificazione autorizzata da norma delegata da valutare alla luce dell'attuale sistema delle fonti del diritto, andrebbe espunto dal testo;

15. all'articolo 7, comma 2 – rilevata la genericità della formulazione della norma, che non prevede una necessaria corrispondenza tra ente tributario del bene da cui derivano entrate erariali ed ente destinatario della riduzione delle risorse – va osservata la riconducibilità della disposizione alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.; pertanto, occorre prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali in tema di riduzioni dei trasferimenti ad essi spettanti, come del resto risulta anche dalle proposte di modifica concordate con la Conferenza Stato-città e autonomie locali che prevedono al riguardo l'intesa in sede di Conferenza unificata.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	33

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti, emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
AVVERTENZA	32

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 3209-bis Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PdL), *relatore*, rileva come il testo in esame, che si compone di 50 articoli, detti numerose disposizioni volte a semplificare vari aspetti dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese, e delega al Governo l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala, in particolare, gli articoli 8-ter (Semplificazione della cessione di azienda), 19 (disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia), 19-bis (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace), 20-quinquies (Modifiche al de-

creto legislativo n. 196 del 2003, recante codice in materia di protezione dei dati personali).

L'articolo 8-ter del provvedimento incide sull'articolo 2556 del codice civile.

La predetta disposizione prevede, al primo comma, che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

Il secondo comma prevede attualmente che i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

L'articolo 8-ter, modificando l'articolo 2556, secondo comma, del codice civile, dispone invece che: « I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.

Ricorda quindi che il richiamato comma 2-*quater* dell'articolo della legge n. 340 del 2000 abilita alla trasmissione telematica o su supporto informatico dei bilanci ed altri documenti gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

Osserva come la disposizione in esame, nel contrapporre i contratti di cessione di azienda « sottoscritti con firma digitale », rispetto a quelli « redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata »,

deroghi – creando ingiustificate disparità di trattamento – al principio di autenticità dei titoli ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale sancito dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione in materia di registro delle imprese). Tale principio pervade, del resto, l'intero sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese, come si desume da numerose disposizioni del codice civile e che e che, com'è ben noto, vige per ogni altra forma di pubblicità legale (ad esempio, per la trascrizione sui Registri immobiliari). Non si vede pertanto per quale ragione i contratti di cessione di azienda, che presentano tra l'altro rilevanti elementi di complessità ai fini civilistici, debbano ricevere un trattamento diverso rispetto ad altri atti, quali ad esempio quelli costitutivi e modificativi di società, soggetti alla medesima pubblicità.

Si consideri, d'altra parte, che tra i componenti dell'azienda possono essere ricompresi determinati beni, quali immobili, marchi e brevetti, beni mobili registrati, ecc., per la cui circolazione altre disposizioni di legge fatte salve dall'articolo 2556, comma 1, ultima parte, c.c., sanciscono espressamente il principio di autenticità. Ciò evidentemente per assicurare una specifica competenza tecnico-giuridica e l'affidabilità dei pubblici ufficiali autenticanti, soggetti a gravi sanzioni disciplinari, che giungono fino alla destituzione (articoli 137 e 138 della legge n. 89 del 1913). Un rigore del tutto sconosciuto per i professionisti sforniti di tale qualità « pubblicistica » e soggetti solo a norme deontologiche, di ben diversa portata correttiva. Proprio in funzione dei controlli ed accertamenti effettuati dal notaio in veste di Pubblico ufficiale, il controllo da parte del Conservatore del registro delle imprese è limitato al solo profilo formale. Per quanto sopra, se si elimina l'intervento del notaio, viene meno qualunque controllo di legalità, con le intuibili conseguenze negative, proprio in un periodo in cui si reclamano a gran voce trasparenza e legalità.

Per evitare i predetti inconvenienti, il comma 2 dell'articolo 2556, comma 2, del codice civile, andrebbe invece modificato come segue: «I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante».

Trovrebbe in tal modo applicazione l'articolo 25, commi 1 e 2 del codice dell'amministrazione digitale, a norma del quale l'autentica della firma digitale ha luogo previo accertamento da parte del pubblico ufficiale autenticante, oltre che dell'identità personale del sottoscrittore e della validità del certificato elettronico utilizzato, anche «del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico». Si coniugano così, conformemente ai principi generali, digitalizzazione e controllo di legalità.

L'articolo 19 del provvedimento in esame, modificando il codice di procedura penale e il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: esclude il vincolo di solidarietà tra i condannati per le spese del procedimento d'impugnazione, per le spese per la pubblicazione di sentenze penali sui giornali, nonché per gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura civile; attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per la conversione delle pene pecuniarie; adegua le norme sulla reviviscenza del credito per spese e pene pecuniarie al mutato assetto della procedura di riscossione. Il medesimo articolo novella anche l'articolo 1, comma 367, della legge finanziaria 2008 prevedendo che il titolare dell'ufficio competente deleghi uno o più dipendenti della società stipulante (attualmente Equitalia-giustizia) alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

L'articolo 19-bis del provvedimento in esame incide invece sui criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace. In particolare, aggiunge un secondo comma all'articolo 91 del

codice di procedura civile, secondo il quale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 96, nelle cause in cui il giudice di pace è competente ai sensi dell'articolo 7, primo comma, ove relative a rapporti scaturenti da contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la condanna alle spese non può superare il valore della condanna principale.

Tale disposizione suscita forti perplessità poiché la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi per la determinazione delle spese relative al contenzioso avente ad oggetto i rapporti contrattuali seriali non appare sorretta da ragioni apprezzabili; l'obiettivo della riduzione del carico giudiziario in relazione alle cause di modico valore, di per sé meritevole, appare infatti perseguito con uno strumento improprio, che realizzerebbe un bilanciamento di interessi del tutto sfavorevole agli utenti ed ai consumatori, ovvero a quei «contraenti deboli» che il legislatore, anche comunitario, negli ultimi anni ha dimostrato di voler tutelare con la massima intensità; la disposizione, inoltre, non sembra compatibile con il rispetto dei minimi tariffari inderogabili. Proporrà, pertanto, che la disposizione venga soppressa.

L'articolo 20-*quinquies* del provvedimento in esame, infine, nel sostituire il comma 1-bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 34, prevede che, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea nella seduta anti-meridiana odierna ha deliberato lo stralcio degli articoli relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova dal disegno di legge C. 3291 del Governo. L'esame pertanto proseguirà sulle restanti parti del disegno di legge, che assume il seguente titolo: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno » con il numero C. 3291-bis. Si tratta in particolare degli articoli 1, 2 e 10. Ricorda altresì che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi a tali articoli (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni dell'11 maggio 2010). Avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 2) agli emendamenti presentati ieri dal Governo e che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative presentate agli articoli 1, 2 e 10.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che nella seduta di ieri è emersa la possibilità di trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa. Pertanto ritiene opportuno, piuttosto che esaminare gli emendamenti presentati, verificare se siano state superate tutte le questioni che fino a ieri non rendevano ancora concretamente praticabile la via dell'esame in

sede legislativa. A tale proposito, rileva come alcuni dei subemendamenti presentati all'emendamento del Governo 1.500 possano essere accolti come, ad esempio, quelli relativi alla nozione di domicilio ovvero ai requisiti che questo deve avere per poter applicare la misura della detenzione domiciliare. Altri invece richiederebbero ulteriori miglioramenti attraverso apposite riformulazioni, mentre altri ancora non possono trovare alcun tipo di accoglimento, come ad esempio quello presentato dall'onorevole Ferranti sul comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non perché non siano condivisibili nel merito quanto, piuttosto, per ragioni tecniche relative alla copertura finanziaria. Ritiene che non debba essere accolto neanche il subemendamento che esclude l'applicazione del beneficio a coloro che siano stati condannati per violenza sessuale non aggravata, in quanto tale divieto è già previsto dall'emendamento del Governo. Sulla questione dell'eventuale limite temporale da porre alla disciplina in esame, dichiara di condividere il subemendamento presentato dall'onorevole Contento che, oltre a ricollegarsi alla piena attuazione del Piano carceri, pone un termine temporale ben preciso. Esprime forte perplessità sul subemendamento presentato dall'onorevole Ferranti sullo stesso tema, in quanto si ricollega alla riforma delle misure alternative alla detenzione, che non ha alcuna connessione con le ragioni di urgenza che rendono necessaria l'approvazione della nuova misura della detenzione domiciliare. Osserva inoltre che quest'ultimo emendamento non prevede alcun termine certo di applicazione della nuova disciplina. Invita pertanto la Commissione ed i gruppi parlamentari a verificare se possa sussistere la possibilità di trovare delle soluzioni alle ultime questioni rimaste che consentano il trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi sulla possibilità di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa, avver-

tendo che qualora emergesse nella seduta odierna tale possibilità, ella scriverà al Presidente della Camera per rappresentare le ragioni per le quali la Commissione giustizia non potrà concludere l'esame del provvedimento in sede referente entro questa settimana, per poi consentire all'Assemblea di avviare l'esame del medesimo a partire da lunedì 17 maggio prossimo, così come previsto dal calendario dell'Assemblea a condizione che la Commissione ne abbia già concluso l'esame del provvedimento stesso.

Enrico COSTA (Pdl) condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, rileva che il testo dell'emendamento 1.500 del Governo accoglie molte delle questioni emerse nel corso dell'esame in sede referente ed in particolare dalle numerose audizioni svolte. Considerato che questo emendamento potrà poi essere ulteriormente migliorato attraverso l'approvazione di alcuni subemendamenti di maggioranza ed opposizione, ritiene che vi siano le condizioni per pervenire ad un testo condivisibile da tutti i gruppi. Per tali ragioni esprime a nome del suo gruppo la disponibilità a che il testo emendato possa essere esaminato in sede legislativa.

Donatella FERRANTI (PD) pur considerando l'emendamento 1.500 del Governo un importante passo in avanti rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 ritiene che vi siano ancora delle questioni importanti da affrontare prima di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa. A tale proposito assicura un atteggiamento concretamente costruttivo da parte del suo gruppo al fine di trovare delle soluzioni condivise che consentano il trasferimento in sede legislativa.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la richiesta del rappresentante del Governo, ribadita dalla presidenza della Commissione, circa la possibilità di un trasferimento in sede legislativa sia del tutto

prematura in quanto non vi è ancora un testo sul quale ragionare. Per tale motivo dichiara che al momento il suo gruppo è contrario al trasferimento in sede legislativa, come invece auspicato dal Governo.

Carolina LUSSANA (LNP), esprime apprezzamento per le modifiche apportate al testo dal Governo, che tengono conto anche di quanto rilevato dal gruppo della Lega Nord, soprattutto in relazione all'eliminazione di ogni automatismo nell'applicazione della detenzione presso il domicilio per le pene detentive brevi ed alla migliore definizione della nozione di domicilio, ai fini dell'applicazione della misura medesima. Rimangono tuttavia talune questioni aperte che, in sintesi, riguardano: la temporaneità della misura, che deve essere efficace finché il problema carcerario venga affrontato adeguatamente tramite la costruzione di nuove carceri, salvo stabilire quale sia il termine finale più opportuno; la previsione di ulteriori limitazioni all'applicazione della misura in presenza di condanne per specifici reati quali, ad esempio, il furto aggravato. Ove, come sembra, sussista anche da parte del Governo la disponibilità a discutere e a definire un testo condiviso in merito alle predette questioni, il gruppo della Lega Nord vedrebbe con favore l'ipotesi di un trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria disponibilità a discutere anche delle questioni sollevate dall'onorevole Lussana.

Luigi VITALI (Pdl) fa presente di essersi astenuto nella votazione, tenutasi oggi in Assemblea, sulla richiesta di stralcio della parte del disegno di legge relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Pur non volendo intervenire con toni polemici o ostruzionistici ed, anzi, preannunciando che il proprio

voto sarà comunque conforme a quello del gruppo al quale appartiene, tuttavia, ritiene che lo stralcio depotenzi enormemente l'efficacia delle misure che il Governo intende introdurre. La sospensione del procedimento con messa alla prova, in particolare, avrebbe consentito di ridurre l'ingresso in carcere di nuovi detenuti, facilitando in tal modo l'attuazione del piano carceri. Inoltre, sottolinea come la sottoposizione della detenzione domiciliare per pene detentive brevi ad un numero eccessivo di vincoli appesantisca il carico di lavoro dei magistrati e renda la misura stessa inefficace. Ritiene che, unitamente al piano carceri, sarebbe necessario ricorrere nuovamente allo strumento dell'indulto, ricordando di avere votato a favore dello stesso nella precedente legislatura, ma riconosce che attualmente non sussistono le condizioni politiche per un simile intervento. Sottolinea con rammarico, peraltro, come nella precedente legislatura si sia persa, in seguito all'indulto, l'opportunità di costruire immediatamente nuove carceri. Si dichiara, inoltre, contrario all'apposizione di un termine finale di efficacia per la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi, anche per evitare poi il riprodursi del tipico rituale delle continue proroghe di quel termine.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea come lo stralcio non implichi affatto l'abbandono dell'esame delle disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova. I provvedimenti C. 3291-*ter* e C. 3009 continueranno infatti ad essere posti all'ordine del giorno della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), nel replicare all'onorevole Vitali, evidenzia come la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia in realtà poca a che fare con il problema del sovraffollamento delle carceri, avendo in realtà un effetto di deflazione sui processi. Il gruppo del Partito democratico, in ogni caso, conferma e ribadisce il proprio interesse anche per i relativi provvedimenti, sui quali ha già

presentato degli emendamenti, auspicando che l'esame degli stessi possa essere adeguatamente approfondito. Condivide, invece, le osservazioni dell'onorevole Vitali in merito all'opportunità di non appesantire con vincoli eccessivi la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi.

Roberto RAO (UdC) dichiara la disponibilità da parte del suo gruppo a concedere l'assenso per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, qualora l'emendamento 1.500 del Governo sia ulteriormente migliorato attraverso l'approvazione di subemendamenti, tra i quali richiama anche quelli presentati dal suo gruppo.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce la contrarietà del gruppo di Italia dei valori al trasferimento in sede legislativa. Sottolinea infatti come non vi sia alcun testo che possa essere esaminato al fine di valutare l'opportunità del predetto trasferimento di sede.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva come dagli interventi svolti emerge la possibilità della condivisione in ordine al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento da parte di tutti i gruppi, salvo il gruppo di Italia dei valori. In sostanza, l'assenso per il trasferimento potrebbe essere dato non tanto dall'unanimità dei gruppi, quanto piuttosto dal *quorum* di deputati componenti la Commissione previsto dal comma 6, dell'articolo 92 del Regolamento. Alla luce di quanto emerso nel corso della seduta, scriverà al Presidente della Camera per indicare le ragioni per le quali la Commissione giustizia non concluderà l'esame in sede referente in tempi utili affinché l'Assemblea possa iniziare l'esame dello stesso a partire da lunedì prossimo. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di martedì 18 maggio prossimo, avver-

tendo che in quella sede si procederà all'esame degli emendamenti e subemendamenti presentati.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443 Governo.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
(Nuovo testo C. 3209-bis Governo).**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

a) l'articolo 8-ter del provvedimento in esame, modificando il secondo comma dell'articolo 2665 del codice civile, pur essendo apprezzabile in quanto introduce la possibilità di utilizzare la forma digitale, deroga, in materia di cessione di azienda, al principio di autenticità dei titoli ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale sancito dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) il predetto principio pervade l'intero sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese, come si desume da numerose disposizioni del codice civile e vige per ogni altra forma di pubblicità legale, non sussistendo apprezzabili ragioni per le quali i contratti di cessione di azienda, che presentano tra l'altro rilevanti elementi di complessità ai fini civilistici, debbano ricevere un trattamento diverso rispetto ad altri atti, quali ad esempio quelli costitutivi e modificativi di società, soggetti alla medesima pubblicità;

c) tra i componenti dell'azienda possono essere ricompresi determinati beni, quali immobili, marchi e brevetti, beni mobili registrati, per la cui circolazione altre disposizioni di legge fatte salve dall'articolo 2556, comma 1, del codice civile,

sanciscono espressamente il principio di autenticità; ciò evidentemente per assicurare una specifica competenza tecnico-giuridica e l'affidabilità dei pubblici ufficiali autenticanti, soggetti a gravi sanzioni disciplinari, che giungono fino alla destituzione (un rigore del tutto sconosciuto ai professionisti sforniti di tale qualità « pubblicistica » e soggetti solo a norme deontologiche);

d) proprio in funzione dei controlli ed accertamenti effettuati dal notaio in veste di pubblico ufficiale, il controllo da parte del Conservatore del registro delle imprese è limitato al solo profilo formale; pertanto, eliminando l'intervento del notaio, verrebbe meno qualunque controllo di legalità, con le intuibili conseguenze negative;

e) per evitare i predetti inconvenienti, il comma 2 dell'articolo 2556 del codice civile, dovrebbe essere modificato come segue: « I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante »;

f) troverebbe in tal modo applicazione l'articolo 25, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, a norma del quale l'autentica della firma digitale ha luogo previo accertamento da parte del pubblico ufficiale autenticante, oltre che

dell'identità personale del sottoscrittore e della validità del certificato elettronico utilizzato, anche « del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico »;

g) l'articolo 19-*bis* del provvedimento in esame suscita forti perplessità poiché la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi per la determinazione delle spese relative al contenzioso avente ad oggetto i rapporti contrattuali seriali non appare sorretta da ragioni apprezzabili; l'obiettivo della riduzione del carico giudiziario in relazione alle cause di modico valore, di per sé meritevole, appare infatti perseguito con uno strumento improprio, che realizzerebbe un bilanciamento di interessi del

tutto sfavorevole agli utenti ed ai consumatori, ovvero a quei « contraenti deboli » che il legislatore, anche comunitario, negli ultimi anni ha dimostrato di voler tutelare con la massima intensità; la disposizione, inoltre, non sembra compatibile con il rispetto dei minimi tariffari inderogabili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia modificato l'articolo 8-*ter*, come indicato nella lettera *e*) della premessa;

2) sia soppresso l'articolo 19-*bis*.

ALLEGATO 2

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. (C. 3291 Governo).

SUBEMENDAMENTI, EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Al comma 1, alle parole: La pena *premettere le seguenti:* In attesa della entrata in vigore della legge di riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione anche al fine di valorizzare le condotte di riparazione del danno derivante dal reato,.

0. 1. 500. 50. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 1, alle parole: la pena *premettere le seguenti:* fino alla completa attuazione del « primo pilastro » del piano straordinario penitenziario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

0. 1. 500. 22. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* sei mesi.

0. 1. 500. 1. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sopprimere le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. ».

0. 1. 500. 2. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assi-

stenza e accoglienza *con le seguenti:* dove sia residente.

0. 1. 500. 20. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva.

0. 1. 500. 4. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva.

0. 1. 500. 3. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* previa valutazione della pericolosità sociale e dell'idoneità dell'abitazione da parte dell'autorità giudiziaria.

0. 1. 500. 5. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:*, previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.

0. 1. 500. 6. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detenzione ai sensi del comma 1 non può essere concessa a coloro che non hanno residenza o luogo di dimora.

0. 1. 500. 7. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni *con le seguenti:* dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

0. 1. 500. 8. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2 lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale.

0. 1. 500. 9. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale, nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

0. 1. 500. 13. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale.

0. 1. 500. 12. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale.

0. 1. 500. 11. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale.

0. 1. 500. 10. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera: b-bis) ai soggetti condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

0. 1. 500. 14. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera b) dopo la parola ai inserire le seguenti parole soggetti che, con il titolo in espiazione, sono stati dichiarati.

0. 1. 500. 17. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che.

0. 1. 500. 31. Bernardini.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo o che.

0. 1. 500. 32. Bernardini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

0. 1. 500. 33. Bernardini.

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) quando sussista uno specifico pericolo di commissione di reati contro la persona o con violenza alla persona o di criminalità organizzata da parte del condannato.

0. 1. 500. 35. Bernardini.

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) quando sussistano concreti elementi di una eccezionale pericolosità sociale del condannato.

0. 1. 500. 34. Bernardini.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio.

0. 1. 500. 25. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità del domicilio.

0. 1. 500. 21. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) ai clandestini di cui non è certo il domicilio;

d-ter) ai recidivi;

d-quater) a coloro i quali non abbiano scontato almeno i 2/3 della pena.

0. 1. 500. 26. Laffranco, Bianconi.

Al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: d-bis) quando sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa.

0. 1. 500. 27. Contento.

Al comma 3, dopo le parole del codice di procedura penale le parole da e salvo a disposizione sono soppresse.

0. 1. 500. 18. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 3, dopo le parole del codice di procedura penale le parole da e salvo a disposizione sono soppresse.

0. 1. 500. 70. Contento.

Al comma 3, le parole: e salvo che ricorrono i casi previsti nel comma 9, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.

0. 1. 500. 36. Bernardini.

Al comma 3, sostituire le parole dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

0. 1. 500. 15. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Ai commi 3 e 4, dopo la parola domicilio aggiungere le seguenti anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

0. 1. 500. 19. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 4, le parole da: In tal caso a n. 309 *sono sostituite dalle seguenti:* In tal caso, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza il verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

0. 1. 500. 37. Bernardini.

Al comma 4, dopo le parole istituto penitenziario aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.

0. 1. 500. 24. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 4, dopo le parole magistrato di sorveglianza aggiungere le seguenti: almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena.

0. 1. 500. 23. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo e dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis.

8-bis. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

0. 1. 500. 80. Contento.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente che la pena detentiva non superiore a dodici mesi venga eseguita presso il domicilio, prima che la misura venga definitivamente disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 5.

0. 1. 500. 38. Bernardini.

Al comma 8, le parole: e 10; sono sostituite dalle seguenti dalle seguenti: e 9-bis.

0. 1. 500. 39. Bernardini.

Al comma 8 sostituire la parola dieci con le seguenti: nove bis.

0. 1. 500. 20. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 8, le parole: e 58-quater, ad eccezione dei comma 7-bis, sono soppresse.

0. 1. 500. 40. Bernardini.

Al comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, ad avviare un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità appartenenti al comparto sicurezza, e, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, lo presenta al Parlamento specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.

0. 1. 500. 16. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

« ART. 8-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano fino alla attuazione del programma degli interventi in materia di infrastrutture carcerarie previsto dall'articolo 44-*bis* del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, e successive modificazioni, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012. ».

0. 1. 500. 30. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-*bis*. La disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere sperimentale e una validità di 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

0. 1. 500. 90. Di Pietro, Messina, Palomba.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi*). — 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.

3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione

di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-*ter*, commi 4, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-*bis*, 58 e 58-*quater*, ad eccezione del comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-*ter*, commi 4 e 4-*bis*, 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza. ».

1. 500. Il Governo.

L'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
1, all'articolo 61 del codice penale, al n. 6

sono aggiunte le seguenti parole: ovvero durante il periodo in cui era sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

0. 2. 0500. 1. Contento.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Circostanza aggravante).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*ter*), è aggiunto il seguente:« 11-*quater*) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

2. 500. Il Governo.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole polizia penitenziaria sono inserite le seguenti parole e dell'organico del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.,

0. 2. 0501. 1. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2-bis, è inserito il seguente:

« ART. 1.

*(Modifiche alla legge
23 dicembre 2009, n. 191).*

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » inserire le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare

la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. 0501. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 10. – 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 "ordine pubblico e sicurezza", un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108

milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2. 040. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

« ART. 2-bis. – 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento ».

2. 030. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

« ART. 8-bis. – 1. Al comma 8-*quies*, della legge n. 26 del 2010, *dopo le parole* il Corpo della Polizia penitenziaria, *sono inserite le seguenti* il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ».

2. 060. Schirru, Ferranti, Samperi, Amici.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	42
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Natalino Ronzitti, ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma, nell'ambito dell'esame del DL 63/2010 (C. 3443 Governo), recante « Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero »	44
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazioni del Presidente.

Marco ZACCHERA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 aprile il Comitato aveva segnalato l'opportunità di una riflessione sulle proposte di legge presentate

per la modifica della legislazione vigente in materia di esercizio di voto degli italiani all'estero e per la riforma degli organi rappresentativi delle comunità italiane, ovvero i COMITES e il CGIE.

In proposito illustra i contenuti salienti delle proposte di riforma del voto degli italiani all'estero presentate nei due rami del Parlamento, ricordando che ve ne sono alcune in attesa di pubblicazione, nonché le posizioni emerse nel corso delle audizioni svolte al Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella Circoscrizione estero.

Marco FEDI (PD) rimarca ancora una volta l'assenza dei deputati della maggioranza dai lavori del Comitato che rende impossibile uno scambio di vedute sui temi in esame e la ricerca di una posizione condivisa, rilevando come le proposte finora presentate appaiono assai disomogenee tra loro.

Ritiene opportuno conoscere anche la posizione del Governo su temi di particolare rilevanza come il rischio dell'espressione di un voto doppio nel caso di sistemi misti, lo svolgimento delle operazioni di scrutinio in Italia per assicurare la competenza giurisdizionale delle Corti d'appello e le difficoltà nell'organizzazione dei seggi sul territorio che si verificano in alcuni Paesi esteri.

Giudica utile un confronto anche sull'impostazione della riforma della rappresentanza degli italiani all'estero, ribadendo la contrarietà al rinvio del rinnovo di COMITES e CGIE prevista dal decreto-legge n. 63 del 2010.

Franco NARDUCCI (PD) si interroga sull'opportunità che il Comitato prosegua la propria attività alla luce dello scarso peso politico che lo ha caratterizzato nella presente legislatura. Rileva in proposito che, non solo in ragione delle differenze regolamentari ma anche a causa della persistente assenza dei deputati di maggioranza, i provvedimenti che interessano le collettività all'estero sono sempre incardinati presso l'altro ramo del Parlamento.

Richiede quindi un chiarimento circa il coinvolgimento del Coordinamento italiani circoscrizioni estero per riorganizzazione operatività (CICERO), che frequentemente rivolge espressioni minacciose e caluniose nei confronti dei deputati eletti all'estero e dei loro familiari, nella stesura delle proposte di legge sul voto all'estero.

In conclusione, dichiara che in assenza di un significativo aumento della capacità del Comitato di incidere politicamente verrebbero meno le condizioni per continuare a partecipare ai suoi lavori.

Laura GARAVINI (PD) rileva che la maggioranza appare molto divisa sulle

questioni relative agli italiani all'estero mentre l'opposizione, e in particolare il Partito Democratico, si sta adoperando per individuare una posizione unitaria, anche nei due rami del Parlamento.

Si associa a quanto espresso dai suoi colleghi circa la necessità di un'azione più incisiva da parte del Comitato, che non ha fatto sentire la sua voce su molte questioni assai rilevanti per gli italiani all'estero, e l'importanza di evitare qualunque coinvolgimento con il citato CICERO, come da lei già affermato nella seduta del 21 aprile scorso, a causa dei suoi atteggiamenti diffamatori.

Marco ZACCHERA, *presidente*, dichiarandosi disposto a assumere tutte le iniziative che potrebbero contribuire a una maggiore efficacia del Comitato, ritiene che la sua scarsa incisività sia dovuta, più che all'assenza dei deputati di maggioranza, alla sua natura regolamentare. Rinnova la piena solidarietà ai colleghi per le ingiurie e le minacce ricevute e assicura che eventuali punti di contatto tra la sua proposta di legge e le posizioni del CICERO sono limitati e comunque dovuti all'oggettiva necessità di alcuni interventi di riforma.

Marco FEDI (PD) richiama l'attenzione del Comitato circa la ripresa presso la Commissione di merito dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza, tema sul quale aveva richiesto in passato un approfondimento per quegli aspetti che potrebbero interessare i connazionali all'estero. Ritiene che il Comitato debba assumere in proposito una sua posizione e che sia importante sentire quale siano le intenzioni del Governo anche su questa problematica.

Marco ZACCHERA, *presidente*, concorda sulla necessità di audire al più presto rappresentanti del Governo sui temi su cui il Comitato ha discusso nella seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 maggio 2010.

Audizione del professor Natalino Ronzitti, ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma, nell'ambito dell'esame del DL 63/2010 (C. 3443 Governo), recante « Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che la Commissione si accinge ad esaminare il testo risultante dall'approvazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi da parte della I Commissione.

Limitando la propria esposizione alle disposizioni di competenza della Commissione, segnala l'articolo 16 che, novellando

il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, prevede che ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) venga attribuito d'ufficio, da parte dell'amministrazione finanziaria, il codice fiscale previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali, estendendo così ai nostri concittadini all'estero l'automatica attribuzione del codice fiscale già vigente per i cittadini residenti in Italia. Ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, la norma affida ai comuni competenti il compito di trasmettere, all'atto dell'iscrizione nell'AIRE, i dati dei cittadini all'anagrafe tributaria. L'attribuzione del codice fiscale è comunicata ai cittadini interessati da parte della rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio. Secondo il dettato della nuova disposizione, tali attività dovranno essere svolte dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Passando al successivo articolo 26, rileva che esso introduce norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero, innovando alcuni profili della disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero attualmente regolato dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, come modificata dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Ricorda che la normativa del 2002 sul collocamento temporaneo di impiegati civili dello Stato presso enti od organismi internazionali, ovvero Stati esteri, ha fatto venire meno la distinzione di procedura a seconda della qualifica del dipendente pubblico e ha stabilito tra i presupposti per il collocamento fuori ruolo la sua limitazione ad un impiego o incarico a tempo determinato la cui durata non deve essere inferiore a sei mesi. Le amministrazioni di destinazione sono individuate in enti, organismi internazionali ovvero Stati esteri. È inoltre fissato un contingente dei collocamenti fuori ruolo in questione, che non può superare complessivamente il limite di 500 unità. È comun-

que fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardante lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero, in base al quale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche di Stati membri dell'Unione europea, di Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

Quanto alle novità introdotte dal disegno di legge in titolo, esse riguardano: la precisazione che la legge n. 1114 del 1962 trova applicazione anche nei riguardi del cosiddetto personale in regime di diritto pubblico ex articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia di Stato o personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; la previsione della validità del servizio prestato ai fini dello sviluppo professionale ed economico, per cui il servizio prestato presso organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato interamente ai fini tanto della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, quanto del trattamento previdenziale e della valutazione dei titoli; l'attribuzione a carico delle amministrazioni di appartenenza dei contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro, in sintonia con le previsioni circa il riconoscimento del servizio prestato; l'istituzione di una banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero e la previsione della trasmissione al Parlamento dei dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo o comunque in servizio all'estero, mediante la relazione annuale presentata dal Dipartimento della funzione pubblica come previsto dalla legge quadro sul pubblico

impiego; norme specifiche per il personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'istruzione, a scadenza annuale, la fissazione del contingente annuale entro cui il Ministero degli Affari esteri può attingere; quanto al collocamento fuori ruolo degli ufficiali e dei sottoufficiali, la sostituzione del riferimento all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica, con quello più ampio alle «Forze armate» e la soppressione della precedente procedura autorizzatoria (che prevedeva l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri della difesa e degli affari esteri), rinviando — anche per questa peculiare categoria di personale pubblico — alla procedura in tema di servizio temporaneo all'estero.

Ritenendo, conclusivamente, che il disegno di legge prospetti interventi normativi condivisibili che vanno nella direzione di un più coerente sistema di rilevazione e conservazione di dati e notizie di natura fiscale relativamente a tutti i cittadini italiani, presenti sul territorio o residenti all'estero, e che promuovono la mobilità internazionale del personale dipendente dalle nostre pubbliche amministrazioni — in linea con quanto questa Commissione ha avuto modo di rilevare in occasione dell'esame della proposta di legge C. 3241 in tema di funzione pubblica internazionale — preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA auspica un celere *iter* di approvazione del provvedimento in titolo, di cui sottolinea la particolare rilevanza.

Franco NARDUCCI (PD) esprime soddisfazione per le disposizioni recate nell'articolo 16 del disegno di legge in esame, pur rappresentando le difficoltà in cui versano le nostre rappresentanze consolari impegnate nel processo di raccolta di dati fiscali a causa del difficoltoso accesso alla rete informatica, il cui potenziamento richiederebbe maggiori investimenti da parte del Governo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.40.

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 27 aprile scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che si è proceduto d'ufficio all'abbinamento della proposta di legge C. 3448 Evangelisti, assegnata a questa Commissione il 6 maggio scorso, in quanto ver-tente su materia affine.

Margherita BONIVER (PdL), *relatore*, integrando la relazione svolta nella precedente seduta, illustra la proposta di legge C. 3448, presentata dai colleghi Evangelisti e Orlando e abbinata alla proposta di legge C. 3400, presentata dagli onorevoli Pianetta e Tempestini, segnalando che l'articolo 1, oltre alle modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, so-

ciale e territoriale, già previste dalla proposta di legge Pianetta-Tempestini, introduce un'integrazione al comma 15-*sexies* del medesimo articolo, in materia di realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge n. 49 del 1987. La novella introduce il requisito della registrazione nel Paese in cui si opera per le convenzioni che il capo missione può stipulare con le organizzazioni non governative che operano localmente. Gli articoli da 2 a 4 recano modifiche alla legge sulla cooperazione n. 49 del 1987. In particolare, l'articolo 2 interviene sull'articolo 13 relativo alle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, eliminando la previsione che ciascuna unità tecnica risponda al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio dei fondi e delle attrezzature ad essa affidati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. L'articolo 3 modifica l'articolo 6, comma 4, in materia di utilizzo dei crediti di aiuto per il finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati. La riformulazione elimina il riferimento alla circostanza che tale utilizzo sia richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo e introduce la possibilità di assicurare il pieno finanziamento dei costi locali. La novella inoltre introduce la precisazione che i crediti di aiuto siano soggetti a bando di gara internazionale ed elimina l'espressione « in via di sviluppo » in relazione alla cooperazione tra Paesi. L'articolo 4 integra la lettera a) del primo comma dell'articolo 11 introducendo la precisazione che, in relazione agli interventi straordinari previsti dall'articolo 1, della stessa legge n. 49 del 1987, i beni, attrezzature e derrate alimentari da cedere siano acquistati prevalentemente in loco o nella regione.

L'articolo 5 sopprime il comma 4 dell'articolo 13, in tema di cooperazione allo sviluppo internazionale, della legge n. 69 del 2009 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività. La norma che si intende sopprimere prevede che sia data priorità

ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime, nonché ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime talune perplessità di merito sui contenuti della proposta di legge C. 3448, illustrata dal relatore, che introduce questioni di notevole rilievo ma che sembrano procedere in una direzione tale da richiedere tempi di esame più ampi di quelli necessari a conseguire l'obiettivo della semplificazione degli aspetti di natura procedurale che oggi gravano sulla cooperazione allo sviluppo. Osserva, in particolare, che la norma relativa alla registrazione locale delle convenzioni con organizzazioni non governative non tiene nella giusta considerazione le disomogeneità di disciplina nei diversi Stati terzi, senza considerare le possibili anomalie che potrebbero emergere dalle condizioni di emergenza in cui gli interventi sono spesso realizzati. Quanto alla norma di cui all'articolo 3, si tratta di un tema risalente che meriterebbe una riflessione più accurata. Nell'esprimere favore rispetto alla disposizione relativa all'acquisto di beni,

attrezzature e derrate alimentari preferibilmente *in loco*, di cui all'articolo 4, rileva che il successivo articolo 5 sembra procedere nel senso di modificare una tradizionale linea di politica estera italiana, fondata sulla distinzione netta tra gestione dei rapporti bilaterali sul piano squisitamente politico e politiche di aiuto allo sviluppo.

Stefano STEFANI, *presidente*, al fine di procedere speditamente nell'esame e anche sulla base dell'unanime orientamento già espresso dai gruppi a richiedere il trasferimento in sede legislativa, propone che la proposta di legge C. 3400, presentata dai colleghi Pianetta e Tempestini, sia adottata dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Propone altresì la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 18 maggio alle ore 17.

La Commissione concorda.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il testo del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », come risultante dall'esame degli emendamenti;

esprimendo soddisfazione per l'opportuna estensione, operata dall'articolo 16 del provvedimento, ai nostri concittadini all'estero dell'automatica attribuzione del codice fiscale, già vigente per i cittadini residenti in Italia, ai fini di una gestione unitaria e coerente dei dati e delle notizie di natura fiscale da parte dell'anagrafe tributaria;

con riferimento alla norma, di cui al successivo articolo 26, sul servizio tempo-

raneo dei dipendenti pubblici all'estero, apprezzata la finalità di promuovere la mobilità internazionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane presso enti, organismi internazionali ovvero Stati esteri, grazie ad un quadro normativo coerente e semplificato che garantisca parità di trattamento ai fini di progressione di carriera e di remunerazione rispetto al servizio prestato in Italia;

valutata, infine, positivamente la previsione di un sistema di monitoraggio, tramite l'istituzione di una banca dati, sulla consistenza del personale in servizio temporaneo all'estero e di una regolare informativa al Parlamento da parte del Dipartimento della funzione pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	49
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	60

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 65 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	54
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. – Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 11.50.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione dei provvedimenti in titolo, rinviata nella seduta del 14 aprile 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Nel ricordare altresì che nella seduta del 14 aprile scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali, comunica

che sono state presentate 10 proposte emendative (*vedi allegato*). Tali proposte sono state trasmesse alle Commissioni competenti I, III, V, VI e XI, che si sono quindi espresse, sia sul testo unificato delle proposte di legge in discussione, sia sulle citate proposte emendative.

In particolare, avverte che:

la I Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato e nulla-osta sulle proposte emendative;

la III Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato, parere contrario sull'emendamento Maurizio Turco 1.1 e nulla osta sulle restanti proposte emendative;

la V Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La prima condizione è finalizzata ad assicurare l'effettiva permanenza in carica del Comandante generale della guardia di finanza per un periodo non inferiore a due anni, prevedendo, a tal fine, che il Comandante stesso, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, sia richiamato in servizio d'autorità fino al termine del medesimo biennio e che, in tal caso, il mandato non sia rinnovabile. La seconda condizione chiarisce che la durata in carica del Comandante in seconda debba essere pari a un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. Per quanto riguarda le proposte emendative, invece, la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti Maurizio Turco 1.1 e Di Pietro 1.7 nonché sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti;

la VI Commissione ha espresso parere favorevole sul testo unificato e parere contrario su tutte le proposte emendative;

l'XI Commissione ha espresso nulla osta sulle proposte emendative e parere favorevole sul testo unificato con una osservazione che raccomanda di prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), che, qualora nel corso del mandato del Comandante generale questi raggiunga i limiti di età per il pensionamento, ne sia previsto il richiamo di autorità sino al termine del mandato, anche se si siano determinate le condizioni per la sua cessazione dal servizio permanente effettivo.

Ciò premesso, avverte che sono inammissibili per estraneità di materia, in quanto concernenti argomenti non considerati nel testo unificato in discussione, l'emendamento Maurizio Turco 1.1, che reca disposizioni in materia di istituzione del Corpo di polizia tributaria e di nomina del Direttore generale di tale Corpo, l'articolo aggiuntivo Cicu 1.01 che prevede l'attribuzione della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio ai generali di Corpo d'armata delle Forze armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e del Corpo della guardia di finanza e l'articolo aggiuntivo Cicu 1.02 che dispone l'istituzione delle cariche vicarie anche per i vertici delle Forze armate con l'attribuzione della speciale indennità pensionabile alle cariche vicarie di nuova istituzione nonché a quelle dei vertici delle Forze di polizia.

Ritiene peraltro opportuno sottolineare che, avendo la Commissione Bilancio espresso su tutte le proposte emendative inammissibili un parere contrario, qualora tali proposte fossero state ammissibili, la loro eventuale approvazione, avrebbe comunque comportato, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento la remissione del testo unificato all'Assemblea.

Marco BELTRANDI (PD), intervenendo nel complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiara che l'emendamento Maurizio Turco 1.1, ove fosse stato dichiarato ammissibile, sarebbe stato ritirato dai presentatori in considerazione del fatto che la componente radicale del gruppo del

Partito Democratico ha maturato la convinzione, come sarà puntualizzato in sede di dichiarazioni finali di voto, che il provvedimento non sia migliorabile.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101 richiesti dalla Commissione Bilancio, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento, mentre formula un invito al ritiro sui restanti emendamenti, avvertendo comunque che l'emendamento 1.100 assorbe il contenuto degli emendamenti Fava 1.3, Bosi 1.4, Ruggia 1.5, Di Stanislao 1.6 e Di Pietro 1.7, e che l'emendamento 1.101 assorbe almeno in parte il contenuto dell'emendamento Ruggia 1.8. Fa presente, infine, che ove i citati emendamenti non fossero ritirati, il parere dovrebbe intendersi contrario.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 1.2 e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti. Infine, nel dichiarare che, ove fossero stati dichiarati ammissibili, avrebbe espresso un parere più articolato sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02, segnala che il Ministero della difesa apprezza comunque gli intendimenti e la formulazione dei medesimi articoli aggiuntivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 1.2 ed approva l'emendamento 1.100 richiesto dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.100, dichiara assorbiti gli emendamenti Fava 1.3, Bosi 1.4, Ruggia 1.5, Di Stanislao 1.6 e Di Pietro 1.7.

Antonio RUGGHIA (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.8, segnala come attraverso tale emendamento si intenda da un lato, assicurare che la durata del mandato del Comandante in seconda

non sia inferiore ad un anno, dall'altro, che il medesimo Comandante sia richiamato d'autorità, qualora durante il mandato sia raggiunto dai limiti di età. Considerato che una delle condizioni espresse dalla Commissione Bilancio consente di realizzare il primo di tali obiettivi e che l'altra condizione, formulata dalla medesima Commissione, assicura che la durata minima del mandato del Comandante generale non possa essere inferiore a due anni, risolvendo in tal modo una questione essenziale posta dal proprio gruppo nel corso della discussione generale, ritira l'emendamento a sua firma 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.101 richiesto dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento, nonché l'articolo 1, come modificato dagli emendamenti approvati, e l'articolo 2.

Marco BELTRANDI (PD), intervenendo per dichiarazioni finali di voto, a nome della componente radicale del Partito Democratico, dichiara di non poter non preannunciare voto contrario sul provvedimento in discussione. Nel ritenere, infatti, che non sia dato di comprendere quale sia l'interesse generale tutelato dal provvedimento in oggetto, sottolinea come quest'ultimo, a suo avviso, serva esclusivamente ad alcune persone con nome e cognome. Nello stigmatizzare il *turn-over* continuo e precipitoso dei vice Comandanti dell'Arma dei carabinieri, evidenzia come il limite dei due anni introdotto per il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza non sia sufficiente e che comunque rimane aperto il problema della durata dell'incarico del vice Comandante. Nel ricordare, infatti, come anche un solo giorno d'incarico possa dare vita ad un trattamento pensionistico elevatissimo, pari a 22 mila euro mensili, sottolinea come in una fase di grave crisi economica in cui mancano le risorse e si vanno « a fare le pulci » ai conti dei politici, si estenda al Corpo della guardia di finanza una situazione di privilegio e di

turn-over continuo già esistente per l'Arma dei carabinieri. Ritiene che si tratti di una decisione sbagliata a cui difficilmente si potrà porre rimedio in futuro con un riordino complessivo delle carriere, come invece da più parti viene ventilato, perché, a suo avviso, una volta assunte decisioni di questo tipo risulta difficile tornare indietro. Infine, sottolinea come provvedimenti quali quello in discussione, che hanno un *iter* accelerato, grazie alla concessione della sede legislativa da parte dei gruppi, siano quasi sempre provvedimenti *bipartisan* a benefici di poche persone.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, pur riconoscendo la buona fede del deputato Beltrandi, ritiene che non possa esimersi dal difendere il Parlamento e le istituzioni militari, quali l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, che svolgono compiti delicatissimi per le istituzioni democratiche. A suo avviso, infatti, tenuto conto della situazione dei livelli dirigenziali delle altre amministrazioni, il prevedere per la Guardia di finanza quello che è già stato previsto per l'Arma dei carabinieri non è un modo per agevolare una persona o una categoria, né tanto meno per creare disarmonia all'interno di una categoria. Ritiene, altresì, che i gruppi politici non abbiano portato avanti tale provvedimento per favorire qualcuno, ma abbiano inteso dare un riconoscimento al ruolo fondamentale svolto dalla Guardia di finanza per le casse dello Stato e per la democrazia, dando la possibilità di scegliere il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza all'interno del Corpo medesimo.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), prendendo la parola sull'ordine dei lavori, lamenta l'irritualità del comportamento del Presidente Cirielli. Sottolinea, in particolare, come, poiché il deputato Beltrandi ha espresso delle valutazioni politiche, risulti quanto meno irrituale da parte della Presidenza commentare tali dichiarazioni con altre argomentazioni politiche. Esprime, pertanto, il proprio ram-

marico per aver dovuto svolgere questo intervento nella sua qualità di vice presidente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, rivendica il proprio diritto, al pari degli altri parlamentari, di esprimere in modo libero e democratico le proprie posizioni politiche. Sottolinea, altresì, come in qualità di Presidente, abbia il dovere di difendere le istituzioni, potendo peraltro intervenire nella discussione anche in qualità di relatore. Ritiene, pertanto, che le argomentazioni addotte dal deputato Garofani rappresentino valutazioni politiche e non rivestano carattere formale.

Antonio RUGGHIA (PD), pur riconoscendo al Presidente il diritto di intervenire sia in qualità di Presidente sia in quella di relatore, non ritiene tuttavia possibile che di fronte ad un intervento di un parlamentare il Presidente stesso si senta in dovere di fare precisazioni a difesa delle istituzioni, dal momento che l'intervento del deputato Beltrandi non era contro le istituzioni, ma contro il provvedimento. Ritenendo pertanto opportuno ritornare al merito del provvedimento, ricorda come la Commissione sia stata investita, in sede legislativa, del tema della nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, al fine di prevedere la possibilità di nominare quest'ultimo tra gli appartenenti al Corpo medesimo, al pari di quanto accade per l'Arma dei carabinieri. Ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione Difesa abbia condotto alla definizione di un testo che risulta migliore sia del testo unificato assunto come testo base, sia della proposta Bocchino, in quanto sono state modificate quelle disposizioni che, come risulta dal parere espresso dalla Commissione Bilancio, avrebbero determinato un'accelerazione dei meccanismi di avvicendamento nell'incarico dei comandanti con una conseguente influenza negativa sui conti pubblici. Infatti, a differenza di quanto previsto per le altre Forze armate dalla legge n. 490 del 1997, il testo originario del

provvedimento prevedeva la cessazione delle funzioni di comando al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del Comandante generale, poiché, contrariamente a quanto previsto per le altre Forze armate, non ne veniva disposto il trattamento in servizio fino alla conclusione del mandato. Nel ricordare che su questo aspetto il proprio gruppo ha insistito molto nel corso della discussione generale, rileva con soddisfazione come la Commissione Bilancio abbia ripreso queste valutazioni. Rivolgendosi, quindi, al deputato Beltrandi evidenzia come il testo che la Commissione si appresta a licenziare non comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato proprio perché la Commissione si è adoperata per evitare rischi in questo senso. In conclusione, nel ritenere condivisibili le osservazioni del deputato Beltrandi in ordine all'esigenza di un riordino complessivo delle carriere, considera necessario che si svolga in futuro una riflessione sull'opportunità del mantenimento della figura del vice Comandante, figura che non esiste per le altre Forze armate e che era giustificata in presenza di un Comandante non nominato all'interno del Corpo. In altri termini ritiene, pertanto, necessaria una riflessione complessiva che, tuttavia, non può partire dal mantenimento di posizioni precostituite e dalla successiva estensione ad altri. Ritenendo, quindi, che il provvedimento elaborato dalla Commissione sia un provvedimento accettabile, preannuncia, a nome del proprio gruppo, voto favorevole.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che il contributo reso dalla Commissione nell'elaborazione del provvedimento sia stato positivo, anche grazie allo svolgimento degli approfondimenti che erano stati richiesti dall'opposizione. Nel ritenere di poter manifestare parziale soddisfazione per il contenuto del provvedimento che ha visto recepite alcune indicazioni dell'opposizione volte ad evitare riflessi negativi sul bilancio dello Stato e a consentire l'esercizio reale delle funzioni di

comando all'interno del Corpo della guardia di finanza, sottolinea tuttavia, come il tema da affrontare prossimamente sia quello del riordino delle carriere dell'intero comparto.

Francesco BOSI (UdC), nel preannunciare voto favorevole sul provvedimento in discussione, manifesta soddisfazione per il fatto che grazie al provvedimento stesso viene rimossa quella che veniva vissuta come una discriminazione, ossia il fatto che un generale del Corpo della guardia di finanza non potesse accedere al Comando generale come invece già da tempo accadeva per l'Arma dei carabinieri. Ciò premesso, ricorda di avere presentato un emendamento che è stato recepito nella sostanza nel testo del provvedimento per superare l'iniziale formula sulla durata del Comandante generale, al fine di allinearla a quella prevista per i vertici delle Forze armate. In conclusione, ritiene che il provvedimento sia assolutamente equilibrato e possa essere salutato con soddisfazione da tutti.

Salvatore CICU (PdL), nel preannunciare voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in discussione, ritiene che l'intervento del deputato Beltrandi abbia offeso una posizione politica il cui scopo non è quello di privilegiare qualcuno, ma bensì di assicurare una situazione di equilibrio. In conclusione, nel ricordare di aver presentato una proposta di legge che tende ad affrontare in maniera organica anche altri aspetti oltre a quelli trattati dal provvedimento in discussione, sottolinea come su tali temi la Commissione avrà modo successivamente di tornare.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo unificato approvato.

La Commissione concorda.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 864, C. 3244, C. 3254 e C. 3269-ter, come risultante dagli emendamenti approvati.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.30.

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 65.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Riccardo MAZZONI (Pdl) *relatore*, fa presente che la Commissione Difesa è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 23 aprile 2010.

Ricorda che la Cassa di previdenza delle Forze armate, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, nasce dall'accorpamento in un unico organismo previdenziale delle sei casse militari facenti capo al Ministero della difesa preposte alla gestione di forme obbligatorie di previdenza complementare,

con onere contributivo gravante esclusivamente sul personale militare ad esse iscritto.

Il nuovo organismo, istituito presso il Ministero della difesa, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dispone di organi direttivi – il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il collegio dei revisori – i cui componenti prestano la propria attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico. Formano il Consiglio: personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri; un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

Il Presidente è scelto tra i membri effettivi del Consiglio di amministrazione, escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, ed è nominato su proposta del Ministro della difesa. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del citato decreto, nel caso in cui il Presidente sia scelto tra i membri effettivi appartenenti al personale militare in servizio attivo, deve essere designato a ricoprire tale incarico un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Il Presidente è il rappresentante legale della Cassa, del cui

funzionamento risponde al Consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa e segue l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate è stato nominato per la prima volta, con decorrenza dal 1° luglio 2010, con decreto del Ministro della difesa del 21 aprile 2010 da cui risulta che il decreto stesso sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. Nella seduta del 23 aprile 2010, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini – il cui *curriculum vitae* è in distribuzione – a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Da tale *curriculum* si evince che l'ammiraglio Bettini ha ricoperto, oltre a numerosi e qualificati incarichi anche quello di Presidente della Cassa Ufficiali della Marina Militare e della Cassa sottufficiali della Marina militare. Infine, nell'esprimere una valutazione senz'altro favorevole sulla figura individuata dal Governo per la carica di Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, ritiene tuttavia opportuno formulare alcune precisazioni. Innanzitutto evidenzia come dalla documentazione trasmessa dal Governo non risulti se in ordine alla citata nomina – come prescritto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211 – sia stato sentito il Capo di stato maggiore della difesa e sia stata raggiunta la previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Inoltre, nell'esprimere alcune perplessità in merito alla procedura seguita per la richiesta di parere, segnala come tale richiesta sia stata trasmessa prima ancora che si sia concluso, presso i competenti organi, l'iter per il controllo del decreto di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa da cui il Presidente deve essere tratto. Segnala infatti, a questo riguardo, che qualora tale controllo non si concludesse positivamente, si dovrebbe richiedere alle Camere

un nuovo pronunciamento, sottoponendo, di fatto, il parere reso dalle Commissioni parlamentari agli esiti dell'attività svolta dagli organi di controllo. Pertanto, prima di formulare una proposta di parere in ordine alla nomina in oggetto, ritiene opportuno acquisire al riguardo un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe MOLES (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento reca disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e

per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala gli articoli 4, 10, 21, 21-*bis* e 26.

L'articolo 4, nel prevedere che la conservazione delle cartelle cliniche sia effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce che, su richiesta, le copie delle cartelle cliniche siano rilasciate agli interessati anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene. Le modalità di attuazione e la decorrenza degli adempimenti previsti dal citato comma sono state demandate ad un apposito regolamento, emanato su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 10 stabilisce che le comunicazioni da esso individuate siano effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica. Tra queste figurano anche le comunicazioni relative all'aggiornamento delle liste di leva che il capo dell'Amministrazione comunale deve trasmettere nei primi giorni di aprile, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 191 del 1975, al capo dell'Ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni costieri, anche al capo dell'Ufficio di leva della capitaneria di porto competente per territorio. Le modalità e i termini per l'attuazione di tale disposizione sono disciplinate con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della difesa, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 21, invece, integrando il decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce un'apposita disciplina in materia di giuramento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro

risulta privatizzato ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto. La norma in questione stabilisce l'obbligo, a pena di licenziamento, di prestare, al momento dell'assunzione in servizio, giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi, adempiendo ai doveri del proprio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e dei cittadini, per il pubblico bene. La medesima norma stabilisce, altresì, che il giuramento deve essere effettuato in occasione della prima assunzione presso la pubblica amministrazione, dinanzi al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, con la conseguenza che non sarà necessario ripeterlo in caso di mobilità, di progressione professionale o di superamento di un altro concorso. Infine, viene fatta comunque salva l'applicazione della specifica disciplina vigente per il personale non contrattualizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 2001, tra cui, come noto, vi è anche il personale militare e le Forze di polizia di Stato.

L'articolo 21-*bis*, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti e per garantire gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione nei rapporti tra la pubblica amministrazione e cittadini, prevede che una quota del 40 per cento delle risorse stanziare per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il dipartimento della funzione pubblica per finanziare programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il fondo è quindi ripartito a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base delle direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si stabilisce per altro che, qualora le risorse del fondo non risultino impegnate entro il 31 luglio di ogni anno, esse vengano riassegnate alle amministrazioni conferenti. In proposito

ritiene che la disposizione non dovrebbe trovare applicazione nei confronti del Ministero della difesa, posto che tale Dicastero risulta dotato di apposite strutture per la formazione.

L'articolo 26, infine, innova alcuni profili della disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero attualmente regolato dalla legge 27 luglio 1962, n. 145, come modificata dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che ne ha esteso l'ambito di applicazione a tutto il personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche, prevedendo tra l'altro la medesima procedura autorizzatoria per tutti i dipendenti a prescindere dalla qualifica rivestita. In particolare, la disciplina vigente prevede che il collocamento avvenga in tutti i casi con decreto dell'amministrazione interessata, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tra le modifiche introdotte dal presente provvedimento a tale disciplina vi è l'estensione della disciplina di cui alla legge n. 1114 del 1962 al cosiddetto personale in regime di diritto pubblico, e quindi anche al personale militare e le Forze di polizia di Stato. In particolare, per quanto riguarda il collocamento fuori ruolo degli ufficiali e dei sottoufficiali, viene sostituito il disposto dell'articolo 6, primo comma, della legge n. 1114 del 1962, che fa riferimento all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica, con quello — più ampio — alle « Forze armate » e viene prevista l'applicazione della medesima disciplina autorizzatoria prevista per gli altri dipendenti pubblici anche alle Forze armate, in luogo di quella vigente che invece prevede l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e degli Affari esteri.

In conclusione, poiché ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze

della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con le valutazioni del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio LA FORGIA (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

Evidenzia, quindi, come l'Accordo sia parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro e Kosovo).

Le finalità di tale processo sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica;

il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del citato processo è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione.

Il presente Accordo con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso con la UE (ad eccezione del Kosovo). Tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.

L'Accordo è composto da un Preambolo, 135 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati, 7 Protocolli, l'Atto finale e Dichiarazioni.

L'articolo 1 istituisce l'associazione e reca gli obiettivi dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione,

Il Titolo I (articoli da 2 a 9) delinea i principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo. In proposito, con riferimento alle competenze della Commissione Difesa, ricordo il principio della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori che, ai sensi dell'articolo 3, costituisce un elemento essenziale dell'Accordo.

Il Titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. L'articolo 10 in particolare, prevede la collaborazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM) nonché nel controllo efficace delle operazioni di import/export e di transito e di impiego finale delle tecnologie così dette *dual use*, suscettibili quindi di utilizzazione anche a fini bellici o terroristici.

Il Titolo III (articoli da 14 a 17) impegna la Bosnia-Erzegovina, con il sostegno della Comunità, a promuovere attivamente la cooperazione regionale.

Il Titolo IV (articoli da 18 a 46), invece, contiene le disposizioni commerciali.

Il Titolo V (articoli da 47 a 69) reca disposizioni relative a circolazione dei la-

voratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione del capitale.

Al fine di avvicinare la Bosnia-Erzegovina all'*acquis communautaire*, l'Accordo prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (Titolo VI – articoli da 70 a 77), giustizia, libertà e sicurezza (Titolo VII – articoli da 78 a 85), politiche di cooperazione (Titolo VIII – articoli da 86 a 111) e cooperazione finanziaria (Titolo IX – articoli da 112 a 114).

Il Titolo X (articoli da 115 a 135) reca le disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) che adotta decisioni vincolanti in merito all'attuazione dell'Accordo, ma può anche formulare raccomandazioni. L'Accordo, inoltre, prevede che le Parti adottino tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo stesso e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati e stabilisce che possano essere adottate, dopo l'esame da parte del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, opportune misure in caso di inottemperanza.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 28 aprile 2010, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina; l'articolo 3 reca, invece, la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento – pari a euro 6.940 annuo a decorrere dal 2010 – ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata alla ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e dalla desertificazione. Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizza-

zione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

ALLEGATO

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. (C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra la parola: « Comandante » è sostituita dalla seguente: « Direttore »; ovunque ricorrano le parole: « guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « polizia tributaria »; infine, le parole « militare » e « Forze armate », ovunque ricorrano, sono soppresse »;

b) all'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: « concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari »;

c) all'articolo 4:

1) il primo comma, è sostituito dal seguente: « Il Direttore generale della polizia tributaria è scelto tra i dirigenti generali dello Stato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

d) all'articolo 5:

1) al primo comma, le parole: « Il Comando » sono sostituite dalle seguenti: « La Direzione »;

2) il secondo comma è soppreso;

3) al terzo comma, le parole: « Al Comando » sono sostituite dalle seguenti: « Alla Direzione »;

4) al quarto comma, le parole: « del Comando » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione »;

e) all'articolo 8, primo comma, le parole: « o di altre Forze armate » sono sostituite dalle seguenti: « o di altre amministrazioni dello Stato »;

f) l'articolo 10 è soppreso;

g) all'articolo 11, il secondo comma è soppreso;

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo ».

1. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: « o dell'Esercito » e le parole: « di concerto con il Ministro della difesa ».

1. 2. Di Pietro, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a) numero 2), sopprimere le parole: , salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: al primo comma aggiungere le seguenti: per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile.

1. 100 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « Il mandato del Comandante » fino a: « al primo comma » con le seguenti: « Il mandato del Comandante generale ha una durata non inferiore ai due anni e può essere rinnovato una sola volta secondo la procedura di cui al comma 1. Qualora si determinino le condizioni della sua cessazione dal servizio permanente effettivo, per il raggiungimento dei limiti di età, ne è deliberato il richiamo d'autorità sino al termine del mandato. In questo caso, il suo mandato non può essere rinnovato ».

1. 3. Fava, Gidoni, Chiappori, Pirovano, Paglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: « 2) dopo il

terzo comma è aggiunto il seguente: Il mandato del Comandante generale è determinato ai sensi dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 ».

1. 4. Bosi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « Il mandato del Comandante » fino a: « di cui al primo comma » con le seguenti: « Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una volta sola con provvedimento da emanare, secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. Qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti età, il Comandante generale è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il suo mandato non è più rinnovabile ».

*** 1. 5.** Ruggia, Vilecco Calipari, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « Il mandato del Comandante » fino a: « di cui al primo comma » con le seguenti: « Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una volta sola, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. Qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti età, il Comandante generale è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il suo mandato non è più rinnovabile ».

*** 1. 6.** Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: « Il mandato del Comandante » fino a: « di cui al primo

comma » con le seguenti: « Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile una sola volta con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Nel periodo dell'eventuale rinnovo il Comandante generale decade dal proprio incarico il medesimo giorno in cui debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Alla scadenza naturale del primo biennio, il mandato non è rinnovabile se il Comandante generale, nel frattempo, debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, o per altra causa prevista dalla legge ».

1. 7. Di Pietro, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: massimo di un anno, con le seguenti: pari ad un anno.

1. 101 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), al capoverso b-bis), sostituire le parole da: « massimo di un anno » fino a: « altra causa prevista dalla legge » con le seguenti: « pari ad un anno e qualora raggiunto dai limiti di età è richiamato d'autorità fino al termine del mandato ».

1. 8. Ruggia, Vilecco Calipari, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi per i generali di corpo d'armata e gradi equiparati delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché della Guardia di finanza, a decorrere dall'anno 2010, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o grado corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite, già in servizio oppure anche soltanto in congedo, dai beneficiari, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti è esclusa la determinazione dell'indennità di ausiliaria ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 258.000 per l'anno 2010, euro 325.000 per l'anno 2011 ed euro 859.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede:

a) quanto a euro 258.000, per l'anno 2010, e a euro 325.000, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'economia e delle finanze e, quanto a 830.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: « militare all'estero » aggiungere le seguenti: « , nonché modifiche al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 ».

1. 01. Cicu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate le cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei

Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.

2. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo le parole « al comma 4 dell'articolo 37 » sono inserite le seguenti: « e alle corrispondenti cariche vicarie ».

3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole « per l'economia montana e per le foreste » sono inserite le seguenti: « , nonché per le cariche vicarie di ciascuno di essi ».

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: militare all'estero aggiungere le seguenti: , nonché in materia di Forze armate e di polizia.

1. 02. Cicu, Speciale.

(Inammissibile)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 64

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 66

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 68

ALLEGATO (*Testo base adottato*) 74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione di Gérard Terrien, Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese (*Svolgimento e conclusione*) 73

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n. 207.

(Rilievi alla X Commissione).

(*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che reca il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che la piena operatività dello sportello unico, prevista dalla disciplina in esame, richiede il trasferimento nella modalità telematica di tutte le comunicazioni fra i soggetti richiedenti e le amministrazioni, inclusi i sistemi di pagamento. In proposito, rileva che tale esigenza presuppone, come affermato dalla relazione illustrativa, una fase di adeguamento logistico, tecnico e organizzativo, da realizzare attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa e attraverso economie gestionali « a compensazione degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento ». Al riguardo, osserva che allo stato non sono disponibili dati ed elementi in ordine alla portata applicativa di tali possibili economie, né in ordine alla loro compensatività a fronte delle spese da sostenere. Al fine di suffragare l'effettiva neutralità finanziaria delle norme in esame, a suo avviso, occorrerebbe, pertanto, disporre di elementi di valutazione circa i possibili effetti finanziari degli interventi richiesti, nonché circa il carattere compensativo delle predette economie. Fa riferimento, in particolare, alle seguenti misure che appaiono suscettibili di determinare incrementi di spesa: l'adeguamento delle dotazioni *hardware* e *software* nei comuni attualmente sprovvisti dei necessari strumenti tecnici, disposto dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 2; l'istituzione di appositi uffici per la gestione degli sportelli unici presso gli enti locali, prevista dall'articolo 4, comma 4; la possibilità, per i comuni, di delegare le funzioni relative agli sportelli unici alle camere di commercio, sulla base di una convenzione quadro, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12; la predisposizione di un piano di formazione per i dipendenti pubblici, disposta dall'articolo 11; l'attivazione

di appositi strumenti di controllo circa la funzionalità degli sportelli unici, ai sensi dell'articolo 12, comma 5.

A suo avviso, non è chiaro, inoltre, quale sia lo stato di realizzazione del portale « Impresa in un giorno », gestito da Unioncamere, che, ai sensi degli articoli 3 e 4, dovrebbe intervenire sia per integrare i sistemi informatici già in uso sia per provvedere alla gestione telematica delle autorizzazioni nei comuni sprovvisti di idonei strumenti. In proposito, ricorda che le camere di commercio e Unioncamere rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono a formare il conto consolidato della pubblica amministrazione. Andrebbe, altresì, chiarito, se la mancata riproposizione – nei commi 13 e 14 dell'articolo 4, che disciplinano l'attribuzione dei costi del procedimento – dell'obbligo di parziale corresponsione delle somme dovute per spese e diritti anche nei casi di autocertificazione possa determinare minori entrate per gli enti titolari dei relativi compiti di autorizzazione. Ritiene, infine, necessario, chiarire se possano sussistere profili di onerosità connessi all'applicazione dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, che disciplina le funzioni istruttorie delle Agenzie per le imprese nel procedimento automatizzato o in quello ordinario. Ritiene che tale chiarimento sia opportuno in relazione a quanto a suo tempo affermato dalla Ragioneria generale dello Stato in risposta ad una richiesta di precisazione circa le modalità di intervento dei soggetti privati accreditati, in occasione dell'esame dell'articolo 38, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008. Nell'occasione, la Ragioneria generale dello Stato aveva, infatti, affermato che « l'affidamento a privati accreditati dell'istruttoria è una mera facoltà che i comuni potranno esercitare compatibilmente con la disponibilità di risorse da destinare allo scopo ». Osserva, in proposito, che il schema di regolamento recante la disciplina sulle Agenzie per le imprese, del quale oggi la Commissione avvierà l'esame (Atto n. 208), esclude tassativamente che possano essere corrisposti alle Agenzie, per il loro funzionamento, con-

tributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica. Non ritiene chiaro, tuttavia, se tale divieto debba intendersi esteso anche all'ipotesi di prestazioni di servizi da parte delle medesime Agenzie, come nel caso degli articoli 6 e 7, che prevedono tale possibilità nella fase istruttoria dei procedimenti.

In ogni caso, rileva che il provvedimento, pur recando una clausola di neutralità finanziaria, non è corredato di relazione tecnica. Al riguardo, pur segnalando che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, prevede l'obbligo di redazione di una relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica solo per i provvedimenti di carattere legislativo, chiede al Governo di valutare l'opportunità di predisporre, comunque, una relazione tecnica sullo schema in esame, in analogia con quanto previsto da tale disposizione, rilevando come il provvedimento, pur avendo natura regolamentare, disciplina, delegificandola, una materia di grande complessità e rilevanza.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Maino MARCHI (PD) ritiene che i provvedimenti all'esame della Commissione dovrebbero essere ordinariamente corredati da relazione tecnica. Osserva che la circostanza, richiamata dal relatore, che la Ragioneria generale dello Stato non abbia ravvisato la necessità di chiedere la predisposizione della relazione tecnica confermi le considerazioni e le perplessità sull'operato della Ragioneria medesima già espresse dall'onorevole Duilio. Sottolinea che nel momento in cui lo Stato impone agli enti locali, in tempi peraltro ristretti, di fornire ulteriori servizi, dovrebbe anche farsi carico delle necessarie risorse, altrimenti si creerebbe uno squilibrio nella finanza locale. In proposito, rileva che l'assenza di oneri per lo Stato centrale non corrisponde automaticamente all'assenza di oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, potendoci essere ricadute ne-

gative sulla finanza locale. Pertanto ribadisce la richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, della predisposizione di un'apposita relazione tecnica, che dia conto degli effetti complessivi del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) nell'associarsi alla richiesta di relazione tecnica avanzata dal collega Marchi, rileva che la questione in esame concerne un problema sia di strumentazione che di formazione e pertanto ritiene inimmaginabile che l'attuazione del provvedimento avvenga senza oneri per la finanza locale.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, essendo stata avanzata richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in considerazione dei tempi previsti per l'espressione del parere da parte della X Commissione, pone in votazione la richiesta di relazione tecnica da presentarsi entro dieci giorni.

La Commissione approva, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro dieci giorni a partire dalla data odierna.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ».

Atto n. 208.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il regolamento in materia di requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che, in base all'articolo 3 dello schema, la copertura dei costi relativi alle procedure di accreditamento delle Agenzie e alle attività di controllo dovrà essere garantita mediante apposite tariffe poste a carico delle Agenzie richiedenti. Ritiene, in proposito, che non sia chiaro se analoga modalità di copertura dei costi, attraverso tariffe a carico delle Agenzie, dovrà essere adottata anche per la fase di accreditamento provvisorio delle Agenzie, nella quale sarà presumibilmente necessario garantire funzioni di vigilanza analogamente a quanto previsto per la fase di funzionamento a regime. Nel rilevare che il testo non contiene esplicite indicazioni in tal senso, osserva che, in assenza di tale meccanismo di imputazione dei costi, andrebbe chiarito se l'esercizio delle funzioni di controllo nella fase di accreditamento provvisorio possa determinare effetti onerosi per le competenti amministrazioni. Circa il necessario allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'applicazione delle tariffe – allineamento che sarà subordinato, fra l'altro, all'effettiva entrata in vigore dell'apposito decreto ministeriale di determinazione delle tariffe –, osserva che il termine previsto dal testo in esame per l'emanazione del decreto, pari a sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, andrebbe considerato congiuntamente al termine di entrata in vigore delle norme in materia di sportello unico e di Agenzia per le imprese, pari a 180 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che sono contenute nello schema di regolamento per la semplificazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, attualmente all'esame del Parlamento, appena esaminato. In ordine alla congruità di tali termini e alla loro idoneità ad evitare effetti onerosi,

ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Quanto, infine, all'effettiva neutralità finanziaria dell'articolo 4, che prevede la raccolta in un'apposita banca dati delle informazioni relative alle domande inoltrate dalle imprese, osserva che i possibili effetti di tale disposizione vanno inquadrati nell'ambito del più generale processo di informatizzazione che richiede – secondo la relazione illustrativa riferita al nuovo regolamento sullo sportello unico sopra richiamato – una fase di adeguamento logistico e tecnico. Conferma, pertanto, anche con riferimento alla banca dati in esame, l'esigenza di disporre di elementi di valutazione in ordine allo stato di attuazione del necessario processo di adeguamento, nonché in ordine alle eventuali spese da sostenere per il suo completamento alla luce delle nuove norme in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno, sotto il profilo formale, in linea peraltro con quanto osservato dal Consiglio di Stato sul provvedimento in esame, riformulare l'articolo 3, comma 6 nei seguenti termini: « 6. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ». Su tale punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche in considerazione delle richieste di chiarimento in precedenza formulate con riferimento ai profili di quantificazione. Riguardo all'articolo 5, che reca attività di vigilanza e di controllo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero per lo sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tal caso, dovrebbe – a suo avviso – essere verificata la possibilità di aggiungere, dopo il comma 4, una clausola di invarianza finanziaria riguardante sia la

predetta attività di vigilanza sia la predisposizione delle linee di indirizzo per l'esercizio della vigilanza stessa in alternativa alla copertura di eventuali costi a carico della tariffa di cui all'articolo 3, comma 6, come attualmente prevede lo schema di decreto.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2010.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, sottolineando come esso intenda raggiungere una sintesi tra i contenuti delle diverse proposte di legge all'esame della

Commissione. Osserva, altresì, che al fine di superare i possibili profili di criticità evidenziati dal vice ministro Vegas nella seduta del 28 aprile scorso, il testo elaborato non prevede più una modifica della legge n. 222 del 1985, ma si limita a recare disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale. In ragione di tale modifica, è stato altresì modificato il titolo del testo unificato delle proposte di legge, che non fa più riferimento a modifiche alla legge n. 222 del 1985, ma – più correttamente – precisa che il provvedimento si limita a recare disposizioni procedurali attinenti alla ripartizione della quota dell'otto per mille di pertinenza statale.

Propone, pertanto, alla Commissione di adottare questo testo quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame delle proposte di legge il testo unificato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, alla luce del lavoro svolto nell'ambito del Comitato ristretto, nel quale è emersa una ampia convergenza tra tutti i gruppi sul testo elaborato, propone di rinunciare, ove si raggiunga un consenso unanime, al termine per la presentazione di emendamenti, al fine di richiedere quanto prima il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Pier Paolo BARETTA (PD), Massimo BITONCI (LNP), Gioacchino ALFANO (Pdl), Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), Amedeo CICCANTI (UdC) e Antonio BORGHESI (IdV), a nome dei rispettivi gruppi, concordano con la proposta del relatore di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, dichiarando il proprio consenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, si riserva, pertanto, di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 11 maggio 2010.

Amedeo CICCANTI (UdC), relativamente ai rilievi procedurali, ricorda la mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, il cui parere è previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009. Rileva quindi che la riunione della Conferenza, che si sarebbe dovuta tenere il 27 gennaio 2010 per l'esame del provvedimento in questione, è stata rinviata a causa dell'assenza delle regioni e che, nei trenta giorni successivi, fino al 27 febbraio 2010, non è stata più riconvocata. Fa presente, tuttavia, che nella relazione deliberata dal Consiglio dei ministri risulta che la «seduta del 27 gennaio è stata sconvocata su iniziativa delle regioni» e

quindi evidenzia l'impossibilità di far decorrere i trenta giorni previsti dalla legge a partire da una seduta che non c'è stata, perché sconvocata.

Sottolinea che la decisione governativa si fonda sul presupposto che il periodo di trenta giorni debba avere inizio dalla mera iscrizione all'ordine del giorno, anche se la seduta non si svolge, ma che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, parla di «trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è all'ordine del giorno», riferendosi, a suo avviso, ad una seduta con un'effettiva discussione. Ritiene quindi irragionevole pensare che si possa considerare il decorso dei trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno di una seduta che non c'è mai stata. Aggiunge, inoltre, che le regioni avevano chiesto, dopo l'11 febbraio, insieme all'ANCI, la convocazione della Conferenza unificata, senza ottenere dal Governo alcuna risposta; sottolineando come la mancata deliberazione della citata Conferenza, sembri, pertanto, la conseguenza di una precisa scelta del Governo.

Rileva come sia stato violato il principio della leale collaborazione da parte di tutte le componenti istituzionali, in quanto l'interpretazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, relativamente all'individuazione dell'effettivo termine di decorrenza dei 30 giorni, non dovrebbe essere unilaterale, ma condivisa, e sarebbe opportuno addivenire ad un'interpretazione autentica, al fine di disciplinare meglio i futuri rapporti per l'esame degli altri schemi di decreto legislativo sul federalismo fiscale. Sottolinea la presenza di un deficit di concertazione da parte del Governo e che pertanto le Camere dovrebbero rinviare al Governo un testo relativamente al quale manca uno dei passaggi istruttori previsti dalla legge.

Sul piano sostanziale, osserva che la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale ha esaminato il provvedimento in esame, senza potersi avvalere del Comitato dei rappresentanti delle autonomie, previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, che avrebbe potuto recuperare tale deficit procedurale.

Fa presente che tale comitato, istituito solo il 6 maggio 2010, non è ancora operativo. Rileva in proposito una chiara elusione del disposto dell'articolo 114 della Costituzione, in quanto manca la voce del luogo di rappresentanza della unità repubblicana. Rileva, inoltre, che le uniche disposizioni della legge sul federalismo fiscale finora attuate, dopo un anno, sono solo quelle di cui all'articolo 4, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009, istitutivo della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e di cui all'articolo 3, con la nomina, da parte dei Presidenti delle Camere dei componenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha avviato i suoi lavori nel mese di marzo 2010.

Per quanto concerne i rilievi di merito, osserva come il decreto legislativo sia stato esaminato solo dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, che ha espresso parere favorevole, essendo state accolte le proprie istanze, pur restando da valutare la questione del trasferimento dei beni culturali in rapporto alle risorse occorrenti. Sottolinea che, in tale circostanza, non sono state definite alcune questioni, quali il significato da dare alla valorizzazione del bene trasferibile dallo stato all'ente locale. Ritiene che la garanzia della massima valorizzazione funzionale dei beni risieda nella facoltà di effettuare il trasferimento solo nel caso in cui sia verificata positivamente la capacità, per l'ente locale, di effettuare la valorizzazione. Ricorda che l'ente deve tuttavia esercitare una funzione istituzionale in grado di valorizzare quel bene, quindi il trasferimento non dovrebbe prendere in considerazione la mera collocazione del bene, ma anche la capacità di effettiva valorizzazione, con la conseguenza di poter eventualmente anche trasferire a comuni diversi da quello ove il bene è sito la proprietà del medesimo. Ritiene che la norma di cui all'articolo 1, comma 2, sia molto generale e quindi suscettibile di creare confusione e contenzioso. Ritiene che la confusione sia particolarmente pericolosa quando il trasferimento si colleghi

ai fondi immobiliari, che hanno la necessità anche di assicurare la capacità finanziaria strumentale per soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene, trattandosi quindi di chiarire questo rapporto tra stato e destinatari dei beni in ragione della massima valorizzazione funzionale dei beni stessi.

Non ritiene inoltre chiaro il significato della disponibilità del bene. Ricorda, in proposito, che l'articolo 2, comma 4, stabilisce che il bene è disponibile da parte dell'ente destinatario, quindi, sul piano civilistico, anche alienabile. Osserva tuttavia che, mettendo però a confronto il vincolo della valorizzazione funzionale con il requisito della capacità finanziaria per soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *c*), tale possibilità di vendita sembra impossibile, seppure la lettera *b*) del medesimo articolo 2, comma 5, preveda la possibilità di alienazioni e dismissioni, attraverso procedimenti urbanistici derogatori.

Sottolinea la necessità di una puntualizzazione sulle modalità di trasferimento dei beni previsto nell'articolo 3. A tal proposito, chiede che sia chiarito se l'inserimento entro 180 giorni in appositi elenchi, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, debba riguardare beni in ragione dei livelli di governo ai quali essi sono attribuiti, o attribuibili, oppure debba trattarsi di un elenco di beni basati sulla natura e tipologia degli stessi. Rileva che si tratta di indicare meglio la metodologia da seguire nella formazione degli elenchi ed anche di definire un termine entro il quale sia possibile l'integrazione o la modificazione dei decreti con altri decreti integrativi, perché non rimanga una situazione sempre aperta.

Con riferimento allo strumento prescelto per la predisposizione dei richiamati elenchi, osserva che sarebbe stato preferibile prevedere un decreto del Presidente della Repubblica, con il conseguente controllo di legittimità da parte del Presidente della Repubblica che rappresenta l'unità nazionale.

Ritiene che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prefiguri una gerarchizzazione dello Stato in contrasto con l'articolo 114 della Costituzione.

Con riferimento alle reti non trasferibili, rileva che si fa riferimento alla nozione di interesse nazionale e che non si comprenda se tutte le altre reti, come ad esempio le ferrovie in disuso, siano beni da trasferire.

Con riferimento al trasferimento dei beni culturali, osserva che l'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 annovera tra i beni trasferibili quelli appartenenti al patrimonio culturale non di rilievo nazionale. Osserva che il comma 5 del citato articolo, che richiama la normativa delle procedure previste dal codice dei beni culturali, prevede invece anche il trasferimento del patrimonio culturale attraverso accordi di valorizzazione. In proposito ritiene che si tratti di un vizio per eccesso di delega.

Riguardo alla delegificazione delle procedure relative alla disciplina dei fondi immobiliari, di cui all'articolo 6, rileva che si tratta di una procedura di autorizzazione al Governo di emanazione di regolamenti di delegificazione, definita semplificazione, ma in realtà sostanzialmente ritratto di una delega al governo dettata da un decreto legislativo, quindi una sorta di delega conferita sulla base di un'altra delega, con una possibile violazione della legge n. 400 del 1988.

Con riferimento all'esenzione dal patto di stabilità delle spese sostenute a seguito del trasferimento, osserva che è stato affermato che esse compensano la cessazione della gestione statale, ma ravvisa l'opportunità che sul punto sia presentata un'apposita relazione tecnica.

Nel ricordare inoltre che, da più parti, è stata evocata una possibile riduzione delle garanzie patrimoniali, rileva che le dinamiche di garanzia del debito pubblico riguardano altri aspetti finanziari e altre grandezze macroeconomiche, ma che non sono però escluse le risorse patrimoniali dello Stato. Ritiene quindi necessario trovare una formula di riparto delle garanzie tra Stato e destinatari dei beni trasferiti.

Conclusivamente ricorda innanzitutto che la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo sul quale non si è registrata la prevista intesa in sede di Conferenza unificata. Osserva quindi che ritiene discutibile la conformità alla delega di cui all'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, in particolare con riferimento ai beni del patrimonio culturale di rilievo nazionale, rispetto ai quali ravvisa un eccesso di delega, perché si disciplina una materia non prevista.

Ritiene che vi siano norme di difficile attuazione che rendono problematico il trasferimento dei beni, inficiando così le finalità della delega al governo prevista dal richiamato articolo 19.

Osserva quindi che, pur potendosi dare un giudizio politico positivo per gli aspetti sistemici di riordino dei beni pubblici secondo il dettato del titolo V della Costituzione, una valutazione tecnica e parlamentare induce a dare un parere contrario, nel caso in cui permangano norme incoerenti con la legge delega sia dal punto di vista procedurale che sostanziale.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, osserva come in questi giorni si stia lavorando – in collaborazione con i relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale – in modo molto intenso e proficuo all'elaborazione di una proposta di parere sul testo dello schema, segnalando come, tuttavia, la complessità della materia affrontata dal provvedimento non ha consentito di completare la stesura di tale proposta. Ritiene, pertanto, che non vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna e che si debba, piuttosto, valutare l'opportunità di proseguire l'esame nella giornata di giovedì o di lunedì, ricordando, comunque, che, in assenza di una richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione dovrebbe esprimersi entro il prossimo 17 maggio. In ogni caso, nel richiamare la stretta connessione tra i profili di interesse della Commissione bi-

lancio con i profili di carattere sistematico, di competenza della Commissione bicamerale, segnala che la propria proposta di parere dovrà necessariamente coordinarsi con quella elaborata dai relatori della Commissione bicamerale, che potrebbe contenere innovazioni, anche significative, rispetto al testo trasmesso dal Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che, allo stato, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non ha chiesto la proroga del termine per l'espressione del parere di sua competenza. Nel caso in cui tale orientamento fosse confermato, rinviando le decisioni in proposito all'ufficio di presidenza già convocato al termine della seduta, avverte fin d'ora che la Commissione dovrà essere convocata al fine dell'espressione del parere entro il termine previsto.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ricordare come il proprio gruppo abbia segnalato, nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la necessità di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere sullo schema in esame e come, in tale sede, non siano state ancora assunte decisioni a riguardo, rinviandosi ogni decisione in merito alla giornata di domani, sottolinea come tale proroga si renda necessaria in ragione dell'estrema complessità del provvedimento in esame. Quanto ai rapporti con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, pur rilevando l'opportunità di un coordinamento tra i pareri che le diverse commissioni dovranno esprimere, sottolinea come la Commissione bilancio non assuma nel procedimento un ruolo consultivo della Commissione bicamerale, ma debba procedere parallelamente a tale Commissione. Ritiene, pertanto utile acquisire gli orientamenti che stanno maturando nell'ambito della Commissione bicamerale, al fine di verificare la compatibilità tra le diverse proposte di parere, auspicando che la Commissione bilancio

sia posta nelle condizioni di esprimere un parere sul testo del provvedimento in tempi adeguati alla complessità dei temi affrontati dallo schema in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene necessario ed opportuno tener conto degli orientamenti di merito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento alle questioni concernenti l'identificazione dei beni e la loro valorizzazione, nonché quelle derivanti dalla disomogenea dislocazione dei medesimi nel territorio nazionale. Per quanto riguarda il demanio idrico, osserva inoltre che le disposizioni dello schema in esame potrebbero determinare rilevanti problemi sotto il profilo applicativo, derivanti – ad esempio – dalla insistenza di un medesimo corso d'acqua sui territori di diversi enti territoriali. In ogni caso, sotto il profilo finanziario, ritiene che non possa ipotizzarsi, come invece fa lo schema in esame, il trasferimento di beni e funzioni agli enti territoriali senza prevedere, al contempo, il trasferimento del personale che si dedica alla gestione di tali beni, che, altrimenti, continueranno a gravare sul bilancio dello Stato, mentre gli enti territoriali non saranno in grado di far fronte ai nuovi compiti ad essi attribuiti. Ritiene, inoltre, necessario inserire nel provvedimento una specifica clausola di salvaguardia che consenta un intervento successivo del Governo in presenza di un utilizzo dei beni trasferiti che sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Sotto il profilo procedurale, infine, concorda sull'opportunità di acquisire gli orientamenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in ordine al provvedimento in esame, al fine di coordinare il contenuto dei pareri che saranno formulati dalle Commissioni.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, ricorda che, nello spirito della legge, l'isti-

tuzione della Commissione bicamerale è volta alla verifica dell'attuazione della riforma del federalismo fiscale, nonché per esigenze di semplificazione delle procedure. Ribadisce, quindi, l'opportunità che la Commissione, che dovrebbe comunque concludere i propri lavori al più presto, possa acquisire gli orientamenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, prendendo atto degli esiti del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che verrà convocata sulla base dell'andamento dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione di Gérard Terrien, Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Gérard TERRIEN, *Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, e i deputati Gioacchino ALFANO (PdL), Rolando NANNICINI (PD), Marcello DE ANGELIS (PdL), Massimo VANNUCCI (PD), Simionetta RUBINATO (PD) e Antonio BORGHESI (IdV), ai quali risponde, rendendo ulteriori precisazioni, Gérard TERRIEN, *Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia Gérard Terrien per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.**TESTO BASE ADOTTATO**

ART. 1.

(Criteri per la ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale).

1. Alla ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. A tal fine, entro il 15 luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere le domande valutate favorevolmente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta necessaria per la valutazione delle stesse.

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è comunque assicurato il rispetto dei seguenti criteri:

a) equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale;

b) finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento di

cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

c) destinazione delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali.

3. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, salvo che un provvedimento legislativo lo preveda per far fronte ad esigenze impreviste assolutamente straordinarie.

ART. 2.

(Revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale).

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può essere comunque adottato.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	77
Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	94
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	81
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
SEDE REFERENTE:	
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	101
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02871 Fugatti e Forcolin: Regolarità dei versamenti tributari da parte delle società calcistiche professionistiche di serie A, serie B e Lega Pro	92
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-02874 Del Tenno: Applicazione dell'imposta sulle pubblicità ai marchi apposti sulle gru .	92
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	112
5-02875 Occhiuto e Poli: Recupero delle imposte pagate all'estero dai fondi pensioni	93
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	113

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli ed i

sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.10.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, quindi all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3209-bis, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2079 ed infine allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva formulato una proposta di rilievi.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce le perplessità già espresse in precedenza su alcuni aspetti del provvedimento, che devono a suo giudizio essere approfonditi maggiormente, in particolare per quanto riguarda i temi del demanio marittimo e del demanio idrico. A tale proposito ritiene che non si ponga un problema in ordine alla gestione di tali beni, che deve

peraltro essere il più possibile efficace, ma che occorra mantenere la titolarità dei beni stessi in capo allo Stato, in considerazione del fatto che il demanio marittimo costituisce, in sostanza, uno dei confini nazionali, mentre i beni del demanio idrico di interesse interregionale pongono delicate questioni di coordinamento tra le diverse regioni interessate.

In tale contesto, pur rendendosi conto del fatto che il termine per il parere parlamentare sullo schema di decreto scadrà il 17 maggio prossimo, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione dei rilievi sul provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Fluvi, pur dichiarandosi disponibile a rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di rilievi formulata dal relatore, rileva come, per superare il termine di espressione del parere stabilito al 17 maggio prossimo, occorrerebbe che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale richiedesse una proroga del predetto termine, decisione, quest'ultima, che al momento non è stata assunta.

In alternativa, suggerisce l'opportunità che il relatore provveda a riformulare la propria proposta di rilievi, inserendo un rilievo, di carattere generale, volto a richiedere alla predetta Commissione parlamentare di approfondire maggiormente le diverse questioni concernenti i beni del demanio marittimo e quelli del demanio idrico, senza approfondire nel dettaglio tali aspetti attraverso singoli rilievi.

Roberto OCCHIUTO (UdC) concorda con l'ipotesi prospettata dal Presidente, rilevando come lo slittamento di pochi giorni della votazione sulla proposta di rilievi formulata dal relatore non potrebbe certamente mutare il senso delle posizioni politiche assunte dai singoli gruppi sul merito del provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che la Commissione può esclusivamente deliberare rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Passando agli aspetti di merito, riconosce al relatore la disponibilità a superare alcuni elementi problematici contenuti nel testo, rilevando tuttavia come i rilievi da lui formulati non siano in grado di fugare tutte le perplessità nutrite dal gruppo dell'UdC sul provvedimento. A tale riguardo ricorda come l'UdC abbia votato contro la legge di delega sulla base della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, esprimendo già in quella sede l'esigenza che fossero prioritariamente definite le funzioni attribuite ai singoli livelli di governo, nonché segnalando i rischi che derivano dalla possibile duplicazione dei centri di costo. I decreti legislativi attuativi della delega dovrebbero dunque essere formulati in termini tali da fugare tali obiezioni.

In tale prospettiva ritiene utile chiarire che i beni trasferiti agli enti territoriali devono concorrere a garantire, in forma indivisa, il debito pubblico nazionale, nonché a ridurre l'ammontare, in considerazione del fatto che essi non appartengono esclusivamente alle comunità locali, considerando inoltre necessario individuare meccanismi perequativi circa l'utilizzo dei proventi derivanti dai predetti beni, nonché approfondire il rapporto tra funzioni assegnate agli enti territoriali e beni attribuiti a questi ultimi.

Un ulteriore aspetto che suscita perplessità riguarda la possibilità che l'attribuzione agli enti locali di beni di cui è attualmente titolare lo Stato possa determinare una moltiplicazione dei centri di gestione dei beni stessi e, per questa via, una duplicazione dei centri di costo.

Condivide quindi le preoccupazioni espresse nel corso del dibattito relativamente al trasferimento agli enti territoriali della titolarità dei beni del demanio marittimo e di quelli appartenenti al demanio idrico di interesse interregionale, che auspica possano essere chiarite nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Ritiene quindi, conclusivamente, che il provvedimento in esame costituisca un primo banco di prova per verificare se il

processo federalista avviato possa costituire un elemento di reale unificazione del Paese, rispettando gli irrinunciabili obiettivi di perequazione tra le diverse aree della nazione.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) sottolinea come i rilievi che saranno espressi sul provvedimento dalla Commissione devono essere finalizzati a migliorarne il contenuto ed a risolvere taluni elementi di criticità evidenziati.

Con specifico riferimento ai temi del demanio idrico, condivide le considerazioni, espresse da più parti, secondo le quali i problemi in materia non riguardano la gestione di tali categorie di beni, ma piuttosto l'attribuzione della loro titolarità a diversi livelli di governo. A tale proposito sottolinea la necessità che le scelte in merito siano effettuate nel pieno rispetto delle norme e dei principi costituzionali, invitando la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale a compiere uno specifico approfondimento. In tale contesto, ritiene inoltre opportuno individuare meccanismi che consentano di verificare la correttezza nella gestione dei beni medesimi.

Franco CECCUZZI (PD) esprime il proprio apprezzamento per il fatto che sia stato consentito alla Commissione di esprimere propri rilievi sul provvedimento.

Per quanto riguarda la proposta di rilievi formulata dal relatore, evidenzia come essa non affronti adeguatamente tutti i problemi segnalati con riferimento al testo, che ritiene sia interesse comune di tutti i gruppi contribuire a risolvere.

In particolare, considera fondamentale introdurre procedure di concertazione con gli enti territoriali relativamente alle decisioni che dovranno essere assunte sui beni del patrimonio culturale affidati alla valorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché sui beni per i quali la normativa vigente prevede l'affidamento alla società Difesa Servizi Spa. Ritiene, infatti, che qualora i beni appena citati fossero posti al di fuori delle procedure regolate dallo schema di decreto, si

correrebbe il rischio di ridurre quest'ultimo ad una mera iniziativa propagandistica priva di ogni contenuto reale. Al contrario, occorre coinvolgere anche in quest'ambito gli enti locali, consentendo loro di avanzare proposte per il trasferimento dei predetti beni, evitando invece di estendere eccessivamente il ruolo attribuito alle regioni.

Ribadisce quindi come l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, relativo al riordino della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, risulti probabilmente viziato da un eccesso di delega, rilevando inoltre la necessità di approfondire le problematiche concernenti la regolazione dei rapporti finanziari con i comuni all'indomani del trasferimento in loro favore dei beni statali. A tale ultimo proposito, sottolinea infatti come, a fronte di una riduzione certa dei trasferimenti statali nei loro confronti, le maggiori entrate di cui gli enti locali potranno godere in seguito al trasferimento siano condizionate dalla conclusione dei procedimenti di valorizzazione e alienazione dei beni, e siano dunque destinate a realizzarsi solo in un momento successivo ed incerto.

Marco CAUSI (PD) suggerisce al relatore l'opportunità di apportare una serie di integrazioni e correzioni alla sua proposta di rilievi.

In primo luogo ritiene opportuno segnalare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale l'esigenza di approfondire le complesse problematiche legate al trasferimento dei beni del demanio idrico e del demanio marittimo.

Inoltre, occorre, a suo giudizio, integrare la lettera *a)* della proposta di rilievi, segnalando la necessità che le procedure per il trasferimento dei beni devono essere finalizzate al più efficiente esercizio delle funzioni pubbliche nei diversi territori.

In merito alla lettera *b)*, ritiene altresì opportuno integrarla, prevedendo la facoltà, per gli enti territoriali, di avanzare motivatamente domande per il trasferi-

mento di beni che non siano stati inizialmente inseriti nelle liste per il trasferimento.

In merito alla lettera *f)* suggerisce di sostituire la parola « integrare » con quella « valutare », mentre, con riferimento alla lettera *g)*, considera opportuno modificare la formulazione, segnalando l'opportunità di valutare la praticabilità, ai sensi della normativa vigente, dell'attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare, prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera *c)*, dello schema di decreto.

In merito alla lettera *l)*, suggerisce l'opportunità di prevedere che il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni, debba considerarsi ripetibile nel tempo.

In merito alla lettera *p)*, suggerisce l'opportunità di modificarla, segnalando l'esigenza di valutare più a fondo le conseguenze del trasferimento agli enti territoriali dei beni del demanio idrico e del demanio marittimo, espungendo tale tematica dal provvedimento ed affidandola ad ulteriori provvedimenti normativi in materia.

Con riferimento alla lettera *nn)*, segnala l'opportunità di integrarla nel senso di specificare che i proventi derivanti dall'alienazione di beni apportati dagli enti territoriali a fondi immobiliari debbano essere destinati alla riduzione del debito pubblico nazionale e locale.

Passando ad alcune considerazioni più generali, rileva come non sussista, da parte del suo gruppo, alcuna pregiudiziale contrarietà al trasferimento dei beni del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che tale eventualità sia effettivamente contemplata dalla delega contenuta dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento, come già tutti quelli che nel corso degli ultimi venti anni si sono succeduti in materia, manchi di coordinare le modifiche alla titolarità dei predetti beni con la normativa del codice civile, ad esempio per quanto riguarda le procedure di sdemanializzazione

dei beni inseriti nei demani regionali. Dichiara quindi la disponibilità del gruppo del PD a ragionare su tali problematiche, sia nell'ambito dello schema di decreto legislativo in esame, sia attraverso ulteriori, distinti, interventi legislativi di rango primario. Sottolinea, infatti, come le modifiche alla titolarità dei predetti beni comportino conseguenze sulla disponibilità della gestione dei beni stessi ed abbiano ricadute significative anche sul piano civilistico, con il rischio di esporsi a giudizi di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

Ribadisce quindi la richiesta di approfondire ulteriormente tali aspetti in uno spirito collaborativo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la disamina puntuale di tutti gli aspetti di dettaglio affrontati dal provvedimento, in particolare per quanto riguarda le tematiche afferenti al demanio idrico ed al demanio marittimo, potrà essere più opportunamente effettuata in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolineando, peraltro, come le considerazioni e le proposte di modifica del deputato Causi debbano essere certamente valutate dal relatore, il quale potrà valutare se apportare talune integrazioni e modifiche alla sua proposta di rilievi.

In tale prospettiva, rileva come la Commissione abbia la possibilità di deliberare già nella seduta odierna i propri rilievi, tenendo conto del fatto che rinviare l'esame del provvedimento di un giorno non consentirebbe certamente di sciogliere definitivamente tutti i nodi evidenziati.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, sottolinea come le lettere *cc*) e *dd*) della propria proposta di rilievi affrontino le problematiche relative ai beni affidati dalla normativa vigente alla società Difesa Servizi Spa, nonché ai processi di valorizzazione gestiti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Per quanto riguarda invece le questioni riguardanti l'assegnazione della titolarità

dei beni del demanio statale agli enti territoriali, rileva come tali enti rientrino comunque nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, e come ad essi continui ad applicarsi la normativa pubblicitica in materia. In particolare, per quel che attiene ai beni del demanio idrico e del demanio marittimo, sottolinea come la relativa gestione sia attualmente assegnata alle regioni, le quali hanno già individuato modalità di coordinamento relativamente alla gestione dei beni di interesse interregionale.

Ribadisce quindi come molti dei rilievi contenuti nella sua proposta raccolgano le sollecitazioni espresse dalle autonomie locali.

Si dichiara peraltro disponibile a riformulare la propria proposta di rilievi, al fine di favorire un voto più possibile condiviso da parte della Commissione.

Ivano STRIZZOLO (PD) condivide le considerazioni svolte dal deputato Cecuzzi, sottolineando la necessità di sciogliere il nodo relativo a quei beni che siano stati affidati alla società Difesa Servizi Spa, ovvero che siano interessati da processi di valorizzazione gestiti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene, infatti, che qualora tali ultimi beni fossero esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento, il patrimonio trasferito agli enti territoriali risulterebbe molto scarno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta, al fine di consentire al relatore di riformulare la propria proposta di rilievi.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.15.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, riformula la propria proposta di rilievi (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria alla I Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge C. 3209-bis, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 1, il quale novella l'articolo 2215-bis del codice civile, in materia di documentazione informatica delle imprese.

In particolare la novella incide sull'obbligo di numerazione progressiva e vidi-

mazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, al fine di prevedere che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno. La disposizione specifica inoltre che, nel caso in cui per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione dalla quale decorre il predetto periodo di un anno.

L'articolo 1-bis prevede che le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'avvio di attività imprenditoriali siano trasmesse allo sportello unico, il quale lo trasmette alla competente camera di commercio. Si prevede inoltre che il predetto sportello conservi in un fascicolo informatico i documenti nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, rilasciati dallo stesso sportello o acquisiti da altre amministrazioni. Tali dati e documenti sono trasmessi in via telematica alle altre amministrazioni pubbliche interessate.

L'articolo 1-ter modifica i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo dalla legge n. 99 del 2009 per il riassetto delle prescrizioni e gli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. In particolare si sposta da un anno a 30 mesi il termine per l'esercizio della delega, prevedendo inoltre l'adozione di ulteriori decreti correttivi ed integrativi. Si prevede inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, i quali possono proporre intese ed accordi di cooperazione in materia in seno alla Conferenza Stato-regioni e province autonome.

L'articolo 2 contiene disposizioni di semplificazione riguardo all'avvio dell'attività di impresa artigiana, prevedendo che per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, come disciplinato dalle disposizioni vigenti, debba essere presentata, mediante la comunicazione unica per

la nascita dell'impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza dalla data della sua presentazione. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli, nonché, in caso di carenza dei requisiti legittimanti, le modalità per la comunicazione degli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione.

L'articolo 3 reca una semplificazione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive, prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti, attraverso l'informatizzazione della procedura e l'eliminazione della documentazione attualmente richiesta con conseguente notevole risparmio di tempo e di denaro e l'eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive, in considerazione della scarsa efficacia a fini antiterrorismo della misura.

L'articolo 4 dispone che la conservazione delle cartelle cliniche è effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tuttavia che, su richiesta, le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.

L'articolo 4-*bis* integra il decreto legislativo n. 219 del 2006, relativamente alla disciplina concernente la produzione di materie prime attive da utilizzare nella produzione di medicinali sperimentali. Inoltre si dispone che l'Agenzia italiana per il farmaco possa disporre il ritiro delle confezioni di farmaci non conformi alle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo e si prevede che le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmaco-vigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

L'articolo 5, che recava norme volte a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi prevedendo che essi

siano realizzabili senza alcun titolo abilitativo e non più con la denuncia di inizio attività, analoghe a quelle contenute nell'articolo 5 del decreto – legge n. 40 del 2010, recentemente esaminato dalle Commissioni riunite VI e X, è stato soppresso dalla Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 5-*bis* reca una serie di modifiche piuttosto articolate alla disciplina della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione dei lavori della Conferenza, nonché relativamente agli effetti del dissenso espresso in quella sede.

L'articolo 5-*ter* consente che la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto consistenti nei punti d'ormeggio, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale non necessitano di titolo abitativo edilizio e demaniale, nel caso in cui sia già stata rilasciata la relativa concessione demaniale. Si prevede inoltre che gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non siano sottoposti ad ulteriore valutazione, qualora non comportino varianti. Si stabilisce altresì che non è richiesto il parere del soprintendente ai beni culturali in caso di approvazione dei beni paesaggistici tutelati.

L'articolo 6, modificando le norme del decreto – legge n. 59 del 1978, prevede che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e possa essere effettuata direttamente dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto.

L'articolo 6-*bis* apporta alcune modifiche al codice dei lavori pubblici, relativamente alle attività che le stazioni appaltanti devono svolgere in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per gravi inadempimento del medesimo, ai fini della stipula di un nuovo contratto.

L'articolo 7 interviene su alcuni adempimenti connessi al verificarsi di un in-

fortunio sul lavoro, di cui agli articoli 54 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. In particolare si prevede che l'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro da parte del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell'INAIL e non più anche nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza, e si abolisce l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia l'articolo 7-bis, ai sensi del quale l'accesso alla banca dati sinistri nel settore delle assicurazioni RC auto è consentito anche agli enti previdenziali, oltre che agli organi giudiziari e alle pubbliche amministrazioni competenti.

L'articolo 7-ter prevede la semplificazione, attraverso un decreto interministeriale, delle modalità di tenuta della documentazione in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7-quater prevede che gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli siano notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica sul sito *internet* dell'INPS; attraverso le medesime modalità telematiche sono altresì notificate agli interessati le eventuali modifiche connesse al riconoscimento o al disconoscimento, a fini contributivi, di giornate lavorative.

L'articolo 8 reca alcune modifiche alla disciplina degli adempimenti richiesti al datore di lavoro, relativamente ai lavoratori dello spettacolo iscritti l'ENPALS.

In particolare si prevede l'obbligo, per le imprese, di effettuare il versamento dei contributi entro i termini stabiliti dall'Ente, nonché di trasmettere allo stesso Ente, con specifiche modalità, le denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare. Si stabilisce inoltre prevede l'obbligo di denuncia, da parte dell'impresa, dell'instaurazione, della trasformazione e della cessazione dei rapporti di lavoro.

L'articolo 8-bis modifica il codice della strada, semplificando le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista per l'effettuazione dei trasporti eccezionali.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 8-ter, concernente la semplificazione delle modalità di registrazione dei contratti di cessione d'azienda.

In particolare si prevede che i contratti possano essere sottoscritti anche attraverso la firma digitale, oltre che in forma pubblica o per scrittura privata, e che l'iscrizione nel registro delle imprese possa avvenire, oltre che a cura del notaio rogante o autenticante, anche a cura di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società.

L'articolo 9 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.

In particolare si prevede, che il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, approvi un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento.

In parallelo si prevede che anche le regioni, province e comuni adottino, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo, volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento, e che le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuo, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurli entro il 31 dicembre 2012.

L'articolo 9-bis stabilisce che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a ca-

rattere generale, rechino in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati dagli atti medesimi, i quali, se non pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione.

L'articolo 9-ter integra i principi e i criteri direttivi della legge di semplificazione annuale, inserendovi anche l'eliminazione degli obblighi informativi non necessari alla tutela dell'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda gli obblighi a carico delle piccole imprese.

L'articolo 10 prevede che siano effettuate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la posta elettronica certificata, le comunicazioni di atti e documenti tra comuni, le comunicazioni tra comuni e questure, le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, nonché le comunicazioni tra i comuni e gli uffici di leva. Inoltre si prevede che l'INPS metta a disposizione dei comuni modalità telematica di trasmissione anche per le comunicazioni relative alle nascite, ai cambi di residenza ed all'acquisto e perdita della cittadinanza.

In particolare, si consente l'effettuazione del cambio di residenza con le modalità generali di sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni e si introduce la possibilità di effettuare il cambio di residenza per via telematica, realizzando la produzione immediata, al momento della dichiarazione, degli effetti giuridici del cambio di residenza.

L'articolo 10-bis stabilisce che a tutti gli schemi di atti normativi sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri deve essere allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti. Si prevede inoltre che l'amministrazione proponente non può introdurre tali nuovi oneri senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri per un pari importo. Per ciascun onere deve essere altresì effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.

L'articolo 11 modifica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931, al fine di consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età. Inoltre si prevede che i minori di quattordici anni che si recano all'estero (in uno degli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati con i quali vigono accordi internazionali) potranno utilizzare, in luogo del passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio, purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, ovvero da chi verrà menzionato sulla carta d'identità.

L'articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell'edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 12-bis, il quale prevede che il provvedimento con cui ciascuna regione può maggiorare, fino all'1,4 per cento, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deve essere pubblicato non più nella *Gazzetta Ufficiale*, ma nel sito internet denominato *www.finanze.it*.

L'articolo 13 prevede la possibilità di ricorrere avverso le decisioni della Corte di conti in sede di controllo sulla gestione innanzi alle sezioni riunite.

I soggetti legittimati al ricorso sono le amministrazioni e gli enti interessati, attraverso i loro organi politici di vertice cui spetta la decisione in ordine alla proposizione del ricorso e l'oggetto del ricorso è individuato nelle deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione che abbiano particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica.

Rileva inoltre come interessi indirettamente le competenze della Commissione Finanze l'articolo 15, il quale modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2008, finalizzato all'istituzione – attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati

o controllati – di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

In particolare, la modifica è volta ad introdurre la specificazione che l'utilizzo e la formazione della base unitaria di dati deve avvenire nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16, il quale reca disposizioni concernenti l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all'estero che risultano iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

In particolare si prevede che, ove non risulti già attribuito, ai cittadini italiani iscritti all'AIRE sia assegnato d'ufficio, da parte dell'amministrazione finanziaria, il codice fiscale, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. A tali fini i Comuni competenti sono tenuti a trasmettere, all'atto dell'iscrizione nell'AIRE, i dati dei cittadini all'anagrafe tributaria, nonché a trasmettere all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica rispetto ai dati anagrafici che interessano i cittadini iscritti nell'AIRE. L'attribuzione del codice fiscale è comunicata ai cittadini interessati da parte della rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio.

L'articolo 17 demanda al Governo l'adozione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento per la disciplina delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche in formato elettronico.

L'articolo 18 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, prevedendo la possibilità, per le istituzioni scolastiche di redigere pagella in forma elettronica; tale modalità di redazione della pagella sarà obbligatoria a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.

Inoltre si prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, adottino procedure che consentano di effet-

tuare per via telematica le operazioni relative al percorso universitario, conservando i documenti in formato digitale.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di recupero di spese di giustizia.

In particolare, si prevede che la condanna alle spese del procedimento d'impugnazione (in caso di rigetto o inammissibilità dell'appello) non comporti più la responsabilità solidale del ricorrente e dei coimputati cui l'impugnazione sia estesa, con la conseguenza che l'Erario non potrà più chiedere ad uno solo dei condannati l'escussione dell'intero credito.

Inoltre si attribuisce al giudice dell'esecuzione (e non più al magistrato di sorveglianza) la competenza per la conversione delle pene pecuniarie in periodo di libertà controllata, nell'ipotesi di mancata esecuzione delle stesse.

Si specifica altresì che per il recupero degli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale non sussiste vincolo di solidarietà.

L'articolo 19-*bis* integra il codice di procedura civile, al fine di stabilire che nelle cause davanti al giudice di pace relative a contratti conclusi facendo ricorso a condizioni generali di contratto, ovvero mediante moduli o formulari, la condanna alle spese non può superare il valore della condanna principale.

L'articolo 20, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, dettava disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) già previste dall'articolo 22 del disegno di legge comunitaria 2010, recentemente approvato dalla Camera.

L'articolo 20-*bis* modifica la disciplina relativa all'assegnazione di cittadini residenti di caselle di posta elettronica certificata, prevedendo che tale casella sia attribuita anche agli stranieri residenti e che ogni amministrazione pubblica sia tenuta ad utilizzare unicamente la posta elettronica certificata.

L'articolo 20-*ter* integra l'elenco dei prodotti ai quali si applica il decreto

legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 20-*quater*, il quale integra l'articolo 2209 del codice civile, al fine di prevedere che i poteri di rappresentanza delle imprese commerciali, per il compimento di atti specifici nei confronti della Pubblica amministrazione, compresi quelli inerenti alla partecipazione di procedure d'appalto, possono essere conferiti anche mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale, da comunicare in via telematica all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta ad accettare tale forma di conferimento.

L'articolo 20-*quinquies* apporta alcune modifiche alla disciplina sul trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, di cui all'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il nuovo comma 1-*bis* del predetto articolo 34 prevede che la deroga all'obbligo di tenuta del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali si estende a quei soggetti che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti: in tale fattispecie si prevede il solo obbligo di autocertificare che sono trattati solo tali dati, in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B.

In tale contesto segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il nuovo comma 1-*ter*, il quale precisa che i trattamenti di dati effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento di attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare si intendono indirizzati a perseguire tali finalità amministrativo-contabili le attività volte ad adempiere obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle

norme in materia fiscale nonché in materia sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 21 introduce un'apposita disciplina in materia di giuramento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta privatizzato. La norma stabilisce l'obbligo, a pena di licenziamento, di prestare, al momento dell'assunzione in servizio, giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi; si prevede altresì, che il giuramento deve essere effettuato in occasione della prima assunzione presso la pubblica amministrazione, dinanzi al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, con la conseguenza che non sarà necessario ripeterlo in caso di mobilità, di progressione professionale o di superamento di un altro concorso.

L'articolo 21-*bis* prevede che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziata per la formazione presso amministrazioni pubbliche centrali confluisca in un Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti destinato a finanziare programmi formativi e di aggiornamento professionale.

L'articolo 22, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, mirava ad ampliare la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali, prevedendo che il divieto di assunzione di nuovo personale non si applica neanche agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato.

L'articolo 22-*bis* modifica la disciplina dei contratti di somministrazione di lavoro, escludendo che tale tipologia di contratto possa essere utilizzata nel settore pubblico.

L'articolo 23 autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad avvalersi di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in

materia di lavoro pubblico, accollando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

L'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia. In particolare, si prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e di comunicarli entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, demandando le modalità tecniche ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni. Nel caso in cui la persistente violazione dell'obbligo di comunicazione si protragga per oltre 3 mesi, la stessa è valutata ai fini della corrispondenza della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione stessa.

L'articolo 24-bis reca una norma di interpretazione autentica della disciplina in materia di falsità nelle attestazioni relative alla presenza in servizio prodotte dai lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni. In particolare si prevede che le sanzioni disciplinari della radiazione dall'albo e del licenziamento dalla struttura sanitaria pubblica, previste dall'articolo 55-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a carico del medico che ha rilasciato la certificazione relativa all'assenza dal servizio, si applicano qualora il medico abbia rilasciato certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita medica.

L'articolo 26 innova alcuni profili della disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero.

In particolare:

si amplia la portata applicativa della relativa disciplina, estendendola non ai soli « dipendenti statali » ma anche ai « dipendenti delle pubbliche amministrazioni » ed al personale in regime di diritto pubblico

(magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia);

si sancisce la validità del servizio prestato presso organizzazioni internazionali o Stati esteri ai fini tanto della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, quanto del trattamento previdenziale e della valutazione dei titoli;

si precisa che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro;

si istituisce una banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero e di fornire e si prevede una relazione annuale al Parlamento circa la consistenza del personale collocato fuori ruolo o comunque in servizio all'estero;

si dettano norme specifiche per il personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

L'articolo 28 conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la « Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche », che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini, in conformità ai principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 29.

L'articolo 29, comma 1, individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della predetta delega.

I principi e criteri direttivi sono i seguenti:

a) assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese, da un lato, e le amministrazioni pubbliche, dall'altro, sono improntati ai principi della leale collabora-

zione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;

c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di *performance*, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare nell'ambito del sistema di misurazione e la valutazione della *performance* delle amministrazioni introdotto dal decreto legislativo sulla produttività del pubblico impiego;

d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro, anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

d-bis) prevede l'obbligo, per la Pubblica amministrazione, di indicare, in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole;

e) assicurare l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale e attivare, senza oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei principi di economicità, di universalità e di complementarità;

f) assicurare l'effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle amministrazioni stesse o di altre amministrazioni e provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente, consentendo inoltre l'esercizio del diritto di accesso a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse;

f-bis) garantire l'applicazione delle norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della Pubblica amministrazione;

f-ter) attuare il principio in base al quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

g) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;

g-bis) prevedere l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rispondere ai reclami ad esse proposte;

h) per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *h)*, la quale prevede, ferma la responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzino, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;

i) individuare idonei strumenti di incentivazione e di sanzione, nonché prevedere, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare ed ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;

l) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo inoltre l'obbligo di indicare l'ufficio cui segnalare gli eventuali disservizi;

m) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, realizzi un piano di comunicazione e definisca forme di monitoraggio e

di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, e curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata;

n) prevedere che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;

o) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche;

p) prevedere l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati;

q) prevedere adeguate forme di pubblicità dei reclami, segnalazioni e proposte dei cittadini;

r) favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo.

Il comma 2 stabilisce inoltre che amministrazioni pubbliche, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

L'articolo 30 conferisce una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.

In particolare nel codice devono confluire le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

a) alla legge n. 241 del 1991, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);

c) al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

d) al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

e) al decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

f) ai decreti legislativi recanti la « Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche » previsti dall'articolo 28.

L'articolo 30-*bis* prevede che le disposizioni della legge si applichino nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i relativi statuti speciali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia la complessità del provvedimento, che è finalizzato all'obiettivo, pienamente condivisibile di semplificare gli obblighi dei cittadini e delle imprese nei loro rapporti con la Pubblica amministrazione, ma che presenta, al tempo stesso, alcune previsioni meritevoli di attenta valutazione, quali, ad esempio, l'articolo 8-*ter* nella parte in cui esso consente che i contratti di cessione d'azienda possano essere sottoscritti, oltre che in forma pubblica o per scrittura privata, anche attraverso la firma digitale. A tale proposito rileva come, qualora la cessione riguardi anche beni immobili, sia necessario assicurare l'assoluta tutela degli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi.

Esprime altresì perplessità sull'effettiva portata della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h)*, la quale prevede una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle ammini-

strazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che effettuino, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini.

Alberto FLUVI (PD) condivide i rilievi del Presidente circa la complessità del provvedimento, il quale contiene certamente norme condivisibili, ma anche previsioni che dovrebbero essere maggiormente approfondite, rilevando pertanto l'opportunità che la Commissione possa valutarne appieno i contenuti, non procedendo all'espressione del parere nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Fluvi rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento nella seduta odierna, in quanto la Commissione Affari costituzionali concluderà l'esame in sede referente nella seduta di oggi, atteso che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è fissato per la giornata di lunedì 17 maggio prossimo.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) esprime una valutazione positiva sulle norme dell'articolo 8-ter, ricordando come originariamente l'iscrizione nel registro delle imprese dei contratti di cessione d'azienda potesse essere effettuata da parte dei commercialisti, e solo successivamente si riservò tale attività ai notai, in base a preoccupazioni connesse con l'esigenza di contrasto del riciclaggio. Ritiene quindi che le modifiche proposte dall'articolo a tale disciplina siano condivisibili e che sia opportuno cogliere l'occasione fornita dall'intervento legislativo per ulteriori interventi di semplificazione degli oneri gravanti sui cittadini e le imprese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sempre con riferimento all'articolo 8-ter, ribadisce come i contratti di cessione d'azienda possano comportare profili assai delicati, laddove coinvolgano anche la cessione di immobili.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) condivide l'esigenza, evidenziata dal Presidente, di

mantenere tutti gli strumenti di trasparenza e di garanzia giuridica previsti dall'ordinamento in caso di cessione di immobili.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rileva come i tempi brevissimi entro i quali la Commissione è costretta ad esaminare il provvedimento non consentano di valutarne adeguatamente i numerosi aspetti, pur ribadendo la sua valutazione positiva circa alcune disposizioni quali, ad esempio, l'articolo 8-ter.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo la sua contrarietà relativamente ad una modalità di esame del provvedimento assolutamente convulsa, che non permette alla Commissione di approfondire anche solo minimamente i contenuti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.20.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative alla proposta di legge (*vedi allegato 3*); invita quindi il relatore ad esprimere su di esse il parere.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, rileva preliminarmente di aver presentato una serie di proposte emendative che intendono semplificare il testo della proposta di legge e che assorbono, in taluni casi, il contenuto di alcuni emendamenti presentati dai gruppi, riservandosi di formulare ulteriori proposte emendative volte ad apportare ulteriori miglioramenti al provvedimento.

Passando all'espressione dei pareri, invita al ritiro degli emendamenti Del Tenno 1.1 e Tabacci 1.3, raccomandando invece l'approvazione del proprio emendamento 1.2. Propone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pugliese 3.1, invitando invece al ritiro degli emendamenti Tabacci 3.2 e 3.3, Borghesi 3.4, Tabacci 3.5, Borghesi 3.8 e Tabacci 3.9.

Propone altresì di accantonare l'emendamento Germanà 3.6, il quale è in parte condivisibile ed affronta una questione sulla quale si riserva di presentare un proprio emendamento, nonché di accantonare gli emendamenti Borghesi 3.7 e Occhiuto 3.10, vertenti sulla medesima materia.

Propone ulteriormente di accantonare tutti gli emendamenti relativi all'articolo 4, riservandosi di presentare in materia un proprio emendamento.

Raccomanda quindi l'approvazione dei propri emendamenti 5.1 e 5.2, il secondo dei quali assorbe gli emendamenti Pagano 5.3 e Savino 5.4.

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1, invitando invece al ritiro degli emendamenti Tabacci 6.2, Borghesi 6.3, Tabacci 6.4, Borghesi 6.7 e Tabacci 6.8; propone altresì di accantonare gli emendamenti Del Tenno 6.5 e Borghesi 6.6.

Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 7.1 ed 8.1.

Invita al ritiro dell'emendamento Pugliese 10.1, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.2 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Occhiuto 10.01.

Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 13.1, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 13.2, il quale assorbe l'emendamento Fontana 13.3.

Propone quindi di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14.

Invita al ritiro dell'emendamento Pugliese 15.1, raccomandando invece l'approvazione del proprio emendamento 15.2 ed esprimendo parere favorevole sugli emendamenti Germanà 15.3 e Misuraca 16.1.

Marco PUGLIESE (PdL) chiede al relatore di riconsiderare l'invito al ritiro espresso sul suo emendamento 15.1.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, in riferimento all'emendamento Pugliese 15.1, rileva come l'invito al ritiro espresso non sia dettato da una contrarietà nel merito sulla proposta emendativa ma dal dubbio che essa risulti estranea al contenuto specifico del provvedimento: si dichiara pertanto disponibile a rivedere il proprio parere, anche alla luce di una eventuale riformulazione dell'emendamento.

Marco PUGLIESE (PdL) propone di accantonare il proprio emendamento 15.1, al fine di provvedere alla sua riformulazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Pugliese 15.1, avvertendo che l'emendamento Del Tenno 1.1 è stato ritirato dal presentatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene opportuno rinviare la votazione sulle proposte emendative ad altra seduta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene condivisibile la proposta del deputato Bernardo e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 18 maggio prossimo. Avverte infine che la seduta in sede referente prevista per la giornata di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione n. 5-02872 Milo e Zeller è stata ritirata; avverte inoltre che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Barbato n. 5-02873 è rinviata ad altra seduta.

5-02871 Fugatti e Forcolin: Regolarità dei versamenti tributari da parte delle società calcistiche professionistiche di serie A, serie B e Lega Pro.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, della quale si dichiara soddisfatto. Sottolinea, in particolare, l'importanza del protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia delle entrate e la Federazione italiana giuoco calcio sui controlli tributari e contributivi nei confronti delle società calcistiche, ritenendo a tale riguardo opportuno prevedere una sorta di documento unico di regolarità contributiva che dovrebbe essere esibito periodicamente dalle predette società.

Ritiene inoltre che il Governo debba assumere una posizione in merito alla ventilata ipotesi di escludere dall'IRAP le eventuali plusvalenze registrate dalle società calcistiche, trattandosi evidentemente di una questione che non può essere rimessa alle valutazioni unilaterali della Lega calcio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alla tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo, ritiene necessario far riferimento anche ai controlli esercitati dalla COVISOC sulla regolarità dei versamenti contributivi effettuati dalle società calcistiche.

5-02874 Del Tenno: Applicazione dell'imposta sulle pubblicità ai marchi apposti sulle gru.

Maurizio DEL TENNO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio DEL TENNO (PdL) ritiene che l'ipotesi di soluzione prospettata dal Sottosegretario nella sua risposta potrebbe effettivamente contribuire a risolvere la questione evidenziata dalla propria interrogazione, rilevando tuttavia come il problema maggiore sia dato dal fatto che i comuni, e le società concessionarie della riscossione delle entrate locali, hanno assunto in merito posizioni diversificate.

Considera peraltro utile dare la massima pubblicità alla risposta fornita all'atto di sindacato ispettivo, consentendo in tal modo ai contribuenti interessati, ed alle loro associazioni di categoria, di attivarsi presso i comuni e le società concessionarie, al fine di giungere in un prossimo futuro ad un definitivo chiarimento circa il regime impositivo applicabile ai marchi esposti sulle gru, tenendo conto del fatto che tali marchi, in quanto apposti generalmente ad altezze piuttosto elevate, hanno dimensioni necessariamente rilevanti.

Rileva quindi l'esigenza di tener presente che la maggior parte delle gru sulle quali sono esposti i predetti marchi risultano vendute alle imprese edilizie, evitando inoltre di applicare l'imposta sulla pubblicità sia sul marchio dell'impresa edilizia sia sul marchio di fabbrica apposto dal fabbricante sulle predette apparecchiature.

5-02875 Occhiuto e Poli: Recupero delle imposte pagate all'estero dai fondi pensioni.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Nedo Lorenzo POLI (UdC) ringrazia il Sottosegretario per la chiara risposta, la quale riconosce la sussistenza del problema, che auspica possa essere risolto nel più breve tempo possibile.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196).**RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196);

sottolineato come lo schema di decreto legislativo costituisce un primo fondamentale passo per il completamento del più generale processo di attuazione del federalismo fiscale;

evidenziato come il trasferimento alle regioni ed agli altri enti locali di parte dei beni del patrimonio statale costituisca un elemento decisivo per favorire un più proficuo e razionale utilizzo dei beni stessi, attraverso un effettivo coinvolgimento degli enti territoriali nella loro gestione;

rilevato come il predetto processo di trasferimento dei beni consentirà di attribuire agli enti locali uno strumento particolarmente utile per il governo del territorio, nonché per realizzare l'effettiva valorizzazione del predetto patrimonio;

considerato che le autonomie locali hanno richiesto una serie di modifiche ed integrazioni allo schema di decreto legislativo, alcune delle quali appaiono utili a migliorare il provvedimento, che è stato conseguentemente integrato e sottoposto al parere della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, la quale ha espresso su di esso parere favorevole,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

a) si rileva innanzitutto l'esigenza di approfondire tutte le tematiche attinenti al demanio idrico ed al demanio marittimo affrontate dallo schema di decreto legislativo;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale stabilisce che gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti ad assicurarne la massima valorizzazione funzionale, si rileva come l'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, che stabilisce i principi e criteri direttivi in materia di decentramento patrimoniale, non preveda espressamente un obbligo di valorizzazione dei beni del patrimonio attribuiti ai predetti enti, segnalandosi inoltre la necessità di stabilire a tale proposito procedure, atte al trasferimento dei beni, finalizzate al migliore e meno costoso esercizio di funzioni pubbliche sul territorio;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni, sulla base dei criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2, si rileva come i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 19 della citata legge n. 42 del 2009, sembrino riservare allo Stato il compito di stilare le apposite liste che individuano i singoli beni da trasferire, limitando la concertazione in sede di Con-

ferenza Unificata alla fase di attribuzione di tali beni agli enti territoriali, segnalando inoltre la necessità di prevedere a tal proposito la facoltà, per gli enti territoriali, di avanzare domande, adeguatamente motivate, per il trasferimento di beni inizialmente non inseriti nelle predette liste;

d) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle richieste avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si rileva l'opportunità di chiarire meglio la portata della previsione, la quale sembra disciplinare l'ipotesi in cui un bene, pur attribuito ad un determinato livello di governo, non sia tuttavia richiesto dall'ente territoriale interessato appartenente a quel livello di governo;

e) con riferimento al comma 5 dell'articolo 2 dello schema, il quale contempla l'ipotesi che i beni statali possono essere attribuiti, a titolo non oneroso, anche in quote indivise, a più enti corrispondenti a diversi livelli di governo o a più enti del medesimo livello di governo, ovvero ancora in maniera mista, si rileva come l'attribuzione di un medesimo bene tra più enti territoriali potrebbe determinare criticità in ordine alla gestione del bene, anche in relazione alle scelte, evidentemente da concertare tra i diversi enti, inerenti alla sua concreta valorizzazione;

f) con riferimento alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2, la quale prevede che, in applicazione del criterio di semplificazione, i beni possano essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, si rileva l'opportunità di verificare la formulazione della norma alla luce della sentenza della Corte

costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto – legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia « governo del territorio » lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;

g) sempre con riferimento alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2, si rileva l'opportunità di valutare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione del consiglio comunale o provinciale di approvazione del piano di alienazioni è trasmesso ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia e la regione interessati), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale;

h) con riferimento alla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali, si rileva l'opportunità di valutare la praticabilità di tale opzione, la quale sembra preclusa dalla normativa attualmente vigente;

i) con riferimento alla lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni statali trasferiti, si segnala l'esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all'assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e città metropolitane, ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta « Carta delle autonomie », attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera;

l) con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, il quale dispone che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si segnala l'opportunità di integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che l'individuazione dei beni è effettuata ai fini della loro attribuzione ad uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, il quale anch'esso disciplina l'individuazione dei beni, al fine di meglio delimitare la fase dell'individuazione dei beni rispetto a quella dell'attribuzione degli stessi ai diversi livelli di governo;

m) con riferimento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, si rileva l'opportunità di stabilire un termine temporale, ripetibile nel tempo, per l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;

n) con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione;

o) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, il quale prevede, che, solo relativamente alle aree ed ai fabbricati, le regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni siano chiamati a presentare all'Agenzia del demanio un'apposita domanda di attribuzione, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, sopprimendo il riferimento alle aree ed ai fabbricati, al fine di escludere la sussistenza di due distinti procedimenti (uno relativo alle aree ed ai fabbricati, l'altro relativo agli altri beni) per l'attribuzione dei beni agli enti territoriali, du-

PLICITÀ che potrebbe introdurre elementi di contraddizione all'interno della disciplina dettata dallo schema di decreto;

p) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, aggiungendo un nuovo periodo, volto a dettare una norma specifica concernente i beni del demanio idrico ed i beni del demanio marittimo, per i quali, qualora essi siano stati individuati in gruppi, si preveda che la domanda di attribuzione deve riguardare tutti i beni compresi in ciascun gruppo;

q) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale facenti parte del demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse locale;

r) con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, la quale indica, tra i beni trasferibili, tutte le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato, diversi dalle tipologie di beni immobili indicati in precedenza, ad eccezione dei beni esplicitamente non trasferibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, si rileva l'opportunità modificare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di sostituire il riferimento alle aree ed ai fabbricati con quello a tutti i beni di proprietà dello Stato;

s) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale individua le tipologie e le caratteristiche dei beni che sono in ogni caso non trasferibili, indicando, tra gli altri, i beni oggetto di accordi o intese con gli Enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, si rileva l'opportunità identificare meglio a quale categoria di beni e a quali accordi faccia riferimento

la disposizione, nonché di specificare che la normativa vigente in materia di beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, resta ferma anche per quanto riguarda l'autorizzazione all'alienazione dei predetti beni;

t) con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, il quale regola il procedimento per l'individuazione dei beni esclusi dal trasferimento, si rileva l'opportunità di precisare il regime applicabile ai beni in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 che non risultino tuttavia indicati negli elenchi previsti dal comma 3 ai fini della predetta esclusione;

u) con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che, ai fini dell'esclusione dei beni dal trasferimento, le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni per i quali si richiede l'esclusione, si rileva l'opportunità di integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo esplicitamente che l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco relativo ai propri beni;

v) con riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5, ai sensi del quale, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione da parte delle amministrazioni statali degli elenchi dei beni di cui si richiede l'esclusione dal trasferimento, quindi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio è redatto previo parere della Conferenza Unificata;

z) con riferimento al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale prevede la possibilità di integrare o modificare l'elenco dei beni di cui si richiede l'esclusione dal trasferimento, si rileva

l'opportunità di chiarire se le eventuali modifiche o integrazioni al predetto elenco debbano essere, in ogni caso, effettuate entro il termine ultimo, previsto dal medesimo comma 3, di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in quanto, qualora fossero resi possibili interventi anche oltre il predetto termine, la procedura indicata andrebbe coordinata con le scadenze fissate dall'articolo 3 per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono l'attribuzione di beni ai singoli enti;

aa) con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a comuni, province, città metropolitane e regioni che li richiedono, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che il predetto DPCM deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

bb) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, si evidenzia l'opportunità di coordinare tale previsione con la scelta, operata dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), di affidare al Ministero della difesa, attraverso la nuova società Difesa Servizi spa, l'attività di valorizzazione e riqualificazione degli immobili militari, eventualmente fissando un termine entro il quale il Ministero della difesa e la citata società Difesa Servizi devono concludere le procedure di valorizzazione previste dal citato comma 27, decorso il quale i beni stessi, non oggetto di valorizzazione, rientrerebbero nell'ambito dei beni suscettibili di trasferimento in base alle norme del decreto legislativo;

cc) ancora con riferimento all'articolo 5, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo

dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, nel quadro degli accordi di valorizzazione dei beni culturali già contemplati dall'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministero per i beni e le attività culturali trasferisca alle regioni ed agli altri enti territoriali i beni e le cose indicate nei richiamati accordi di valorizzazione;

dd) si rileva l'esigenza di specificare che gli accordi di valorizzazione dei beni culturali di cui alla precedente lettera possano riguardare anche i beni ubicati nei siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO che si trovino in stato di abbandono;

ee) con riferimento all'articolo 6, il quale demanda ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994, si rileva come la delega di cui alla legge n. 42 del 2009 non rechi un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari « chiusi » istituiti con apporto di beni immobili, e come occorra pertanto valutare la conformità del medesimo articolo 6 con i criteri di delega stabiliti dalla citata legge n. 42;

ff) sempre con riferimento all'articolo 6, si rileva come appaia problematico, sotto il profilo delle fonti del diritto, affidare ad una fonte di rango secondario, quale il regolamento governativo di delegificazione, il riordino della disciplina di rango primario relativa ai fondi comuni, in particolare in quanto la norma non sembra rispettare le previsioni di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 in materia di delegificazione, ad esempio in quanto non dispone l'abrogazione delle norme vigenti all'entrata in vigore delle norme regolamentari;

gg) ancora con riferimento all'articolo 6, si rileva comunque l'opportunità di

integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che i regolamenti siano emanati previo parere della Conferenza Unificata, che il valore dei beni attribuiti ai fondi immobiliari sia stimato da un esperto indipendente e che rimane comunque ferma la possibilità, per gli enti territoriali, di promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare o di partecipare ad essi, secondo la disciplina in materia di fondi immobiliari chiusi dettata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

hh) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati i criteri e i tempi per ridurre le risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente al processo di trasferimento dei beni statali, si rileva l'opportunità di integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, sostituendo la nozione di riduzione delle risorse con quella di adeguamento delle risorse (che può realizzarsi sia attraverso una diminuzione sia attraverso un aumento delle risorse stesse), nonché stabilendo che i predetti decreti sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

ii) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si rileva come esso demandi ad una fonte di rango secondario – un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – la determinazione di criteri e tempi per ridurre le risorse spettanti alle regioni e agli enti locali, laddove molte delle risorse suscettibili di riduzione trovano fondamento in disposizioni di rango primario, senza inoltre prevedere un termine per l'adozione dei decreti di riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali, che dovrebbero essere adottati contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni;

ll) ancora con riferimento alla tematica della riduzione dei trasferimenti sta-

tali connessa al trasferimento dei beni agli enti locali, si rileva l'opportunità di considerare che il trasferimento dei beni dallo Stato agli enti territoriali comporterà, oltre alla riduzione delle entrate statali, anche il trasferimento in capo agli enti medesimi degli oneri di gestione connessi alla proprietà dei beni attualmente sostenuti dallo Stato, nonché il venir meno, per i comuni cui saranno attribuiti i beni immobili, dell'ICI attualmente dovuta dallo Stato ai comuni stessi per i beni attualmente statali che saranno trasferiti;

mm) con riferimento all'ipotesi, prospettata dalle autonomie locali, di prevedere che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti non si applichino i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese sostenute dallo Stato per la gestione del bene trasferito, si rileva come la vigente normativa in materia di patto di

stabilità interno, contenuta nel Titolo III, Capo III, del decreto – legge n. 112 del 2008, disciplina questo istituto esclusivamente per il periodo dal 2009 al 2011, laddove tale previsione introdurrebbe una deroga di carattere permanente ad un quadro normativo, quello del patto di stabilità interno, suscettibile di variazioni;

nn) si rileva l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dall'alienazione di beni apportati dagli enti territoriali a fondi immobiliari, debbano essere destinati a riduzione del debito pubblico, nazionale e locale, e non possano invece essere utilizzati a copertura di spese di natura corrente;

oo) si evidenzia la necessità che, nelle more del completamento del processo di federalismo demaniale, non vengano avviate nuove ed ulteriori procedure di vendita relative ai beni oggetto delle norme dello schema di decreto legislativo.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3209-*bis*, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 8-*ter*, valuti la Commissione di merito se la previsione in base alla quale i contratti di cessione d'azienda possono essere sottoscritti anche attraverso la firma digitale assicurino un adeguato livello di certezza giuridica, in particolare a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.

ALLEGATO 3

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI****ART. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

1. 1. Del Tenno.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché dei loro familiari.

1. 2. Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: 2013 aggiungere le seguenti: e cessano in caso di interruzione del rapporto di lavoro dipendente.

1. 3. Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 1. Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*** 2. 2.** Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*** 2. 3.** Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 1. Pugliese.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

Conseguentemente, al comma 1, lettere b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

3. 2. Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

3. 3. Tabacci, Mosella Calero Ciman.

Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.

3. 4. Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

3. 5. Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. 6. Germanà.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere la parola: dipendente.

3. 7. Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 8. Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

3. 9. Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, lettera c) dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un

corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.

3. 10. Occhiuto.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: da imprenditrici o da lavoratrici autonome o.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il secondo periodo.

4. 1. Pugliese.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La componente variabile può essere utilizzata entro il limite massimo di compensazione di 25.000 euro anno, elevato a 50.000 euro anno in favore di coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. La parte eccedente può essere utilizzata in compensazione, sino ad esaurimento, nelle annualità successive.

4. 2. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: per il quale con le seguenti: nel quale.

4. 3. Soglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, lettera a), è incompatibile con la contemporanea fruizione dei benefici disposti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008.

4. 4. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito

d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. 5. Misuraca.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il credito d'imposta attribuito ai lavoratori dipendenti può essere computato dal datore di lavoro che opera le ritenute fiscali. Per i lavoratori esentati dalla presentazione di modelli di dichiarazioni fiscali, le indicazioni di cui al precedente comma 3 possono essere fornite col modello CUD rilasciato dal datore di lavoro. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono emanate specifiche disposizioni operative al riguardo.

4. 6. Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ogni nuovo assunto deve sempre ritenersi in possesso delle caratteristiche oggettive e soggettive previste, per la concessione di benefici fiscali e/o previdenziali, da leggi nazionali o regionali per l'incremento del numero di dipendenti.

5. 1. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I benefici richiamati dal comma 1 sono cumulabili con ogni forma di sgravio contributivo per i nuovi assunti, a patto che non sia diversamente previsto dalla norma che prevede lo sgravio stesso.

5. 2. Il Relatore.

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le parole: né con gli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della presente legge.

5. 3. Pagano.

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

5. 4. Savino.

ART. 6.

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: dei benefici.

6. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

6. 2. Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

Al comma 1, lettere a), b) e c) sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.

6. 3. Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

6. 4. Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

6. 5. Del Tenno.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.

Conseguentemente, alle medesime lettera, sopprimere la parola: dipendente.

6. 6. Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 7. Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

6. 8. Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Il Relatore.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Pugliese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le attività di cui al presente articolo sono finanziate con le risorse previste dall'articolo 15.

10. 2. Il Relatore.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, ai soggetti di cui all'articolo 3.

10. 01. Occhiuto.

ART. 11.

Sostituire il comma 1, ed il seguente: Il Governo italiano dovrà impegnarsi a stipulare con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.

11. 1. Il Relatore.

Sopprimere i commi 2 e 3.

11. 2. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati con le seguenti: ovvero per il raggiungimento dell'importo massimo an-

nuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.

12. 1. Il Relatore.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per esaurimento dei relativi fondi con le seguenti: per il raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.

12. 2. Il Relatore.

Sopprimere i commi da 7 a 9.

12. 3. Il Relatore.

Al comma 12, sostituire le parole: esaurimento dei fondi disponibili con le seguenti: raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.

12. 4. Il Relatore.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. La domanda può essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del modello di istanza con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

12. 5. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) se trasferisce la sua residenza o il suo domicilio fuori dall'Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge.

13. 1. Occhiuto.

Sopprimere i commi da 5 a 7.

13. 2. Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

13. 3. Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: al capo II con le seguenti: alla presente legge.

14. 1. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , in analogia fino alla fine del comma.

14. 2. Savino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I crediti d'imposta di cui all'articolo 2 sono assegnati sino a concorrenza di 300 milioni di euro l'anno, destinando dette risorse per i 2/3 a favore di soggetti dotati di diploma di laurea specialistica.

14. 3. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

14. 4. Pagano.

Sopprimere il comma 3.

14. 5. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

14. 6. Del Tenno.

Sostituire la rubrica con la seguente: Limite massimo di risorse assegnabili e suddivisione delle stesse.

14. 7. Il Relatore.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 14-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti, in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di

spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accerati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:

1) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

2) finanziamento delle misure di cui all'articolo 2, commi 539-548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relative al riconoscimento del credito di imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno;

3) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 280-283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per le attività di ricerca industriale;

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. 01. Borghesi, Messina, Barbato.

ART. 15.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Quota parte del gettito di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di centri di ricerca ubicati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono individuati i centri di ricerca che possono fruire del finanziamento medesimo, è de-

finito l'ammontare complessivo del medesimo, ed è operata la relativa ripartizione tra di essi.

15. 1. Pugliese.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. In attesa della piena operatività del fondo di cui al comma 1, gli oneri conseguenti all'applicazione degli articoli 10 e 11 sono coperti con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 5 milioni di euro per le prime due annualità di operatività della presente legge.

15. 2. Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate.

15. 3. Germanà.

ART. 16.

Al comma 3 sostituire le parole da: per la presentazione fino a: stessa Agenzia con le seguenti: per le definizioni delle modalità di gestione dei crediti d'imposta di cui al comma 2 da parte dell'Agenzia, nonché del rimborso spese spettante all'Agenzia.

16. 1. Misuraca.

ALLEGATO 4

5-02871 Fugatti e Forcolin: Regolarità dei versamenti tributari da parte delle società calcistiche professionistiche di serie A, serie B e Lega Pro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere la regolarità dei versamenti dei tributi e l'ammontare degli eventuali debiti tributari maturati nei confronti dell'erario dalle società professionistiche di calcio di serie A, serie B e Lega Pro.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi dispone che le società sportive professionistiche siano sottoposte alla verifica dell'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti, stabiliti dalle Federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.

La FIGC ha manifestato all'Agenzia delle entrate l'esigenza di avere ai fini dei predetti controlli le informazioni relative agli adempimenti tributari delle società professionistiche di calcio.

In data 16 febbraio 2010, la FIGC ha stipulato con l'Agenzia delle entrate un protocollo d'intesa a seguito del quale si impegna a fornire le informazioni tributarie necessarie per la verifica dell'equilibrio finanziario delle società di calcio iscritte al campionato professionistico 2009/2010.

In particolare, il controllo ha ad oggetto la verifica degli adempimenti connessi al pagamento dei tributi erariali esposti nelle dichiarazioni riferite ai periodi d'imposta terminati entro il 31 dicembre 2008.

Sulla base del protocollo sottoscritto, l'Agenzia delle entrate deve fornire alla FIGC le risultanze dei controlli effettuati, entro il 31 maggio 2010.

Ciò premesso, allo stato attuale i dati relativi alla situazione debitoria non sono disponibili in quanto le attività di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate sono ancora in corso, non essendo decorso il predetto termine del 31 maggio.

Si fa poi presente che la Consob ha comunicato i dati in suo possesso, di seguito riportati, relativi alle sole società quotate (A.S. Roma S.p.A., S.S. Lazio S.p.A. e Juventus F.C. S.p.A.), desumibili dalle relazioni finanziarie semestrali al 31 dicembre 2009; tali dati non sono, tuttavia, totalmente disponibili per l'Agenzia delle entrate, tenuto conto del fatto che il termine dell'ultimo esercizio è stato il 30 giugno 2009 e, pertanto, le relative dichiarazioni fiscali saranno presentate dalle società nel 2011.

A.S. Roma S.p.A.

Si rammenta che A.S. Roma S.p.A. è sottoposta, a seguito di provvedimento Consob, ad obblighi di informativa trimestrale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Tali obblighi includono, *inter alia*, la richiesta di informazioni in merito alla posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo A.S. Roma, nonché in ordine alle posizioni debitorie scadute del Gruppo A.S. Roma ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e con evidenza delle con-

nesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura eccetera). L'Emittente è, inoltre, tenuto a fornire informazioni relative all'eventuale mancato rispetto dei *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del gruppo ad esso facente capo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, nonché informazioni in merito all'approvazione e/o allo stato di avanzamento dell'eventuale piano di ristrutturazione del debito del gruppo.

Premesso quanto sopra, A.S. Roma S.p.A. ha evidenziato nel comunicato stampa diramato in data 25 febbraio 2010, relativo all'approvazione della relazione finanziaria semestrale, che « [...] al 31 dicembre 2009 ed alla data della presente Relazione, tenuto conto delle rateizzazioni fiscali in essere per il pagamento dei debiti pregressi, e del regolare versamento di imposte e ritenute correnti e rateizzate, non risultano debiti tributari scaduti ».

Sulla base di quanto riportato nel suddetto comunicato, i debiti tributari di A.S. Roma S.p.A., ammontano al 31 dicembre 2009 a 15,2 milioni di euro (rispetto a 13,4 milioni di euro, al 30 giugno 2009), di cui 4,6 milioni di euro (6,6 milioni di euro, al 30 giugno 2009) con scadenza oltre 12 mesi.

Nel medesimo comunicato stampa del 25 febbraio 2010, viene riportato che i debiti previdenziali del Gruppo A.S. Roma (composti principalmente da debiti previdenziali della Capogruppo A.S. Roma) ammontano al 31 dicembre 2009 a 0,5 milioni di euro, risultando invariati rispetto al 30 giugno 2009. Tali debiti risultano costituiti per 0,3 milioni di euro, da contributi di dicembre 2009, regolarmente versati a gennaio, e per 0,2 milioni di euro, da contributi maturati su retribuzioni differite (ferie e 14^a mensilità). L'Emittente non segnala posizioni debitorie scadute con riferimento a tali debiti.

Nella relazione finanziaria semestrale di A.S. Roma al 31 dicembre 2009 viene fornita informativa in merito ad accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza

in ordine al trattamento fiscale dei compensi ai procuratori dei calciatori (tali accertamenti presentano oggetto analogo a quanto nel prosieguo riportato per S.S. Lazio S.p.A. e Juventus F.C. 5. p. A).

Si segnala che l'Emittente non ha effettuato accantonamenti riguardo ai contenziosi sopra indicati.

S.S. Lazio S.p.A.

Si rammenta che anche S.S. Lazio S.p.A. è sottoposta ad obblighi di informativa trimestrale disposti dalla Consob ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998, di contenuto analogo a quelli relativi ad A.S. Roma S.p.A. sopra esposti.

Premesso quanto sopra, si segnala che dalla relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo S.S. Lazio al 31 dicembre 2009 e dal comunicato stampa diramato dall'Emittente in data 27 febbraio 2010 con riferimento all'approvazione della medesima relazione, si evince che:

i debiti tributari non correnti del Gruppo sono pari a 70,6 milioni di euro. Tali debiti sono rivenienti dall'accordo transattivo sottoscritto, in data 20 maggio 2005, con l'Agenzia delle entrate relativo alle imposte Irpef e Iva dovute a tutto il 31 dicembre 2004 e non versate dalle precedenti gestioni, pari a complessivi 108,78 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti gli interessi legali (per un totale complessivo di oltre 140 milioni di euro);

i debiti tributari correnti del Gruppo S.S. Lazio al 31 dicembre 2009 ammontano a 9,7 milioni di euro. Tale importo è principalmente riferito alla quota entro i 12 mesi dei debiti oggetto di rateizzazione con l'Agenzia delle entrate, pari a 5,4 milioni di euro; l'importo include, inoltre, ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata-continuativa, debiti IVA;

i debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale del Gruppo S.S. Lazio, iscritti tra le passività correnti, ammontano a 407 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 (278 migliaia di euro al 30 giugno 2009).

S.S. Lazio S.p.A. non ha segnalato importi scaduti con riferimento ai debiti tributari ed ai debiti previdenziali sopra indicati.

Si segnala che il Gruppo S.S. Lazio ha esposto tra i fondi per rischi e oneri non correnti alla data del 31 dicembre 2009 fondi per imposte di ammontare pari a 9,848 milioni di euro, rilevando al riguardo che tale importo « [...] si riferisce principalmente:

all'IRAP teorica (euro 9.076 migliaia) calcolata tenendo conto delle plusvalenze nette derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2002, al 30 giugno 2003, al 30 giugno 2004, al 30 giugno 2005, al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2009. Tale appostazione è stata eseguita in quanto la Società ha aderito all'impostazione fornita da L.N.P. e dalla stessa confermata con nota del 23 maggio 2002, nonostante l'orientamento del tutto contrario espresso dall'Agenzia delle entrate con risoluzione del 19 dicembre 2001, n. 213, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. La Società ha accantonato l'ammontare dell'IRAP nel Fondo rischi e oneri computando gli interessi e le sanzioni eventualmente dovute;

all'accantonamento (euro 662 migliaia) effettuato sulle risultante della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza riguardo ai costi dei procuratori per gli anni 2003-2007 [...] ».

Juventus F.C. S.p.A.

Dalla relazione finanziaria semestrale di Juventus F.C. al 31 dicembre 2009 e dal comunicato stampa diramato dall'Emittente

in data 26 febbraio 2010 con riferimento all'approvazione della medesima relazione, si evince che:

i « debiti tributari per ritenute da versare e altri » di Juventus F.C. S.p.A., iscritti tra le passività correnti, ammontano al 31 dicembre 2009 a 9,174 milioni di euro (contro 7,405 milioni di euro al 30 giugno 2009); non sono presenti, con riferimento a tale voce, quote non correnti (con scadenza oltre il successivo esercizio);

i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di Juventus F.C. S.p.A., iscritti tra le passività correnti, ammontano al 31 dicembre 2009 a 0,539 milioni di euro (contro 0,483 milioni di euro al 30 giugno 2009); non sono presenti, con riferimento a tale voce, quote non correnti (con scadenza oltre il successivo esercizio).

L'Emittente non ha segnalato posizioni scadute.

Nella suddetta relazione finanziaria viene fornita informativa in merito alla conclusione in data 23 luglio 2009 dell'accertamento della Guardia di Finanza relativo alle annualità dal 2001/2002 al 2007/2008 (2002/2003 esclusa). Nel processo verbale di constatazione rilasciato dalla Guardia di Finanza sono contestate pretese violazioni, per importi rilevanti, delle norme fiscali su alcune operazioni relative ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, ai compensi corrisposti a prestatori di servizi nonché ad altre fatti specie minori.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla Società « [...] Nel corso del mese di gennaio 2010 l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli e l'attuale presidente Jean-Claude Blanc hanno ricevuto dalla Procura della Repubblica di Torino un invito a presentarsi per illustrare la propria posizione in relazione all'ipotesi di violazioni fiscali in materia di IVA contestate per gli anni 2005, 2006 e 2007. Si è trattato di un atto doveroso a seguito della comunicazione della verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica. Alla data della presente relazione non è pervenuto alcun avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate [...] ».

Si segnala che l'Emittente non ha effettuato accantonamenti riguardo ai contenziosi sopra indicati.

Più in generale, si segnala come il protocollo d'intesa stipulato tra l'Agenzia delle entrate e la FIGC preveda che i controlli riguardino sia le imposte dirette sia le imposte indirette ed abbiano natura sistematica e cadenza periodica. A tale riguardo è opportuno che i predetti con-

trolli avvengano in corso d'anno, al fine di evitare che le eventuali sanzioni riguardino violazioni risalenti nel tempo.

Ricorda quindi come l'avvio di tale azione di controllo sulle società calcistiche sia anche il frutto del suo personale operato, nel corso della XIV Legislatura, durante la quale erano stati rilevati debiti tributari molto significativi a carico di alcune società calcistiche.

ALLEGATO 5

5-02874 Del Tenno: Applicazione dell'imposta sulle pubblicità ai marchi apposti sulle gru.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli onorevoli interroganti manifestano talune perplessità in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ai marchi apposti, con dimensioni proporzionate alla grandezza di beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili.

Innanzitutto va precisato che gli articoli 2563 e 2569 del codice civile attribuiscono all'imprenditore il diritto a contrassegnare in modo esclusivo la propria attività e i beni prodotti o commercializzati; l'effetto pubblicitario, diretto o indiretto, che se ne ottiene, però, non è di per se sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità.

Infatti, come affermato nella risoluzione n. 18/E del 10 febbraio 1999 dall'allora Dipartimento delle entrate, il marchio incorporato al prodotto al solo fine di individuarlo è escluso dal campo di applicazione del tributo. Nella risoluzione n. 42/E del 16 marzo 1999, in risposta ad un quesito circa l'assoggettabilità all'imposta comunale sulla pubblicità dei cartelli apposti su macchine di cantiere, è stato, poi, meglio precisato che al fine di escludere il marchio dall'applicazione del tributo, occorre valutare se tali esposizioni hanno una propria autonomia ed individualità rispetto al prodotto sul quale sono apposti, anche in considerazione delle grandi dimensioni dei marchi apposti sulle gru in questione.

Sulla stessa linea, peraltro, si è espressa la Corte di Cassazione, che nelle sentenze n. 9580/94 e 12070/04, ha affermato che è di fondamentale importanza valutare se sussista un ulteriore fatto o comporta-

mento che possa conferire agli atti compiuti dall'imprenditore un autonomo effetto pubblicitario. In pratica, va considerata anche la dimensione e l'ubicazione del marchio per comprendere se esso abbia la valenza di un vero e proprio messaggio pubblicitario o se, invece, serva esclusivamente ad individuare il prodotto.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Dipartimento delle finanze ritiene quindi che non assume alcuna rilevanza la circostanza che l'imprenditore, una volta persa la proprietà del bene strumentale, sia comunque assoggettato a tassazione, una volta che l'ente locale abbia valutato positivamente l'effetto pubblicitario del cartello esposto sulla gru.

Per quanto concerne, infine, l'intento di esentare le imprese produttrici di gru mobili e a torre dall'imposta sulla pubblicità per l'esposizione del proprio marchio a partire dal momento in cui l'imprenditore non abbia più la proprietà del bene strumentale, è necessario considerare, oltre alla possibile perdita di gettito che deriverebbe per gli enti locali, la difficoltà per i medesimi di conoscere con certezza, al momento di emettere gli eventuali atti impositivi, a chi sia attribuibile la proprietà della gru.

Si può concludere, pertanto, sottolineando l'importanza che venga valutato in concreto, per ogni singolo caso, se la dimensione del marchio, integrato da un ulteriore fatto o comportamento dell'imprenditore, possa conferire all'uso del segno distintivo la natura di vero e proprio messaggio pubblicitario, rilevante ai fini dell'imposta sulla pubblicità.

ALLEGATO 6

5-02875 Occhiuto e Poli: Recupero delle imposte pagate all'estero dai fondi pensione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame si chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare « per il rilanciare il rendimento del nostro sistema di fondi pensione ». In particolare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla necessità che i fondi pensione italiani siano obbligati a richiedere l'applicazione, negli Stati in cui operano investimenti, delle misure previste dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi attualmente in vigore tra l'Italia e detti Stati.

Per quanto concerne l'applicazione di tali accordi bilaterali ai fondi pensione residenti nel territorio dello Stato l'Agenzia delle entrate, con la circolare 20 marzo 2001, n. 29, ha precisato che « ai fondi pensione si applicano le norme contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Tali norme, infatti, al fine di determinare la residenza dei vari soggetti nei singoli Stati contraenti, fanno sostanzialmente rinvio ai criteri adottati nella legislazione di ogni Paese e alla circostanza che i soggetti risultino assoggettati ad imposta in uno Stato a motivo del domicilio, della residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. In merito alla residenza ai fini fiscali in Italia dei fondi pensione si ritiene che ad essi possa applicarsi l'articolo 87, comma 3, del TUIR. Tale articolo prevede, infatti, che siano considerati residenti « ai fini delle imposte sui redditi » le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Tutti i predetti criteri sembrano applicabili, in linea generale ai fondi pensione (...). Quanto al requisito

dell'assoggettamento ad imposta nello Stato italiano (*liable to taxation* nei testi di convenzione in lingua inglese), si ritiene che lo stesso sia pienamente soddisfatto alla luce delle modalità di tassazione dei fondi pensione previsti dal legislatore. Infatti, l'articolo 14 decreto legislativo n. 124, nel testo sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 47, dispone che gli stessi sono soggetti ad imposta sostitutiva « delle imposte sui redditi » applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Anche l'imposta sostitutiva deve essere considerata come rientrante nell'ambito applicativo dei trattati per evitare le doppie imposizioni dal momento che essa rientra pienamente nel sistema generale dell'imposizione diretta dei redditi vigente in Italia. D'altra parte le convenzioni prevedono esplicitamente che le disposizioni in esse contenute si applicano anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. La scelta di operare l'imposizione del reddito conseguito dalla gestione del fondo con un'imposta sostitutiva, assolta dal fondo stesso, rappresenta una scelta di opportunità politica e amministrativa che rientra nella potestà impositiva dello Stato italiano e tale circostanza non può porre i fondi fuori dell'ambito applicativo delle disposizioni convenzionali ». Coerentemente con tale posizione, l'Amministrazione fiscale italiana, di regola, rilascia ai fondi pensione una attestazione in cui viene certificato che gli stessi devono essere considerati residenti italiani ai sensi delle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni di cui i

predetti organismi intendono chiedere l'applicazione alle autorità fiscali dell'altro Stato contraente.

Occorre, tuttavia rilevare che un'indicazione concernente l'applicazione di disposizioni contenute in una convenzione per evitare le doppie imposizioni fornita unilateralmente da uno dei due Stati contraenti potrebbe non essere condivisa dalle autorità fiscali dell'altro Stato. Pertanto, nonostante le indicazioni fornite dall'Amministrazione fiscale italiana nella citata circolare n. 29/E del 2001, le autorità fiscali di un altro Stato contraente potrebbero ritenere non applicabili ad un fondo pensione italiano le misure convenzionali.

La problematica esposta viene spesso aggravata dalla circostanza per cui i fondi pensione generalmente non effettuano direttamente gli investimenti sui mercati finanziari esteri, bensì operano tramite organismi di investimento collettivo. Per tali ultimi soggetti le possibilità di essere considerati come residenti di uno Stato ai fini convenzionali sono spesso ancora minori rispetto a quelle dei fondi pensione.

Peraltro, l'applicabilità delle misure convenzionali agli organismi di investi-

mento collettivo è una annosa problematica, di carattere generale, ampiamente dibattuta in sede internazionale.

L'OCSE, nel tentativo di trovare soluzioni al riguardo, ha costituito un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell'Amministrazione fiscale italiana, in materia di applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ai « *Collective investment vehicles (CIV)* ». Questi incontri sono sfociati nella pubblicazione di un rapporto datato 12 gennaio 2009, in cui sono state individuate delle particolari disposizioni da inserire nelle future convenzioni che consentirebbero, a determinate condizioni, di applicare le misure in esse contenute ai CIV.

Occorre, tuttavia, rilevare che la problematica sollevata dall'onorevole interrogante non sembra destinata ad avere una rapida soluzione dal momento che le particolari disposizioni concernenti i CIV elaborate in sede OCSE troveranno effettiva e certa applicazione solo nel caso in cui le stesse siano inserite nelle convenzioni che saranno negoziate in futuro.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	116
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	133
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010. Atto n. 202 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	128
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisicchio « Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista »	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
AVVERTENZA	130
ERRATA CORRIGE	130

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 11.55.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Valentina APREA, *presidente*, comunica che la deputata Elena Maccanti ha cessato di far parte della Commissione e ne è entrato a far parte il deputato Davide Cavallotto, al quale rivolge un sincero saluto di benvenuto.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame ricorda che è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Dal testo, composto all'atto della presentazione alla Camera da 30 articoli, sono stati stralciati gli articoli 14,

25 e 27, all'esito dell'esame svolto ai sensi dell'articolo 123-*bis* del regolamento. Rammenta che in sede di esame in sede referente presso la I Commissione sono stati approvati vari emendamenti che hanno modificato il testo e hanno aggiunto anche altri articoli. In merito al contenuto del provvedimento, ricorda che il Capo I contiene disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese (articoli da 1 a 20-*quinquies*), il Capo II (articoli da 21 a 26) contiene disposizioni in materia di personale pubblico e il Capo III (articoli da 28 a 30-*bis*), infine, contiene una delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche. Sottolinea come le disposizioni che riguardano la competenza della VII Commissione si trovano all'interno dell'articolo 5-*bis*, 5-*ter*, 8 e 18.

Osserva che il comma 2 lettera a) dell'articolo 5-*bis* introduce un nuovo comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, mirante a chiarire che, in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Lo stesso comma 2 dell'articolo 5-*bis* alla lettera e), aggiunge, al comma 7 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, dopo le parole: « assenso dell'amministrazione », le parole: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggi-

stico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità». Insieme a questa modifica deve essere trattata quella, del tutto omogenea nei contenuti e nelle finalità, apportata dal comma 3, lettera *a*), dell'articolo 5-*bis*, che introduce all'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, al comma 1, dopo le parole «rappresentanti delle amministrazioni», le parole «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità». Il comma 3, lettera *b*), dell'articolo 5-*bis* riscrive invece il meccanismo, disciplinato dai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, della rimessione dell'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in caso di motivato dissenso di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Ricorda che l'articolo 5-*ter* con il comma 3 apporta modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Il testo approvato dalla Commissione risulta essere del seguente tenore: «3. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis*, nonché di positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici». Sottolinea quindi che si apportano modifiche innanzitutto in tema di conferenza di servizi. A parte un evidente refuso in esso contenuto – si fa riferimento all'annullamento ministeriale previsto dall'articolo 159 del codice dei beni culturali, la cui applicazione è cessata al 1° gennaio 2010 –, si mira a stabilire a estendere anche

alle Soprintendenze e alle funzioni di tutela del patrimonio culturale la regola del silenzio-assenso contenuta nell'articolo 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990, per cui, in sostanza, l'amministrazione assente alla conferenza di servizi è considerata acquiescente alla proposta, con una sorta di silenzio-assenso per *facta concludentia*. Ritiene che la previsione indicata non sia accettabile perché contrasta con il principio generale di indefettibilità della funzione di tutela, direttamente discendente dall'articolo 9 della Costituzione, nonché con la previsione speciale degli articoli 19 e 20 della medesima legge n. 241 che, nella sede propria della disciplina del silenzio-assenso, ha sempre escluso questo meccanismo acceleratorio per la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Ricorda che il tentativo di sottoporre anche i Soprintendenti al silenzio-assenso è stato già fatto tre volte e tutte e tre le volte è stato respinto: una prima volta nel disegno di legge n. 1441-*bis* recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, poi divenuto legge n. 69 del 2009; in questo primo caso il tentativo fu «bocciato» dalla Camera, che approvò, in data 1° ottobre 2008, un emendamento soppressivo di quella disposizione; una seconda volta in sede di elaborazione dello schema di decreto legge attuativo del così detto «piano casa», nei mesi di aprile e maggio del 2009, a seguito dell'accordo Stato-Regioni del 1° aprile 2009, decreto legge poi non più emanato; una terza volta in sede di riunioni preparatorie del disegno di legge governativo in oggetto, del novembre 2009, dove, a fronte dell'opposizione del Ministero e della Presidenza, la proposta venne ritirata, tant'è che il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 risultava privo di tali disposizioni.

Per quel che riguarda l'articolo 5-*ter* (Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica), che apporta – con il comma 3 – modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,

ricorda che la modifica è stata introdotta senza alcun previo concerto con il Ministero di settore e rischia di vanificare il proficuo dialogo collaborativo instaurato con le Regioni e l'ANCI, insieme ai quali il Ministero sta sviluppando un percorso condiviso – di cui il Ministro Bondi ha di recente illustrate le principali coordinate dinanzi alle Commissioni 13° Senato e VIII Camera – per un più ampio intervento di razionalizzazione e di semplificazione della procedura autorizzatoria in materia paesaggistica prevista dagli articoli 146 e 149 del codice di settore. In proposito ricorda che il Ministro ha istituito, nel gennaio scorso, un'apposita Commissione di studio. Osserva che, nel merito, il testo approvato dalla I Commissione il 6 maggio scorso mira a escludere qualsiasi ruolo e competenza del Soprintendente nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ogni qual volta il vincolo – sia esso di legge « Galasso » o di natura provvedimentoale – sia stato, *ab origine* o in via successiva, dotato di contenuti prescrittivi e regolativi. Si tratta di una previsione che viola il fondamentale principio – di livello costituzionale, sancito dalla Corte con le sentenze n. 101 del 2010, n. 164 del 2009, nn. 232, 437 e 180 del 2008, n. 378 del 2007, della compartecipazione paritaria necessaria dello Stato nell'esercizio delle funzioni di tutela del paesaggio, che l'articolo 9 della Costituzione affida alla Repubblica, in tutte le sue componenti di Stato, Regioni, Enti locali.

Ritiene quindi che occorra pertanto sopprimere – nel testo dell'articolo 5-bis (Disposizioni in materia di conferenza di servizi) del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti in questione – al comma 2, la lettera a) e la lettera e) e al comma 3, la lettera a). Occorre inoltre sopprimere – nel testo dell'articolo 5-ter (Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica) del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti in questione, il comma 3. Aggiunge che l'articolo 8 reca alcune modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, concernente l'ENPALS, interve-

nendo su specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro: infatti il comma 1, lettera a) modifica i primi due commi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 708 del 1947, concernenti i termini di versamento dei contributi all'ENPALS e i requisiti da rispettare ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. Rileva che rispetto al testo vigente, si prevede: l'obbligo, per le imprese, di effettuare il versamento dei contributi entro i termini stabiliti dall'Ente, non individuando espressamente l'organismo dello stesso Ente preposto a tale funzione (nuovo primo comma dell'articolo 6); l'obbligo, da parte dell'impresa che occupa lavoratori iscritti all'ENPALS, di trasmettere allo stesso Ente, con specifiche modalità, le denunce contributive, le comunicazioni nonché gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare (nuovo secondo comma). Rileva inoltre che la disposizione in tema di certificato di agibilità viene riferita, dalla successiva lettera c), all'articolo 10. Inoltre il comma 1, lettera b), sostituisce interamente l'articolo 9 del richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708, concernente l'obbligo di denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Osserva che il nuovo testo dell'articolo 9 prevede l'obbligo di denuncia, da parte dell'impresa, dell'instaurazione, della trasformazione e della cessazione dei rapporti di lavoro, nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dall'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006); il comma 1, lettera c), del medesimo articolo, sostituisce invece interamente l'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708, concernente il certificato di agibilità.

Rispetto alla disciplina vigente, ricorda che il nuovo testo dell'articolo 10 riproponendo in maniera sostanzialmente identica le disposizioni contenute attualmente nell'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto legislativo n. 708, prevede che determinate imprese non possano far

agire nei locali di proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, specifiche categorie di lavoratori dello spettacolo non in possesso del certificato di agibilità (comma 1); dispone una sanzione amministrativa, pari ad euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro prestata da ciascuno di questi in caso di inosservanza delle disposizioni in precedenza richiamate (comma 2); stabilisce l'obbligo per l'impresa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, di comunicare il numero dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l'ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall'ENPALS, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti possono essere adeguati dall'Ente stesso in relazione alle peculiarità di imprese o di settori produttivi. Oltre a ciò, a carico dell'impresa sussiste l'ulteriore obbligo di notifica delle variazioni dei dati contenuti nel certificato di agibilità (comma 3), con comunicazioni che devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'ENPALS (comma 4). Si sottopone poi il rilascio del certificato di agibilità alle imprese in regola all'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'ENPALS, al possesso di specifici requisiti individuati dalla regolamentazione stabilita dello stesso Ente (comma 5). Vengono infine riproposte le disposizioni, attualmente contenute, rispettivamente, nel quinto e nel quarto comma dell'articolo 10, concernenti l'obbligo di esibire il certificato di agibilità alla richiesta degli organi ispettivi (comma 6), e l'erogazione di sovvenzioni, contributi e premi da parte dello Stato in favore delle imprese, condizionata all'esibizione di apposita dichiarazione ENPALS attestante gli avvenuti adempimenti da parte delle imprese stesse (comma 7). Sottolinea infine che, il comma 1, lettera d), abroga l'articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 708, recante le disposizioni inerenti il libretto personale del lavoratore, essenziale per prestare la propria opera professionale nel settore dello spettacolo. Ai sensi del richiamato

articolo 11, ad ogni lavoratore iscritto l'ENPALS rilascia un libretto personale sul quale il datore di lavoro è obbligato a registrare i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Sullo stesso libretto, inoltre, sono trascritte le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti; tali registrazioni devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa la sua occupazione o ne faccia richiesta e in caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale il datore di lavoro è punito con l'ammenda non superiore a euro 5.164, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Rileva quindi che l'articolo 18 riguarda nello specifico, invece, la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, con riferimento alla previsione della pagella in forma elettronica, e l'accelerazione dell'innovazione digitale nelle università per migliorare i servizi per gli studenti. In base alla relazione illustrativa, si tratta di interventi che si inseriscono nel piano *e-government* 2012. Ricorda, a tal proposito che il piano *e-government* 2012, presentato il 21 gennaio 2009, è volto a diffondere i servizi di rete, l'accessibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione, anche per rispondere all'indirizzo europeo di ridurre gli oneri amministrativi del 50 per cento entro il 2012 al fine di rafforzare la competitività. Esso comprende 80 progetti riferiti a quattro ambiti di intervento prioritari: settoriali, riferiti alle amministrazioni centrali dello Stato e alle Università; territoriali, riferiti sia alle regioni sia ai capoluoghi; di sistema, mirati allo sviluppo di infrastrutture; internazionali, per mantenere un forte impegno nella rete europea delle infrastrutture e nella rete europea della innovazione e della « *best practice* ». L'impegno finanziario di legislatura è previsto in 1.380 milioni di euro. Tra i progetti sono compresi: l'interazione digitale scuola famiglia, volta alla semplifica-

zione delle comunicazioni scuola-famiglia attraverso la disponibilità in rete dei principali documenti prodotti dalle scuole; strumenti innovativi per la didattica digitale che prevede che tutte le scuole siano dotate di almeno tre aule informatizzate con lavagne digitali interattive e personal computer. Per entrambi i progetti il piano prevede l'attivazione dei servizi per il 40 per cento delle scuole nel 2009, per l'80 per cento delle scuole nel 2010 e per l'ultimo 20 per cento nel 2011. Peraltro, già il 2 ottobre 2008 erano stati presentati, per quanto qui interessa: il Progetto «Scuola/famiglia via web», registro elettronico, rilevazione di assenze e presenze con comunicazione via cellulare o e-mail, accesso in rete al fascicolo dello studente, prenotazione dei colloqui, pagella on-line; il Progetto «Servizi on line per le Università» per dotare le Università di servizi di connettività Wi-Fi e VoIP e introdurre metodologie e strumenti di dematerializzazione; il Progetto «Università digitale» per sviluppare e diffondere soluzioni innovative miranti alla semplificazione amministrativa e alla razionalizzazione dei servizi.

Passando al merito delle disposizioni contenute nell'articolo 18, ricorda che il comma 1 prevede che al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche di cui al primo periodo redigono la pagella in forma elettronica. Osserva inoltre che il comma 2 dispone che la pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica. Ricorda altresì che con nota 588 del 16 febbraio 2010, il Ministero dell'istruzione ha comunicato che, nell'ambito del protocollo di intesa del 30 ottobre 2008, e congiuntamente al Dipartimento per la digitalizza-

zione della Pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata avviata la realizzazione del progetto «Servizi scuola-Famiglia via web» e che dal 18 febbraio 2010 è disponibile *on line*, all'indirizzo scuolamia.pubblica.istruzione.it il relativo portale Scuola Mia. All'interno del portale sono già implementate le seguenti applicazioni: comunicazioni della scuola alle famiglie attraverso e-mail ed sms; avviso ai genitori di assenze, giornaliera e periodiche, e ritardi; prenotazione colloqui con i docenti; visualizzazione della pagella in formato elettronico; rilascio di certificati scolastici. Il comma 4 prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, al fine di migliorare i servizi per gli studenti e di ridurre i costi, adottano procedure che consentano di effettuare per via telematica le operazioni relative al percorso universitario, conservando i documenti in formato digitale. Si citano, quindi, l'iscrizione, i pagamenti, la gestione del percorso universitario, la prenotazione degli esami, la relativa verbalizzazione. Con specifico riferimento allo sviluppo del piano *e-government* 2012, segnala che il 20 maggio 2009 il Ministro per l'innovazione e la pubblica amministrazione ha evidenziato che il progetto Servizi e reti WIFI ha un costo pari a 21 milioni di euro, di cui 9 finanziati dal Ministero per l'innovazione e dodici dalle Università, mentre il progetto Università digitale ha un costo pari a 5,5 milioni di euro, di cui 3,3 finanziati dal Ministero per l'innovazione e due dalle Università. L'implementazione dell'obiettivo porterà, a fine 2010, a raddoppiare la diffusione del WIFI nei Campus del Sud e ad aumentarla del 50 per cento in quelli del Centro Nord. Nell'occasione, è stato evidenziato che nell'ambito del progetto «Università digitale» sono già stati siglati tre protocolli, rispettivamente con Tor Vergata il 23 luglio 2008, con La Sapienza il 20 ottobre 2008, con Roma Tre il 23 febbraio 2009 per lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione VOIP, la dematerializzazione delle procedure amministrative, il potenziamento dei servizi *on line*. Rammenta che il 18 no-

vembre 2009 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento dell'iniziativa Università digitale.

Aggiunge quindi che i commi 3 e 5 dell'articolo in commento concernono l'adozione delle disposizioni di attuazione relative, rispettivamente, ai commi 1 e 2 e al comma 4. In entrambi i casi si prevede l'intervento di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, rispettivamente, entro quattro ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Nel primo caso, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel secondo caso, ferme le altre competenze, è previsto anche il concerto del Ministro per la semplificazione normativa. I due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere adottati in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale – che, per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo all'università, sono ulteriormente specificate con riferimento al sistema pubblico di connettività – previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, attraverso un emendamento approvato presso la I Commissione si è specificato al comma 5 che occorre tener conto e promuovere la diffusione delle migliori pratiche già in uso presso le Università italiane. Osserva, infine, che il comma 6 stabilisce che all'attuazione delle novità introdotte si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica precisa inoltre che il progetto per la pagella elettronica è già stato attivato e finanziato, con un costo stimato di 5 milioni di euro. Anche i servizi previsti per le università sono finanziati nell'ambito del piano *e-government* 2012. Come riportato nel me-

desimo documento, attualmente oltre 65 università – pari all'80 per cento del totale – sono impegnate in progetti cofinanziati dal Dipartimento per oltre 16 milioni di euro.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole con condizione sul provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che il provvedimento tratta una materia delicata e sottolinea come, a suo giudizio, vengano a diminuire determinate tutele. Ricorda che sul comma 2 lettera *a*) dell'articolo 5-*bis*, vi sono sentenze europee e della Corte costituzionale che sulla procedura del silenzio-assenso, in fatto di tutela ambientale, si sono espresse nel senso di ritenere necessario un esplicito pronunciamento della pubblica amministrazione. Ritiene quindi che non si sia in grado di esprimere un parere su una materia così complessa, non avendo avuto tempo di approfondirne ulteriormente tutti i delicati risvolti. Riterrebbe opportuno quindi procedere ad un rinvio dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il disegno di legge in discussione è stato ampiamente dibattuto dal Parlamento, dove giunge in conseguenza dello stralcio. La Commissione cultura è tenuta quindi a rispettare i tempi imposti dalla Commissione competente in sede referente che ne concluderà l'esame nella giornata di oggi.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide nella sostanza il ragionamento della collega Ghizzoni, ma rinviare l'esame per approfondire la questione non è possibile, in quanto la Commissione di merito deve licenziare in giornata il provvedimento. Ritiene quindi necessario procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna.

Manuela GHIZZONI (PD) ribadisce che nelle attuali condizioni non è possibile esprimere un parere approfondito; sarebbe forse stato più opportuno avviare

l'esame del provvedimento nella seduta di ieri.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la richiesta di parere da parte della Commissione affari costituzionali sul nuovo testo in esame è pervenuta solo nel pomeriggio di ieri.

Paola GOISIS (LNP), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dall'onorevole Mazzuca.

Luigi NICOLAIS (PD) chiede ulteriori chiarimenti al relatore circa il delicato problema del silenzio-assenso in materia di tutela ambientale e della salute, ricordando che anche nella scorsa legislatura si chiese un uso più massiccio del silenzio-assenso, sottolineando però che tale procedura doveva essere esclusa, ove si trattasse di materia riguardante la tutela paesaggistica e ambientale. Esprime apprezzamento per alcune parti del provvedimento in oggetto riguardanti l'informatizzazione della pubblica amministrazione, rilevando però la necessità di una maggiore « interoperabilità » tra i diversi settori pubblici per raggiungere una reale efficienza del sistema anche in presenza delle nuove tecnologie.

Antonio PALMIERI (PdL), pur condividendo quanto espresso dalla collega Ghizzoni, sottolinea come vi sia la necessità di esprimere il parere alla Commissione di merito nei tempi richiesti. Anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal collega Mazzuca. Osserva come alcuni obiettivi del provvedimento sembrino, a prima vista, condivisibili in quanto volti al raggiungimento di una maggiore efficienza, rapidità e minori oneri per le attività della pubblica am-

nistrazione. Sottolinea però come il provvedimento arrivi all'esame della VII Commissione con un'urgenza tale da non permettere un dibattito e un esame più serio e approfondito: teme infatti che la semplificazione auspicata dal testo, oggetto in esame, rischi di divenire una *deregulation*. Stigmatizza, infine, il fatto che la procedura affrettata non abbia permesso ai gruppi di dialogare quando forse si poteva arrivare all'approvazione di un parere condiviso.

Manuela GHIZZONI (PD), anche a nome del proprio gruppo, ribadisce il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore. Ricorda che nella precedente legislatura, l'allora maggioranza aveva sospeso le votazioni per quei provvedimenti sui quali non c'erano tempi sufficienti di discussione. Evidenzia ancora una volta che il testo in esame presenta profili delicatissimi: sottolinea infatti che se la condizione della proposta di parere del relatore non viene accettata dalla Commissione di merito, si rischia di approvare delle disposizioni in contrasto con sentenze della Corte costituzionale e della Comunità. Tali sentenze hanno stabilito, infatti, la necessità di un pronunciamento manifesto da parte degli organi competenti, ove si tratti di materia riguardante la tutela ambientale e paesaggistica. Sottolinea, inoltre, ancora una volta, come sottoporre alla Commissione, con tempi così affrettati, provvedimenti complessi comporti uno svilimento dei relativi lavori parlamentari.

Valentina APREA, *presidente*, pur concordando con la collega Ghizzoni su taluni aspetti di metodo, ribadisce che la Commissione è tenuta ad esprimersi nella seduta odierna.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione presentata dal relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinato.**

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2010.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta aveva presentato una proposta di parere favorevole con due condizioni. Conferma quindi la proposta di parere presentata (*vedi allegato 2*), ricordando che con le due condizioni si prevede da una parte l'eliminazione della possibilità del collocamento fuori ruolo per limiti di età per i professori universitari e, dall'altra, la soppressione della disposizione che prevede che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata, rilevando che non è accettabile che vengano mantenute, per quel che riguarda l'età pensionabile dei professori universitari, « corsie preferenziali ». Infatti, con l'attuale assetto normativo, i professori universitari potranno continuare ad andare in pensione a 70 anni.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata, rilevando che la materia dell'età pensionabile dei professori universitari dovrebbe essere stralciata poiché

si tratta di una materia non omogenea con quella del provvedimento. Ricorda, in questo senso, che al Senato è in corso l'esame del disegno di legge del Governo in materia di riforma di università, che si occupa anche di questioni relative allo stato giuridico dei docenti.

Fabio GARAGNANI (PdL) esprime talune perplessità sulle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9, che prevedono la possibilità per i professori universitari se impegnati in progetti di ricerca, di continuare a svolgere le attività di ricerca previste nel progetto, rilevando che tali disposizioni appaiono troppo generiche. Occorre quindi chiarire meglio a quali progetti di ricerca ci si riferisce. Rileva, poi, che occorre qualificare meglio le attività di ricerca dei professori ed evitare le interferenze delle regioni sulle attività di ricerca degli stessi. Ritiene in conclusione, che il Governo debba farsi carico in modo specifico di tale questione.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ritiene necessario specificare meglio quali siano effettivamente i progetti di ricerca che danno la possibilità ai professori universitari di proseguire l'attività cessando dalle ordinarie attività assistenziali. Si creerebbe altrimenti solo maggiore confusione nel settore, andando a discapito della ricerca.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, rileva che i problemi sollevati dai colleghi con riferimento alla disposizione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 9, comma 2, sono risolti dal fatto che la proposta di parere prevede espressamente la soppressione di tale disposizione. Per quel che riguarda invece le questioni relative all'età pensionabile dei professori universitari, segnala che si tratta di questioni non di competenza della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che la Commissione è competente a pronunciarsi sulle questioni relative a materie di propria competenza. Quando sarà appro-

vato dal Senato il progetto di legge sulla riforma universitaria, si potranno approfondire i temi evidenziati dai colleghi Ba-chelet e Garagnani.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 12.30.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta 17 marzo 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che, in data 6 maggio 2010, è pervenuta una lettera del Presidente della V Commissione bilancio, con la quale si invita la Commissione cultura a valutare l'opportunità di apportare al testo le modifiche necessarie, pervenendo ad una migliore quantificazione degli oneri ed individuando più adeguate modalità di copertura finanziaria.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Carlucci, per sapere come intende procedere.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione bilancio richiede

alla Commissione di rinunciare ad alcune parti della legge per mancanza di copertura economica. Sottolinea peraltro che è fondamentale coordinare il testo del provvedimento in esame con le disposizioni previste dal decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. In particolare, occorre comprendere quali parti del progetto di legge in esame, alla luce di tale decreto, possano essere mantenute e quali no. È fondamentale al riguardo che il Governo intervenga in Commissione per chiarire la propria posizione al riguardo.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) concorda con il percorso indicato dalla relatrice, ricordando che il testo in discussione è fondamentale e occorre quindi andare avanti nell'esame dello stesso. Rileva peraltro che un punto politico importante, al di là delle opinioni che si possono avere sul decreto-legge in materia di fondazioni lirico-sinfoniche all'esame al Senato, è costituito dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge. La norma indicata prevede infatti che il Ministero disciplini con regolamenti i criteri per l'erogazione di contributi alle attività dello spettacolo dal vivo. Ritiene quindi che occorra assolutamente fare un passo indietro rispetto a tale articolo, sopprimendolo, in quanto si tratterebbe di un vero e proprio esproprio di funzioni del Parlamento. Non si può, infatti, consegnare alla burocrazia ministeriale il compito di ripartire i fondi escludendo le Camere e avocando al Ministro il compito di decidere sui finanziamenti. Auspica, in tal senso, che possa essere condotta una battaglia condivisa tra maggioranza e opposizione su un tema di straordinaria importanza.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, tiene a sottolineare che ha ricevuto personalmente dal Ministro Bondi l'assicurazione che la norma prevista dall'articolo 4 sarà modificata nel corso dell'esame al Senato con la previsione di mantenere la disciplina ivi indicata solo in via transitoria, fino a quando cioè non entrerà in

vigore la riforma in esame in Commissione sullo spettacolo dal vivo. Concorda quindi sul fatto che non è possibile che il Ministero sottragga un controllo così rilevante all'organo parlamentare.

Valentina APREA, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del sottosegretario Crimi, passando al successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente.

La seduta sospesa alle 12.35, riprende alle 13.15.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Manuela DI CENTA (PdL) sottolinea che la relazione del collega Barbaro ha inquadrato il significato complessivo di una proposta che riguarda lo sport e il calcio in particolare. Ricorda che sul territorio italiano insistono 126 stadi, ma che la maggioranza di essi ha una capienza inferiore a quella necessaria. Occorre quindi riqualificare tali impianti, non solo sotto il profilo di un adeguamento estetico, ma anche sotto quello della sicurezza, della protezione e di tutti quei requisiti che uno stadio moderno deve presentare. Il provvedimento in oggetto introduce quindi procedure volte allo snellimento degli adempimenti e definisce con chia-

rezza alcune nozioni come quella di stadio, e di complesso multifunzionale, che è un concetto nuovo nell'ambito della cultura sportiva. Rileva che indubbiamente le proposte di legge in discussione sono importanti per sostenere la candidatura dell'Italia a Paese ospitante i Campionati europei di calcio del 2016, ma naturalmente sono rilevanti anche ad altri fini. Sulla candidatura per organizzare eventi di tale livello, d'altra parte, l'Italia ha sempre avuto l'appoggio di altri Paesi, proprio in considerazione dell'impegno profuso in passato con analoghe manifestazioni.

Aggiunge quindi che le proposte di legge in esame possono avere la funzione di avvicinare maggiormente la gente allo sport, aprendo in particolare gli impianti sportivi il più possibile ai ragazzi. Sottolinea, a tal proposito, che l'attività sportiva non è solo quella professionistica e che quindi occorre non solo occuparsi dei grandi impianti, ma anche di quelli più piccoli, in particolare degli impianti dei piccoli comuni e delle comunità montane; è fondamentale quindi ispirarsi al principio di mutualità. Segnala, in particolare, che vi sono delle aree del Paese dove mancano impianti sportivi e che occorre quindi provvedere a costruire anche in tali aree impianti adeguati. Ricorda che su questo punto c'è stato un dibattito al Senato, che ha portato all'approvazione di un ordine del giorno, ma ritiene si possa fare di più. Apprezza in conclusione le finalità contenute in tutte le proposte di legge che si richiamano alla sicurezza degli stadi e ad una maggiore funzionalità degli stessi; ciò potrà contribuire sicuramente ad avvicinare maggiormente le persone allo stadio e a cambiare la cultura degli spettatori sportivi. Auspica, infine, che la Commissione possa svolgere un ciclo di audizioni dei vari soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, tra i quali, in particolare, il CONI, l'ANCI, e l'UNCCEM, allo scopo di recepire eventuali indicazioni volte a migliorare il testo approvato dal Senato.

Fabio GARAGNANI (Pdl), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Di Centa, rileva che le proposte di legge in esame costituiscono l'ennesimo segnale dell'eccessiva attenzione al mondo del calcio, mentre sarebbe auspicabile un impegno anche verso altri settori dello sport. Rileva, al riguardo, che vi è innanzitutto un problema di compatibilità economica: in presenza del calo di affluenza negli stadi e delle relative perdite, nonostante gli enormi *benefit* dati ai giocatori, non si comprende, perché, ancora una volta, venga riservata tanta attenzione a questo settore. Ritiene pertanto che dalle proposte di legge non emerga con sufficiente chiarezza l'importanza che deve essere data al pubblico che usufruisce di tali impianti, quando proprio i fruitori di tali strutture dovrebbero essere i primi destinatari delle norme. Osserva, infine, che le proposte di legge non tengono conto dell'importanza degli impianti sportivi più piccoli e in particolare di quelli nei centri parrocchiali. In generale, ricollegandosi al discorso sull'eccessivo credito dato al calcio, ritiene che andrebbero maggiormente considerate le discipline sportive minori e il settore del privato sociale.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che le varie questioni poste potranno essere utilmente affrontate nel corso dell'esame del provvedimento. Sul metodo da seguire per acquisire i necessari elementi di conoscenza da parte dei soggetti interessati all'applicazione del progetto di legge, sarà l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a pronunciarsi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, comunica che non sono pervenuti emendamenti al nuovo testo delle proposte di legge C. 2459 e abbinate, recanti « Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento ». Il testo sarà, pertanto, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione dei pareri di competenza.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, auspica che la Commissione possa procedere celermente all'approvazione definitiva del nuovo testo della proposta di legge in esame, dichiarandosi favorevole al suo trasferimento alla sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2010.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, in risposta a quanto evidenziato dalla collega Ghizzoni nella passata seduta, ricorda innanzitutto che la Domus Mazziniana è

stata inserita nel processo di unificazione strutturale, a seguito di un parere reso nel 2001 da questa Commissione e dall'omologa Commissione del Senato, in quanto destinataria, al pari di tutti gli altri istituti storici aventi la medesima natura giuridica e funzionale, delle misure di razionalizzazione dei decreti Bassanini. Il raccordo con l'Istituto per la storia del risorgimento, ferma restando l'autonomia dei rispettivi enti, è una ragione ulteriore a favore del predetto inserimento. Si tratta, del resto, di una realtà istituzionale pubblica esistente dal 1952, il cui patrimonio culturale non potrà che recare un contributo positivo all'istituenda rete, favorendo risparmi gestionali e sinergie di ricerca.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione, ricordando che sono stati accolti tutti i rilievi espressi dai colleghi.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene importante tornare alle origini normative che hanno portato ad esaminare il provvedimento odierno. Ricorda quindi come tutto nacque dal decreto legislativo 28 ottobre 1999 n. 419, conseguente alla legge Bassanini, sul riordinamento del sistema degli Enti pubblici nazionali. Successivamente nella legge n. 105 del 2000 si prevedeva la fusione ovvero unificazione strutturale per enti appartenenti allo stesso settore di attività, mediante uno o più regolamenti. Ricorda come l'adozione del primo regolamento di attuazione della legge n. 105 del 2000 ha avuto un *iter* complesso e difficoltoso. Sottolinea, infatti, che un primo testo del decreto presidenziale approvato del dicembre 2005 è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, dopo la sospensione cautelare della sua efficacia decretata dal TAR del Lazio, in seguito all'appello proposto dai componenti della Giunta centrale degli studi storici per due questioni. Segnala quindi che la prima di tali questioni si riferisce alla mancanza di un « adeguata disciplina transitoria » e la ritiene ancora persistente, in quanto i tre mesi attualmente previsti fissano solo un

termine più adeguato. Si dovrebbe instaurare invece una disciplina transitoria vera e propria, che accompagni gli istituti verso il nuovo assetto.

La seconda questione si riferisce a « l'equilibrata composizione delle esigenze di politica culturale e organizzativa, e, nel contempo di tutela dell'autonomia scientifica », garantita dall'articolo 33 della Costituzione. Ritiene che il problema dell'equilibrata composizione permanga e occorra contemperare le esigenze di politica culturale e organizzativa con quelle della tutela dell'autonomia scientifica. A tal proposito, sottolinea come l'elezione dei quattro esperti, formanti la Giunta accanto al presidente e ai direttori degli istituti, eletti dai professori universitari di prima fascia di discipline storiche e dai presidenti delle deputazioni di storia patria, non soddisfi l'esigenza di un'autonomia scientifica rispetto al potere politico. Evidenzia, inoltre, che con tale metodo elettivo ci si potrebbe trovare di fronte a quattro esperti tutti appartenenti allo stesso indirizzo: tutti contemporaneisti o tutti antichisti. Con il regolamento in esame, d'altra parte, tutte le nomine importanti sono di competenza del Ministro, con un forte sbilanciamento nelle decisioni da adottare. Rileva quindi che il regolamento in oggetto cada in contraddizione quando vuole accorpere istituti a base associativa, come la Domus Mazziniana con Istituti nazionali. Ritiene che ciò costituirebbe un precedente negativo, che potrebbe avviare una frammentazione estendentesi all'infinito. A tale obiezione di fondo, si unisce inoltre anche il fatto che si inserisce tra gli istituti storici nazionali l'Istituto Giuseppe Garibaldi che si definisce, ed è « internazionale ». In ultimo, evidenzia un ulteriore *vulnus*, in completa disapplicazione del parere del Consiglio di Stato e in aperta contraddizione con la permanenza nella sfera pubblica della Giunta e degli istituti ad essa correlati: lo schema di regolamento in oggetto non prevede infatti alcuno stanziamento stabile o capitolo di bilancio riservato.

Ritiene in conclusione che tali istituti, rappresentanti l'identità nazionale, non possano continuare a vivere sui contributi

variabili della tabella « triennale » del Ministero per i beni culturali. Occorre quindi trovare le risorse necessarie perché essi possano continuare ad operare nell'eccellenza, come di loro tradizione. Auspica, in ogni caso, che il Governo istituisca al più presto una Commissione apposita – come quella istituita per la Scuola Archeologica di Atene – per approfondire meglio le delicate questioni legate alla Giunta e agli Istituti storici nazionali.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia la collega Ghizzoni per il suo appassionato e competente intervento, al quale nessun componente della Commissione può rimanere insensibile. Condivide in particolare la proposta di prevedere, magari come osservazione, l'istituzione di una Commissione *ad hoc* testé suggerita dall'onorevole Ghizzoni.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ringraziando la collega Ghizzoni per il suo intervento che dimostra una profonda conoscenza della materia e di tutti i risvolti ad essa collegati, precisa che il regolamento oggetto d'esame è stato ampiamente istruito dal Ministero che ha svolto accurate consultazioni con i soggetti interessati alla sua applicazione, a partire dal presidente della Giunta, il professor Paolo Prodi. Condivide il fatto che i fondi siano inappropriati rispetto all'importanza e ai compiti della Giunta e degli istituti correlati, pur ricordando che le nomine sono effettuate da docenti di prima fascia, quindi esperti indiscutibili della materia. Sottolinea d'altra parte che il riordino è legato a una necessità di contenimento della spesa.

Manuela GHIZZONI (PD) ribadisce che a suo giudizio non vi è equilibrio nel testo del regolamento e ritiene che la proroga del termine per l'espressione del parere non abbia prodotto il risultato sperato. Preannuncia quindi il voto contrario, anche a nome dei deputati del suo gruppo.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ritiene che sia stato trovato comunque un punto di equilibrio. Propone quindi una nuova

formulazione della proposta di parere presentata, che recepisce come osservazione la proposta fatta dall'onorevole Ghizzoni sull'opportunità di istituire una Commissione *ad hoc* per la riforma del settore (*vedi allegato 4*).

Emerenzio BARBIERI (PdL), ritenendo interessanti le tematiche esposte dalla collega Ghizzoni, preannuncia a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta del relatore come riformulata.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore nel testo riformulato.

Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010.

Atto n. 202.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 5*).

Giovanni Battista BACHELET (PD), pur concordando con le condizioni previste nella proposta di parere, esprime forti perplessità in merito all'attribuzione di fondi a determinati comitati, ad esclusione di altri. Rileva peraltro che la documentazione allegata allo schema non dia sufficienti indicazioni in merito ai rilevanti tagli intervenuti. Segnala infine, come ulteriore punto critico, il fatto che non è stato indicato l'elenco delle edi-

zioni nazionali, pur rilevando che non sussiste uno specifico obbligo di legge in tal senso.

Antonio PALMIERI (Pdl), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, ringraziando il collega Barbieri per l'ottimo lavoro svolto. Segnala peraltro la necessità di porre in essere tutti gli interventi necessari al fine di migliorare sempre di più la trasparenza nel settore, sottolineando che è molto importante che le condizioni previste nella proposta di parere presentata dal relatore siano rispettate dal Governo in modo puntuale.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che da almeno quattro anni, cioè da quando è in Parlamento, assiste alla riproposizione delle stesse condizioni che il Governo non ottempera quasi mai. Ritiene, infatti, che se qualcosa è stato ottenuto, manca ancora la documentazione necessaria ad esprimere un compiuto giudizio sul provvedimento in esame. Sottolinea, peraltro, che la proposta di parere presentata ha comunque il significato di richiamare ancora una volta il Governo al rispetto dei patti. Si associa quindi alle considerazioni svolte dal collega Bachelet, ma osserva che ci si sarebbe dovuti soffermare maggiormente sul fatto che la commissione ministeriale che ha operato il riparto ha dovuto fare i conti con una decurtazione del 40 per cento delle risorse disponibili. Rileva, a tal proposito, che se ridurre i fondi è necessario, viste le condizioni economiche in cui versa lo Stato, non si può dimezzare gli stanziamenti.

Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata, rilevando che da vari anni si discute sempre delle stesse problematiche alle quali si aggiungono però questa volta tagli molto pesanti operati in tutti i settori. Solamente il Comitato nazionale relativo alle celebrazioni del centenario di Confindu-

stria non ha subito invece tagli, circostanza che a suo giudizio deve essere giudicata molto negativamente. Sottolinea, in conclusione, che in generale un aspetto molto problematico della politica del Governo è da collegarsi ai pesanti tagli subiti nel complesso da tutto il settore dei beni culturali.

Paola GOISIS (LNP) rileva che effettivamente da quattro anni si discute sempre degli stessi problemi, senza riuscire a trovare una soluzione definitiva. Apprezza peraltro la proposta di parere del relatore, sottolineando che richiedere trasparenza e chiarezza nell'operato degli organi che ripartiscono i fondi è fondamentale. Si sarebbe aspettata d'altro canto che il rappresentante del Governo avesse spiegato per quale motivo sono stati operati tagli così pesanti e come sono stati ripartiti i fondi tra i vari enti. Preannuncia in conclusione, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che vi sono ovviamente due distinti piani da tenere in considerazione, uno politico e uno più amministrativo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisicchio «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Nuova disciplina del prezzo dei libri.
C. 1257 Levi.*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 205.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 321 dell'11 maggio 2010, a pagina 92, prima colonna, quintultima riga, sopprimere dalle parole « a partire » sino alla fine del periodo.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge del Governo recante « disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C.3209-bis) »;

rilevato che le disposizioni contenute nelle lettere *a)* ed *e)* del comma 2 dell'ar-

ticolo 5-*bis*, nella lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 5-*bis* e nel comma 3 dell'articolo 5-*ter* presentano aspetti problematici e appare quindi opportuno prevederne la soppressione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario sopprimere le disposizioni contenute nelle lettere *a)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, nella lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 5-*bis* e nel comma 3 dell'articolo 5-*ter*.

ALLEGATO 2

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate contenente « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 9 prevede, al primo periodo che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo o fuori ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 e, al secondo periodo, che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto;

sottolineato che il comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, prevede per i professori universitari l'abolizione del collocamento fuori ruolo per limiti di età e che è necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 9 del testo in esame per ragioni di parità di trattamento, dato che la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario sopprimere all'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole « o fuori ruolo »;

2) appare altresì necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 9, comma 2.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. (Atto n. 200).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici (atto n. 200);

rilevato che all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, si fa riferimento a un « decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », mentre il riferimento corretto è quello al « decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

sottolineato altresì che all'articolo 2, comma 7, quando si fa riferimento alla relazione del collegio dei revisori dei conti, il riferimento corretto è al comma 9 e non al comma 8; si ritiene di dover sostituire la parola « contabili » con la parola « legali », eliminando il periodo « o tra le persone in possesso di specifica professionalità »;

segnalato inoltre che non appare chiara la differenza tra quanto disposto dalla lettera *d*) e quanto disposto dalla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 3 e che è necessario alla lettera *c*) del medesimo comma utilizzare termini diversi da « mobilità temporanea », dato che tale istituto disciplinato dall'articolo 32 del decreto-legislativo n. 165 del 2001 prevede la possibilità di spostamento dei dipendenti pubblici, diretto esplicitamente allo sviluppo degli scambi internazionali di esperienze

amministrative nell'ambito dei Paesi membri dell'UE, ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti stessi;

rilevato che all'articolo 3, comma 4, è necessario prevedere che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

sottolineato inoltre che all'articolo 3, comma 9, è presente un refuso ed è quindi necessario sostituire le parola « essere » con « essi »;

segnalato inoltre che lo schema fa esplicito riferimento all'allegato 1 concernente i settori scientifico-disciplinari di area storica solo nell'articolo 2, comma 4, mentre la locuzione « area storica » è utilizzata anche nell'articolo 4, con riferimento generale alle nomine di competenza del Ministro e che pertanto, occorre introdurre un riferimento esplicito all'allegato 1 anche nel testo dell'articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 2, al comma 4, terzo periodo, occorre sostituire le parole « decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » con le seguenti « decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

2. all'articolo 2, comma 7, è necessario sostituire le parole « comma 8 » con le seguenti « comma 9 »;

3. all'articolo 2, al comma 8, occorre sostituire la parola « contabili » con la parola « legali », eliminando « o tra persone in possesso di specifica professionalità »;

4. all'articolo 3, al comma 2 occorre chiarire la differenza fra la lettera *d*) e la lettera *f*) e utilizzare alla lettera *c*) termini diversi da « mobilità temporanea »;

5. all'articolo 3, al comma 4, appare necessario sostituire le parole « decreto del Ministro per i beni e le attività culturali » con le parole « decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »

6. all'articolo 3, al comma 9, occorre sostituire la parola « essere » con la parola « essi »;

7. all'articolo 4 appare necessario aggiungere dopo le parole « di area storica » le parole « di cui all'allegato 1.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici (atto n. 200);

rilevato che all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, si fa riferimento a un « decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », mentre il riferimento corretto è quello al « decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

sottolineato altresì che all'articolo 2, comma 7, quando si fa riferimento alla relazione del collegio dei revisori dei conti, il riferimento corretto è al comma 9 e non al comma 8; si ritiene di dover sostituire la parola « contabili » con la parola « legali », eliminando il periodo « o tra le persone in possesso di specifica professionalità »;

segnalato inoltre che non appare chiara la differenza tra quanto disposto dalla lettera *d*) e quanto disposto dalla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 3 e che è necessario alla lettera *c*) del medesimo comma utilizzare termini diversi da « mobilità temporanea », dato che tale istituto disciplinato dall'articolo 32 del decreto-legislativo n. 165 del 2001 prevede la possibilità di spostamento dei dipendenti pubblici, diretto esplicitamente allo sviluppo

degli scambi internazionali di esperienze amministrative nell'ambito dei Paesi membri dell'UE, ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti stessi;

rilevato che all'articolo 3, comma 4, è necessario prevedere che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

sottolineato inoltre che all'articolo 3, comma 9, è presente un refuso ed è quindi necessario sostituire le parola « essere » con « essi »;

segnalato inoltre che lo schema fa esplicito riferimento all'allegato 1 concernente i settori scientifico-disciplinari di area storica solo nell'articolo 2, comma 4, mentre la locuzione « area storica » è utilizzata anche nell'articolo 4, con riferimento generale alle nomine di competenza del Ministro e che pertanto, occorre introdurre un riferimento esplicito all'allegato 1 anche nel testo dell'articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 2, al comma 4, terzo periodo, occorre sostituire le parole « decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » con le seguenti « decreto del Ministro dei beni

e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

2. all'articolo 2, comma 7, è necessario sostituire le parole « comma 8 » con le seguenti « comma 9 »;

3. all'articolo 2, al comma 8, occorre sostituire la parola « contabili » con la parola « legali », eliminando « o tra persone in possesso di specifica professionalità »;

4. all'articolo 3, al comma 2 occorre chiarire la differenza fra la lettera *d*) e la lettera *f*) e utilizzare alla lettera *c*) termini diversi da « mobilità temporanea »;

5. all'articolo 3, al comma 4, appare necessario sostituire le parole « decreto del

Ministro per i beni e le attività culturali » con le parole « decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

6. all'articolo 3, al comma 9, occorre sostituire la parola « essere » con la parola « essi »;

7. all'articolo 4 appare necessario aggiungere dopo le parole « di area storica » le parole « di cui all'allegato 1;

e con la seguente osservazione:

valuti altresì il Governo l'opportunità di istituire una Commissione specifica per il riordino complessivo degli istituti.

ALLEGATO 5

Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010. (Atto n. 202).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010 (Atto n. 202);

considerato che dagli atti all'esame della Commissione emerge che la Consulta ha deliberato l'assegnazione dei contributi « vista l'attività svolta, la qualità dei programmi presentati, esaminati i finanziamenti previsti (bilancio preventivo delle entrate) ed il bilancio consuntivo dei contributi già stanziati »;

rilevato, altresì, che nel parere espresso l'11 marzo 2009 la Commissione aveva espressamente evidenziato la necessità di chiarire i criteri in base ai quali sono attribuite le risorse ai singoli comitati, motivando adeguatamente i maggiori o minori importi ad essi assegnati, anche attraverso una comparazione tra i comitati destinatari degli stanziamenti, tenendo conto della rilevanza storica, culturale e sociale di ciascuno di essi;

tenuto conto che dalla relazione presentata dal Governo non sono stati chiariti

e motivati i criteri di assegnazione dei diversi importi ai soggetti destinatari, secondo quanto già richiesto nei pareri espressi in passato dalla Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario che il Governo sottoponga all'esame del Parlamento le motivazioni dettagliate sulla base delle quali la Consulta assegna le risorse ai singoli comitati nazionali e edizioni nazionali, attraverso la predisposizione di una relazione specifica che sia presentata alla Commissione prima della trasmissione della richiesta di parere sulla proposta di elenco in esame;

2) si ritiene altresì necessario che il Governo fornisca alla Commissione gli atti integrali delle richieste di finanziamento da parte dei singoli Comitati, compresi quelli esclusi dal finanziamento, allo scopo di fornire al Parlamento un quadro completo delle informazioni relative ai finanziamenti relativi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	142

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.	
Audizione di rappresentanti della FIAIP e della FIMAA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02879 Mariani: Interventi urgenti per la tutela delle risorse idriche nella provincia di Lucca	146
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-02880 Togni ed altri: Iniziative urgenti per il completamento della bonifica del sito inquinato di Balangero	146
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-02881 Libè e Rao: Misure urgenti per fronteggiare i fenomeni di inquinamento nel lago di Vico	147
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	155

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 3209-bis recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », come risultante dagli emendamenti approvati presso la I Commissione.

Il provvedimento, che è volto ad avviare un'opera di semplificazione nell'ottica di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini, incide in numerose disposizioni sugli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Preliminarmente, rileva che gli articoli 5 e 20, rispettivamente in materia di attività edilizia libera e di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono stati soppressi dalla Commissione di merito in quanto contenuti in altri provvedimenti in corso di approvazione al Senato (cosiddetto « decreto-legge incentivi » e legge comunitaria per il 2009).

In primo luogo segnala l'articolo 5-bis che introduce significative modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1991, n. 241 incidenti anche sui procedimenti in materia ambientale e di lavori pubblici. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 14-ter: il soprintendente si esprime in via definitiva in sede di conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza relativamente all'opera e all'attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica; nei casi in cui la VIA è espressa in sede di conferenza dei servizi, si prevede, al fine di assicurare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti, che l'amministrazione procedente possa far eseguire le attività tecnico-istruttorie per la valutazione di impatto ambientale non ancora eseguite, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni; qualora l'intervento oggetto della conferenza dei servizi sia stato sottoposto con esito positivo alla valutazione ambientale strategica (VAS), i risultati e le indicazioni emerse in sede di tale valutazione, ivi compresi gli adempimenti relativi alle forme di informazione e partecipazione, non potranno essere modificati ai fini della VIA; l'amministrazione procedente, valutate le risultanze della conferenza e le posizioni prevalenti emerse in tale sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, una volta scaduto il termine indicato dalla conferenza medesima per la conclusione dei suoi lavori, ivi compreso il termine previsto al comma 4 dell'articolo 14-ter per la valutazione di impatto ambientale all'interno della stessa conferenza dei servizi. Conseguentemente la previsione per cui si intende acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata viene estesa anche al caso in cui il rappresentante che non ha espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata appartenga alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-arti-

stico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. A tali amministrazioni nel regime vigente è invece riconosciuto il « potere di blocco » dei lavori della conferenza qualora non esprimano la loro volontà in tale sede; modificando la disciplina vigente che prevede solo la responsabilità dirigenziale, la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è valutata anche ai fini della responsabilità amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, fermo restando il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.

Con riferimento alle modifiche introdotte sopra illustrate fa presente che destano perplessità, in primo luogo, le disposizioni relative ai rapporti tra VAS e VIA. Considerato che si tratta di valutazioni che hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA), l'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e le prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per un'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché il passaggio di scala e l'analisi concreta delle componenti ambientali crea senz'altro scostamenti per il singolo impianto, rispetto ai risultati della VAS.

In secondo luogo, richiama l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla nuova disposizione che prevede di considerare acquisito l'assenso anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nel caso in cui non sia stata espressa definitivamente la volontà di tali amministrazioni. In effetti tale previsione unita a quella del comma 4 dell'articolo 14-ter che prevede la sospensione per soli 90 giorni del termine per la conclusione della conferenza di servizi, nei casi in cui sia richiesta la VIA e ai fini dell'espressione della VIA

medesima, potrebbe indurre le amministrazioni, soprattutto qualora manchino elementi di valutazione, ad esprimersi comunque con una VIA negativa. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di considerare i novanta giorni al netto dei casi di interruzione o di sospensione intervenuti nel procedimento di VIA per ottemperare ad obblighi comunitari di pubblicazione degli atti e progetti o a richieste di integrazioni, come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina generale della VIA.

Le novelle all'articolo 14-*quater* modificano la disciplina degli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi, prevedendo, in primo luogo, che anche i rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, esprimano il dissenso, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi. In secondo luogo, con il nuovo comma 3 dell'articolo 14-*quater*, si prevede, qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, un'unica procedura, secondo cui è il Consiglio dei Ministri che si pronuncia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali) o in sede di Conferenza unificata (in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali). Se l'intesa non è raggiunta la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Tali disposizioni non si applicano per le leggi regionali che ratificano le intese con le altre regioni e per le infrastrutture strategiche.

L'articolo 5-*bis* del testo in esame, integrando l'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge n. 241 del 1990 prevede che attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, non solo le disposizioni concernenti la dichia-

razione di inizio attività e il silenzio assenso, ma anche quelle in materia di conferenza dei servizi.

Il successivo articolo 5-ter introdotto durante l'esame presso la I Commissione, reca, quindi, una serie di misure di semplificazione della normativa in materia ambientale e paesaggistica. La prima di tali misure, contenuta nel primo comma dell'articolo in discorso, esenta chi sia in possesso della concessione demaniale marittima o lacuale – da rilasciarsi nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale – dal dover ottenere qualsiasi ulteriore titolo abilitativo, edilizio o demaniale, per la realizzazione di una serie ben delimitata di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, come « punti d'ormeggio », pontili galleggianti a carattere stagionale, e le opere di apprestamento di servizi complementari.

Il successivo comma 2 dell'articolo in esame, reca quindi una semplificazione positiva e opportuna, laddove prevede, in buona sostanza, con una modifica alla legge urbanistica del 1942, che in presenza di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi strumenti attuativi non debbano essere nuovamente sottoposti a VAS quando non comportino variante e il piano urbanistico definisca, fra l'altro, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti.

Ancora con riferimento all'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame presso la I Commissione, osserva, infine, che la semplificazione prevista dal comma 3, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, esclude il parere del Soprintendente quando siano stati precedentemente approvati piani paesaggistici che contengano specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nonché in caso di positiva verifica dell'avvenuto adeguamento a tali piani degli strumenti urbanistici. Ritiene che si tratti di una semplificazione positiva che interviene su una fattispecie che, peraltro, già prevedeva un parere non

vincolante, anche se pur sempre obbligatorio. Sotto questo profilo, appare evidente lo snellimento procedurale che con il comma in esame si produce, senza abbassare in alcun modo il livello di tutela dei beni paesaggistici considerati.

L'articolo 6-bis reca disposizioni in materia di semplificazioni in materia di appalti. In particolare attraverso modifiche all'articolo 140 del codice degli appalti, recante procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, si prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, nei casi sopra citati, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Attualmente il codice prevede solo la facoltà per la stazione appaltante di procedere nel senso sopra indicato, a condizione che tale facoltà sia stata indicata nel bando di gara.

Un'ulteriore semplificazione che interviene positivamente su una materia di competenza della Commissione è quella prevista all'articolo 12, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, che reca norme dirette ad accelerare e semplificare le attività dello sportello unico dell'edilizia attraverso l'uso di strumenti telematici. In particolare, il nuovo testo approvato dalla I Commissione prevede che lo sportello eserciti le proprie funzioni (accettazione delle domande, delle dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente; inoltro della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, eccetera) con le modalità telematiche individuate dal decreto-legge n. 4 del 2006 con riferimento al modello unico digitale per l'edilizia. L'articolo assicura, comunque, l'interoperabilità di tali modalità tecniche con quelle di funzionamento dello sportello unico delle attività produttive di cui al decreto-legge n. 112 del 2008.

Infine, l'articolo 20-ter, inserito dalla I Commissione, modifica il decreto legisla-

tivo n. 151 del 2005, recante norme in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, si tratta di due modifiche aggiuntive che intervengono sull'allegato 1B del citato decreto legislativo, recante un elenco esemplificativo di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della applicazione della disciplina in questione; si tratta delle apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e di quelle per il condizionamento, nonché delle apparecchiature per il test di fecondazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che sia certamente giusto introdurre misure legislative capaci di snellire e velocizzare le procedure amministrative. Osserva, tuttavia, che mentre si procede nella direzione della loro semplificazione, sia necessario operare per garantire l'obiettivo altrettanto importante dell'efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni, se davvero si vuole tenere insieme, da un lato, l'interesse dei cittadini e delle imprese ad una risposta rapida da parte della pubblica amministrazione, dall'altro, la capacità di quest'ultima di tutelare beni importanti come quelli ricadenti in materia ambientale o paesaggistica.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione, già convoca al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, osserva, preliminarmente, che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli, di cui, i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annuo a decorrere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso a Lussemburgo il 16 giugno 2008 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica.

Per quanto riguarda più strettamente i profili di competenza della VIII Commissione Ambiente, fa presente che l'Accordo, finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea, prevede, tra l'altro, il diritto di consociate e filiali comunitarie di acquistare, locare e utilizzare proprietà immobiliari nel territorio della Bosnia-Erzegovina e di godere dei diritti derivanti da tali proprietà; si prevede, al riguardo, che le norme sullo stabilimento non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo, con salvaguardia, tuttavia, dell'Accordo sullo spazio aereo comune europeo. È altresì prevista la cooperazione nel settore dell'energia, compresa la sicurezza nucleare, nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto.

Ricorda, al riguardo, che la Commissione europea, nell'ultima relazione – che è stata pubblicata il 14 ottobre 2009, nell'ambito del pacchetto allargamento, e che fa riferimento al periodo 1° ottobre 2008-15 settembre 2009, ha rilevato che la Bosnia-Erzegovina dovrà impegnarsi in modo particolare per quanto riguarda la circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, le politiche sociali e occupazionali, gli aiuti di Stato, l'energia e l'ambiente.

Anche alla luce delle difficoltà segnalate dagli organismi comunitari e nella speranza che ogni forma di Accordo possa facilitare e promuovere l'ulteriore sviluppo democratico ed economico del Paese, propone che la Commissione si esprima nel senso di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione, già convoca al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 11.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Sergio PIZZOLANTE (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Commissione sospenda la seduta in attesa del rappresentante del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che la presenza del Governo anche se opportuna, non è da ritenersi necessaria ai fini dell'espressione del prescritto parere. Ritiene, comunque, di poter accedere alla richiesta del deputato Realacci, sospendendo brevemente la seduta per verificare l'eventuale disponibilità del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.

Raffaella MARIANI (PD) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo non tanto per ragioni di carattere strumentale ed ostruzionistico quanto perché non permette di avere un confronto sulle osservazioni che il gruppo del Partito

Democratico intende svolgere in ordine ad alcune novità introdotte con il provvedimento in esame. Sottolinea, quindi, che l'assenza del Governo dimostra una mancanza di sensibilità rispetto alla delicatezza delle tematiche affrontate. Chiede, inoltre, alla relatrice se non è possibile trasformare in condizioni quanto richiesto come osservazioni

Chiara BRAGA (PD) svolge alcune considerazioni in ordine al contenuto del provvedimento così come modificato dagli emendamenti approvati. In primo luogo ritiene che le modifiche apportate in tema di procedimento relativo alla conferenza dei servizi presentino talune criticità sia in relazione all'introduzione di vincoli nei rapporti tra due procedure, quali la VIA e la VAS, aventi oggetto e presupposti distinti, sia in relazione alla possibilità di ritenere acquisito in sede di conferenza dei servizi il consenso dell'amministrazione ambientale sulla VIA qualora lo stesso non sia espresso nei termini prescritti. Rileva, infatti, soprattutto rispetto a quest'ultimo profilo, come sussistano perplessità sia di ordine costituzionale sia di rispetto della normativa comunitaria nel prevedere che il parere dell'amministrazione ambientale sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche possa essere espresso in maniera implicita e non espressa. Sottolinea, inoltre, che la possibilità di un intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di dissenso tra un'amministrazione e la regione o tra più amministrazioni o regioni, rischia di risultare lesivo delle competenze delle regioni. Ritiene, in merito a quanto previsto dall'articolo 5-ter — dove si prevede l'esenzione a chi sia in possesso della concessione demaniale marittima o lacuale dal dover ottenere qualsiasi ulteriore titolo abilitativo, edilizio o demaniale per la realizzazione di una serie ben delimitata di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto — che tale normativa sia eccessivamente semplicistica e lesiva delle competenze regionali. Infine, in ordine alla modifica introdotta dall'articolo 5-ter, comma 3, in materia di au-

torizzazioni paesaggistiche, secondo la quale è escluso il parere del Soprintendente quando siano stati precedentemente approvati piani paesaggistici, sottolinea come molte regioni non siano ancora dotate di piani paesaggistici e che tale modifica interviene non solo per gli interventi di lieve entità, per i quali la VIII Commissione si è espressa favorevolmente nel parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica riguardante le procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica, ma riguarda tutti gli interventi, anche quelli di maggiore entità.

Raffaella MARIANI (PD) sottolinea nuovamente che la richiesta di sospendere la seduta in ragione dell'assenza del Governo non era connessa ad intenti ostruzionistici legati alla volontà di voler ritardare l'espressione del prescritto parere quanto alla necessità di avere un confronto serio e costruttivo su tali tematiche con il Governo. Nel merito ritiene quanto mai inopportuno le modalità con le quali la maggioranza apporta importanti modifiche alla disciplina relativa agli appalti, inserendole in provvedimenti di diversa natura, perdendo, con ciò, la possibilità di una valutazione organica e complessiva della materia. Occorrerebbe, invece, che la Commissione Ambiente, che ha la competenza primaria su tali tematiche, svolgesse una riflessione approfondita in merito esaminando complessivamente, attraverso un'iniziativa legislativa *ad hoc*, le relative problematiche.

Ermete REALACCI (PD) intende manifestare la propria profonda preoccupazione per le modifiche apportate dal provvedimento in esame su alcune questioni di particolare rilevanza per la legislazione ambientale. Rileva, infatti, che se certamente corrisponde al vero che occorre introdurre strumenti che forniscano certezza in ordine alla realizzazione delle opere pubbliche, non occorre dimenticare che il motivo principale per cui tali opere non vengono realizzate è perché esiste una carenza di risorse finanziarie da destinare a tale fine e non perché non sono inter-

venute le autorizzazioni necessarie. Ritiene, inoltre, che emerga chiaramente una certa confusione in ordine alla distinzione tra la procedura di VIA e quella di VAS, l'una attinente al progetto, l'altra relativa al programma. Ritiene, altresì, che, in ordine alle procedure di autorizzazione paesaggistica, non possa essere posto sullo stesso piano il parere delle sovraintendenze con quello delle altre amministrazioni. Chiede, infine, che quanto previsto come osservazioni nella proposta di parere presentata dal relatore sia trasformato in condizioni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ribadisce che se è certamente opportuno introdurre misure legislative capaci di snellire e velocizzare le procedure amministrative, resta, tuttavia, importante garantire l'efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni; questo al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei cittadini e delle imprese ad una risposta rapida, e dall'altra, la capacità dell'amministrazione di tutelare beni estremamente rilevanti quali quelli ricadenti in materia ambientale o paesaggistica. Annuncia, quindi, il voto di astensione del gruppo dell'Italia dei valori sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Tommaso FOTI (Pdl) ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore potranno essere senz'altro valutate e prese in considerazione dalla Commissione di merito. Allo stesso tempo, ritiene che vada mantenuta al provvedimento la priorità rappresentata dallo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative, anche di quelle relative al funzionamento dello sportello unico o della conferenza dei servizi che, fino ad oggi, non hanno conseguito i risultati attesi. Conclude, esprimendo condivisione sull'esigenza di preservare un corretto equilibrio di competenze fra lo Stato e le regioni, anche se, a suo avviso, nel caso in questione non si corre il paventato rischio di una interferenza nelle competenze regionali di una legislazione statale che è volta a garantire uniformità e snellezza delle procedure amministrative su tutto il territorio nazionale.

Manuela LANZARIN (LNP), in relazione alle osservazioni svolte, ribadisce la proposta di parere presentata ritenendo che il provvedimento, conservando i vincoli ambientali e paesaggistici, introduce taluni aggiustamenti alla normativa riguardante la Conferenze dei servizi al fine di rendere più celeri ed efficienti le procedure per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

**Audizione di rappresentanti della FIAIP
e della FIMAA.**

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo RIGHI, *presidente nazionale della FIAIP* e Valerio ANGELETTI, *presidente nazionale della FIMAA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vincenzo GIBIINO (PDL) e Pierluigi MANTINI (UdC).

Paolo RIGHI, *presidente nazionale della FIAIP* e Valerio ANGELETTI, *presidente nazionale della FIMAA* forniscono ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.40.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno e che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02879 Mariani: Interventi urgenti per la tutela delle risorse idriche nella provincia di Lucca.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la cortese risposta, di cui si dichiara, tuttavia, insoddisfatta. Pur ricostruendo, infatti, accuratamente, la vicenda oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo, tale risposta elude la domanda di fondo posta al Ministero dell'ambiente e cioè quali siano le iniziative che si intendono assumere per rimuovere il veto opposto dal comune di Lucca, vale a dire da uno solo dei venti soggetti partecipanti all'accordo di programma sottoscritto nel gennaio 2006 per la tutela delle risorse idriche del bacino del Serchio e degli acquiferi della piana lucchese. Allo stesso modo, considera grave che il Ministero non abbia ritenuto di prendere posizione su alcune proposte avanzate dai rappresentanti della regione Toscana, che avrebbero garantito, quantomeno, di porre rimedio ai gravi fenomeni di subsidenza che stanno mettendo a rischio la sicurezza e la stabilità di numerose abitazioni civili ed edifici pubblici nei comuni di Capannoni e di Porcari. Conclude, richiamando il Ministero dell'ambiente alla necessità di mantenere fede agli impegni assunti, assumendosi le responsabilità necessarie a risolvere la situazione e rifuggendo ogni tentazione di revocare gli stanziamenti già impegnati con il pretesto della mancanza di unanimità fra i sottoscrittori del citato Accordo di programma.

5-02880 Togni ed altri: Iniziative urgenti per il completamento della bonifica del sito inquinato di Balangero.

Renato Walter TOGNI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Renato Walter TOGNI (LNP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto.

5-02881 Libè e Rao: Misure urgenti per fronteggiare i fenomeni di inquinamento nel lago di Vico.

Mauro LIBÈ (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro LIBÈ (UdC), replicando, dichiara di accogliere positivamente le indi-

cazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine agli interventi effettuati per garantire il territorio e le popolazioni rispetto ai rischi derivanti dai fenomeni di inquinamento evidenziati con il proprio atto di sindacato ispettivo. Nel prendere atto, inoltre, dei risultati delle indagini fin qui condotte sui valori delle sostanze inquinanti, richiama il Governo sull'assoluta necessità di proseguire nelle attività di monitoraggio e di vigilanza, a garanzia dell'ambiente e della salute dei cittadini, che hanno il diritto non solo di essere tutelati dal punto di vista della salute, ma anche di essere informati e rassicurati sulla serietà dei controlli effettuati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
(C. 3209-bis Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione

premessi che

l'articolo 5-bis concernente disposizioni in materia di conferenza di servizi, che incide sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e lavori pubblici, ha lo scopo di accelerare il procedimento amministrativo di approvazione delle opere e sbloccare quelle situazioni ove, a causa dell'inerzia di alcune amministrazioni, le conferenze di servizi non riescono ad adottare le relative determinazioni di conclusione del procedimento;

la determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata in sede di conferenza di servizi deve in ogni caso garantire la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale degli interventi;

i procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA) e pertanto diversi sono anche i risultati e le prescrizioni cui si perviene con le due procedure. L'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per un'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché nel passaggio dall'analisi del piano all'analisi del

progetto si possono determinare scostamenti rispetto ai risultati della VAS, in particolare nei casi in cui non vi sia coincidenza tra le amministrazioni competenti dei due procedimenti;

la previsione dell'acquisizione dell'assenso anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità i cui rappresentanti non abbiano espresso definitivamente la volontà delle rispettive amministrazioni e la natura perentoria del termine di 90 giorni per la sospensione della conferenza di servizi nei casi in cui sia richiesta la VIA e ai fini della VIA medesima, potrebbero indurre le amministrazioni competenti ad esprimersi comunque con una valutazione di impatto ambientale negativa;

andrebbe quindi valutata – al fine di evitare i rischi di cui sopra – l'opportunità di fare salvi, nel computo dei novanta giorni, i casi di interruzione e sospensioni intervenute nel procedimento di VIA per ottemperare ad obblighi comunitari di pubblicazione degli atti e progetti o a richieste di integrazioni di dati, come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina generale della VIA;

nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, si ritiene opportuno, da una parte esplicitare l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è quello delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, e dall'altra escludere espressamente dall'applicazione della nuova disciplina i casi di localizzazione delle opere di interesse statale, già oggetto di una normativa a carattere speciale recata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9 della legge n. 537/93;

sarebbe necessario intervenire anche in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi, soprattutto quando si tratti di determinate categorie meno avvantaggiate e da tutelare, come quelle degli artigiani, dei piccoli Comuni e degli agricoltori, che al momento soffrono in maniera eccessiva il peso e gli oneri dei numerosi procedimenti burocratici che l'attuale normativa di settore prevede;

si valuta positivamente la semplificazione che prevede che, in presenza di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi strumenti attuativi non debbano essere nuovamente sottoposti a VAS quando non comportino variante e il piano urbanistico definisca, fra l'altro, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti;

si valuta altresì positivamente la modifica all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 5-ter, dispone la non obbligatorietà del parere

del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire alla fine del comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), le parole: « , qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche il comma 4 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo dopo le parole « per un massimo di novanta giorni » le parole: « da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute »;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 3, lettera b), sostituendo le parole: « e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni » con le seguenti: « e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale;

d) valuti la Commissione di merito nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, di favorire

un dialogo con i Ministeri competenti, affinché siano adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una semplificazione delle procedure ed un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende agricole, di quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individua-

zione di un sistema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti.

ALLEGATO 2

5-02879 Mariani: Interventi urgenti per la tutela delle risorse idriche nella provincia di Lucca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Mariani e riguardante Accordo di Programma per la tutela delle risorse idriche del Serchio del 28 gennaio 2006, si rappresenta quanto segue.

Si conferma in premessa che in data 28 gennaio 2006 era stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la « Tutela delle Risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di Capannori e Porcari e del Padule di Bientina », finalizzato a garantire:

1) il miglioramento della qualità delle acque del fiume Serchio;

2) la tutela della quantità delle acque del fiume stesso;

3) il riequilibrio del Bilancio Idrico dell'acquifero della Piana di Lucca e del Padule di Bientina,

per la progressiva soluzione delle problematiche connesse ai fenomeni di subsidenza.

All'Accordo erano intervenuti: il Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio, la Regione Toscana, le Province di Lucca e Pisa, il Comune di Lucca, le Autorità di bacino dell'Arno e del Serchio, le Autorità d'ambito 1 e 2, l'Associazione industriali di Lucca, l'ARPAT ed altri comuni ed enti dell'area interessata dagli interventi.

Tale Accordo prevedeva una serie di impegni correlati tra tutti i soggetti intervenuti che si riportano di seguito:

1) la realizzazione della rete fognaria della città di Lucca fino all'immissione nel

costruendo collettore, che recapiterà i reflui all'impianto di depurazione di San Jacopo a Pisa, secondo i programmi dell'ATO 2;

2) la ristrutturazione dell'impianto di depurazione di Casa del Lupo, gestito dagli industriali tramite la società Aquapur multiservizi s.p.a, con attivazione del trattamento terziario per il riutilizzo industriale dei reflui depurati;

3) la realizzazione dell'impianto di depurazione di Pescaglia e della rete fognaria di Montecarlo;

4) la bonifica della discarica di Diecimo in Comune di Borgo a Mozzano;

5) la riduzione degli emungimenti che producono subsidenza o miglioramento del bilancioidrogeologico tramite:

ricorso a nuovi pozzi in zone esenti dal pericolo della subsidenza ed opere idrauliche di collegamento col sistema acquedottistico;

riduzione dei consumi idrici industriali attraverso l'adozione di tecnologie più parsimoniose; riutilizzo dei reflui recuperati dal depuratore di Casa del Lupo; sospensione degli emungimenti da falda nei mesi invernali (15 ottobre-15 giugno), utilizzando acque di superficie prelevate dal Serchio (210 l/s), per un totale di 4,4 Mm³, trasferite tramite tratti di reti idrauliche esistenti, adeguatamente riabilite;

ravvenamento artificiale delle falde soggette a subsidenza con circa 5 Mm³ all'anno nel periodo 15 ottobre-15 giugno

(240 l/s), al fine di compensare i prelievi idropotabili, utilizzando il medesimo schema idraulico.

Il costo complessivo dell'Accordo ammontava a 66,6 milioni di euro, di cui 24 milioni a carico del Ministero.

Ebbene, è accaduto che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo, nella seduta del 22 dicembre 2009, su proposta della Regione Toscana ha deciso di chiudere l'Accordo per sottoscriverne contestualmente due nuovi, distinguendo così i diversi interventi: un accordo per gestire la subsidenza e un altro per realizzare la fognatura e la depurazione.

Il Ministero dell'ambiente non si è opposto a questa nuova soluzione, concordando con la proposta dell'Assessore all'Ambiente della Regione Toscana; viceversa, nella stessa sede, il Comune di Lucca ha manifestato il proprio dissenso, ponendosi in posizione critica e diffidando

le amministrazioni dall'assumere iniziative di sostituzione o modificazione dell'Accordo pregresso.

A fronte di questa situazione di contrasto sul territorio tra Regione e Comune, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di promuovere un'azione costruttiva, ritenendo inderogabile, al fine di dare una valida soluzione alla revisione dell'Accordo di Programma, la ricerca dell'unanimità delle posizioni dei soggetti sottoscrittori. Pertanto, con nota del 4 marzo 2010 è stato promosso invito alla Regione Toscana a farsi parte attiva nella ricerca di una soluzione tecnica partecipata sul sistema Serchio/Canale Nuovo.

Attualmente, dunque, si attendono nuove determinazioni per dar seguito così all'Accordo a suo tempo già finanziato dal Ministero, nella convinzione che occorre conseguire una linea comune di intervento, affinché tutte le autorità competenti possano condividere l'assunzione delle scelte tecniche da intraprendersi.

ALLEGATO 3

5-02880 Togni ed altri: Iniziative urgenti per il completamento della bonifica del sito inquinato di Balangero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Togni ed altri, riguardante la bonifica da amianto del Sito di Interesse Nazionale di Balangero, si rappresenta quanto segue.

Il sito di cui parliamo è stato inserito tra quelli da bonificare di interesse nazionale con la Legge n. 426/98 ed è stato perimetrato con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2000).

La Legge 27 marzo 1992 n. 257 recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », all'articolo 11, ha previsto il risanamento della miniera di Balangero e ne ha dettato le relative modalità di esecuzione. Così, ai sensi della predetta Legge, in data 29 dicembre 1992 fu sottoscritto un primo Accordo di Programma tra il Ministero del Commercio, dell'industria e dell'artigianato, il Ministero della sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana delle Valli di Lanzo, il Comune di Balangero, il Comune di Corio e la Provincia di Torino.

Per la realizzazione di studi e progetti, e per l'esecuzione delle opere necessarie al risanamento e allo sviluppo ambientale della ex-miniera di amianto di Balangero e Corio, opera dal 1995 in Convenzione con la Regione Piemonte la R.S.A. S.r.l. (Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale della ex miniera di amianto di Balangero e Corio), di proprietà interamente pubblica.

Riguardo alla sistemazione idrogeologica e idraulica del lato Balangero, gli interventi previsti nell'ambito del programma finalizzato al dissesto idrogeolo-

gico di aprile 2009 si sono conclusi il 31 luglio 2009. È stata effettuata la gara di progettazione, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 gennaio 2010. Il progetto è stato consegnato alla R.S.A. ed è attualmente in fase di valutazione tecnica.

Sulla sistemazione, sempre sotto il profilo idrogeologico, della discarica lapidea-stabilimenti zona Est – lato Balangero – sono in fase di ultimazione gli interventi d'emergenza, di messa in sicurezza. Tali attività prevedono la realizzazione di opere di rimodellamento, la regimazione idraulica, la copertura e la rivegetazione nell'area della discarica lapidea limitrofa agli ex stabilimenti di produzione (versante Balangero).

Nel maggio 2009, sono terminati e sono stati collaudati i lavori di sistemazione statica, idrogeologica e idraulica della discarica lapidea-versante Corio.

Nell'aprile 2007 erano terminate le opere di consolidamento del Corpo I-Silos e sono proseguite le attività di monitoraggio. A seguito della Conferenza dei Servizi Istruttoria di dicembre 2009, sulla base delle considerazioni effettuate si è proceduto ad avviare la revisione della progettazione della messa a terra dei silos.

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza e bonifica sulle vasche principali del Rio Pramollo, mentre, è in fase di affidamento la progettazione dello svuotamento delle vasche e la creazione dei bacini di contenimento delle acque, nonché del volume confinato, sulla base dello Studio di fattibilità redatto.

Proseguono le indagini per la caratterizzazione dell'intero sito ed è in corso di predisposizione la valutazione del fondo naturale.

Riguardo alla segnalazione di macchinario inattivo presente nell'area, la Regione Piemonte ha riferito che trattasi di un escavatore Caterpillar 365, con braccio operativo munito di cesoia di lunghezza pari a 34 metri è di proprietà della ditta Salpa s.r.l., soggetto privato proprietario degli impianti e dei beni mobili.

Predisposta l'attività preliminare per procedere alla demolizione degli impianti, si resta in attesa dell'approvazione del Piano di Lavoro. La Società R.S.A. srl dispone direttamente di veicoli e mezzi d'opera che vengono quotidianamente impiegati nelle attività di monitoraggio, logistica, manutenzione e completamento degli interventi di ingegneria naturalistica.

Le risorse finanziarie stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il SIN di « Balangero », a valere sui fondi del decreto ministeriale n. 468/01, ammontano a complessivi euro 11.775.217,29. Il sopracitato importo, per effetto della sottoscrizione, da parte della Regione Piemonte, di un mutuo a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto previsto dal su indicato decreto ministeriale n. 468/01, risulta rideterminato in euro 12.931.331,74, già nella disponibilità della Regione Piemonte.

Alla data del 31 dicembre 2009, a fronte della suddetta disponibilità finanziaria, pari ad euro 12.931.331,74, la Regione Piemonte ha comunicato di aver impegnato euro 9.066.989,02 e speso complessivi euro 8.066.089,02.

Al fine di fornire un quadro esaustivo delle attività poste in essere dal Dicastero dell'Ambiente per il SIN di « Balangero », si segnala che, in data 18 dicembre 2007, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma « per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio », tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Balangero ed il Comune di Corio.

Il predetto Accordo di Programma prevede la realizzazione di una serie di interventi (sezione attuativa), per un valore complessivo pari ad euro 8.171.537,60, a valere su quota parte delle risorse assentite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il predetto decreto ministeriale n. 468/01. Prevede l'individuazione di ulteriori interventi finalizzati al completamento della bonifica (sezione programmatica). Il finanziamento di tali interventi programmati è stimato in euro 24.000.000,00, e sarà assicurato:

1. per euro 3.603.679,70, dal saldo delle risorse assentite dal Dicastero dell'Ambiente con il suddetto decreto ministeriale 468/01 e già nella disponibilità della Regione Piemonte;

2. per euro 11.217.976,17, da risorse statali, ad oggi, ancora da reperire;

3. per euro 9.178.344,14, da risorse della Regione Piemonte, ad oggi, ancora da reperire.

ALLEGATO 4

5-02881 Libè e Rao: Misure urgenti per fronteggiare i fenomeni di inquinamento nel lago di Vico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Libè e Rao, concernente la presenza di inquinanti nel lago di Vico, si rappresenta quanto segue.

Le problematiche concernenti il Lago di Vico sono da tempo all'attenzione del Ministero dell'ambiente che, con diverse note, ha richiesto agli Enti locali e all'ARPA Lazio di fornire dettagliate notizie sulle condizioni ambientali e sanitarie del lago e dei territori ad esso prospicienti.

Nelle acque del Lago di Vico, utilizzate prevalentemente per l'approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Caprarola e Ronciglione, a seguito di diverse segnalazioni, è stata rilevata dall'ASL di Viterbo e dall'ARPA Lazio, la presenza di alghe potenzialmente tossiche, appartenenti al genere delle *Planktothrix Rubescens*, comunemente denominata alga rossa, e sono stati riscontrati elevati valori di arsenico, sostanze tossiche e cancerogene.

A seguito di tali problematiche, nel corso del primo trimestre del 2008, è stato attivato un tavolo tecnico dalla Provincia di Viterbo per le attività di controllo al degrado delle acque del Lago di Vico; nella stessa sede è stato promosso e avviato un progetto di monitoraggio del bacino lacustre, che si è protratto per tutto il 2009 e per i primi mesi del 2010.

In relazione alle caratteristiche delle acque, si rileva che la campagna di monitoraggio conferma la presenza fioriture algali di *Planktothrix rubescens*, così come rilevato dalle analisi effettuate su campioni prelevati in tempi e punti diversi.

Il costante controllo, attuato oltre che dall'Arpa, anche dall'ISS e dall'Università

della Tuscia, ha determinato verifiche sui parametri chimico fisici delle acque sia in superficie che in profondità e sui sedimenti. Infatti, nel punto di massima profondità sono stati rilevati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i parametri cadmio, nichel ed arsenico, superamenti confermati anche in data 1° aprile 2010 a seguito di ulteriori campionamenti di sedimento effettuati in punti differenti.

La Provincia di Viterbo, con riferimento ai dati ambientali e di qualità raccolti a seguito delle attività svolte fino ad ora, ha precisato quanto segue.

La cospicua presenza di arsenico nelle acque e nei sedimenti è da considerare componente naturale delle rocce vulcaniche che contraddistinguono il Lago di Vico, ma devono considerarsi anche altre cause, quali le attività agricole intensive, poiché l'arsenico è ampiamente utilizzato come composto legante di numerosi erbicidi, pesticidi e insetticidi e le attività del Centro di Produzione di Ordigni Bellici N.B.C di Santa Lucia (Comune di Ronciglione) del Ministero della Difesa.

Con riferimento alla potabilità delle acque, sono stati investiti del problema, i Sindaci dei Comuni di Caprarola e Ronciglione, in quanto gestori del servizio, la ASL di Viterbo, l'ARPA Lazio e la società TALETE S.p.A., società interamente pubblica partecipata da Enti Locali (Comuni e Provincia), per la gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

In relazione al parametro arsenico, l'ASL di Viterbo ha fatto presente che i

valori riscontrati, a seguito di prelievi effettuati presso le fontane pubbliche e le stazioni di filtraggio negli ultimi tre anni, non rappresentano un rischio sanitario per la popolazione interessata. Non è mai stato superato, infatti, il valore di 50 ug/l, fissato dalla Regione Lazio in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo n. 31 del 2001 (in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano), limite massimo che indica un valore non pericoloso per la salute umana.

Quanto alle tossine algali, ad oggi, i controlli evidenziano livelli di tossine presenti nei campioni di acqua potabile inferiori ai limiti stabiliti per legge. In relazione alla problematica evidenziata dall'interrogazione è stato disposto un potenziamento degli impianti di potabilizzazione e la società TALETE S.p.A., coordinata dalla Provincia di Viterbo, in collaborazione con i Comuni, sta effettuando la revisione degli impianti.

Occorre aggiungere, sempre in relazione alla presenza di alghe tossiche, che allo stato attuale non si evidenzia un reale pericolo per i frequentatori saltuari del Lago di Vico, così come confermato dai dati sulla balneabilità dell'ARPA Lazio, la quale ha prescritto l'inopportunità di im-

mergersi in acqua in periodi di fioritura algale, solitamente il periodo invernale, e in periodi di utilizzo di fitofarmaci nelle colture intensive di nocciolo e castagno.

Da quanto sopra, emerge che la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, i Comuni interessati e gli organismi tecnici competenti (ARPA Lazio, ASL di Viterbo, Istituto Superiore di Sanità) stanno continuando con le attività di monitoraggio e studio, per verificare costantemente la qualità delle acque del Lago di Vico e predisponendo tutti gli interventi necessari per preservarne l'equilibrio ecologico, anche a tutela della salute pubblica.

In particolare, si sottolinea che l'Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo ha avviato una ricognizione dei sistemi di scarico dei liquami presenti sul lago, al fine di stabilire la loro conformità con le normative vigenti in materia.

Il Ministero dell'ambiente, nel mettere in rilievo le attività poste in essere dalle autorità pubbliche competenti, esprime il proprio impegno a fornire il supporto necessario, sia in relazione alle azioni di monitoraggio, sia con riferimento agli interventi opportuni per ridurre le criticità riscontrate, al fine di raggiungere il pieno risanamento delle acque del lago di Vico.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito all'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	167
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	186
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
SEDE REFERENTE:	
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	188
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), sulle condizioni di sicurezza della rete ferroviaria, con specifico riferimento all'assetto idrogeologico del territorio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	165
AVVERTENZA	166

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione (Affari costituzionali), il disegno di legge 3209-bis in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese. Fa presente che il disegno di legge costituisce uno dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per l'anno in corso. Si tratta, più precisamente del provvedimento collegato che interviene sull'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione. Avverte che la Commissione è tenuta a esprimere il parere sul testo come risulta dalle modifiche derivanti dagli emendamenti approvati dalla I Commissione.

Osserva che, come indicato nel titolo stesso del disegno di legge, la principale finalità perseguita è la semplificazione, che, per un verso permette alla pubblica amministrazione una maggiore efficacia nello svolgimento dei propri compiti e nella prestazione dei servizi di cui sono destinatari i cittadini e le imprese, e, per l'altro comporta una duplice riduzione dei costi: i costi di funzionamento dell'amministrazione stessa e quelli che gravano sui cittadini e sulle imprese per effettuare gli adempimenti previsti.

Sottolinea che il disegno di legge è suddiviso in tre capi, di cui il primo e il più ampio reca un complesso di disposizioni volte a introdurre semplificazioni di adempimenti e di procedimenti in molteplici settori, come particolare riferimento all'attività delle imprese. Il capo secondo reca disposizioni in materia di pubblico impiego. Il capo terzo contiene una delega al Governo per la definizione e l'approvazione della «carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che dovrebbe rappresentare il testo fondamentale per una nuova impostazione dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini, nell'ambito della quale l'attività delle amministrazioni si configura come attività di servizio nei confronti dei cittadini e, sulla base di questo carattere, ne sono definiti gli obblighi fondamentali.

Evidenzia che, nel perseguimento dell'obiettivo di una radicale semplificazione degli adempimenti dei cittadini nei confronti delle amministrazioni e delle modalità di funzionamento delle amministrazioni stesse, un ruolo di fondamentale importanza può essere rivestito da un'ampia diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici; non a caso molte delle disposizioni contenute nel capo primo del disegno in esame prevedono il ricorso a tali strumenti. Osserva che si tratta delle disposizioni rispetto alle quali si delinea una specifica competenza della Commissione.

Passando ad una breve disamina degli articoli fa presente che l'articolo 1 riguarda gli obblighi di tenuta dei libri sociali mediante strumenti informatici. L'articolo 1-bis prevede che la certificazione e la documentazione delle singole imprese siano raccolte in un fascicolo informatico e che le trasmissioni di dati e documenti tra lo Sportello unico e le imprese abbia luogo per via telematica. L'articolo 3 dispone una semplificazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei gestori di strutture ricettive, che dovranno essere effettuate mediante mezzi informatici o telematici. L'articolo 4 prevede che la conservazione delle cartelle cliniche sia effettuata esclusivamente in forma digitale. Anche l'articolo 6, relativo

alle comunicazioni della cessione fabbricati, dispone che tali comunicazioni abbiano luogo attraverso un modello in formato elettronico. L'articolo 8-ter prevede la possibilità di sottoscrivere anche in firma digitale dei contratti relativi alla cessione di azienda. L'articolo 10 introduce una disposizione di notevole rilievo con cui si prevede la possibilità di comunicazione telematica tra i Comuni dei dati contenuti nei registri anagrafici, grazie alla quale l'iscrizione relativa al trasferimento di residenza da un altro Comune o dall'estero potrebbe produrre immediatamente i propri effetti giuridici nel momento stesso in cui l'iscrizione è effettuata. Anche l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, fa riferimento a modalità telematiche di ricevimento e trasmissione delle domande e delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti. L'articolo 17 introduce attraverso un regolamento del Governo la ricetta medica elettronica e l'articolo 18 introduce la possibilità di redigere la pagella degli alunni in forma elettronica, al fine di favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia. Infine l'articolo 20-bis estende la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Pubblica amministrazione.

In considerazione delle finalità del provvedimento, propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia un voto di astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Auspica che la Commissione competente in sede referente o l'Assemblea possano intervenire a migliorare il provvedimento, che a suo giudizio non permette di raggiungere l'obiettivo di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Giudica condivisibile la finalità del provvedimento ma ritiene che la semplificazione che si intende apportare attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici e la dematerializzazione di alcune procedure debba essere accompagnata da adeguate risorse che permettano l'infrastrutturazione informatica della pubblica ammini-

strazione. Anche in ordine allo sportello unico ritiene che esso debba essere reso più trasparente e che le autorizzazioni debbano essere rilasciate, oltre che in tempi rapidi, anche in modo da garantire la tutela dei legittimi interessi di terzi.

Silvia VELO (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Sottolinea di aver esaminato con molto interesse questo provvedimento, essendo profondamente convinta che il tema della semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese sia fondamentale ai fini della modernizzazione del Paese. Rileva tuttavia che non sono stanziati risorse che permettano di effettuare degli investimenti per l'infrastrutturazione telematica e per l'informatizzazione della pubblica amministrazione e che l'assenza di appositi finanziamenti per tali finalità pregiudichi l'effettiva attuazione delle misure contenute nel disegno di legge.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Manifesta la propria sorpresa in ordine all'atteggiamento del gruppo del Partito democratico, che generalmente si è manifestato sensibile al tema delle riforme e della semplificazione. Rileva inoltre che non solo il provvedimento in esame non comporta oneri di spesa, ma produrrà un rilevante risparmio economico. Sottolinea che il disegno di legge tocca uno dei temi centrali dello sviluppo del Paese, ossia l'infrastrutturazione informatica del territorio e la dotazione di una rete a banda larga, argomento che la Commissione ha approfondito a lungo attraverso un'importante indagine conoscitiva e l'approvazione di tre importanti risoluzioni. Giudica quindi assai rilevanti le misure contenute nel provvedimento all'esame della Commissione e chiede al Governo di attivarsi affinché siano messi in atto tutti gli interventi necessari a perseguire tale obiettivo.

Silvia VELO (PD) concorda con le considerazioni svolte dal collega Montagnoli,

soprattutto in relazione all'importanza della dotazione per il Paese di una infrastruttura a banda larga. Rileva che la posizione del proprio gruppo potrà cambiare in relazione alle eventuali modifiche che il Governo e la maggioranza saranno disponibili ad adottare nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il deputato Piffari sostituisce il deputato Monai. Ricorda quindi che nella seduta del 4 maggio scorso il rappresentante del Governo aveva fornito alla Commissione un'ampia documentazione in merito alle infrastrutture viarie in corso di progettazione e realizzazione nell'arco alpino, mentre si era riservato di completare la documentazione richiesta in relazione al traffico stradale.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO consegna alla Commissione una documentazione nella quale sono contenuti i dati che erano stati richiesti nel dibattito in relazione al traffico sull'arco alpino (*vedi allegato 1*). Proprio sulla base dei dati e delle considerazioni contenute

nella documentazione consegnata evidenzia che l'approvazione del Protocollo trasporti, per le disposizioni in esso recate, comporterebbe una cristallizzazione dello *status quo* nell'area alpina rispetto alle infrastrutture. Ritiene che, tenuto conto del fatto che le Alpi costituiscono per l'Italia una barriera che deve essere in ogni caso attraversata, l'approvazione del Protocollo trasporti comporterebbe conseguenze fortemente negative sul traffico delle merci.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, condividendo le considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, ribadisce la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo sottoscritta dal deputato Lovelli e da altri deputati del gruppo del Partito democratico, nonché dal deputato Nicco (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD) chiede di poter effettuare un approfondimento dei contenuti della documentazione consegnata dal Governo. Non concorda con quanto affermato dal rappresentante del Governo in ordine all'impossibilità di realizzare nuove infrastrutture nell'area alpina in conseguenza dell'approvazione del Protocollo. Rileva infatti che tale Protocollo attua una distinzione tra le grandi reti transalpine, individuate dall'Unione europea e le reti intralpine, la cui realizzazione è subordinata all'accordo tra gli Stati interessati. Sottolinea di non essere a conoscenza di progetti che potrebbero essere pregiudicati dall'approvazione del Protocollo e ritiene che l'attuazione della Convenzione sulle Alpi non possa prescindere dalla ratifica, anche da parte dell'Italia, di un così importante Protocollo. Giudica quindi la scelta di sopprimere tale protocollo a dir poco discutibile e fa presente di avere per questi motivi presentato una proposta di parere alternativo nella quale si chiede il ripristino del Protocollo trasporti, nell'am-

bito dei Protocolli dei quali il disegno di legge in esame autorizza la ratifica.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) chiede il rinvio ad altra seduta della votazione del parere, al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti della documentazione consegnata dal Governo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, ritiene inopportuno rinviare ulteriormente l'espressione del parere, che è stata già rinviata diverse volte su richiesta dell'opposizione. Evidenzia che è stata consegnata alla Commissione un'ampia documentazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e una nota da parte del Ministero dell'ambiente.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, ribadisce la posizione espressa dal proprio gruppo nel corso del dibattito. Osserva che il Governo ha presentato il disegno di legge di ratifica della convenzione sulle Alpi, comprensivo del Protocollo trasporti e che al Senato è stato approvato il provvedimento nel suo complesso. Giudica poco convincenti le motivazioni addotte dal Governo e ricorda che nella documentazione depositata durante le audizioni tenutesi presso la Commissione di merito si evidenzia come l'approvazione del Protocollo trasporti traduce dei principi riconosciuti dall'Unione europea come principi guida della politica europea dei trasporti. Ritiene che l'approvazione del protocollo potrebbe opportunamente ridurre il traffico transalpino, che attualmente registra il trasporto di 210 milioni di tonnellate di merci ogni anno e non condizionerebbe in alcun modo la costruzione delle reti infrastrutturali individuate in sede europea. In ultimo ricorda che le parti contraenti non hanno alcun diritto di veto su quanto deciso dagli altri Stati. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto,

osserva che sono circa vent'anni che il Parlamento tenta invano di ratificare la Convenzione sulle Alpi, che ritiene essere un atto rilevante a tutela della salute e dell'ambiente. Ritiene che tale atto non debba essere considerato soltanto in ordine al profilo della tutela ambientale dei territori coinvolti, ma che possa essere un importante punto di partenza per impostare il sistema nazionale dei trasporti invertendo l'attuale impostazione che vede il volume dei trasporti via terra di gran lunga superiore rispetto a quello ferroviario.

Michele Pompeo META (PD) intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, manifesta il proprio rammarico per l'atteggiamento tenuto in questa occasione dai colleghi della Lega nord, che sa essere attenti e sensibili alle tematiche ambientali e alla tutela del territorio alpino. Osserva che la catena alpina, pur costituendo una barriera per il Paese, necessita di essere tutelata. Rileva infatti che la difesa dell'ambiente, e in particolare di realtà di così grande pregio come le Alpi, costituisce un valore ben più rilevante rispetto al sostegno, con posizioni di corto respiro, di interessi settoriali. Ricorda le sempre più numerose emergenze ambientali, e da ultimo quella che ha interessato l'Oceano Atlantico. Giudica l'atteggiamento del Governo e del relatore poco coraggioso e miope rispetto al futuro e osserva che alle richieste costruttive delle opposizioni il Governo risponde con una presa di posizione rigida e non suscettibile di alcun ripensamento. Preannuncia in conclusione il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulta preclusa la proposta di parere alternativo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, avverte che a IX Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, concluso a Lussemburgo il 16 giugno 2008 (C. 3446).

Fa presente che tale accordo è finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea. Rivela che l'accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali, le cui finalità sono: la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. Sottolinea che l'obiettivo di fondo del processo di stabilizzazione e di associazione è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione. Evidenzia quindi che l'accordo è stato firmato il 16 giugno 2008, contestualmente all'Accordo interinale, che ha reso operative, a partire dal 1° luglio 2008, le disposizioni riguardanti gli scambi, le questioni commerciali ed i trasporti.

Passando ad un breve esame del contenuto dell'accordo, evidenzia che esso

comprende un Preambolo, 135 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati, 7 Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni.

Osserva che gli obiettivi dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, delineati nell'articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Bosnia-Erzegovina nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina; promuovere la cooperazione regionale.

Fa presente che i principi generali – definiti dagli articoli da 2 a 7 – cui le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; il rispetto dei principi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti; la lotta contro ogni forma di terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Quanto ai contenuti dei titoli successivi che compongono l'accordo, fa presente che il titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il titolo III (articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale, che deve essere promossa attivamente dalla Bosnia-Erzego-

vina mentre l'Ue, per parte sua, dovrà sostenere progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica; la Bosnia-Erzegovina si impegna inoltre ad avviare la cooperazione regionale con gli altri Paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione nei settori contemplati dall'Accordo in esame, nonché con qualsiasi Paese candidato all'adesione all'UE, concludendo apposite convenzioni. Le disposizioni commerciali sono contenute nel titolo IV (articoli da 18 a 46) dell'Accordo. Nel titolo V, in materia di circolazione dei lavoratori, l'Accordo stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Rileva che l'Accordo promuove anche, a partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore, la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi (articolo 57).

Ricorda la specifica trattazione, nell'Accordo, relativa alla prestazione tra le Parti di servizi di trasporto: il Protocollo n. 3, infatti, è dedicato ai trasporti terrestri, e mira a garantire un livello di traffico stradale illimitato tra i territori della Bosnia-Erzegovina e della CE, assieme alla progressiva armonizzazione della normativa bosniaca con quella comunitaria. Nel campo dei trasporti marittimi le Parti si impegnano ad applicare la più ampia liberalizzazione commerciale, contestualmente all'adeguamento della normativa della Bosnia-Erzegovina a quella comunitaria nei settori del trasporto aereo, marittimo, fluviale e terrestre (articolo 59).

Sottolinea che le disposizioni generali del capitolo V dell'Accordo in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali sono soggette ad alcune limitazioni; esse infatti non

si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 63). Con riferimento alle norme di cui al titolo VI, osserva che l'Accordo prevede che il graduale ravvicinamento della legislazione bosniaca a quella comunitaria abbia inizio con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell'*acquis* comunitario ivi contemplati entro sei anni. Il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza. Con riguardo alle politiche di cooperazione (titolo VIII) le Parti si impegnano a rafforzare i legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita della Bosnia-Erzegovina attraverso politiche ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese nel rispetto dell'ambiente. L'Accordo prevede inoltre che vengano promosse le misure atte a favorire la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina ed i Paesi limitrofi, compresi gli Stati membri dell'UE. Evidenzia che in particolare l'Accordo promuove la cooperazione culturale e nei settori dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo, cinematografico e televisivo, della comunicazione nonché delle infrastrutture di comunicazione elettronica, quest'ultimo con l'obiettivo dichiarato di un'ampia digitalizzazione per consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l'*acquis* comunitario nell'anno successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo (articoli 101-105). Quanto alla cooperazione nel settore dei trasporti (articolo 106) fa presente che nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica presentato al Senato (A.S. 1933) viene precisato che in tale ambito si inserisce l'avvio, il 24 giugno 2008, dei negoziati per la conclusione di un Trattato che istituisce una Comunità di trasporti UE-Paesi dei Balcani occidentali.

Osserva che l'accordo interviene inoltre in materia di cooperazione finanziaria (titolo IX) stabilendo norme per consentire

alla Bosnia-Erzegovina di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Fa presente che a norma dell'articolo 129, la durata dell'Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica, ovvero di sospenderne l'applicazione con effetto immediato, in caso di non applicazione di uno degli elementi essenziali di esso.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.35.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

C. 2128 Meta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO, osserva che il progetto di legge in esame prevede l'attribuzione di un contributo quindicennale a favore di F.S. SpA dell'importo di euro 300 milioni annui finalizzato all'acquisto di materiale rotabile, individuando la copertura dei relativi oneri finanziari nelle maggiori risorse con-

seguenti ad un aumento di 10 euro ogni mille litri delle aliquote dell'accisa sui carburanti (benzina, olio da gas o gasolio, gas di petrolio o liquefatti).

Al riguardo, pur condividendo le finalità del provvedimento – riequilibrio modale dei trasporti giornalieri a favore del trasporto ferroviario – formula le seguente considerazioni.

In primo luogo osserva che il provvedimento indica in modo sommario la destinazione delle risorse all'acquisto di nuovi «veicoli ferroviari» senza precisare il tipo di veicoli e quindi la tipologia di trasporto cui sono destinati, cioè se si tratta di trasporto merci ovvero di trasporto passeggeri nonché se si tratta di trasporto nazionale ovvero di trasporto in ambito regionale e locale. Pertanto appare a suo giudizio opportuno l'inserimento di una previsione in tal senso.

In secondo luogo ritiene necessaria l'indicazione dell'annualità da cui decorre il contributo, l'Amministrazione competente all'erogazione delle risorse ed il rinvio ad un decreto interministeriale (Ministero infrastrutture e trasporti, Ministero economia e finanze) per l'individuazione dei criteri, tempi ed in generale delle modalità attuative della previsione normativa, in disparte poi ogni valutazione circa la copertura finanziaria e la relativa congruità economica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte in primo luogo che il deputato Piffari sostituisce il deputato Monai. Avverte quindi che sono state presentate alcune proposte emendative riferite al provvedimento in esame (*vedi allegato 3*). Avverte altresì che il relatore ha presentato il proprio emendamento 1.8. Se non vi sono obiezioni, propone che si rinunci alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione concorda.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal collega Monai.

Mario VALDUCCI, *presidente*, invita il relatore e, successivamente, il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate riferite all'articolo unico del provvedimento.

Michele Pompeo META (PD), invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Monai 1.1 e 1.3, Montagnoli 1.4 e 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Monai 1.2 a condizione che sia riformulato. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Monai 1.6. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Monai 1.7 a condizione che sia riformulato, osservando che la riformulazione è volta altresì a recuperare le finalità degli emendamenti Montagnoli 1.4 e 1.5. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 Garofalo.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore sulle proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Monai 1.6 rispetto al quale si rimette alla Commissione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) insiste per la votazione dell'emendamento Monai 1.1.

La commissione respinge l'emendamento Monai 1.1.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) accetta la riformulazione dell'emendamento Monai 1.2, proposta dal relatore (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento Monai 1.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Monai 1.2 come riformulato deve considerarsi precluso il successivo emendamento Monai 1.3.

La Commissione approva l'emendamento 1.8 del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira gli emendamenti 1.4 e 1.5 a propria firma.

La Commissione approva l'emendamento Monai 1.6.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) accetta la riformulazione dell'emendamento Monai 1.7, proposta dal relatore (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento Monai 1.7, come riformulato (*vedi allegato 3*). Approva quindi l'articolo aggiuntivo Garofalo 1.01.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Alla luce dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Garofalo 1.01 propone che la Commissione, a norma dell'articolo 73, comma 1, del Regolamento, chieda, previa assenso del Presidente della Camera l'espressione del parere anche da parte della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato).

La Commissione concorda.

MARIO VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), sulle condizioni di sicurezza della rete ferroviaria, con specifico riferimento all'assetto idrogeologico del territorio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Alberto CHIOVELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vincenzo GAROFALO (Pdl) e Settimo NIZZI (Pdl).

Il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Alberto CHIOVELLI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il direttore dell'Agenzia nazionale per la

sicurezza delle ferrovie per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 203.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

OGGETTO: A.C. 2451. Governo e abb. "Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7.11.1991".

Con riferimento alla nota UL n. 18602, del 28.4.2010, con cui è stata trasmessa copia del resoconto della seduta della IX Commissione Trasporti che ha discusso in sede consultiva l'atto in oggetto, per quanto concerne le valutazioni della Direzione generale trasporto stradale si rassegnano i seguenti elementi.

Per quanto concerne l'entità del traffico su strada che interessa l'area alpina si fornisce in allegato un documento, a disposizione della scrivente, fornito dalla Commissione, Direzione generale per l'energia e il trasporto, nel corso del Comitato misto UE - Svizzera dell'11.12.2009, che riguarda il secondo rapporto annuale di osservazione del traffico relativo all'anno 2008, concernente l'attività dell'Osservatorio dei traffici di merci transalpini, istituito ai sensi dell'art. 45 dell'Accordo fra la Comunità europea e la Svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, fatto il 21.6.1999 (all. 1).

Riguardo ai veicoli, i dati si riferiscono esclusivamente ai mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 tonn..

Il documento fornisce dati sui valichi transalpini per quanto concerne il trasporto di merci su strada, il combinato e il trasporto su ferrovia convenzionale.

A titolo di esempio, la tabella di pagina 4 evidenzia, per l'anno 2008, il numero di veicoli del trasporto di merci di massa superiore a 3,5 tonn. distinto per i valichi utilizzati dei tre versanti alpini francese, svizzero e austriaco (fra essi sventa il Brennero, con 2.102.000 veicoli pesanti, seguito dallo Schoberpasse, con 1.422.000 veicoli, quindi da Ventimiglia, con 1.391.000 e a seguire gli altri passi).

Riguardo agli effetti che potrebbero derivare dalla ratifica ed esecuzione del Protocollo trasporti delle Alpi, dal punto di vista **materiale** gli stessi non possono verificarsi all'istante, non contenendo tale atto prescrizioni di immediata applicazione sulla circolazione dei veicoli, ma possono ipotizzarsi nel medio - lungo termine, anche a seconda dell'interpretazione e applicazione che dovesse essere data in futuro ad alcune previsioni normative del medesimo Protocollo.

In presenza dell'impossibilità di costruzione di nuovi assi stradali transalpini, disposta dal Protocollo, qualora dovessero verificarsi anche possibili difficoltà per le infrastrutture intralpine o per l'applicazione di altri punti del Protocollo medesimo, in previsione della crescita dei traffici nel medio - lungo termine (ragionevolmente ridotti solo momentaneamente dalla

recente recessione economica), sono ipotizzabili, sebbene non prontamente quantificabili, effetti sui traffici fra l'Italia e altre parti del mercato unico dell'UE e internazionali in genere, specie in assenza del completamento delle infrastrutture alternative efficaci e della disponibilità di servizi ferroviari comparabili.

A titolo di esempio, riguardo alle previsioni di crescita dell'autotrasporto attraverso le Alpi, nell'ambito dell'organismo denominato "Seguiti di Zurigo", il documento concernente i sistemi di gestione del traffico di merci stradale transalpino, portato all'attenzione dei Ministri dei trasporti nella Conferenza svoltasi a Vienna il 7 maggio 2009 ("Presidency paper"), sulla situazione attuale e futura del traffico merci transalpino dei principali valichi, ha prodotto, fra l'altro, alcuni scenari confrontando le situazioni al 1990, al 2007, con le previsioni all'orizzonte 2020 e 2030 riguardo al flusso dei veicoli pesanti (all. 2, stralcio del documento).

Sebbene si debba rilevare che il documento suddetto si basa su dati iniziali precedenti alla crisi economica, si può evidenziare che in esso viene ipotizzato un aumento dei flussi di traffico pari al 31% fra il 2007 e il 2020 e al 47% fra il 2007 e il 2030.

Riguardo alle possibili implicazioni della dichiarazione che "la realizzazione di qualsiasi opera viaria che interessi le Alpi richiede l'accordo di tutti i soggetti che hanno sottoscritto la Convenzione", si osserva che l'art. 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale), ai par. 1 e 2, dispone che:

1. Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le parti contraenti si impegnano a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e a tener conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi del presente protocollo.

"2. I progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni parte contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle verifiche. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di ogni parte contraente di procedere alla costruzione di quelle infrastrutture dei trasporti la cui realizzazione è decisa nell'ambito del proprio ordinamento giuridico o la cui necessità è accertata per legge al momento dell'approvazione del presente protocollo."

L'articolo appare rivolto a qualunque infrastruttura di trasporto (quindi non solamente stradale), i cui progetti sembra debbano essere, comunque, concertati a livello "interstatale", giusta quanto si evince dalla rubrica dell'articolo, probabilmente non solo quelli aventi un "significativo impatto transfrontaliero", in quanto il primo periodo del paragrafo 2 non specifica nulla in tal senso.

La facoltà di portare a compimento eventuali infrastrutture appare salvaguardata, dall'ultimo periodo del paragrafo 2, solo riguardo a quelle di cui è decisa la realizzazione ai sensi dell'ordinamento nazionale o se un atto con forza di legge abbia riconosciuto la necessità. Seppure il testo del paragrafo non sia chiaro sul punto, sembra che la data in questione sia il discrimine riguardo ad entrambe le circostanze.

Risulterebbe, in tal caso, da tale disposizione, una crystallizzazione dello "statu quo" nell'area rispetto alle infrastrutture, che diventerebbe sostanzialmente intangibile nei tempi di vigenza del Protocollo, a prescindere da qualsiasi evoluzione delle necessità dei traffici e anche dalla tempestiva attuazione delle grandi infrastrutture già programmate e dalla futura situazione reale dei servizi di trasporto alternativi a quello stradale (specie quelli, auspicabili, del versante ferroviario).

L'art. 11, del resto, che disciplina specificamente il trasporto su strada, ai paragrafi 1 e 2 dispone:

1. Le parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.

2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che:

a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della convenzione delle alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale; e

b) le esigenze di capacità di trasporto non possano essere soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti; e

c) dalla verifica di opportunità risulti che il progetto è economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale è positivo;

d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile.

In presenza della ratifica già avvenuta da parte di vari stati dell'area e purché almeno tre Stati abbiano depositato lo strumento di ratifica o accettazione ai sensi dell'art. 24, par. 2), come sembrerebbe, la preclusione della costruzione di strade transalpine, prevista dal par. 1, anche in assenza della ratifica italiana (e, in realtà, anche della Svizzera) risulta, comunque, avere effetti impeditivi di interventi reali in materia.

Quanto, invece, alla portata dell'art. 11, par. 2, del Protocollo, per il quale i progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto **intraalpino** possono essere realizzati solo a determinate condizioni (e solo se si verificano le varie condizioni fissate), si deve riconoscere che, analizzate individualmente, tali condizioni si collocano, in astratto, in una logica di attenta valutazione e prudente scelta in materia di interventi infrastrutturati, anche ai fini di una politica sostenibile dei trasporti.

Non di meno, in presenza della previsione di cui all'art. 8 e in relazione a quanto disposto dall'arti 11, non sembra si possa escludere che la valutazione delle condizioni di cui all'art. 11, par. 2, lett. da a) a d), che concernono le infrastrutture intralpine, debba sottostare anche alle procedure di consultazione "interstatale".

In tal caso si porrebbe il problema se le valutazioni, in astratto tecniche, delle varie parti chiamate a fornire il proprio avviso, saranno del tutto neutre o influenzate dall'interesse proprio e, di frequente, diverso, dei paesi alpini di transito, rispetto a quelli terminali come l'Italia.

In quest'ottica, del resto, sorprende alquanto che la Svizzera, apparentemente molto attenta al problema degli effetti dei traffici pesanti, non abbia ratificato prontamente il Protocollo medesimo. Da tale fatto derivano perplessità sui fini ultimi e le valutazioni della Confederazione, compreso l'aspetto che il medesimo paese possa ritenere che, dal dettato del Protocollo, potrebbero risultare effetti che essa, finora, non ha ritenuto debbano essere sanciti prontamente nel proprio ordinamento.

Dal punto di vista procedurale si porrebbero, quindi, due ipotesi:

1. necessità di ricorrere, comunque, ad una consultazione interstatale per raccogliere gli avvisi di tutti i paesi interessati, senza che sia chiaro cosa accadrebbe in caso di dissenso;
2. procedere alle valutazioni di cui al par. 2, nel caso di opere intralpine che interessino il solo territorio o il solo versante nazionale, nell'ambito delle sole procedure interne.

Nel primo caso, come già specificato, la valutazione dell'esistenza di tutte le condizioni sembrerebbe coinvolgere anche gli altri partner alpini, con gli aspetti già rilevati.

Nel secondo caso il procedimento potrebbe essere considerato incompleto da parte di eventuali soggetti, pubblici e privati, con contestazione di possibile contrasto con un accordo internazionale, nel caso di leggi o atti similari in termini, come minimo, di violazione di legge nel caso di atti amministrativi.

In entrambi i casi, in sostanza, la formulazione complessiva dell'articolato del Protocollo, lascia margini di interpretazione aperti, anche se è ovvio, che un'attenta ricognizione delle esigenze infrastrutturali, ove esistano, già decise o individuate e che abbiano raggiunto i gradi di possibile salvaguardia nei limiti previsti dal Protocollo, potrebbe, almeno, consentire di adottare dichiarazioni specifiche in merito.

A titolo di mero aggiunta si evidenzia anche che il Protocollo presenta anche qualche altro aspetto interpretativo non del tutto chiaro, quanto ai seguenti punti.

In primo luogo è previsto un impegno per le Parti a sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi di infrastruttura e **quelli esterni**, per introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali (art. 14, ma anche 7, comma 1, lett. b). L'impegno in questione sembrerebbe poter andare oltre quanto contenuto persino nella proposta di nuova direttiva c.d. "Eurovignette III".

Infatti, ai sensi del Protocollo (art. 2), per "*costi esterni*" si intendono le voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad es. infrastruttura) non sostiene un esborso. Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso è gratuito, **i danni**, l'inquinamento, **anche acustico**, **i costi sanitari occasionati dall'uso dei trasporti e dagli incidenti**. In sostanza si tratta di voci solo in parte già contemplate o ipotizzate nella nuova direttiva Eurovignette III.

In vero, in occasione della firma del Protocollo da parte della Commissione, essa era stata accompagnata da una dichiarazione, su richiesta dell'Italia, che afferma che il Consiglio e la Commissione confermano, tra l'altro, che il Protocollo è conforme all'acquis e non impone obblighi giuridici aggiuntivi.

Non vi è certezza che tale dichiarazione neutralizzi del tutto gli aspetti evidenziati nella portata normativa del protocollo, che, una volta entrato in vigore, diventerebbe precettivo per le parti aderenti.

L'art. 1, par. 2, prevede che, "le parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità."

Il richiamo al principio di "precauzione", che richiede un livello di prudenza per tutelarsi da possibili danni futuri molto elevato all'atto di eventuali decisioni in materia infrastrutturale, riporta alla problematica che emerge dal combinato disposto degli art. 11 e 8, specie nella parte in cui si dovrebbe procedere a valutazioni nell'ambito di negoziati con altri soggetti internazionali nelle procedure di consultazione interstatale sul rispetto di tale principio.

Ciò posto, considerati, comunque, gli alti valori dei principi che sottendono alla Convenzione alpina e al suo Protocollo trasporti, unitamente a quelli concernenti il principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, residua la necessità di effettuare una valutazione di bilanciamento dei vari interessi coinvolti in modo da confrontare "il valore aggiunto" effettivo del Protocollo in questione, in presenza di svariate disposizioni che, comunque, in altre fonti, tutelano in qualche modo molti degli aspetti che informano il Protocollo stesso.

Si acclude alla presente nota la documentazione della Commissione europea sopra richiamata



Directorate-General
for Energy
and Transport

● **Observatoire des trafics
marchandises transalpins**

**2e Rapport annuel d'observation
des trafics – 2008**



Comité des transports terrestres Communauté/Suisse
11 décembre 2009


● **Cadre**

- Année observée: 2008
- Région alpine
 - Route: 15 axes alpins de Ventimiglia au Wechsel
 - Rail: 8 axes
- Données quantitatives
 - Route: tonnage, nombre de véhicules
 - Rail: tonnage, tonnage et nombre de véhicules transportés (en TCA)
- Données qualitatives
 - Congestion routière
 - Temps de transport et taux d'utilisation TCNA/TCA
 - Coûts du transport
 - Qualité environnementale



Tonnages – rail et route


Tonnage transporté par route et rail 2008
en 1'000 tonnes




● Nombre de véhicules

Trafic routier de marchandises au travers des Alpes en 2008

Nombre de PL > 3,5 tonnes en milliers



● Comparaison des tonnages transportés sur l'année 2007 et 2008



-13% Suisse
-20% Autriche

| 5



● Evolution 2007-2008 Route


Croissance des trafics et tonnages routiers entre 2007 et 2008




Evolution 2007-2008 Route & rail

Diminution des tonnes transportées au travers des Alpes de 1,5%

Croissance des tonnages transportés entre 2007 et 2008
en tonnes nettes par mode



Evolution de la part modale Rail / Route




1999 : Route : 80,1% - Rail : 19,9%	1999 : Route : 67,8% - Rail : 32,2%
2007 : Route : 86,9% - Rail : 13,1%	2007 : Route : 69,5% - Rail : 30,5%
2008 : Route : 88,6% - Rail : 11,4%	2008 : Route : 69,2% - Rail : 30,8%



La qualità du transport combiné

Retard des trains sur le corridor alpin, hors Autriche




Route roulante: taux d'utilisation

	Relation	Point de passage	2006			2007			2008		
			Capacité	Utilisation	Taux de remplissage	Capacité	Utilisation	Taux de remplissage	Capacité	Utilisation	Taux de remplissage
Suisse	Freiburg-Novara	Lötschberg/Simplon	90 086	80 864	89,8%	87 808	80 342	91,5%	98 961	86 196	86,1%
	Singen-Milano	Gothard									
	Basel-Verduggio		28 470	21 319	74,9%	28 648	20 730	77,8%	20 470	16 528	80,7%
Autriche		Brenner									
		Tauern									
		Schneeberg									




Coûts du transport routier et du transport combiné - Suisse

Suisse - Coûts par PL ou Unité de Transport Intermodal (UTI) au travers des Alpes en Euros 2008



Coûts du transport routier et du transport combiné - Autriche

Autriche - Coûts par PL ou Unité de Transport Intermodal (UTI) au travers des A1:
en Euros 2008



Directorate-General



omissis

1 Introduzione

In occasione della terza Conferenza tenutasi in data 20 ottobre 2006 a Lione i Ministri hanno convenuto di promuovere ulteriormente la collaborazione nell'intento di operare a favore di un miglioramento sostenibile della sicurezza del traffico transalpino, una migliore gestione del traffico merci su strada e la promozione di diverse tipologie infrastrutturali e modalità di trasporto alternative, privilegiando in particolare il trasporto su rotaia. Nelle conclusioni i Ministri tra altri elementi hanno commissionato uno studio su: "...condizioni di attuazione di nuovi sistemi di regolazione del traffico stradale che attraversa le Alpi...", tenendo presente anche la situazione specifica dell'ambiente nello spazio alpino e gli obiettivi ambientali globali internazionali (Kyoto, direttiva NEC relativa ai limiti nazionali di emissione).

Il presente documento è teso a supportare le ulteriori decisioni che verranno prese in tale campo. Esso si basa sul rapporto finale "Best Research sul tema Sistemi di gestione del traffico merci stradale transalpino" commissionato nel quadro del "Processo di Zurigo".

2 Situazione attuale e futura relativa al traffico merci transalpino

Definizione dello spazio interessato e *common understanding*

Le considerazioni del presente capitolo sono basate sulle statistiche sul traffico transalpino (CAFT, Alpinfo) le quali fanno riferimento a differenti "Archi alpini" come definizioni spaziali. Le definizioni spaziali rappresentano la parte internazionale del traffico alpino nonché l'effetto barriera per i flussi di traffico tra il nord ed il sud dell'Europa, soprattutto Italia e Slovenia. Gli "archi alpini" seguono in senso geografico la colonna dorsale alpina che parte dalla frontiera italo-francese sul Mediterraneo ed arriva alle colline pedemontane delle Alpi in Austria. Da Menton / Ventimiglia al Brennero tutti i valichi alpini sono o situati direttamente sulla frontiera italiana oppure -nel caso dei valichi alpini svizzeri- sono per lo meno fortemente influenzati dai flussi di traffico verso o in provenienza dall'Italia. Nonostante la segmentazione geografica comune degli archi alpini faccia riferimento a parti "francesi", "svizzere" ed "austriache", si deve tenere a mente che parti di tali segmenti sono anche valichi alpini italiani.

Domanda e capacità di trasporto stradale

Vengono utilizzate le previsioni esistenti¹ (BBT², LTF³, Best research sul tema "Sistemi di gestione del traffico merci stradale transalpino"⁴), rappresentate nella seguente tabella, per descrivere il previsto sviluppo della domanda di trasporto merci stradale sui valichi alpini da Ventimiglia ai Tauri. Le previsioni utilizzate partono dal perdurare in linea di principio delle condizioni quadro attuali (sviluppo dello status quo) senza misure specifiche adottate per lo spazio alpino.

Tabella 1: Sviluppo traffico merci stradale dal 1990 al 2030⁵

Development of Road freight transport (in terms of Nr. of HGV per year) comparison to Swiss maximum alpine crossing trips and existing capacities											
	Nr. of HGV (1.000)				Development of HGV-Nr.				(Swiss) target (1.000)	capacity (1.000)	
	1990	2007	2020	2030	1990-2020	1990-2030	2007-2020	2007-2030		LTF ¹⁾	Mauro ²⁾
			average *)	average **)	average *)	average **)	average *)	average **)			
Menton / Ventimiglia	579	1.455	1.762	2.051	204%	254%	21%	41%		1.970	
col du Montgenèvre / Monginevro		65	***)	***)	***)	***)	***)	***)		170	
Fréjus	540	876	1.347	1.628	149%	201%	54%	86%		1.720	
Mont-Blanc / Montebianco	739	590	645	958	14%	30%	43%	62%		800	
Total FR	1.858	2.986	3.989	4.683	115%	152%	34%	57%			
Gran S. Bernard / Gran S. Bernardo	64	55	***)	***)	***)	***)	***)	***)			
Simplon / Sempione	27	82	***)	***)	***)	***)	***)	***)			
Gothard	548	963	981	1.238	79%	126%	2%	29%		630	
San Bernardino	94	162	***)	***)	***)	***)	***)	***)		300	
Total CH	733	1.263	1.466	1.460	100%	99%	16%	16%	650		
Resia / Reschen	64	101	***)	***)	***)	***)	***)	***)			
Brennero / Brenner	925	2.177	2.695	3.202	191%	246%	24%	47%		3.050 2.406	
Tauern	380	1.001	1.494	1.568	293%	313%	49%	57%		2.180	
Total AT	1.369	3.278	4.382	4.943	220%	261%	34%	51%			
Total	3.960	7.527	9.839	11.086	148%	180%	31%	47%			

*) average value from three forecast studies (LTF, BBT and TNO)
 **) average value from two forecast studies (LTF, BBT)
 ***) Forecast values are not presented separately for these "small" Alpine crossings. But the country sums and the total sum contain the values of these crossings.
 1) source: LTF-project, Tauern: existing capacity without 2. tunnels of Tauern and Katschberg, Brenner: existing capacity in Austria
 2) source: Mauro: Kurzbericht Kapazitäten auf der Brenner Autobahn, relevant section: Brenner-Bozen in Italy
 Target is not reached in 2020 or capacity is not enough in 2020
 Target is reached in 2020 or capacity is enough in 2020

Henry 2006

¹ Negli studi menzionati non si è tenuto conto dell'attuale crisi economica. Anche se nel lungo periodo la crisi non modificherà fondamentalmente il principio della crescita economica, non va escluso che gli effetti della crisi attuale possano protrarsi a lungo termine.

² BBT, Progtrans: Kurzbericht Verkehrsprognose Brenner, Relazione di sintesi previsione sul traffico Brennero.

³ LTF: Lyon Turin Ferroviare : Nouvelle liaison ferroviaire Lyon Turin, Soumission n°46, rev. E, APR/PR - Prévisions de Trafic Fret, 2007.

⁴ TNO, ICCR, Transport & Mobility, Leuven: Best research on "Traffic management Systems for Transalpine Road Freight Transport", TREN/E1/55-2007 Rapporto finale. Commissione Europea, Studio commissionato dalla Direzione Generale Energia e Trasporti e dalla Confederazione Elvetica nel quadro del "Processo di Zurigo", ottobre 2008

⁵ I valori indicati per il 2020 ed il 2030 sono valori medi tratti dagli studi previsionali menzionati. Valori dettagliati tratti da tutti e tre gli studi possono essere reperiti nell'allegato. Nello stesso sono inoltre riportate alcune analisi relative al ruolo del traffico transalpino per l'economia dei diversi Paesi alpini.

Si prevede che dal 2007 al 2020 nei valichi alpini il numero di automezzi pesanti aumenterà in totale del 31% e dal 2007 al 2030 del 47%. Insorgeranno pertanto problemi di capacità sui valichi alpini del Monte Bianco, del San Gottardo e del Brennero e non potrà essere garantito il libero flusso delle merci tra la zona industriale dell'Italia settentrionale e la Germania. Problemi di capacità inizieranno a manifestarsi a partire dal 2015. Entro il 2030 l'intero "Arco Alpino" avrà raggiunto i suoi limiti in termini di capacità stradale (vedasi fig. 1).


Oltre ai limiti tecnici, l'obiettivo svizzero di limitare il numero gli attraversamenti transalpini da parte degli automezzi pesanti a 650.000 automezzi pesanti in transito per la Svizzera non verrà raggiunto.

Domanda e capacità di trasporto globali

I Paesi alpini stanno intraprendendo grossi sforzi per costruire nuove gallerie ferroviarie:

- Galleria del San Gottardo entro il 2017
- LTF entro il 2022
- GBB entro il 2022

La figura 1 confronta domanda e capacità di trasporto globali e mostra che la capacità totale (strada/ferrovia) sarà sufficiente, mentre la capacità su strada raggiungerà i propri limiti.



ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La IX Commissione Trasporti,

esaminata la proposta di legge recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Strasburgo il 7 novembre 1991 » (A.C. 2451), così come trasmessa dalla III Commissione;

ricordato che un emendamento, approvato in III Commissione, ha escluso il Protocollo sui Trasporti dal procedimento di ratifica;

considerato che la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, firmata nel 1991 dall'Unione Europea e dagli otto Paesi alpini (Italia, Austria, Svizzera, Francia, Principati di Monaco e Liechtenstein, Germania e Slovenia) e ratificata da parte italiana con legge 14 ottobre 1999, n. 403, si configura come un accordo-quadro che fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino;

rilevato che le Parti contraenti si sono dimostrate consapevoli del fatto che il territorio alpino e le sue funzioni ecologiche dovrebbero essere tutelate rispetto a sfruttamenti negligenti da parte dell'uomo, e si sono pertanto impegnate a trovare il giusto equilibrio tra le esigenze ecologiche e gli interessi economici e sociali, anche attraverso l'adozione di nove

Protocolli attuativi e delle relative misure di applicazione sul territorio nazionale;

sottolineato che il Protocollo Trasporti è conforme all'*acquis* comunitario e nulla aggiunge a quanto già deciso nel quadro della politica comunitaria dei trasporti, costituendone uno strumento per estenderne lo spirito ai Paesi alpini non membri delle UE;

lo stralcio del richiamato protocollo rappresenta invece un *vulnus* alla coerente operatività dei restanti protocolli e della Convenzione stessa;

ricordata la situazione imbarazzante nella quale si trova l'Italia, unico Paese firmatario a non avere ancora ratificato i suddetti protocolli e ad avere escluso dal procedimento di ratifica il Protocollo Trasporti. Italia che, tra l'altro, ospita a Bolzano la Sede operativa distaccata del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi;

ribadita altresì la necessità di dare tempestiva e integrale attuazione ai grandi progetti infrastrutturali previsti dalla programmazione comunitaria, con particolare riguardo ai corridoi intermodali di interesse transnazionale, nonché la necessità di assumere ogni iniziativa utile per favorire lo spostamento del trasporto dalla strada alla rotaia, con particolare riguardo alle aree alpine;

sottolineata la necessità ricordare la distinzione che caratterizza le infrastrutture transalpine da quelle intralpine, an-

che in considerazione della circostanza per cui tra queste ultime ricadono i progetti di ampliamento di infrastrutture stradali nelle regioni alpine italiane e, al riguardo, il Protocollo in esame non reca alcuna limitazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente: *i*) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

e con la seguente raccomandazione:

che la integrale ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, venga accompagnata da concrete iniziative per accelerare gli investimenti sui grandi corridoi europei – RETI TEN – che interessano l'Italia, favorendo in particolare il trasferimento dei trasporti di persone e merci dalla gomma alla rotaia e sostenendo le iniziative di riqualificazione e riordino del settore dell'autotrasporto conseguenti al nuovo quadro normativo.

Lovelli, Meta, Velo e Nicco

ALLEGATO 3

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Fondo per lo sviluppo del trasporto ferroviario locale e pendolare).

1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a e più in generale alle società ferroviarie italiane, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati all'acquisto di nuovi veicoli da destinare al trasporto ferroviario locale e pendolare.

2. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato « *Fondo per lo sviluppo del trasporto ferroviario locale e pendolare* ». Il fondo ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.

3. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istrut-

tori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 3.

1. 1. Monai.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, promuovendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto ferroviario, *con le seguenti:* Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione del trasporto ferroviario locale e pendolare, su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno.

1. 2. Monai.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, promuovendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto ferroviario, *con le seguenti:* Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale

del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale e con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno.

1. 2. (Nuova formulazione) Monai.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, promuovendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto ferroviario, *con le seguenti:* Al fine di realizzare un significativo miglioramento del trasporto ferroviario locale e pendolare su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno.

1. 3. Monai.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* è riconosciuto, *inserire le seguenti:* a decorrere dall'anno 2011;

2) *aggiungere in fine le seguenti parole:* da destinare al trasporto di passeggeri.

1. 8. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma precedente devono essere destinate in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di veicoli ferroviari destinati al traffico pendolare.

1. 4. Montagnoli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La suddivisione delle risorse di cui al comma precedente deve essere pro-

porzionale ai volumi di traffico ferroviario di ogni singola tratta.

1. 5. Montagnoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'aumento di 10 euro ogni mille litri delle aliquote di accisa ovvero di 10 euro ogni mille chili qualora si tratti di aliquota di accisa sui gas di petroli o liquefatti usati come carburante, previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:

a) benzina;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante;

c) gas di petroli o liquefatti usati come carburante. »

1. 6. Monai.

(Approvato)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al fine di destinare il contributo quindicennale ivi previsto all'effettivo miglioramento del trasporto ferroviario locale e pendolare, nel quadro di una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie tra i vari ambiti territoriali del Paese.

1. 7. Monai.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è iscritto un apposito Fondo per il rinnovo del materiale rotabile, al quale è assegnato annualmente l'importo di cui al comma 1.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 marzo di ciascun anno, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, in modo da assicurare che le risorse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale e locale. Ai fini della definizione del decreto di cui al presente comma si tiene conto in particolare delle esigenze di rinnovo del materiale rotabile utilizzato nelle tratte in cui si registra un più intenso traffico pendolare, nonché dell'entità complessiva del traffico passeggeri sulle singole tratte, nell'ambito di una equilibrata distribuzione delle risorse tra le diverse aree territoriali.

1. 7. (Nuova formulazione) Monai.

(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Misure per garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico stesso »;

b) alla lettera c), sono soppresse le seguenti parole: « prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b), del presente articolo ».

Conseguentemente al titolo della proposta di legge sono aggiunte in fine le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

1. 01. Garofalo.

(Approvato)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	191
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	199
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	201
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 211 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	195
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	197
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.	
Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere e UPI	198

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e

imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Dal testo, composto da 30 articoli all'atto della presentazione alla Camera, sono stati stralciati gli articoli 14, 25 e 27 all'esito dell'esame svolto ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento.

L'articolo 1 interviene in materia di tenuta informatica dei libri sociali e delle scritture contabili, in particolare, prevedendo che l'assolvimento degli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione avvenga almeno una volta l'anno, anziché ogni tre mesi.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, contiene disposizioni di semplificazione riguardo all'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, prevedendo che, ai fini di tale iscrizione, debba essere presentata, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. Il testo modificato prevede anche che le regioni disciplinino le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati. Inoltre si dispone che, qualora a seguito di accertamento o verifica ispettiva emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione INPS per gli artigiani, l'ente accertatore (INPS) comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo per le imprese artigiane che avviene con decorrenza immediata.

L'articolo 3 interviene sugli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti, attraverso l'informatizzazione della procedura, e l'eliminazione delle licenze di pubblica sicu-

rezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive.

L'articolo 4 dispone sulla conservazione in forma digitale delle cartelle cliniche. Le modalità di attuazione e la decorrenza dei relativi adempimenti vengono demandati ad un successivo regolamento.

L'articolo 5, volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività (cd. DIA), è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

L'articolo 6 prevede che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto.

L'articolo 7, intervenendo sulla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro, prevede che l'obbligo a carico del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell'INAIL e non più anche nei confronti dell'Autorità di pubblica sicurezza, affidando allo stesso Istituto anche l'obbligo di rimessione della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, anch'esso attualmente affidato alla richiamata Autorità.

L'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione per i lavoratori dello spettacolo, intervenendo con alcune modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, concernente l'ENPALS, su specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro.

L'articolo 9 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.

L'articolo 10, modificato da un articolo sostitutivo in Commissione, reca disposizioni in materia di disposizioni tramite posta elettronica certificata (verificare eventuali ulteriori modifiche).

L'articolo 11 reca norme volte a consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età. Prevede, inoltre, che i minori dei quattordici anni che si recano all'estero possano utilizzare, in luogo del passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati.

L'articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell'edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica.

Si consideri che lo schema di regolamento n. 207, di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, all'articolo 4, comma 6, dispone che, salva diversa disposizione dei comuni interessati, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia.

L'articolo 13 prevede la possibilità per gli organi di vertice politico delle amministrazioni e degli enti interessati di ricorrere avverso le decisioni della Corte di conti in sede di controllo sulla gestione. Sono impugnabili le deliberazioni che hanno « particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica ».

L'articolo 14 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L'articolo 15, prevede che l'utilizzo e la formazione della base unitaria di dati realizzata con l'integrazione tra i sistemi informativi dei Ministeri dell'economia, del lavoro, della salute, nonché dei soggetti ad essi collegati o vigilati o controllati avvenga nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale oltre che nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati.

L'articolo 16 reca disposizioni dirette ad introdurre l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all'estero che risultano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In particolare, si stabilisce che, ove non risulti già attribuito, il codice fiscale viene assegnato d'ufficio da parte dell'Amministrazione finanziaria a tutti i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.

L'articolo 17 demanda al Governo l'adozione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento per la disciplina della prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico.

L'articolo 18 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, con riferimento alla previsione della pagella in forma elettronica, e l'accelerazione dell'innovazione digitale nelle università per migliorare i servizi per gli studenti.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia.

L'articolo 20, recante una serie di disposizioni di semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

L'articolo 21 reintroduce l'obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato.

L'articolo 22, è inteso ad ampliare ulteriormente la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali, stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

L'articolo 23 reca disposizioni per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica.

L'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia.

L'articolo 25 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L'articolo 26 disciplina il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero.

L'articolo 27 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L'articolo 28 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la « Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche », che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

L'articolo 29 individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla « Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche ».

L'articolo 30 reca una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati inoltre approvati numerosi articoli aggiuntivi, alcuni dei quali rivestono particolare interesse per le competenze della Commissione attività produttive. Si tratta dei seguenti articoli aggiuntivi: 1.0.1 del relatore in materia di analisi di impatto della regolamentazione; 1.0.2 del relatore, in materia di certificazione e documentazione d'impresa; 1.03 del relatore, che reca modifiche ed integrazioni alla norma di delega legislativa di cui all'articolo. 5 della legge n. 99/2009 per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese, allungando il termine per l'esercizio della delega, intervenendo sulle modalità di esercizio della delega, prevedendo la possibilità di adottare decreti correttivi ed integrativi; Dal Lago 6.0.1 recante disposizioni di semplificazione in materia di appalti; Dal Lago 8.0.10, sostitutivo dell'articolo 2556 del codice civile in materia di semplificazione della cessione d'azienda; 9.0.1 del relatore relativo alla riduzione e trasparenza degli oneri informativi (cioè di qualunque adempimento che comporti l'elaborazione, la conservazione e la trasmissione delle informazioni alla pubblica amministrazione) a carico dei cittadini e delle imprese, e 9.0.2 del relatore relativo all'eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati con particolare riferimento a quelli richiesti alle piccole imprese; 20.01 del relatore, che interviene sulla disciplina relativa al trattamento di dati personali da parte delle imprese e professionisti, prevedendo norme più favorevoli per quanto riguarda le modalità semplificate di adozione delle misure minime di sicurezza e, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai professionisti, estendendo i casi in cui

l'obbligo di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituito da una mera autocertificazione; gli identici Tassone 20.0.16 (*nuova formulazione*), Vignali 20.0.17 (*nuova formulazione*), Lorenzin 20.0.18 (*nuova formulazione*), Sbai 20.0.19 (*nuova formulazione*), Froner 20.0.20 (*nuova formulazione*) e Raisi 20.0.21 (*nuova formulazione*) recanti disposizioni per il conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto.

Osservato che il provvedimento contiene molte disposizioni che interessano direttamente le competenze della X Commissione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD) ricorda preliminarmente che il suo gruppo ha presentato molte proposte emendative nella Commissione di merito, sottolineando che in materia di semplificazione si procede spesso assai timidamente. Giudica condivisibile la proposta di parere del relatore, ma ritiene che le osservazioni dovrebbero essere più opportunamente formulate come condizioni.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile a trasformare le osservazioni in condizioni.

Alberto TORAZZI (LNP) concorda sull'opportunità di prevedere condizioni nella proposta di parere.

Ludovico VICO (PD), prima di procedere alla deliberazione sulla proposta di parere, osserva che nel testo proposto vi sono troppi anglicismi che riterrebbe opportuno tradurre in lingua italiana.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, riformula la proposta di parere nel senso indicato dai deputati intervenuti nel dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore all'unanimità.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. – Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 211.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra lo schema di decreto ministeriale,

trasmesso alla Camera dei deputati dal Ministro dello sviluppo economico in data 28 aprile 2010, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, che trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001). Ricorda che il previsto parere deve essere espresso entro il 19 maggio prossimo. L'articolo citato, al comma 1, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Le risorse derivanti da sanzioni irrogate dall'Antitrust affluite nel pertinente capitolo di entrata nel periodo gennaio-dicembre 2009 ammontano a euro 38.830.483,74. Con nota del 10 febbraio 2010 (n. 15071) è stata richiesta al Ministero dell'economia la riassegnazione al cap.1650 per l'anno 2010 del suddetto importo.

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare – che consta di 9 articoli e 2 allegati – reca il riparto per l'anno 2010 delle risorse del Fondo derivante da sanzioni irrogate dall'Antitrust e destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori che sono riepilogate nell'allegato A.

Nel dettaglio, l'articolo 1 rinvia all'Allegato A per il riepilogo delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse finanziarie affluite nel pertinente capitolo di entrata nell'anno 2009, per un importo complessivo pari a 38.830.483,74 euro, ed in corso di riasse-

gnazione al citato Fondo; il contenuto e le modalità attuative delle iniziative sono precisate nei successivi articoli.

L'articolo 2, al comma 1, assegna al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – *Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica* – la somma di 4.500.000,00 di euro da destinare ad interventi volti a favorire l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal *Codice del consumo* (D.Lgs. n. 296/2005), da realizzare con gruppi di associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice stesso (si tratta delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). Ogni intervento è riferito all'intero territorio nazionale e il relativo finanziamento va da un minimo di 500.000 euro ad un massimo di 1.500.000 euro (comma 2). Modalità e termini di presentazione e selezione degli interventi ed erogazione delle somme sono fissati dalla citata *Direzione* con propri decreti che provvederanno anche a disciplinare le modalità di verifica degli interventi, di rendicontazione e di liquidazione delle spese (comma 3).

L'articolo 3, comma 1, assegna alla *Direzione generale* di cui al precedente articolo la somma di 3.730.483,74 euro per promuovere i diritti dei consumatori mediante campagne di comunicazione e informazione anche in tema di contraffazione e trasparenza di prezzi e tariffe, per facilitare l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico previsti dall'articolo 144-bis del decreto legislativo n. 206/05 (*Codice del consumo*) quale autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, di cui all'articolo 3, lett. c) del Reg. (CE) n. 2006/2004, per l'attivazione di interventi di cessazione o divieto delle infrazioni intracomunitarie alla normativa a tutela dei consumatori e per la partecipazione alla promozione della politica dei consumatori a livello europeo. La somma è destinata inoltre a migliorare la conoscenza dei propri diritti da parte dei consumatori anche attraverso la realizzazione di pro-

grammi educativi in ambito scolastico. Il comma 2 assegna al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) la somma di 700.000,00 euro diretta alla realizzazione di iniziative a favore dei consumatori tramite il potenziamento delle attività del Consiglio e delle relative attività di supporto comprendenti anche interventi formativi specialistici per i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e gli operatori in materia di diritti dei consumatori. Il comma 3 riconosce alla citata *Direzione generale*, per la realizzazione degli interventi di cui ai due commi precedenti, la facoltà di avvalersi dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), nonché di stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici o con associazioni dei consumatori iscritti all'albo di cui al citato articolo 137 del *Codice del consumo*, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire il piano di attività per la realizzazione degli interventi convenzionati, delle modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

L'articolo 4, comma 1, assegna la somma complessiva di 13.000.000,00 di euro alle regioni per la realizzazione di iniziative mirate all'informazione e all'assistenza per i consumatori e gli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste dalle disposizioni nazionali regionali e comunitarie. La somma viene ripartita tra le regioni secondo la tabella riportata nell'allegato B, sulla base dei seguenti parametri: 0,87 per cento in base alla popolazione residente; 0,13 per cento in misura uguale per tutte le regioni e province autonome. Il comma 2 rinvia ad un decreto della citata *Direzione generale* per l'individuazione delle modalità attuative delle iniziative.

L'articolo 5 prevede l'assegnazione alla suddetta *Direzione generale* della somma di 3.800.000,00 euro destinata ad iniziative di controllo e vigilanza del mercato con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti (comma 1), per la cui realizzazione la *Direzione generale* potrà stipulare conven-

zioni con la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, l'Istituto superiore di sanità e l'Unioncamere (comma 2).

L'articolo 6 al comma 1 assegna alla citata *Direzione generale* la somma di 2.500.000,00 euro per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di assistenza ai consumatori. Per la realizzazione di tali attività la *Direzione* potrà stipulare convenzioni con Unioncamere o IPI e prevedere la collaborazione delle associazioni di cui al citato articolo 137 del decreto legislativo n. 206/05 (comma 2).

L'articolo 7 al comma 1 destina alla suddetta *Direzione generale* la somma di 7.600.000,00 euro per favorire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di « polizze dormienti » (articolo 1, commi 345-*quater* e 345-*octies*, della legge n. 266/2005).

L'articolo 8 assegna 3.000.000,00 di euro al finanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per fronteggiare le richieste di rimborso del consumatore turista. A tal fine la richiamata *Direzione generale per il mercato* trasferirà tale somma al competente Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 9 prevede il ricorso alle somme rese disponibili sul capitolo n. 1650 ai fini della copertura della spesa complessiva di 38.830.483,74 euro relativa alle iniziative di cui ai precedenti articoli (comma 1). Al fine di evitare l'assunzione di impegni in eccedenza alle somme effettivamente rese disponibili sul cap.1650, si autorizza il Direttore della *Direzione generale per il mercato* a procedere gradualmente e in base a precise indicazioni di priorità all'impegno delle somme, all'adozione di decreti attuativi e alla stipula delle convenzioni previste (comma 2).

Laura FRONER (PD), osserva che durante l'esame del decreto-legge n. 40 del 2010, c.d. decreto-incentivi, il suo gruppo

aveva presentato alcuni emendamenti e chiesto al Governo chiarimenti circa la quantificazione degli oneri finanziari relativi alla questione del risarcimento delle cosiddette polizze dormienti confluite erroneamente nel fondo anticrack. Nello schema di decreto in esame è prevista, all'articolo 7, una quantificazione pari a 7.600.000 euro. Stigmatizza, quindi, il fatto che il Governo solo pochi giorni fa abbia dichiarato di non essere in possesso dei dati necessari a tale quantificazione, che invece risulta contenuta nel provvedimento su cui la X Commissione deve esprimere il parere. Sottolinea altresì che di tale quantificazione non è possibile valutare in questa sede la congruità, non avendo a disposizione i necessari elementi di verifica. A questo proposito, ricorda che il suo gruppo, nel corso dell'esame del decreto-legge citato, aveva stimato oneri finanziari per circa 10 milioni di euro.

Alberto TORAZZI (LNP) *relatore*, si dichiara disponibile a formulare nella proposta di parere una osservazione che prevede un'eventuale rimodulazione delle singole destinazioni finanziarie nel senso indicato dal deputato Froner.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (*vedi allegato 3*).

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.8 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Cimadoro 1.1, 1.2, purché riformulato nel senso di sostituire la parola «copyright» con le parole «da diritti di proprietà intellettuale», nonché sugli emendamenti Cimadoro 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, che assorbe l'1.7, e Formisano 5.1, invitando il deputato Cimadoro a ritirare il suo emendamento 1.9.

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 1.2 e ritira il suo emendamento 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cimadoro 1.1, 1.2 nel testo riformulato, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, che assorbe l'1.7, 1.8 del relatore e Formisano 5.1.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, avverte che il testo unificato, come risul-

tante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 maggio 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.

**Audizione informale di rappresentanti
di Unioncamere e UPI.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.**

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione »;

osservato che il provvedimento contiene importanti misure di semplificazione dirette ad eliminare una serie di oneri e adempimenti burocratici per cittadini e imprese in linea con l'obiettivo europeo di riduzione degli oneri burocratici del 25 per cento entro il 2010;

rilevata l'esigenza di trasporre in puntuali misure legislative i principi contenuti nello *Small Business Act* adottato dalla Commissione europea nel giugno 2008, in particolare per quanto attiene alla formulazione delle norme in base al principio « Pensare anzitutto al Piccolo »;

osservato che, a tal fine, è necessario creare un contesto normativo di favore per le imprese, soprattutto quelle micro e piccole, rendendo le pubbliche amministrazioni permeabili alle loro esigenze ed eliminando tutti quegli inutili adempimenti burocratici che complicano la vita delle imprese con costi enormi in termini di risorse economiche ed amministrative;

evidenziato che si considerano di particolare importanza le disposizioni in-

trodotte nel corso dell'esame in sede referente relative all'estensione del meccanismo della misurazione degli oneri amministrativi nella fase che precede l'adozione dei provvedimenti legislativi (estesa anche ai regolamenti ministeriali o interministeriali) con la previsione di un elenco relativo agli oneri informativi che si intendono introdurre e con la contestuale obbligatoria diminuzione di oneri esistenti per pari importo, in modo tale che gli oneri risultino a somma zero; all'introduzione, tra i criteri di semplificazione individuati dalla legge n. 59/1997, dell'eliminazione degli obblighi informativi sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare riducendo in particolare quelli richiesti alle piccole imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 10-bis (*Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione*), che introduce l'obbligo di effettuare una stima preventiva degli oneri informativi introdotti dagli schemi di atti normativi sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire con maggiore precisione la metodologia da utilizzare. A tal proposito, si dovrebbe inserire un esplicito riferimento all'*EU Standard Cost Model* quale metodo di misurazione degli oneri informativi già

previsto dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, e attualmente impiegato nell'attività di Misurazione degli Obblighi Amministrativi (MOA) prevista dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008. Questo chiarimento è motivato dalla necessità di ancorare la nuova attività di misurazione ad un metodo efficace e al tempo stesso sostenibile in merito al quale sia le Amministrazioni centrali sia gli *stakeholders* hanno potuto maturare in questi ultimi anni una notevole esperienza;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in attuazione del monito comunitario «*Think Small First*» previsto dallo Small Business Act, una disposizione volta a rendere cogente l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti a carico delle imprese. Si rende, infatti, necessario parametrare i nuovi obblighi informativi alle reali attività svolte dalle imprese, tenendo in particolare conto la dimensione aziendale e il settore merceologico, al fine di

evitare il ripetersi delle sperequazioni a carico delle micro e piccole imprese verificatesi recentemente nell'emblematico caso dell'introduzione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). Tale normativa ha posto sullo stesso piano tutte le imprese produttive di rifiuti, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, imponendo, di fatto, costi e adempimenti non proporzionati al reale impatto ambientale delle attività svolte. Allo stesso tempo, non è stata prevista una modalità di applicazione graduale che consentisse alle imprese, in particolare a quelle di minori dimensioni, di adattarsi da un punto di vista tecnologico e organizzativo alle nuove disposizioni, generando in questo modo un impatto eccessivo;

c) in relazione all'articolo 28, recante la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri della PA, preveda la Commissione di merito l'inserimento del principio della corrispondenza tra violazione e sanzione, al fine di rendere i doveri previsti maggiormente stringenti sul piano giuridico.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione»;

osservato che il provvedimento contiene importanti misure di semplificazione dirette ad eliminare una serie di oneri e adempimenti burocratici per cittadini e imprese in linea con l'obiettivo europeo di riduzione degli oneri burocratici del 25 per cento entro il 2010;

rilevata l'esigenza di trasporre in puntuali misure legislative i principi contenuti nell'Atto per le piccole imprese (*Small Business Act*) adottato dalla Commissione europea nel giugno 2008, in particolare per quanto attiene alla formulazione delle norme in base al principio «Pensare anzitutto al Piccolo»;

osservato che, a tal fine, è necessario creare un contesto normativo di favore per le imprese, soprattutto quelle micro e piccole, rendendo le pubbliche amministrazioni permeabili alle loro esigenze ed eliminando tutti quegli inutili adempimenti burocratici che complicano la vita delle imprese con costi enormi in termini di risorse economiche ed amministrative;

evidenziato che si considerano di particolare importanza le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente relative all'estensione del meccanismo della misurazione degli oneri amministrativi nella fase che precede l'adozione dei provvedimenti legislativi (estesa anche ai regolamenti ministeriali o interministeriali) con la previsione di un elenco relativo agli oneri informativi che si intendono introdurre e con la contestuale obbligatoria diminuzione di oneri esistenti per pari importo, in modo tale che gli oneri risultino a somma zero; all'introduzione, tra i criteri di semplificazione individuati dalla legge n. 59/1997, dell'eliminazione degli obblighi informativi sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare riducendo in particolare quelli richiesti alle piccole imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) in relazione all'articolo 10-bis (*Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione*), che introduce l'obbligo di effettuare una stima preventiva degli oneri informativi introdotti dagli schemi di atti normativi sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, definisca la Commissione con maggiore precisione la metodologia da utilizzare. A tal proposito, si dovrebbe inserire un esplicito riferimento al Modello europeo omogeneo dei

costi (*EU Standard Cost Model*) quale metodo di misurazione degli oneri informativi già previsto dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, e attualmente impiegato nell'attività di Misurazione degli Obblighi Amministrativi (MOA) prevista dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008. Questo chiarimento è motivato dalla necessità di ancorare la nuova attività di misurazione ad un metodo efficace e al tempo stesso sostenibile in merito al quale sia le Amministrazioni centrali sia i portatori di interessi hanno potuto maturare in questi ultimi anni una notevole esperienza;

b) preveda la Commissione di merito, in attuazione del monito comunitario « *Pensare in piccolo* » previsto dall'Atto per le piccole imprese (Small Business Act), una disposizione volta a rendere cogente l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti a carico delle imprese. Si rende, infatti, necessario parametrare i nuovi obblighi informativi alle reali attività svolte dalle imprese, tenendo

in particolare conto la dimensione aziendale e il settore merceologico, al fine di evitare il ripetersi delle sperequazioni a carico delle micro e piccole imprese verificatesi recentemente nell'emblematico caso dell'introduzione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). Tale normativa ha posto sullo stesso piano tutte le imprese produttive di rifiuti, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, imponendo, di fatto, costi e adempimenti non proporzionati al reale impatto ambientale delle attività svolte. Allo stesso tempo, non è stata prevista una modalità di applicazione graduale che consentisse alle imprese, in particolare a quelle di minori dimensioni, di adattarsi da un punto di vista tecnologico e organizzativo alle nuove disposizioni, generando in questo modo un impatto eccessivo;

c) in relazione all'articolo 28, recante la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri della PA, inserisca la Commissione di merito il principio della corrispondenza tra violazione e sanzione, al fine di rendere i doveri previsti maggiormente stringenti sul piano giuridico.

ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale *con le seguenti:* sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale.

1. 1. Cimadoro.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per merci contraffatte: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

b) per merci usurpative: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da *copyright*.

1. 2. Cimadoro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per merci contraffatte: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

b) per merci usurpative: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

1. 2. (Nuova formulazione) Cimadoro.

(Approvato)

Al comma 3, ovunque ricorrano le parole: piratate *sostituirle con le seguenti:* usurpative.

1. 3. Cimadoro.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

b-ter) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da i licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

b-quater) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto.

1. 4. Cimadoro.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) la diffusione delle stesse attraverso il commercio elettronico;

1. 5. Cimadoro.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione nel territorio nazionale di merci contraffatte e usurpative, e infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;.

1. 6. Cimadoro.

(Approvato)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: delle istituzioni, inserire le seguenti: , nonché le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile,.

1. 7. Cimadoro.

All'articolo 1, comma 3, lettera h), dopo le parole: proprietà intellettuale aggiungere

le seguenti: , nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti.

1. 8. Il Relatore.

Al comma 3, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in relazione alle capacità di investimento nella qualità dei materiali impiegati, nei sistemi di controllo della qualità degli oggetti prodotti; nell'innovazione industriale e, infine, nello sviluppo di tecniche di comunicazione e di vendita delle merci;.

1. 9. Cimadoro.

(Ritirato)

ART. 5.

(Organizzazione interna).

Al comma 4, dopo la parola: necessarie, aggiungere le seguenti: nonché di esperti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori economici interessati.

5. 1. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri.

(Approvato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	213
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	215
SEDE REFERENTE:	
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3311 Schirru e C. 3333 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	210
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisciocchio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	211
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento del relatore</i>)	216
Sull'ordine dei lavori	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.50.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, alla luce del dibattito svolto nella seduta di ieri, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Maria Grazia GATTI (PD), nel dichiarare di condividere la proposta di parere del relatore, che sembra cogliere tutti i punti segnalati nella seduta di ieri, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Teresio DELFINO (UdC) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, rispetto alla relazione già svolta nella giornata di ieri, fa presente che è stato trasmesso il testo del provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, che ha aggiunto una serie di disposizioni che investono, in qualche misura, le competenze della XI Commissione.

In primo luogo, segnala che all'articolo 7 è stato inserito un nuovo comma 2, che prevede l'abolizione dell'obbligo di tenuta del « Registro infortuni » di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955: si tratta di un

intervento opportuno, poiché il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 547 è stato ormai abrogato dal testo unico sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), per cui occorre realizzare un mero intervento di coordinamento normativo rispetto ai termini di decorrenza dell'abolizione del predetto obbligo.

Evidenzia, poi, l'articolo 7-ter, che ha apportato una limitata correzione all'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, circa le modalità per la semplificazione degli adempimenti di cui al medesimo articolo 53, disponendo che ciò avvenga, secondo criteri di trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro della semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sottolinea che l'articolo 7-quater ha introdotto una norma in materia di comunicazione all'INPS degli elenchi nominativi annuali per le giornate di occupazione in agricoltura, che risulta sostanzialmente identica alla disposizione, approvata dalla Camera, contenuta all'articolo 2 del testo unificato delle proposte di legge C. 2100 e abbinata, che è stato già trasmesso al Senato (A.S. 2147). Al riguardo, prospetta pertanto l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito tale questione, in modo che la disposizione citata venga espunta dal testo o, quanto meno, venga riformulata con un contenuto identico a quello della predetta proposta di legge A.S. 2147.

Inoltre, rileva che l'articolo 21-bis, al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, prevede che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziata per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali confluisca

in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, denominato « Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti »; tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Fa notare che il Fondo di cui al richiamato articolo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Osserva, infine, che agli articoli 28 e 29 sono state adottate alcune correzioni in relazione alla delega per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

In conclusione, preso atto del testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene che oggi non sussistano le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione, non essendo stato possibile – a causa della ristrettezza dei tempi – acquisire gli elementi di conoscenza necessari all'avvio di un approfondito dibattito sul provvedimento in esame, che, peraltro, è stato sottoposto a significative modifiche proprio nella giornata di ieri, nell'ambito dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito. Fa presente che si tratta, peraltro, di rendere un parere su materie particolarmente complesse, riguardanti il lavoro pubblico e privato, sulle quali sarebbe stato più corretto coinvolgere la XI Commissione in modo più penetrante, anche tenuto conto che il provvedimento in esame prevede il

conferimento di importanti deleghe legislative al Governo, sulle quali sarebbe stato importante avviare una disamina articolata.

Per tali ragioni, pur condividendo taluni dei rilievi inseriti nella proposta di parere del relatore, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Donella MATTESINI (PD) ritiene di non potersi esimere dall'esprimere un giudizio profondamente contrario sul provvedimento in esame, sia per ragioni di metodo che di merito.

In ordine al metodo, ritiene che si sia in presenza di un'irragionevole compressione dei tempi di esame in sede consultiva, che rende impossibile approfondire gli argomenti contenuti nel provvedimento in questione – peraltro pesantemente modificati in sede referente – taluni dei quali di assoluto interesse per la stessa XI Commissione e rientranti appieno nel regime delle sue competenze. Fa altresì notare che il modo di legiferare del Governo in carica si fonda in prevalenza sulla produzione di atti di delegazione legislativa, che, di fatto, esautorano il Parlamento delle sue funzioni, determinando una inutile mole di norme di legge spesso di carattere microsettoriale, il cui impatto sulla legislazione vigente risulta il più delle volte negativo e contrario agli stessi principi di semplificazione normativa tanto declamati dalla maggioranza.

Esprime forti perplessità anche sul merito del provvedimento, atteso che esso, nel suo complesso, sembra mirare più a reprimere che a promuovere l'attività delle pubbliche amministrazioni e del relativo personale dipendente, secondo un metodo punitivo che ignora i positivi elementi di autonomia presenti in molte realtà locali (cita, ad esempio, la regione Toscana), trascurando peraltro l'applicazione di fondamentali principi costituzionali, tra i quali menziona quello della sussidiarietà orizzontale. Fa notare, quindi, che nel provvedimento viene attribuita centralità al ruolo delle sanzioni, mentre si dà poca importanza a quello degli incentivi – peraltro non supportato dall'indicazione di

risorse aggiuntive – non sviluppandosi altresì la tematica della *class action*, importante strumento da attivare in caso di danni provocati da inefficienze della pubblica amministrazione.

Giudica grave l'eliminazione dal testo del riferimento a principi essenziali – rilevanti anche a livello europeo – in tema di tutela del consumatore in ordine alla qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, valutando altresì insufficiente il contenuto del provvedimento in relazione alla trasparenza e all'accesso ai documenti amministrativi, nonché pretestuosa la parte concernente lo sviluppo informatico, attesa la palese mancanza di risorse necessarie a renderlo attuabile.

In conclusione, nel ritenere che l'azione intrapresa dal Governo riveli la volontà di mettere in difficoltà la pubblica amministrazione e di colpire indiscriminatamente i pubblici dipendenti, in nome di una falsa ed ideologica battaglia contro le presunte inefficienze del comparto del pubblico impiego, si interroga ironicamente se la XI Commissione abbia ancora competenze sulla materia del lavoro pubblico, atteso l'esproprio di funzioni che si è compiuto ai suoi danni con l'esame del presente provvedimento.

Cesare DAMIANO (PD) rileva che l'Esecutivo sembra perseverare in un modo sbagliato di legiferare, sul quale lo stesso Presidente della Repubblica si è diffuso ampiamente con riferimento al cosiddetto « collegato lavoro », rinviato peraltro alle Camere per una nuova deliberazione, considerati gli evidenti profili di incostituzionalità presenti in quel provvedimento. Fa notare che l'Esecutivo continua a « sfornare » provvedimenti che tendono a « lievitare » durante la fase di esame degli emendamenti, con la conseguenza di determinare una sorta di « rigonfiamento normativo » finale dei testi legislativi, che contribuisce a rendere ancora più confuso e incongruo l'ordinamento giuridico.

In conclusione, associandosi alle considerazioni svolte sull'argomento dal deputato Mattesini, si chiede se, visto l'andamento dei lavori relativi al provvedimento

in esame, non si debba prendere atto che la XI Commissione non è più competente nelle materie riguardanti il lavoro pubblico: l'accelerazione dei tempi di esame ha messo la Commissione nell'impossibilità di valutare con attenzione i profili di merito del provvedimento, precludendo quel confronto serio sulle questioni in gioco, che, in altre occasioni, ha prodotto, al contrario, un apprezzabile lavoro condiviso di maggioranza e opposizione su materie delicate ed importanti.

Silvano MOFFA, *presidente*, precisa che alla base della determinazione di assegnare il provvedimento in sede referente alla I Commissione vi è stata, di certo, un'analisi ponderata circa la prevalenza di norme di carattere ordinamentale, strutturale e organizzativo, nel pieno rispetto del riparto di competenze tra le Commissioni previsto dal Regolamento. Ritiene, pertanto, che non vi sia stato alcun « esproprio » di attribuzioni ai danni della XI Commissione, la quale, peraltro, avrà modo di far valere le proprie valutazioni attraverso lo strumento del parere.

Ivano MIGLIOLI (PD), pur prendendo atto di quanto testé riferito dal presidente sulla questione del riparto di competenze, osserva che sarebbe stato auspicabile un maggiore coinvolgimento della XI Commissione sulle materie delicate del lavoro pubblico, sulle quali, comunque, non vi è stata la possibilità di discutere neanche in sede consultiva, attesa l'improvvisa accelerazione dei tempi registratasi nelle ultime ore. Fa notare, inoltre, che il provvedimento in esame, pur presentando un contenuto confuso ed eterogeneo e comprendendo interventi di varia natura, omette di affrontare le questioni nodali della pubblica amministrazione, come, ad esempio, il ritardo nei pagamenti alle imprese da parte delle amministrazioni.

In conclusione, dichiara la disponibilità ad entrare nel merito delle questioni di diretto interesse della Commissione, a condizione che si dia il giusto spazio alla odierna discussione e si apra un serio e approfondito confronto tra i gruppi.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime forti perplessità sul provvedimento, sia per ragioni di merito, riguardanti in particolare gli articoli 7 e 8, sia per ragioni formali, concernenti l'eccessiva eterogeneità del testo, nonché il conferimento di deleghe al Governo troppo generiche. Contesta, inoltre, il metodo seguito per l'esame del disegno di legge, considerata l'impossibilità di approfondire le tematiche a causa della ristrettezza dei termini della discussione su materie di diretta competenza della Commissione.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Teresio DELFINO (UdC) mette in evidenza che l'azione della maggioranza appare frenetica quando si tratta di approvare provvedimenti che le stanno a cuore, mentre diventa lenta e farraginoso di fronte alla necessità di approvare misure che, seppur fondamentali per la collettività, non rientrano nel suo « sistema di convenienze ». Sul provvedimento in questione, rileva la presenza di luci ed ombre, atteso che, pur non potendo esprimere un giudizio completamente negativo sul merito specifico dei contenuti, sui quali si riserva un'analisi più approfondita nel corso dell'esame in Assemblea, si sono registrati gravi vizi di metodo, che hanno inficiato il corretto svolgimento dell'iter di esame presso la XI Commissione in ordine a materie di diretto interesse. Fa notare, poi, che il Governo sembra attribuire un'enfasi eccessiva alla lotta all'assenteismo nel pubblico impiego, perdendo di vista gli obiettivi più importanti di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, per il cui perseguimento occorre coinvolgere in giusta misura anche le parti sociali.

Per le ragioni esposte, legate soprattutto a questioni di metodo, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maria Grazia GATTI (PD), nell'esprimere profonde perplessità sul provvedi-

mento, segnala l'evidente criticità degli articoli 28 e 29, laddove si conferisce un'ampia delega legislativa al Governo per l'emanazione della carte dei doveri delle amministrazioni pubbliche, prevedendosi, peraltro, problematici richiami ad una sequenza di decreti legislativi precedenti, che conducono ad un paradossale meccanismo di « delega nella delega ». Manifesta poi la sua preoccupazione sul metodo seguito nei lavori parlamentari, che ha impedito un'approfondita discussione in ordine ad essenziali tematiche come, ad esempio, la salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione, giudica inaccettabile che il Governo, con gli articoli 28 e 29 del provvedimento in esame, domandi quasi « di soppiatto » al Ministro Brunetta, con modalità volutamente ambigue, l'attuazione del federalismo fiscale, peraltro scavalcando completamente le competenze vantate in materia dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali. A suo avviso, questo è un modo di operare scorretto, che lede gravemente le prerogative del Parlamento, impossibilitato a discutere di una materia fondamentale come quella del federalismo fiscale, e che introduce pericolosi precedenti di prassi legislativa, considerato che si prevede l'anomalo conferimento di una delega legislativa che si ricollega a decreti legislativi precedenti.

Invita, quindi, la presidenza ad assumere un'iniziativa formale in proposito, comunicando alla I Commissione che, per queste ragioni di metodo, la XI Commissione non è nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.

Lucia CODURELLI (PD), preso atto che non sussistono le condizioni per un dibattito sereno e approfondito sul provvedimento in esame, non essendovi alcuna garanzia sulla disponibilità di tempi ade-

guati per i necessari approfondimenti di merito, stigmatizza il metodo legislativo utilizzato dal Governo, che appare fondato su provvedimenti eterogenei e confusi, i quali, lungi dal semplificare il quadro normativo, appesantiscono il complesso di « lacci e laccioli » che opprimo il sistema delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Infine, dichiara la sua contrarietà ad un'azione politica del Governo che mira a penalizzare il settore del pubblico impiego, soprattutto per quanto concerne il comparto dell'istruzione scolastica, verso il quale sembra non si nutra alcun rispetto.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritenendo assolutamente legittime talune delle considerazioni svolte dai deputati intervenuti in ordine alle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari, precisa che è sua intenzione rappresentare, nelle sedi opportune, i disagi conseguenti ai ristretti tempi di esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva, affinché le prerogative delle Commissioni siano pienamente rispettate.

Rilevato, tuttavia, che molte obiezioni – come quella relativa alla « rappresentatività » del Ministro Brunetta – non sembrano avere particolarmente senso, atteso che, nel caso di specie, il Ministro stesso fa parte a pieno titolo del Governo in carica, ritiene opportuno che la Commissione renda il parere di competenza nella seduta odierna, al fine di perfezionare l'iter di un provvedimento delicato e complesso come quello in oggetto. Fa notare, peraltro, che i parlamentari interessati potranno disporre di ulteriori margini di intervento in sede di discussione in Assemblea, i cui tempi saranno certamente organizzati in modo da assicurare ampio spazio agli approfondimenti di merito.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.45.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

C. 3311 Schirru e C. 3333 Lo Presti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 29 aprile 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 aprile 2010 ha avuto inizio l'esame della proposta di legge n. 3333 Lo Presti, alla quale è stata nel frattempo abbinata, secondo quanto comunicato nella precedente seduta, la proposta di legge n. 3311 Schirru.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara quindi concluso l'esame preliminare.

Avverte, pertanto, che la Commissione dovrà ora procedere all'adozione del testo base per il seguito dell'esame in sede referente, facendo presente che il relatore ha già prospettato – in via informale – l'opportunità di adottare come testo base la proposta di legge n. 3333.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente la proposta di legge n. 3333, atteso anche che essa appare di più ampio contenuto rispetto alla proposta di legge n. 3311, poiché contempla i familiari e non soltanto il coniuge.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara di non avere obiezioni all'adozione come testo base della proposta di legge presentata dal deputato Lo Presti, atteso che l'obiettivo finale di essa è da considerarsi comune e ampiamente convergente rispetto alla sua

proposta di legge n. 3311. Auspica, tuttavia, che la proposta di legge che la Commissione si accinge ad adottare come testo base non vada a confliggere con questioni diverse, eventualmente attinenti a profili di salute.

Antonino LO PRESTI (PdL) assicura che la sua proposta di legge n. 3333 non reca alcuna implicazione di natura sanitaria, per cui deve interpretarsi esattamente nel senso del significato letterale del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente la proposta di legge n. 3333.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di legge n. 3333, adottata come testo base, sia fissato alle ore 12 di martedì 18 maggio.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvado Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, facendo seguito a quanto già comunicato nella precedente seduta, avverte che – in aggiunta ai pareri già espressi dalle Commissioni I e XII e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali – è pervenuto

anche il parere, favorevole con due condizioni soppressive, della V Commissione (Bilancio) sul nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo. Al riguardo, invita il relatore – che ha anche predisposto un emendamento di natura tecnica diretto a recepire l'osservazione contenuta nel parere della XII Commissione – ad indicare le modalità che ritiene più idonee a dare seguito al parere reso dalla V Commissione.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, raccomanda anzitutto l'approvazione del suo emendamento 2.100, diretto a recepire l'osservazione contenuta nel parere della XII Commissione (*vedi allegato 3*).

Quanto al parere espresso dalla V Commissione, osserva che esso prospetta la soppressione degli articoli 2 e 4, nel presupposto che tali disposizioni prefigurino una sottostima degli oneri ed una sovrastima delle entrate attese. Fa presente, in proposito, che sotto il primo profilo è già stato chiesto all'INPS, in via informale, di fornire ulteriori ragguagli, soprattutto per quanto concerne l'effettiva inclusione – nelle stime effettuate – degli oneri derivanti dall'integrazione al minimo e dell'ipotesi minima di 20 anni di contribuzione. Segnala, inoltre, che anche in relazione alla copertura finanziaria recata dall'articolo 4 vi è un'ampia disponibilità a verificare possibili miglioramenti del testo, di natura tecnica, per adeguare la misura delle maggiori entrate previste e per determinare un'eventuale prolungamento della vigenza degli interventi.

Ricorda, peraltro, che – come già preannunciato nella precedente seduta – nel seguito dell'esame in Aula si dovranno anche valutare ulteriori ipotesi di modifica del testo, anzitutto all'articolo 1, estendendo la normativa ivi prevista anche al personale della scuola e degli enti locali ed escludendo, inoltre, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rifiutare la domanda di esonero dal servizio per i destinatari del presente provvedimento; prospetta, altresì, l'esigenza di riconoscere, anche per i dipendenti statali, i benefici concessi al raggiungimento dei limiti di

età, per ora fissati solo all'articolo 2 del nuovo testo unificato, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva stabiliti al comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa quindi notare l'esigenza di apportare alcune modifiche di natura formale al testo, relativamente al periodo di decorrenza delle misure previste dall'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112.

Per il complesso delle ragioni esposte, ritiene quindi opportuno non recepire in questa fase il parere espresso dalla V Commissione, sia pur contenente importanti e stringenti condizioni soppressive, riservandosi di ragionarne in modo pacato all'interno del Comitato dei nove, che dovrà approfondire tutti gli aspetti evidenziati in vista della discussione del provvedimento in Assemblea. Avverte, pertanto, che – acquisito anche l'orientamento dei gruppi e della presidenza – non sarà apportata, per il momento, alcuna correzione di natura sostanziale al testo, in attesa di verificare gli ulteriori passaggi istruttori sui profili di carattere finanziario, la cui analisi sarà demandata, per l'appunto, al Comitato dei nove.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 2.100 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, in base a quanto esposto in precedenza dal relatore, che ha anche acquisito in via informale l'orientamento dei gruppi, si procederà ora alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, essendo rimesso al Comitato dei nove, che si riunirà nella prossima settimana, il compito di valutare le modalità più opportune per recepire i rilievi di carattere finanziario della V Commissione.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Delfino il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 82, 322, 331, 380, 527, 691, 870, 916, 1279, 1377, 1448, 1504, 1995 e 2273, come modificato nel corso dell'esame in sede

referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente* nell'avvertire che la presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Michele SCANDROGLIO (PdL), alla luce della grave crisi economica e finanziaria in atto e dei recenti eventi internazionali che hanno coinvolto importanti Paesi europei, si interroga se non sia opportuno avviare in Commissione un approfondito dibattito sulle possibili ricadute che tali processi possono determinare sul sistema di protezione sociale italiano, tenuto conto che, a livello comunitario, tali dinamiche, pur in presenza di una forte reazione politica unitaria dell'Europa, hanno indotto alcuni Governi, tra cui, in particolare, la Spagna (come emerge dal « pacchetto » di misure preannunciato dal Primo ministro Zapatero), a rivalutare il proprio sistema di *welfare*, anche attraverso una consistente riduzione delle prestazioni sociali e un ridimensionamento dei livelli salariali dei pubblici dipendenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che il tema posto dal deputato Scandroglio è di estrema attualità e merita di essere approfondito nell'ambito di una discussione specifica, le cui modalità di organizzazione potranno essere definite in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 60 e abbinato, come risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione;

valutato positivamente che il provvedimento in esame si proponga di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore;

segnalata l'opportunità di chiarire, all'articolo 2, comma 2, la ragione dell'esclusione, dall'ambito di applicazione del provvedimento, delle attività di « sviluppo di progetti immobiliari »;

preso atto che l'articolo 9 sembra voler fissare un valore minimo per il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività, al solo fine di garantire un livello di capacità finanziaria credibile a carico delle imprese interessate;

rilevata, in ogni caso, l'opportunità di apportare talune modifiche e integrazioni al testo, in modo da rendere più coerente l'impianto di determinate disposizioni di particolare interesse per XI Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1, che appare superflua e suscettibile di generare dubbi sull'effettivo significato da attribuire alla disposizione stessa in relazione ai lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, che devono ovviamente considerarsi soggetti alla legislazione vigente nell'ordinamento italiano;

b) all'articolo 8, comma 3, si segnala l'esigenza di integrare la lettera *c)*, nel senso di prevedere che i corsi di apprendimento riguardino non soltanto la normativa contrattuale di settore per i lavoratori, ma anche la legislazione previdenziale e assistenziale;

c) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la rappresentatività sindacale operi a livello nazionale;

d) all'articolo 13, comma 1, andrebbe chiarito – per una ragione di equità tra categorie di lavoratori e professionisti tra loro simili – che la deroga ai requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo

7 possa operare per un periodo transitorio e, dunque, circoscritto sotto il profilo temporale;

e) all'articolo 15, valuti con attenzione la Commissione di merito il riferimento alla

« buona fede », considerato che esso potrebbe configurare un alleggerimento delle responsabilità del direttore dei lavori, del committente e dell'appaltatore anche nei confronti dei lavoratori e dei professionisti che svolgono i relativi lavori.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3209-bis, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », come risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro pubblico;

valutato positivamente che il provvedimento in esame si faccia carico di disporre la semplificazione di diverse procedure dettate dalla normativa vigente in materia di lavoro, formazione e previdenza sociale;

segnalato che l'articolo 7-*quater* reca una disposizione in materia di comunicazione all'INPS degli elenchi nominativi annuali per le giornate di occupazione in agricoltura, che risulta sostanzialmente identica alla disposizione, approvata dalla Camera, contenuta all'articolo 2 del testo

unificato delle proposte di legge C. 2100 e abbinate, che è stato già trasmesso al Senato (A.S. 2147);

rilevato, inoltre, che l'articolo 8, in materia di previdenza dei lavoratori dello spettacolo, nell'ambito di interventi condivisibili, prevede anche la soppressione della disposizione che pone in capo all'ENPALS e alle imprese la tenuta del libretto personale del lavoratore dello spettacolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 7-*quater*, riproduttivo di un articolo presente in un altro provvedimento già approvato dalla Camera, occorre valutare l'opportunità di sopprimere l'intera disposizione o, in alternativa, di modificarla in modo che essa abbia un contenuto integralmente identico a quello di cui all'articolo 2 della proposta di legge A.S. 2147, richiamata in premessa;

2) all'articolo 8, comma 1, si segnala l'esigenza di sopprimere la lettera *d*), con la quale si abolisce l'obbligo di tenuta del libretto personale del lavoratore dello spettacolo.

ALLEGATO 3

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 2

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Nel caso di handicap congenito aggiungere le seguenti: o di handicap che si manifesta dalla nascita.

2.100. Il Relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	217
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	223
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	220

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	220
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	224
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani e Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
AVVERTENZA	222
ERRATA CORRIGE	222

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.55.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e

per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, segnala, in merito all'articolo 4, comma

1-bis, introdotto dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, che sarebbe auspicabile sostituire le parole: « strutture sanitarie private convenzionate » con le parole: « strutture sanitarie private accreditate », conformemente alla normativa vigente.

Per quanto riguarda il nuovo articolo 4-bis, rileva che esso introduce norme in materia di farmaci, modificando alcune disposizioni del decreto legislativo n. 219 del 2006.

In primo luogo, si interviene sull'articolo 67, introducendo un nuovo comma, il quale prevede che la produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Tale novella è volta a snellire e semplificare i meccanismi di autorizzazione delle materie prime per sperimentazione clinica (fase 1), anche al fine di evitare che i gruppi di ricerca multinazionali trasferiscano la produzione di tali materie prime all'estero, ove non sono richieste tali autorizzazioni.

La seconda modifica riguarda l'articolo 82, relativo alle conseguenze per i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in caso di inosservanza delle disposizioni sulle etichette e sul foglio illustrativo. La novella è volta ad attribuire all'AIFA, oltre al potere di stabilire un termine per l'adeguamento del foglio illustrativo e dell'etichettatura, anche quello di assegnare un termine – anche differenziato per i diversi soggetti interessati (grossisti, farmacie e aziende farmaceutiche) – per il ritiro dal commercio di confezioni non conformi, ove non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte.

Seguono quindi alcune modifiche a disposizioni sulla farmacovigilanza: s'introduce un comma all'articolo 129 per semplificare e velocizzare il processo di

notifica a fini di farmacovigilanza. In particolare, si tratta delle notifiche di richiesta di presentazione di variazioni dell'AIC per modifiche degli stampati inviate alle aziende farmaceutiche dall'Ufficio farmacovigilanza dell'AIFA attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza. La seconda modifica alle norme sulla farmacovigilanza riguarda la correzione di un errore materiale all'articolo 130 e la terza, all'articolo 131, è conseguenza della citata modifica introdotta all'articolo 129. Tale modifica è volta a rendere obbligatoria per i responsabili di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche la registrazione alla rete telematica nazionale.

Formula, alla luce di quanto esposto, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva, preliminarmente, come ancora una volta la Commissione sia chiamata ad esprimersi su un articolato di notevole complessità, senza tuttavia disporre di tempi adeguati per il suo esame. Sottolinea, quindi, la carente qualità redazionale di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, quali, ad esempio, l'articolo 4-bis, comma 1, lettera e), capoverso g). Osserva, altresì, che la semplificazione amministrativa è senz'altro un obiettivo condivisibile, ma rischia, se non adeguatamente sostenuta sul piano organizzativo e finanziario, di trasformarsi in un mero *spot* del Governo. In particolare, le disposizioni in materia di cartella clinica digitale e ricetta medica elettronica, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 17 del disegno di legge in esame, non sembrano tenere conto delle disparità esistenti tra le diverse regioni e della necessità di sostenere adeguatamente le realtà meno avanzate, al fine di consentire l'uniforme attuazione delle innovazioni prospettate. In proposito, ricorda come, secondo una recente ricerca promossa da Federsanità, soltanto una piccola parte delle aziende sanitarie locali presentino un livello adeguato di informatizzazione e come ciò

dipenda, principalmente, dalla carenza di risorse finanziarie, le quali non vengono minimamente accresciute dal disegno di legge in titolo. Ritiene, inoltre, che la norma di cui all'articolo 4, comma 2, sia invasiva della competenza regionale in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria, in quanto prevede che le modalità di attuazione del comma 1 del medesimo articolo siano stabilite a livello statale, senza al contempo prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Esprime, infine, forti perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 7, che, a suo avviso, riducono le tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Laura MOLteni (LNP), premesso di condividere pienamente lo spirito e le finalità del provvedimento in esame, in merito a quanto previsto all'articolo 4, stante la previsione di conservazione delle cartelle cliniche esclusivamente in forma digitale, invita il relatore ad approfondire le possibili implicazioni della mancata conservazione delle cartelle cliniche in formato cartaceo per un certo periodo temporale definito, qualora si manifestasse la necessità di dover effettuare eventuali perizie delle medesime, al fine di rilevare la veridicità o meno dei contenuti e, complessivamente, delle stesse. Invita, altresì, il relatore ad approfondire la problematica sottesa all'articolo 7 e, in particolare, alla mancata segnalazione degli infortuni rientranti nei primi tre giorni lavorativi, poiché accade che in qualche ambito lavorativo il datore di lavoro, nel caso di nuove assunzioni, provveda solo nei tre giorni successivi a dare comunicazione dell'avvenuta assunzione.

Luciana PEDOTO (PD) osserva, preliminarmente, che le modifiche apportate al disegno di legge in esame, con l'introduzione di nuovi articoli anche abbastanza complessi, quali, ad esempio, l'articolo 4-bis, avrebbero richiesto tempi di esame più lunghi, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle varie materie trattate. Rileva, quindi, che, come ha segnalato la collega Miotto, la maggior parte

delle aziende sanitarie locali non è in grado di adeguarsi agli obiettivi fissati dal provvedimento in esame in termini di informatizzazione, senza che ciò comporti maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece stabilisce l'articolo 4, comma 1. Osserva, inoltre, come le norme contenute all'articolo 7 rischiano di compromettere irrimediabilmente la rilevazione degli infortuni sul lavoro, abolendo l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Più in generale, rileva che il decreto legislativo n. 81 del 2008 è oggetto di continue modifiche e proposte di revisione da parte dell'attuale maggioranza, come confermato dall'articolo 7-ter del disegno di legge in esame.

Ileana ARGENTIN (PD) invita il relatore a valutare se, nell'ambito del provvedimento in esame, sia possibile prevedere procedure semplificate per l'accesso a prestazioni ortopediche, ivi comprese protesi o altri ausili per i soggetti disabili.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di sospendere la seduta, per consentire al relatore di valutare le indicazioni emerse nel corso della discussione e alla Commissione di passare all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.40.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, avendo approfondito i problemi sollevati dai colleghi intervenuti, osserva, innanzitutto, che le difficoltà finanziarie di alcune regioni e aziende sanitarie potrebbero essere, almeno in parte, risolte mediante la riduzione degli sprechi, liberando così risorse per i processi di informatizzazione previsti dal provvedimento in esame. I profili finanziari, comunque, potranno essere valutati dalle regioni e dal Governo, nell'ambito del procedimento volto all'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2. Quanto ai profili di sicurezza, sollevati

dalla collega Molteni, ricorda che il medesimo comma 2 prevede che detto regolamento sia adottato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, il quale fa riferimento, tra l'altro, proprio ai profili della sicurezza e dell'integrità. Ritiene, infine, che il disegno di legge in esame non riduca affatto le tutele per i lavoratori, limitandosi invece a semplificare alcune procedure di comunicazione relative agli infortuni. Ribadisce, pertanto, la sua proposta di parere favorevole con osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ribadisce la sua proposta di parere favorevole, formulata nella seduta di ieri.

Luciana PEDOTO (PD) rileva come la proposta di legge in esame confermi la tendenza della maggioranza a modificare continuamente il decreto legislativo n. 81 del 2008.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Il sottosegretario Eugenio Maria ROCCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Della Vedova 8.1 e Catanoso 8.2: s'intende via abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Livia Turco 8.3 e 8.4.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, ad eccezione

degli emendamenti Lenzi 9.7, su cui esprime parere favorevole, e Livia Turco 9.5, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole: « di carattere sia scientifico che metodologico ».

Il sottosegretario Eugenio Maria ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 9.2: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Livia Turco 9.3 e 9.4. Approva, quindi, l'emendamento Lenzi 9.7 (*vedi allegato 2*).

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 9.5 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 9.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mazzarella 9.1.

Livia TURCO (PD) dichiara di fare suo l'emendamento Mazzarella 9.1.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzarella 9.1, fatto proprio dall'onorevole Livia Turco.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame degli emendamenti. Avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani e Di Virgilio.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2010.

Livia TURCO (PD), *relatore*, ritiene che la Commissione debba tener conto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta dell'11 maggio 2010. Osserva, peraltro, che il riferimento al Fondo per la non autosufficienza non consente, a suo avviso, di ritenere superflui i progetti di legge in esame, atteso che tale Fondo si è dimostrato inadeguato rispetto alle specifiche esigenze legate al fenomeno del cosiddetto « dopo di noi ». Rileva, altresì, che appare opportuno apportare a tali progetti di legge modifiche idonee a superare i problemi segnalati dal sottosegretario Viespoli con riferimento al rispetto delle competenze regionali in materia di assistenza. Quanto, infine, al problema della copertura finanziaria, auspica che il Governo e la maggioranza si adoperino per la risoluzione del problema. Illustra, quindi, brevemente la proposta di legge n. 3381 Barani e Di Virgilio, la quale si differenzia dalla proposta n. 2024 essenzialmente per il fatto di prevedere l'attribuzione diretta di un contributo economico ai soggetti disabili privi del sostegno familiare. Al riguardo, precisa di ritenere che si possa addivenire all'elaborazione di un testo unificato, capace di raccogliere un ampio consenso parlamentare. Propone, a tal fine, la costituzione di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale procedere all'audizione delle associazioni e degli esperti del settore.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia che il suo gruppo ha presentato un progetto di legge vertente sulla medesima materia e ne

chiede pertanto l'abbinamento alle proposte di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che la proposta di legge annunciata dall'onorevole Molteni verrà valutata ai fini dell'abbinamento, secondo i consueti criteri, non appena sarà stata assegnata alla Commissione.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazera e C. 2119 Fugatti.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 295 del 10 marzo 2010, a pagina 221, seconda colonna, dopo la ventinovesima riga, aggiungere il seguente periodo: « Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Laura Molteni 4.500, l'emendamento Laura Molteni 2.4, precedentemente accantonato, risulta assorbito ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo disegno di legge C. 3209-bis Governo, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », quale risultante dagli emendamenti approvati;

atteso che, ai sensi della legislazione vigente, i rapporti tra il Servizio sanitario

nazionale e le strutture sanitarie private sono regolati mediante un sistema di accreditamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento alle « strutture sanitarie private accreditate », anziché alle « strutture sanitarie private convenzionate ».

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali *con le seguenti:* Ministero della salute.

9. 7. Lenzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le informazioni

sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero della salute.

9. 5. *(Nuova formulazione)* Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle Città della nocciola sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto 225

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 226

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 228

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio*) 230

ALLEGATO (*Emendamenti al nuovo testo unificato*) 234

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

RISOLUZIONI:

7-00324 Zucchi ed altri: Sul rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione*) 232

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 233

AVVERTENZA 233

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 maggio 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle Città della nocciola sulla situazione del

comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13.35 alle ore 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge.

Gaetano NASTRI (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013, costituisce un momento di grande significato nell'ambito dell'azione del Governo volta alla riforma della pubblica amministrazione e alla semplificazione dei rapporti con i cittadini, in una logica che vede la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini medesimi. L'azione di riforma e di semplificazione assume poi anche un significato economico, particolarmente apprezzabile nell'attuale congiuntura nazionale e internazionale. Esso infatti costituisce lo strumento per alleggerire, senza oneri per il bilancio dello Stato, gli oneri e gli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese ed anche per alleggerire i costi di funzionamento degli uffici pubblici.

Il testo che oggi la Commissione è chiamata ad esaminare è quello risultante dall'esame svolto in sede di I Commissione, che ha approvato numerose modifiche, ampliando significativamente l'ambito degli adempimenti oggetto di semplificazione.

Tale testo non contiene disposizioni che incidono direttamente sulle materie di competenza della Commissione Agricoltura, anche perché alcune norme, come quelle sull'attività edilizia, sono confluite nel cosiddetto « decreto incentivi ». Tuttavia, come detto in precedenza e come la Commissione ha già avuto modo di rilevare in occasione di altri provvedimenti, esso assume interesse anche per i settori economici di riferimento della Commissione stessa, in quanto va inquadrato nel più ampio contesto dell'azione del Governo finalizzata alla semplificazione nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese, quale elemento essenziale per lo sviluppo.

Nel dettaglio, il testo in esame si compone di tre capi, dedicati rispettivamente alla semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese, alla disciplina del personale pubblico e al conferimento di una delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il capo I (articoli da 1 a 20) contiene disposizioni in materia di: tenuta informatica dei libri sociali e delle scritture contabili; certificazioni e documentazioni d'impresa; iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane; adempimenti per i gestori delle strutture ricettive concernenti la registrazione dei clienti e l'installazione di postazioni *internet*; conservazione delle cartelle cliniche; modifiche alle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, in materia di conferenza di servizi; semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica; comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili; denunce in caso di infortunio sul luogo di lavoro; documentazione aziendale in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro; elenchi agricoli; comunicazioni e procedure relative alla previdenza per il settore dello spettacolo; deposito al registro delle imprese degli atti di cessione di azienda. Sono altresì previsti interventi sull'organizzazione della pubblica ammi-

nistrazione, finalizzati a rafforzare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi e a rendere più facilmente conoscibili i provvedimenti adottati in tale direzione. Nella medesima direzione viene riformulata la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione, che deve accompagnare le proposte di atti normativi. Ulteriori misure riguardano le seguenti materie: anagrafe della popolazione residente, con particolare riferimento a cambi di residenza, rilascio e utilizzo della carta d'identità per i minori; presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni allo sportello unico per l'edilizia; la possibilità, per le amministrazioni, di ricorrere, avverso le deliberazioni più rilevanti rese in sede di controllo sulla gestione, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite; formazione e utilizzo della base unitaria di dati statistici; attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero; informatizzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche nonché delle pagelle; recupero e di riscossione delle spese di giustizia e determinazione delle spese per i giudizi davanti al giudice di pace; conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati.

Nel capo II, è reintrodotta l'obbligo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi. Si prevede poi l'istituzione di un fondo per la formazione continua dei pubblici dipendenti. Viene esclusa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nel settore pubblico per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. Inoltre, viene dettata una norma interpretativa sul rilascio di certificazioni mediche attestanti dati clinici non desunti da visita. Ulteriori disposizioni riguardano il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero. Infine, si prevede l'aumento del contingente di personale in assegnazione temporanea presso il Dipartimento della funzione pubblica, nonché l'obbligo delle amministrazioni di comunicare al

Dipartimento della funzione pubblica i dati mensili relativi alle assenze per malattia.

Nel Capo III sono infine contenuti gli articoli per il conferimento della delega al Governo per l'adozione della « Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche », che definirà i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini, e per l'adozione di un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.

In sintesi, oltre agli aspetti generali prima ricordati, le parti di maggiore interesse per la Commissione sono all'articolo 3 e all'articolo 7-*quater*.

L'articolo 3 semplifica per i gestori delle strutture ricettive – e quindi anche per le aziende di agriturismo – gli adempimenti relativi alla registrazione dei clienti e alle licenze di pubblica sicurezza per l'installazione di postazioni *internet*. Sono in proposito interessanti i dati riportati nella relazione illustrativa del disegno di legge, ove si legge, a proposito della registrazione dei clienti: « La norma tende a eliminare le molte documentazioni prodotte all'atto dell'arrivo di un cliente in un albergo: si tratta di carte che nessuno guarda ma che sottraggono tempo prezioso al personale delle strutture ricettive e agli ospiti. Si propone di rendere informatica tale procedura. Nel 2002 ci sono stati 82 milioni di arrivi nelle strutture ricettive italiane: ipotizzando un risparmio in termini di tempo pari a due minuti per la compilazione e per la trasmissione via fax o per la consegna diretta della singola scheda cartacea e il 20 per cento di costi aggiuntivi (carta e stampante), il risparmio è di almeno 49 milioni di euro all'anno ». Per le postazioni *internet* si rileva invece: « La disposizione intende eliminare l'obbligo della licenza e degli adempimenti connessi per l'installazione di postazioni *internet* nelle strutture ricettive, in quanto l'efficacia antiterroristica della misura risulta essere praticamente nulla. La norma, come risulta attualmente formulata, è considerata una vera « zavorra » dagli albergatori, che si vedono costretti a disinstallare le loro postazioni *internet*, causando

un grave disservizio ai clienti. Limitandosi alle postazioni *internet* situate all'interno di strutture ricettive (allo stato attuale 7.000 unità) e ipotizzando che vengano richieste, anche come effetto della nuova disposizione, 1.000 nuove licenze all'anno, il risparmio ipotizzabile è nell'ordine di 42 milioni di euro all'anno. Alla semplificazione sono interessati i 7.000 gestori con postazioni *internet* e quelli potenzialmente interessati a installarli. Inoltre sono interessati i clienti (almeno 20 milioni dei complessivi 82 milioni di arrivi in albergo all'anno).

Per quanto riguarda l'articolo 7-*quater*, esso reca norme di semplificazione degli adempimenti relativi agli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato, che costituiscono lo strumento per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro e per il diritto alle relative prestazioni. Si tratta di norme analoghe a quelle già approvate recentemente dalla Camera nell'ambito del disegno di legge C. 2100 (Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori). Sarebbe pertanto opportuno invitare la I Commissione a sopprimerle o a individuare altra modalità di coordinamento.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole, con la seguente osservazione: « si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 7-*quater* ovvero di individuare le necessarie modalità di coordinamento con l'analoga disposizione approvata dalla Camera nell'ambito del disegno di legge C. 2100 ».

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-

Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegato, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 26 maggio 1999, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali. Le finalità del PSA sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori. L'obiettivo di fondo del PSA è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione. L'ASA con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso con l'Unione europea (ad eccezione del Kosovo). Tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica, che il Senato ha approvato il 28 aprile 2010 (S. 1933), si sottolinea che l'Accordo con la

Bosnia-Erzegovina in esame, analogamente all'ASA col Montenegro, presenta alcuni elementi di novità rispetto agli Accordi precedenti. In particolare, subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Bosnia-Erzegovina nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen (i quali postulano la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela), sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. Introduce poi un sistema di clausole che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi (il così detto cumulo diagonale delle regole di origine).

L'obiettivo primario dell'ASA con la Bosnia-Erzegovina è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione di intense e durature relazioni. L'Accordo prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali e favorisce lo sviluppo del commercio – attraverso la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina – degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori. L'Accordo, inoltre, sancisce la disponibilità della Unione europea ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. L'Accordo riconosce la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione alla UE sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e di quelli del PSA.

Le disposizioni di maggiore interesse della Commissione Agricoltura sono le disposizioni specificamente dedicate ai prodotti agricoli e della pesca, di cui al capitolo II del titolo IV (libera circolazione delle merci).

Dopo il rimando al Protocollo n. 1 per la specifica delle condizioni applicabili agli

scambi di taluni prodotti agricoli trasformati, ivi elencati (articolo 25), si prevede che la Comunità abolisca restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sulle importazioni agricole dalla Bosnia-Erzegovina, come anche i dazi e gli oneri di effetto equivalente, con l'esclusione di animali vivi e carni bovine fresche o congelate, nonché di vini e zucchero: quanto agli ortaggi, legumi, tuberi mangerecci, frutta commestibile, si eliminerà solo la parte del dazio calcolata sul valore. Con riferimento ai cosiddetti prodotti *baby beef* – definiti nell'Allegato II – la Comunità si impegna ad applicare dazi del 20 per cento sia sulla parte ad valorem sia su quella specifica, come previste dalla tariffa doganale comunitaria, ma limitando l'importazione ad un contingente annuo di 1.500 tonnellate. La Comunità concede l'importazione in franchigia doganale di zucchero di canna e di barbabietola, sciroppi e caramello entro un contingente tariffario annuale di 12.000 tonnellate. Per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina, l'impegno riguarda l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli originari della Comunità europea, assieme all'impegno ad abolire i dazi applicabili alle importazioni di prodotti agricoli quale specificati nella parte a) dell'Allegato III. la Bosnia-Erzegovina ridurrà invece progressivamente i tassi applicabili alle importazioni elencate nell'Allegato terzo, lettere b), c) e d), secondo il calendario ivi indicato (articoli 26 e 27). Mentre il regime applicabile agli scambi di bevande alcoliche tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è definito dal Protocollo 7, per i prodotti della pesca le Parti aboliscono qualunque dazio, restrizione quantitativa, ecc., salvo che per i prodotti elencati nell'Allegato IV (articolo 28). Gli articoli 29 e 30, in considerazione della particolare delicatezza che i settori dell'agricoltura e della pesca rivestono per l'economia della Bosnia-Erzegovina, contengono rispettivamente una clausola di revisione entro tre anni delle disposizioni dell'ASA, e una clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui l'importazione nel territo-

rio di una delle due Parti di prodotti agricoli e della pesca provochi gravi turbamenti di mercato, si darà luogo a consultazioni per l'adozione di opportune contromisure. Per quanto concerne le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, della pesca ed alimentari, diversi da vini e bevande alcoliche della Comunità, la Bosnia-Erzegovina ne assicura la protezione a norma della corrispondente legislazione dell'UE e si impegna a vietare l'uso, nel suo territorio, delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica (articolo 31). Sempre nel Titolo IV, ma con riferimento alle disposizioni comuni, l'ASA vieta, a partire dall'entrata in vigore, la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali. L'ASA, inoltre, sarà compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni doganali della Bosnia-Erzegovina, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell'ASA stesso. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping, sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 39, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice (articolo 40). Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'ASA per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale (articolo 43). È specificato tuttavia che tale facoltà non deve costituire una restrizione commerciale dissimulata tra le Parti. Sussiste inoltre (articolo 44) uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali per la Parte responsabile di irregolarità amministrative e commerciali.

Nel titolo VIII (politiche di cooperazione), gli articoli 95 e 96 sono dedicati alla cooperazione nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e della pesca, che è mirata, in particolare, alla modernizzazione di tali settori in Bosnia e a favorire il progressivo avvicinamento della legislazione locale alle norme ed agli *standard* comunitari.

Il Protocollo 7 è infine dedicato alle concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati.

In conclusione propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.25

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che il nuovo testo unificato, scelto come testo base, è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 4 maggio e che gli emendamenti presentati sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Rileva quindi che l'emendamento Di Giuseppe 2.1 ribadisce quanto già previsto al comma 2 dell'articolo 2, ovvero che sullo schema del decreto ministeriale per l'individuazione dei comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi previsti dal provvedimento devono essere acquisiti i pareri della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritira l'emendamento 2.1.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, osserva che l'emendamento Di Giuseppe 7.1 disciplina in dettaglio gli elementi che devono essere indicati nelle domande per accedere ai contributi previsti dal provvedimento, mentre l'articolo 7 del testo unificato prevede invece che la disciplina delle modalità procedurali per la presentazione delle domande sia demandata alle regioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che le regioni dovranno adottare specifici provvedimenti per l'attuazione della legge.

Giovanni DIMA (PdL) ritiene necessario precisare le funzioni che saranno affidate alle regioni, sottolineando che le stesse dovranno probabilmente intervenire con legge.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, precisa che è demandata alle regioni la complessiva attuazione della legge, con la possibilità di prevedere eventuali finanziamenti integrativi. Resta all'autonoma determinazione di ciascuna regione l'individuazione delle modalità del suo intervento.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che le regioni potranno intervenire anche con provvedimenti diversi dalla legge.

Viviana BECCALOSSO (PdL) è contraria ad una formulazione che renda inevitabile per le regioni il provvedere con lo strumento della legge.

Giovanni DIMA (PdL) ritiene necessario precisare anche la parte relativa all'istruttoria delle domande da parte dei comuni.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che con il testo in esame si voleva dare, nella attuazione della legge, centralità ai territori e quindi ai comuni, che meglio conoscono la situazione. Ricorda inoltre che la nuova legge è interamente riferita a situazioni territoriali specifiche, caratterizzate non da un significativo valore produttivo, ma piuttosto da valori paesaggistici e di difesa del suolo.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, propone conclusivamente l'emendamento 7.2, che si fa carico dell'esigenza avanzata dalla collega Di Giuseppe di precisare il contenuto delle domande, ma mantiene la competenza delle regioni sul punto. In particolare, si prevede che ciascuna regione « stabilisce, altresì, i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande ».

La Commissione approva l'emendamento del relatore 7.2, risultando assorbito l'emendamento Di Giuseppe 7.1.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente che il testo unificato, nel titolo e all'articolo 1, fa riferimento agli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico. Poiché il richiamo al territorio insulare e alle fasce costiere potrebbe risultare troppo restrittivo ed eventualmente comportare l'esclusione di realtà meritevoli di tutela, propone di far riferimento agli agrumeti caratteristici dei « territori di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico ».

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che la proposta del Presidente possa essere accolta, in quanto mantiene i requisiti del particolare pregio paesaggistico e del rischio di dissesto idrogeologico, che da sempre caratterizzano l'intervento legislativo in esame. Invita semmai ad invertire

l'ordine nel quale questi due elementi sono indicati.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, propone conclusivamente l'emendamento 1.1, con il quale si propone, nel titolo e all'articolo 1, comma 1, di sostituire le parole: « del territorio insulare e delle fasce costiere » con le seguenti: « dei territori ».

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Intervengono il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 17.15

7-00324 Zucchi ed altri: Sul rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo RUSSO (PdL), nel rivolgere al Ministro, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione, gli auguri

della Commissione tutta per il lavoro impegnativo che lo attende, ricorda che la risoluzione è firmata dai colleghi della Commissione appartenenti a tutti i gruppi e invita il deputato Zucchi ad illustrarla, a nome di tutti i firmatari.

Angelo ZUCCHI (PD), dopo aver rivolto l'augurio di un proficuo lavoro al ministro Galan per il suo nuovo incarico, fa presente che la risoluzione cerca di rispondere alle questioni sollevate dall'intera filiera bieticolo-saccarifera.

Ricorda infatti che, in occasione della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e a seguito di un compromesso raggiunto in sede europea, che consentiva l'erogazione di aiuti nazionali fino alla campagna 2010-2011, era previsto un sostegno per il settore per un ammontare di 43 milioni di euro all'anno, per cinque anni, fino al 2010. Tuttavia, tali fondi sono stati invece garantiti solo per tre anni, mentre sono mancati per le annualità 2009 e 2010. Ciò ha messo in grave difficoltà il settore, che attendeva legittimamente quel sostegno e che appare quindi esposto ad una grave crisi, con gravi ricadute occupazionali.

Fa presente inoltre che la risoluzione, presentata da tutti i gruppi, impegna il Governo a risolvere la questione, come era già stato preannunciato dal ministro Zaia e confermato dal Governo stesso in diverse occasioni.

Il ministro Giancarlo GALAN esprime parere favorevole sulla risoluzione, facendo presente di aver già dato disposizioni affinché vengano immediatamente messi a disposizione 21 milioni di euro da parte dell'AGEA. Inoltre, ha ragionevoli motivi per ritenere che l'intervento possa essere completato nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2260, recante disposizioni per la competitività del settore agroalimentare.

La Commissione approva infine la risoluzione.

La seduta termina alle 17.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Intervengono il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 17.20.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giancarlo GALAN, interviene sui temi oggetto l'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano Mario SARDELLI (Misto-NS/LS Ausonia), Giuseppe RUVOLO (UdC), Monica

FAENZI (PdL), Susanna CENNI (PD), Luca BELLOTTI (PdL), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Ivan ROTA (IdV), Sandro BRANDOLINI (PD), Giovanni DIMA (PdL), Massimo FIORIO (PD), Isidoro GOTTARDO (PdL), Gian Pietro DAL MORO (PD), Giuseppina SERVODIO (PD), Nicodemo Nazzeno OLIVERIO (PD), Viviana BECCALOSSO (PdL) e il presidente Paolo RUSSO.

Il ministro Giancarlo GALAN replica agli intervenuti.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Ministro Galan e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A.

ALLEGATO

Sostegno agli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza).

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, e nel titolo, sostituire le parole: del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico *con le seguenti:* dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico.

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge *inserire le seguenti:* previa espressione dei pareri di cui al comma 2.

2. 1. Di Giuseppe, Rota.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: Disciplina, altresì, le modalità procedurali per

la presentazione delle domande *con le seguenti:* Stabilisce, altresì, i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande.

7. 2. Il relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nella domanda di cui al comma 2 devono essere indicati:

a) il titolo di proprietà ovvero il titolo di locazione, di affitto o di conduzione;

b) la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate ad agrumeto;

c) il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si intendono effettuare.

7. 1. Di Giuseppe, Rota.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	235
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	242

ATTI COMUNITARI:

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna. 8029/10 POLGEN 43 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	237
Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il <i>forum</i> dell'UE sul dialogo università-imprese. COM(2009)158 def. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	240
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	243
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ». COM(2009)487 def. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	240
Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ». COM(2009)329 def. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sulle prospettive di riforma della Legge n. 11 del 2005	241

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della

Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, procede ad una breve integrazione della relazione svolta nella seduta di ieri per dare conto delle novità contenute nel nuovo testo del provvedimento modificato dalla Commissione di merito.

Per quel che attiene le competenze della XIV Commissione, rileva che è stato soppresso l'articolo 20, il quale, recando disposizioni in materia di RAEE, oggetto di procedura di infrazione comunitaria, si sovrapponeva in parte con il testo dell'articolo 21 del disegno di legge comunitaria 2009. Rimane però l'esigenza di rispondere ai rilievi della Commissione europea, che ha richiamato nella seduta di ieri, per le parti che non sono oggetto di intervento da parte del citato articolo 21 del disegno di legge comunitaria 2009.

La Commissione ha poi apportato ulteriori modifiche che non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Si tratta in particolare di disposizioni in materia di certificazione e documentazione d'impresa (Art. 1-*bis*); riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese (Art. 1-*ter*); iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (Art. 2); immissione in commercio di farmaci (Art. 4-*bis*); semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica (Art. 5-*ter*); semplificazioni sugli appalti (Art. 6-*bis*); accesso degli enti previdenziali alla banca dati sinistri (Art. 7-*bis*); elenchi agricoli (Art. 8-*bis*); trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e di imprese (Art. 9-*bis*); comunicazioni tramite posta elettronica certificata (Art. 10); analisi di impatto della regolamentazione (Art. 10-*bis*); pubblicazioni di informazioni fiscali (Art. 12-*bis*); funzioni della Corte dei conti (Art. 13); pagella elettronica (Art. 18); determinazione delle spese davanti al giudice di pace (Art. 19-*bis*); tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (Art. 20-*bis*); formazione continua dei pubblici dipendenti (Art. 21-*bis*).

Problematiche dal punto di vista della compatibilità con il diritto dell'Unione europea risultano invece alcune disposizioni

in materia di conferenza di servizi inserite nell'articolo 5-*bis*. In particolare, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-*bis* introduce nell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990 un nuovo comma 4-*bis* che prevede che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA). Al riguardo, andrebbe valutata la compatibilità con la previsione dell'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA.

Inoltre, la successiva lettera e), con una modifica al comma 7 dell'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241, introduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni di cui si considera acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Una simile forma di silenzio-assenso potrebbe risultare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalla sentenza 28 febbraio 1991, causa C-360/87, della Corte di giustizia delle Comunità europee che afferma che in materia ambientale il rifiuto, la concessione o la revoca di autorizzazioni devono risultare da un provvedimento esplicito e seguire regole procedurali precise; pertanto un'autorizzazione tacita non può considerarsi compatibile con le prescrizioni comunitarie. Sulla stessa materia, con la sentenza del 14 giugno 2001 – causa C-230/00, la Corte ha ribadito che un'autorizzazione tacita non può essere compatibile con le prescrizioni della direttiva 85/337 sulla valutazione di impatto ambientale, giacché essa prevede procedure di valutazione che precedono il rilascio di un'autorizzazione.

Alcuni dubbi in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea si

possono inoltre avanzare con riferimento all'articolo 20-*quinquies*, che, modificando l'articolo 34 del codice di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) estende la possibilità di sostituire il documento programmatico sulla sicurezza della protezione dei dati con un'autocertificazione dai soggetti che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati non sensibili quelli relativi allo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori ai « soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori ». Questa estensione della possibilità di autocertificazione potrebbe diminuire le garanzie di protezione dei dati personali previste dalla disciplina comunitaria.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, con una condizione volta a richiedere la soppressione della lettere *c)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 5-*bis* ed un'osservazione volta ad invitare la Commissione di merito a valutare una riformulazione dell'articolo 20-*quinquies* in termini che rendano inequivoca la sua compatibilità con la normativa comunitaria in materia di dati personali (*vedi allegato 1*).

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.45.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.45.

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna.

8029/10 POLGEN 43.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, prima di dare la parola al relatore, onorevole Formichella, ricorda che sull'atto in esame, questo pomeriggio, alle 15.30, si svolgerà presso l'Aula del Senato l'audizione di una rappresentanza di parlamentari italiani componenti della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, dinnanzi alle Commissioni riunite Esteri e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda innanzitutto che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) costituisce una delle principali innovazioni istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona, che potrebbe avere implicazioni decisive per il futuro dell'UE sulla scena internazionale. Il Servizio ha infatti il compito di assistere l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, chiamato a dirigere la politica estera e di sicurezza comune e, al tempo stesso, Vicepresidente della Commissione, con la responsabilità per il coordinamento delle relazioni esterne, compreso l'allargamento, l'aiuto allo sviluppo e il commercio. Merita ricordare che all'Alto Rappresentante spetta anche la presidenza del Consiglio « Affari esteri », che si riunisce almeno una volta al mese e la direzione dell'Agenzia europea di Difesa.

È evidente che l'Alto Rappresentante potrà esercitare efficacemente questa molteplicità di compiti, complessi e delicati, soltanto con un'efficace apparato di supporto ed un coerente ed articolata sistema di deleghe. Da ciò discende la rilevanza delle scelte organizzative e funzionali che

saranno adottate in merito al Servizio, che sono oggetto – sin dai mesi precedenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – di un serrato dibattito tra le istituzioni europee. Il progetto di decisione di cui la Commissione avvia oggi l'esame è stato presentato il 25 marzo scorso dall'Alto Rappresentante Ashton ed è lo snodo decisivo per stabilire struttura e compiti effettivi del Servizio.

Il progetto definisce il Servizio quale «organo funzionalmente autonomo, distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio», posto sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante e costituito da un'amministrazione centrale e dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Parallelamente al progetto di decisione, sono stati presentati due ulteriori progetti, uno inteso a modificare il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale giuridico del Personale del Servizio. Mentre il progetto di decisione al nostro esame, come stabilito dal Trattato, sarà approvata dal Consiglio, le altre due proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, dovranno essere approvate anche dal Parlamento europeo.

Il SEAE non assisterà soltanto l'Alto Rappresentante nello svolgimento delle sue funzioni, ma anche i Presidenti della Commissione e del Consiglio europeo nonché la Commissione e collaborerà con il Segretariato generale del Consiglio, i servizi della Commissione e i servizi diplomatici degli Stati membri per assicurare la coerenza tra le diverse aree dell'azione esterna dell'Unione e tra quest'ultima e le altre politiche.

Il SEAE sarà gestito da un Segretario generale (coadiuvato da due vice) che agirà sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante. Il suo organigramma prevede direzioni generali a competenza geopolitica, «unità tematiche» e unità incaricate di problemi multilaterali, una direzione generale responsabile per gli affari amministrativi e di bilancio, per la comunicazione e la sicurezza, una direzione gestione delle crisi e pianificazione (CMPD), la capacità civile di pianificazione e condotta, lo staff

militare dell'Unione europea (EUMS) ed il Centro situazioni dell'Unione europea. L'amministrazione centrale comprenderà anche un dipartimento legale, sotto la diretta autorità del Segretario generale, e dipartimenti per le relazioni interistituzionali. Per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie il progetto di decisione precisa che la Commissione rimarrà responsabile della gestione degli strumenti finanziari, come il Fondo europeo di sviluppo (FES) e lo Strumento per il vicinato dell'UE e il partenariato. Tali risorse – in continua crescita negli ultimi anni – ricomprendono lo stanziamento di 1,74 miliardi di euro fissato nelle prospettive finanziarie per il budget PESC cui va aggiunto quello allocato alle relazioni esterne della Commissione nello stesso periodo: 49 miliardi, pari al 5,68 per cento del budget totale previsto dalle stesse prospettive finanziarie.

Le delegazioni dell'Unione europea nel mondo – attualmente circa 130, per un totale di 5000 dipendenti – saranno gestite da «capi delegazione» che riceveranno le direttive dall'Alto Rappresentante e saranno responsabili della loro attuazione. Anche la Commissione potrà impartire direttive alle delegazioni nei settori nei quali essa esercita i poteri conferitigli dal Trattato. Il Capo delegazione avrà il potere di rappresentare l'UE nel paese in cui ha sede la delegazione in particolare per la conclusione di contratti e come parte di procedimenti legali. Le delegazioni lavoreranno in «stretta cooperazione» con i servizi diplomatici degli Stati membri. Su richiesta degli Stati membri, potranno anche supportarli nelle relazioni diplomatiche e in materia di protezione consolare.

L'Alto Rappresentante stabilirà le procedure di selezione dello staff del SEAE, che saranno basate sul merito e sul criterio geografico più ampio possibile, tenendo inoltre nel dovuto conto la questione di genere. Per garantire la piena trasparenza, rappresentanti degli Stati membri, Commissione e segretariato generale del Consiglio saranno coinvolti nelle procedure di reclutamento attraverso l'istituzione di un comitato consultivo sulle

nomine. Lo staff comprenderà una presenza significativa di funzionari provenienti dagli Stati membri. Una volta che il servizio avrà raggiunto la sua piena efficienza, « almeno un terzo » dei diplomatici di livello superiore dovrà provenire dagli Stati membri. Al personale del SEAE verrà applicato lo statuto dei funzionari e le condizioni di impiego previste per gli altri impiegati dell'Unione europea; tutti i membri del SEAE avranno gli stessi diritti e obblighi.

Ai fini dell'esame del progetto di decisione sono numerose le questioni da approfondire e da chiarire.

In primo luogo, andrà seguito con attenzione l'esame presso il Parlamento europeo, nel corso del quale sono emersi diversi aspetti problematici. Ricorda, in particolare, che tutti i gruppi del Parlamento europeo hanno – a suo avviso giustamente lamentato, a livello di capigruppo – che la proposta non prevede una piena ed esplicita responsabilità del SEAE davanti al Parlamento europeo. Sempre nel corso dell'esame presso il Parlamento europeo, è stata segnalata l'opportunità che il Parlamento europeo sia coinvolto nella nomina dei funzionari senior, inclusi i capi delegazioni. Su questi rilievi occorrerà riflettere con attenzione, valutando in particolare i vantaggi ma anche i rischi di una preventiva approvazione parlamentare delle nomine.

In secondo luogo, andrebbero valutati con attenzione i criteri effettivamente seguiti per il reclutamento e l'assegnazione degli incarichi apicali. Sul piano formale è apprezzabile – come il Ministro Frattini ha già dichiarato nelle sedi competenti – la scelta dell'Alto Rappresentante di evitare nel reclutamento del nuovo servizio « quote di alcun tipo, per privilegiare il solo criterio dell'eccellenza ». Al tempo stesso, destano preoccupazioni le notizie – riportateci in via informale e dalla stampa – di una corsa all'accaparramento dei posti principali nel nuovo servizio da parte di alcuni Stati membri e della Commissione, che riflette le logiche egemoniche in questo e in altri contesti istituzionali del-

l'UE. A fronte di tale approccio, il Governo dovrà adoperarsi per assicurare un'adeguata presenza di funzionari italiani.

Va ricordato a questo riguardo che, in vista dell'istituzione del SEAE, con un'efficace scelta dei tempi, il Parlamento ha convertito il decreto-legge n. 1 del 2010, che all'articolo 4 prevede che il Ministero degli affari esteri possa a mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a 50 funzionari della carriera diplomatica.

In terzo luogo, sono noti i tentativi di introdurre, anche nel nuovo Servizio, il tedesco tra le lingue di lavoro accanto ad inglese e francese. L'Alto rappresentante Ashton sembra aver fornito rassicurazioni al riguardo al Governo tedesco. L'Italia deve opporsi fermamente a questa ennesima violazione del principio della parità linguistica tra gli Stati membri. È ragionevole che il Servizio operi prevalentemente in inglese e francese, lingue veicolari nei rapporti internazionali e nella diplomazia mondiale. Sarebbe invece arbitraria l'aggiunta di altre lingue di lavoro, quali il tedesco, che non abbiano carattere veicolare. In questo caso, dovremo operare affinché sia aggiunto anche l'italiano, come il Presidente Berlusconi e il Ministro Frattini hanno già annunciato.

Infine, va sostenuta l'idea, avanzata già con un certo successo dal ministro Frattini, di creare una Scuola della diplomazia europea presso l'Istituto europeo di Firenze, che potrebbe contribuire a creare una nuova cultura professionale ed a formare una nuova generazione di diplomatici che sappiano vivere la dimensione nazionale e comunitaria dell'azione diplomatica non più in termini di sinergia e di reciproco arricchimento.

Propone, ai fini dell'esame del documento, di proseguire le attività conoscitive congiunte con la Commissione esteri, avviate con l'audizione di questo pomeriggio al Senato.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese.

COM(2009)158 def.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, richiama la proposta di parere formulata nella seduta di ieri, illustrandone nel dettaglio i contenuti.

Sandro GOZI (PD) sottolinea il particolare rilievo della Comunicazione in esame ed esprime apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, che identifica le questioni più importanti. Riterrrebbe tuttavia opportuno mettere maggiormente l'accento, con particolare riferimento alla prima delle condizioni proposte, sul fatto che le forme di partenariato tra università e impresa debbano coinvolgere, in particolare, l'area euro mediterranea.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, condivide l'osservazione del collega Gozi, che accoglie senz'altro nel parere, e propone altresì di integrare le premesse, nel senso di precisare che il finanziamento delle università debba essere correlato ai programmi di partenariato tra imprese e atenei messi in atto dalle università medesime e, più in generale, alla qualità dell'offerta formativa da queste assicurata. Formula pertanto una nuova proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni testé svolte (*vedi allegato 2*).

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Maurizio DEL TENNO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) osserva come, a fronte dell'atteggiamento dei paesi del centro e del nord Europa, nonché alla luce della situazione da ultimo determinatasi in Gran Bretagna, occorra mettere in piedi iniziative particolarmente incisive per un rilancio dell'Unione europea, che dovranno fare leva, a suo avviso, proprio sull'area euro mediterranea. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere da ultimo formulata.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, prendendo spunto dall'incontro svoltosi ieri presso la XIV Commissione con alcuni studenti di un istituto di istruzione superiore di Ancona, sottolinea che per rilanciare l'idea di Europa occorre partire dai giovani e che per tale motivo assumono rilievo strategico i documenti che incidono sul sistema di istruzione e sulle iniziative per la mobilità degli studenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ».

COM(2009)487 def.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, richiama le osservazioni svolte nella seduta

di ieri, che potrebbero essere oggetto di una proposta di parere.

Sandro GOZI (PD) valuta condivisibile l'impianto complessivo illustrato dal relatore; ritiene tuttavia che vi siano alcune questioni che meritano maggiore rilievo. Si riferisce in primo luogo al tema della trasferibilità dei crediti, di notevole importanza per l'aumento della qualità e del volume della mobilità studentesca in Europa; sottolinea quindi la necessità di insistere sul tema del rafforzamento delle capacità di attrazione delle università italiane, da perseguire attraverso la diversificazione dell'offerta formativa e il potenziamento di programmi quali *Erasmus Mundus* o Marie Curie, che possono garantire più istruzione e più competitività. Anche in ambito scolastico, occorre a suo avviso potenziare programmi quali *Erasmus*, anche mediante l'attribuzione di maggiori risorse. Riterrebbe infine opportuno fare esplicito riferimento, nel parere, alla necessità di un adattamento del bilancio comunitario al carattere prioritario che rivestono le politiche dell'istruzione e della mobilità, anche in diretta connessione con la futura strategia UE 2020.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi e sottolinea l'importanza di una strategia complessiva della mobilità non solo in ambito universitario, ma anche in ambito scolastico, che coinvolga, oltre agli studenti, anche i docenti. Solo in tal modo si potrà pervenire ad una nuova visione della scuola, fondata sulle competenze e non più solo sulle conoscenze.

Si riserva quindi, alla luce del dibattito svoltosi, di predisporre una bozza di parere sull'atto in esame, come anche sul successivo atto all'ordine del giorno, che tenga conto delle indicazioni formulate.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ».

COM(2009)329 def.

(Parere alla VII Commissione)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore* richiama integralmente le osservazioni svolte con riferimento alla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Sulle prospettive di riforma della
Legge n. 11 del 2005.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 13.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il per i profili di competenza il nuovo testo del disegno di legge C. 3209-bis Governo, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione »;

vista la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 5-bis, che introduce nell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 un nuovo comma 4-bis che prevede che, nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA); tale previsione appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA;

visto altresì che la successiva lettera *e)*, con una modifica al comma 7 dell'articolo 14-ter della citata legge n. 241, in-

troduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni di cui si considera acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; una simile forma di silenzio-assenso appare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 – causa C-230/00 della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni tacite in materia ambientale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5-bis, comma 2, sopprimere le lettere *c)* ed *e)*;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 20-quinquies in termini che rendano inequivoca la sua compatibilità con la normativa comunitaria in materia di dati personali.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione europea
« Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il
forum dell'UE sul dialogo università-impreses » (COM(2009)158).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea « Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-impreses »(COM(2009)158);

tenuto conto della Comunicazione della Commissione del 10 maggio 2006 intitolata « Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione », (COM(2006)0208);

considerate le proposte formulate dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2020 (COM(2009)647), in particolare in merito alla crescita basata sulla conoscenza e tenuto conto del documento finale approvato dalle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea della Camera l'11 marzo 2010, in esito all'esame di tale documento;

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 sulla futura strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione (Strategia UE 2020);

premesso che:

la definizione delle politiche in materia di istruzione resta di competenza degli Stati membri, i quali sono responsabili dell'organizzazione, del contenuto e della riforma dei loro sistemi di istruzione, ma che la Commissione europea ha un ruolo importante da svolgere nel facilitare gli scambi di informazioni e di buone prassi tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi vicini;

il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 ha ribadito l'esigenza, ai fini dell'obiettivo della crescita intelligente, di sviluppare i partenariati tra il settore dell'istruzione e formazione ed il mondo del lavoro;

le conclusioni del Consiglio europeo riconoscono, inoltre, che in termini di miglioramento dell'occupazione, affinché l'Europa possa mantenere e migliorare la sua posizione competitiva nell'economia globale sarà decisiva la capacità dei sistemi di istruzione e formazione europei di assicurare una disponibilità di individui altamente qualificati in possesso dei requisiti del mondo del lavoro di oggi e in grado di contribuire all'innovazione sia come lavoratori dipendenti che come imprenditori;

l'istruzione e la formazione sono elementi essenziali dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e presentano molteplici vantaggi che non si limitano alla creazione di posti di lavoro e alla promozione della competitività;

la competitività e la crescita dell'economia dell'Europa potrebbero anche essere migliorate mettendo all'opera il triangolo della conoscenza, segnatamente sviluppando partenariati tra datori di lavoro e istituti di istruzione e di ricerca, che sono volti a promuovere l'innovazione e ad assicurare il suo trasferimento nella pratica;

la cooperazione università-impreses già riceve il sostegno di numerosi programmi dell'UE, ma manca un quadro politico e giuridico coordinato ed unitario;

è importante sostenere finanziariamente le università (per esempio, attraverso partenariati pubblico-privati) assicurando, al contempo, la loro autonomia e la garanzia della qualità; il finanziamento delle università deve essere correlato ai programmi di partenariato tra imprese e atenei messi in atto dalle università medesime e, più in generale, alla valutazione della qualità dell'offerta formativa offerta e dei risultati conseguiti dagli atenei;

i giovani laureati avranno migliori opportunità di carriera e potranno anche tentare di avviare le proprie imprese derivate se la formazione professionale e l'istruzione includeranno tirocini presso PMI e daranno agli studenti l'opportunità di acquisire esperienza;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito nel documento finale a chiedere al Governo di adoperarsi affinché:

1) ai fini della piena attuazione della Comunicazione in esame, nonché della strategia UE 2020 siano definite le modalità e le misure adeguate attraverso le quali migliorare e intensificare la cooperazione tra i due settori, prevedendo forme di scambi di esperienze dirette attraverso progetti *ad hoc* e forme di partenariato, con particolare riferimento all'area euromediterranea;

2) sia definito nelle competenti sedi decisionali dell'UE un quadro giuridico volto a sostenere e facilitare la mobilità tra le università e le imprese e a porre l'accento sulla necessità di riconoscere e di certificare questa forma di apprendimento;

3) le competenti Istituzioni dell'Unione europea, nel pieno rispetto della legislazione e delle prassi degli Stati membri, favoriscano la creazione di incentivi intesi a incoraggiare i datori di lavoro e gli altri soggetti interessati a fornire sostegno professionale, finanziario o materiale agli istituti di istruzione e di formazione o sostegno diretto ai discenti, in particolare nei settori in cui vi sia carenza di persone adeguatamente qualificate;

4) la Commissione europea, sostenuta dagli Stati membri, continui a promuovere il dialogo a livello nazionale, regionale e locale, ponendo l'accento sulle migliori prassi, in particolare quando questo dialogo implica tutte le parti interessate, al fine di porre in rilievo il valore aggiunto dal punto di vista economico e sociale della collaborazione tra i mondi dell'università e dell'impresa;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo nel documento finale che:

a) la mobilità costituisce una pietra angolare nell'ambito dell'istruzione superiore europea, in cui le università europee sono invitate a intraprendere riforme innovative, di ampia portata e metodiche dei loro piani di studio;

b) occorre accordare priorità all'apprendimento delle lingue, tenendo presente che la conoscenza di nuove lingue è essenziale per incoraggiare e facilitare la mobilità e gli scambi di studenti, di ricercatori, di insegnanti e di dipendenti delle imprese;

c) è importante che i paesi vicini, compresi quelli dell'area euro mediterranea, siano invitati a partecipare al Forum dell'UE in modo da discutere e condividere le loro esperienze e preoccupazioni, tenendo presente che il dialogo dovrebbe essere basato su obiettivi, una terminologia e concetti ben definiti, ed incentrarsi su settori d'attività specifici.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)
(Seguito dell'esame e rinvio) 245

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 13.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il PRESIDENTE riprende la discussione generale, avviata nella seduta di ieri.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene che lo schema di contratto di servizio in esame – un documento che non ha e non deve avere valenza politica – rappresenta un buon testo, accogliendo anche le segnalazioni dell'Agcom sulle questioni della coesione sociale, della promozione culturale e dell'innovazione tecnologica. Risponde quindi ad alcune osservazioni critiche del relatore ed evidenzia l'atteggiamento responsabile assunto dalla sua parte politica. Si sofferma quindi sul *product placement*, che costituisce un'entità che può essere sicuramente misurata e gestita, sull'obiettivo di contemperare la qualità con le esigenze dell'*audience*, sulla questione tecnologica e in particolare sull'utilizzo e sulla riscossione del canone, un tema di cui potrebbe farsi carico il Parlamento. Ritiene, in conclusione, inopportuno procedere a uno stravolgimento del contratto di servizio e auspica che il relatore riesca a trovare una soluzione soddisfacente per la Commissione e per la RAI.

Sottolineando come il ruolo del relatore sia quello di portare avanti un discorso complessivo, soprattutto nel contesto di un accordo tra Governo e RAI che prevede un'esagerata autonomia decisionale ed operativa da parte della concessionaria nella fornitura del servizio pub-

blico, il senatore MORRI (PD) ritiene che quanto prima si debba intervenire sul piano legislativo affinché l'altro contraente con la RAI sia il Parlamento, e per esso la Commissione di Vigilanza, anche considerando l'attuale situazione di palese conflitto di interessi a causa del quale oggi la RAI gioca un ruolo di secondo piano nel panorama del sistema delle telecomunicazioni. Alla Commissione spetta invece il diritto e il dovere di adeguare il contratto di servizio ai tempi e alle problematiche attuali. A fronte della riscossione del canone è giusto chiedere alla RAI un servizio di qualità, anche considerando il confronto con le altre televisioni pubbliche in Europa. Gli emendamenti predisposti dal PD mirano a garantire sufficiente spazio all'informazione sull'attività comunitaria, alla qualità, alle politiche sociali e alla tutela delle pari opportunità. È dunque auspicabile che si possano individuare le opportune convergenze sulle tematiche più importanti.

Il senatore VIMERCATI (PD) evidenzia che il contratto di servizio ha tenuto in scarsa considerazione l'esigenza – sottolineata nei seminari svolti dalla Commissione – di definire la qualità, soprattutto dell'informazione, in relazione alla crescita della società. Il Governo dovrebbe altresì impegnarsi a garantire che le trasmissioni finanziate attraverso il canone siano programmate su tutte le piattaforme. Il contratto di servizio attuale registra un evidente arretramento rispetto al precedente, dove il comitato scientifico preposto al controllo della qualità dell'offerta rispondeva ai necessari requisiti di capacità gestionale, autorevolezza e terzietà. Nell'ottica di innalzare il livello qualitativo, che garantirebbe anche maggiori strumenti nella lotta all'evasione del canone, sarebbe infine necessario valorizzare i nuovi strumenti (come ad esempio il *social network*), investire in cultura e, contemporaneamente, garantire da parte della concessionaria una sana gestione anche attraverso il taglio degli sprechi.

Secondo il senatore PARDI (IdV) una valutazione sul contratto di servizio deve

tener conto dell'assenza di normalità democratica nel Paese. Esistono forti dubbi sulla reale capacità cogente delle indicazioni fornite dalla Commissione e sulla concreta applicazione delle stesse da parte della RAI. Nel nostro Paese si sconta infatti l'anomalia originaria esistente nel rapporto tra politica e comunicazione, tale da arrivare ad inficiare la stessa libertà nell'esercizio del voto. Sarebbe quanto meno importante riuscire ad approfondire adeguatamente il discorso sulla qualità.

Ausplicando che la funzione di indirizzo svolta dalla Commissione nei confronti della RAI possa tener conto del fatto che la giurisdizione e i luoghi della responsabilità si stanno spostando in Europa, il PRESIDENTE sottolinea come in Italia manchi la capacità di definire in modo preciso i ruoli, a cominciare da quello della stessa Commissione. Evidenzia poi il contrasto fra il rilievo delle questioni affrontate in questa sede e la difficoltà di svolgere un confronto politico adeguato, anche a causa del ruolo sempre più marginale della Commissione.

Il deputato SARDELLI (Misto-NS/LS Ausonia) ritiene necessaria una riflessione sul ruolo della Commissione così come la definizione di nuove regole in merito ai rapporti tra i vari soggetti e la Commissione stessa nell'esercizio della sua funzione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il relatore, deputato RAO (UdC), manifesta una certa frustrazione rispetto al ruolo svolto dalla Commissione nel processo di predisposizione del nuovo contratto di servizio, anche tenendo conto del probabile non accoglimento da parte della RAI di tutte le proposte di carattere innovativo. Si deve constatare l'esistenza di una sorta di « Aventino istituzionalizzato », con una maggioranza che si sottrae al dibattito, rimettendosi comunque all'azione del Governo. In tale contesto è preferibile indi-

viduare le proposte su cui registrare l'unanimità dei consensi, fermi restando i dubbi sull'esito persino degli emendamenti che saranno accolti. In ogni caso, i lavori della Commissione risultano condizionati dalla soggezione che la stessa subisce rispetto al panorama istituzionale attuale.

Nel corso della Prima Repubblica – conclude il PRESIDENTE – la qualità del servizio pubblico della Rai era diretta conseguenza degli indirizzi dati dai vertici societari. Oggi invece l'azienda non è più il soggetto referente, ma è diventata una

fucina di strategie commerciali, della quale i politici si servono per amplificare la voce di una parte sola. Ciò accade per il ruolo marginale di questo organismo, di cui il Parlamento deve prendere atto affinché il lavoro della Commissione sia più efficace.

Rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 18 maggio 2010, alle ore 13.30.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	248
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto Piazza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	248

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto Piazza.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Paolo SALTARELLI, *presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV), i deputati Antonino LO PRE-
STI (PdL), Giuliano CAZZOLA (PdL), Gior-
gio JANNONE, *presidente*, a più riprese, la
deputata Carmen MOTTA (PD) e Nedo
Lorenzo POLI (PdL).

Il dottor Paolo SALTARELLI, *presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 249

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.30 alle 11.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. A.C. 3209-bis – Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Pierfelice Zazzera, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 17563/09 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
AVVERTENZA	12

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione di una rappresentanza di parlamentari italiani componenti della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	14
ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla Commissione)	23
Comunicazioni del Presidente	17
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
AVVERTENZA	22

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	33

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti, emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
AVVERTENZA	32

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Comunicazioni del Presidente	42
------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Natalino Ronzitti, ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma, nell'ambito dell'esame del DL 63/2010 (C. 3443 Governo), recante « Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero »	44
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

IV Difesa

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	49
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	60

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 65 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	54
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	64
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	66

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	68
ALLEGATO (<i>Testo base adottato</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione di Gérard Terrien, Segretario generale aggiunto della Corte dei conti francese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	77
Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	81
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100

SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	101

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02871 Fugatti e Forcolin: Regolarità dei versamenti tributari da parte delle società calcistiche professionistiche di serie A, serie B e Lega Pro	92
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-02874 Del Tenno: Applicazione dell'imposta sulle pubblicità ai marchi apposti sulle gru .	92
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	112
5-02875 Occhiuto e Poli: Recupero delle imposte pagate all'estero dai fondi pensioni	93
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	113

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	116
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	133
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010. Atto n. 202 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	128
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisicchio « Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista »	129
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

AVVERTENZA	130
------------------	-----

ERRATA CORRIGE	130
----------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	142

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.	
Audizione di rappresentanti della FIAIP e della FIMAA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02879 Mariani: Interventi urgenti per la tutela delle risorse idriche nella provincia di Lucca	146
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	151

5-02880 Togni ed altri: Iniziative urgenti per il completamento della bonifica del sito inquinato di Balangero	146
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	153
5-02881 Libè e Rao: Misure urgenti per fronteggiare i fenomeni di inquinamento nel lago di Vico	147
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	155

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito all'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	167
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)	186
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegare, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
SEDE REFERENTE:	
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
ALLEGATO 3 (Proposte emendative)	188
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), sulle condizioni di sicurezza della rete ferroviaria, con specifico riferimento all'assetto idrogeologico del territorio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	165
AVVERTENZA	166

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	191
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	199
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	201
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegare, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 211 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	195
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	197
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	203

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.	
Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere e UPI	198

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	213
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	215

SEDE REFERENTE:

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3311 Schirru e C. 3333 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	210
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisciocchio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	211
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento del relatore</i>)	216
Sull'ordine dei lavori	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	217
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	223

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	220
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	220
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	224
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani e Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
AVVERTENZA	222
ERRATA CORRIGE	222
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle Città della nocciola sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto	225
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	226
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	228
SEDE REFERENTE:	
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	230
ALLEGATO (Emendamenti al nuovo testo unificato)	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
RISOLUZIONI:	
7-00324 Zucchi ed altri: Sul rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione</i>)	232
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	233
AVVERTENZA	233

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	235
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	242

ATTI COMUNITARI:

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna. 8029/10 POLGEN 43 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	237
Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il <i>forum</i> dell'UE sul dialogo università-imprese. COM(2009)158 def. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	240
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	243
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ». COM(2009)487 def. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	240
Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ». COM(2009)329 def. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sulle prospettive di riforma della Legge n. 11 del 2005	241

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:**

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	245
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, dottor Paolo Saltarelli e dottor Alberto Piazza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	248

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249
--	-----

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

*Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza
del presidente DE GREGORIO.*

La seduta comincia alle 14.

**Comunicazioni del Presidente in merito alla sessione
primaverile dell'Assemblea Nato (Riga, 28 maggio –
1° giugno 2010).**

In apertura, il presidente DE GREGORIO dà conto delle recenti attività e delle missioni cui hanno partecipato i membri della Delegazione. In merito all'imminente sessione di Riga ricorda che, trattandosi di una sessione primaverile avrà luogo una approfondita discussione delle relazioni presso le commissioni di merito, mentre non vi saranno – a meno di questioni di urgenza – testi di risoluzione da esaminare e adottare. La sessione primaverile sarà invece l'occasione per fare il punto sulle cariche che si renderanno vacanti a novembre e per le quali egli propone che la Delegazione italiana sviluppi un'azione concordata, sia in seno ai gruppi politici che con le diverse delegazioni nazionali, al fine di acquisire all'Italia posizioni di rilievo, a prescindere dall'appartenenza politica dei singoli parlamentari. A tal fine è stato predisposto e distribuito un prospetto delle cariche ricoperte da ciascuna delegazione nazionale e uno schema delle cariche vacanti, che peraltro potrà subire ulteriori modifiche a seguito del rinnovo

di numerosi parlamenti in corso quest'anno. Il Presidente informa poi che l'onorevole Karl Lamers, Germania, ha ufficialmente posto la sua candidatura alla Presidenza dell'Assemblea Nato, per il Gruppo conservatore, cui spetterà tale posizione al rinnovo a novembre. Il Presidente dà conto dell'iniziativa da lui assunta allo scopo di dare maggiore visibilità al lavoro del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente nel corso delle sessioni dell'Assemblea, iniziativa sostenuta dal vice presidente Cabras nell'ultima riunione della Commissione permanente. In quella sede è stato dato incarico al Gruppo di lavoro sulla riforma dell'Assemblea di formulare una proposta per corrispondere positivamente alla proposta italiana, che aveva anche ricevuto il sostegno di tutti i paesi mediterranei. Il Presidente informa quindi che il 14 e 15 giugno si riunirà per la prima volta a Roma e su impulso dell'Italia il Consiglio Nato-Russia a livello di direttori di pianificazione politica, un'iniziativa per la quale il Ministero degli esteri e la Rappresentanza permanente italiana presso la Nato hanno chiesto il supporto della Delegazione parlamentare italiana, nel quadro della proficua collaborazione instauratasi fin dall'inizio della legislatura. Il Presidente prospetta la possibilità di svolgere, in concomitanza con tale evento, la riunione bilaterale con la Delegazione russa, che quest'anno dovrebbe essere organizzata

in Italia e a tal fine sollecita l'opinione dei colleghi. Infine, il Presidente informa che in relazione alla candidatura dell'Italia ad ospitare la sessione dell'Assemblea nell'autunno del 2013, i Presidenti delle Camere hanno osservato che tale evento si svolgerebbe subito dopo la scadenza naturale della corrente legislatura e hanno ritenuto preferibile – con le lettere e le motivazioni di cui dà lettura ai presenti – non impegnare politicamente e finanziariamente il prossimo parlamento.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre la discussione.

Il senatore BIANCO (PD) prende doverosamente atto delle valutazioni dei Presidenti delle Camere in merito alla sessione del 2013, aggiungendo peraltro che gli impegni internazionali, specie quelli più rilevanti, spesso travalicano la dimensione della legislatura e comportano un impegno organizzativo pluriennale che, comunque, reca prestigio al paese, quale che sia la composizione del futuro parlamento. Quanto alle cariche in scadenza, egli esorta ad assumere iniziative – sia a livello di gruppi politici sia in seno alle diverse commissioni – a sostegno di tre candidature, condivise da tutta la Delegazione, che siano espressione di ciascuno dei gruppi politici rappresentati in seno all'Assemblea.

Il senatore CABRAS (PD) prospetta l'opportunità che la Delegazione punti decisamente ad ottenere la Presidenza della Commissione politica o della Commissione difesa, nelle quali a suo giudizio le *chances* di far eleggere un italiano sono maggiori rispetto a quelle di ottenere un Vice Presidente dell'Assemblea. Vi potrebbero essere, in tali commissioni, candidature abbastanza forti, senza escludere poi la possibilità di procedere ad alcuni spostamenti di commissione in chiave tattica. Quanto alla sessione da ospitare in Italia, suggerisce che il presidente De Gregorio prospetti alle Presidenze dei due rami del Parlamento la

possibilità di uno slittamento di tale impegno dal 2013, anno elettorale, ad una data successiva, il 2014 o il 2015.

Il senatore DINI (PdL) concorda con la proposta del senatore Cabras; pur prendendo atto della decisione assunta, sarebbe opportuno ottenere la possibilità di uno slittamento a data successiva e, comunque, a Riga occorrerà dare comunicazione dell'impedimento intervenuto. Quanto alle candidature per le cariche che si renderanno vacanti, ritiene opportuno arrivare a Riga avendo definito quali nominativi sostenere. Infine lamenta che il formato della sessione tradizionalmente preveda una giornata – nella quale è impegnata la sola Commissione permanente – dedicata a un programma culturale per gli altri parlamentari; al riguardo, egli chiede che si replichi ogni sforzo per far sì che il programma culturale sia posticipato all'ultimo giorno della sessione, evitando così inutili dispersioni. Infine si duole della scarsa qualità del programma messo a punto dagli organizzatori in occasione della recente visita in Bulgaria.

Il senatore GAMBÀ (PdL) si associa ai colleghi per quanto concerne l'opportunità di una iniziativa rivolta ai Presidenti delle Camere nel senso, indicato dal senatore Cabras, di uno slittamento temporale della sessione da ospitare in Italia. In merito alle candidature italiane, concorda circa l'opportunità di avanzarne una per gruppo politico, avvertendo peraltro come a suo avviso la vera priorità sia quella di ottenere una carica in seno al *Bureau* dell'Assemblea.

Il presidente DE GREGORIO prende favorevolmente atto degli interventi svolti dai colleghi e delle indicazioni emerse nel dibattito. In merito ad alcuni rilievi formulati dal senatore Dini, rileva che occorre esercitare la necessaria pressione sul Segretariato Internazionale dell'As-

semblea Nato – come egli fa nella sua qualità di Presidente della Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche – affinché nella predisposizione dei programmi il profilo politico delle visite sia mantenuto sufficientemente alto. Quanto

alle cariche elettive assicura che assumerà le opportune iniziative per appoggiare tre candidati dei tre diversi gruppi politici.

La seduta termina alle 14.45.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

€ 14,00



16SMC0003230